



Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.


Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it

0
0

MALE
3





120

IL

DEMANIO DELLO STATO

SAGGIO DI STUDIO COMPARATIVO

TRA

L'AGER PUBLICUS DEI ROMANI

E IL DEMANIO NEL MEDIO EVO E NEGLI STATI MODERNI
SPECIALMENTE IN ITALIA

PER

L'Avv. BIAGIO LOMONACO

Direttore del Periodico *La Giustizia Amministrativa*



TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
33, Via Carlo Alberto, 33
MILANO - ROMA - NAPOLI
1892



IL
DEMANIO DELLO STATO



IL
DEMANIO DELLO STATO

SAGGIO DI STUDIO COMPARATIVO

TRA

L'AGER PUBLICUS DEI ROMANI

E IL DEMANIO NEL MEDIO EVO E NEGLI STATI MODERNI

SPECIALMENTE IN ITALIA

PER

L'Avv. BIAGIO LOMONACO

Direttore del Periodico *La Giustizia Amministrativa*



TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE

33, Via Carlo Alberto, 33

1892



Diritti di traduzione e riproduzione riservati.

PREFAZIONE

SOMMARIO

- I. — *Ragione del titolo.*
- II. — *Motivi del metodo.*
- III. — *Termini della comparazione.*
- IV. — *Cause accennanti a un riesame del problema demaniale.*
- V. — *Prima: allo saggio delle imposte.*
- VI. — *Seconda: insufficienza dei provvedimenti che dovevano promuovere la formazione di enti imponibili.*
- VII. — *Terza: basso prodotto delle proprietà demaniali, specialmente delle ferroviarie.*
- VIII. — *Come il ricordo di una prospera data del pubblico Erario ritempra e può giovare.*
- IX. — *Divites non sumus.*
- X. — *Videant Consules.*

I. — Sebbene demanio abbiamo intitolato questo breve lavoro, tuttavia il nome che meglio lo riassume è quello di *saggio di studio comparativo intorno le funzioni economico-finanziarie* che i beni dello Stato compirono nei principali periodi storici.

E se dichiariamo di tenere più a questo concetto, ne adduciamo la ragione, specialmente perchè viene alla luce in una epoca nella quale, se fosse possibile, si vorrebbe sapere l'*ultima ratiore rerum*.

È noto infatti che se non in tutti i rami dello scibile, in parecchi di esso vi sono più rapporti, fra i quali spesso ve ne è qualcuno che prepondera talmente sugli altri da com-

penetrarli; onde basta guardare a quello per avere contemporaneamente un'idea di tutti gli altri secondari.

Al contrario vi sono altri rami di scibile pei quali non si può dire precisamente lo stesso; non si può dire cioè che questo o quel lato di essi preponderi sugli altri e li abbracci, ma invece ciascuno dei lati medesimi ha una fisionomia pressochè importante al pari degli altri.

Così, ad esempio, vi sono discipline nelle quali v'è il lato politico, il sociale, il giuridico, l'economico, il puramente finanziario, e talvolta lo storico, i quali tutti hanno un'importanza quasi *aeque principaliter*; ed, all'inverso, ve ne sono altre, come alcune giuridiche, in cui cotesta importanza polilatare non si avvera in maniera eguale o press'a poco tale.

Ebbene, nell'istituto del demanio durante le epoche principali nelle quali lo abbiamo rapidamente studiato, ci è parso di avervi riscontrato appunto i caratteri delle discipline della prima specie.

Imperocchè, se si guarda nel periodo romano, l'*ager publicus* ha somma importanza così sotto il punto di vista politico, civile, sociale, come economico-finanziario e storico, e tanto ciò è vero che sotto ognuno di codesti lati formò e continua a formare oggetto di ricerche da parte di uomini dotti.

Di vero, a prescindere da quelle pubblicazioni in materia di diritto romano attinenti così al lato privato come al pubblico in genere di esso, che ormai costituiscono un'immensa letteratura, impossibile qui a riassumere, ve ne sono altre fra le antiche che specialmente hanno attinenza ed interessano l'istituto in parola, che crediamo degne di ricordare, come quelle del Bulengerus e del Burmannius, e tra le recenti quelle del Mommsen, del Marquardt e del De Ruggiero; e tuttavia l'*ager publicus* continua a formare oggetto di nuovi studi.

Sotto diverse forme non meno importanti vediamo l'istituto del demanio nel medio evo, attesochè si riannoda ad esso l'ordinamento politico del feudalismo e del conseguente diritto feudale sul quale spiegarono la loro attività scientifica valenti scrittori, dal D'Argentré al Cujacio, al Rosenthal, al De Luca, al Winspeare, e, sotto il particolare rispetto economico-finanziario, si può ben menzionare il recente lavoro del Ricca-Salerno.

Del pari importante troviamo l'istituto in parola dalle codificazioni in poi; dappoichè se dal lato giuridico vi sono moltissime trattazioni, tra cui quella del Proudhon, del finanziario se ne occuparono il Leroy-Beaulieu, il Wagner, il Rau ed altri.

E che lo studio che vi dedicarono e l'importanza che i dotti in ogni tempo vi attribuirono sia giustificato, basta ricordare che il demanio, oltre la funzione economico-finanziaria, la quale precipuamente c'interessa, nel primo dei menzionati periodi, ossia il romano, fu anche, tra l'altre, sorgente della proprietà fondiaria privata; nel secondo, del medio evo, non solo ingenera molteplici dispute d'indole differente tra il potere politico e i feudatari, ma anche tra questi e le Città e i Comuni; e nel moderno, a prescindere dalle disputazioni degli economisti intorno alla conservazione o dismissione dei beni dello Stato, sia nella forma di demanio patrimoniale, sia nella forma più ristretta di demanio comunale, dà, come nell'epoca prima, tuttavia origine alla proprietà privata.

Senonchè, con tutta l'importanza delle pubblicazioni sulla materia, che ci sono state di guida, è da considerare che ognuna di esse limita l'esame dell'istituto stesso ad un solo periodo, vuoi romano, vuoi medioevale, vuoi moderno.

Noi, limitatamente al nostro scopo, quello d'uno studio rapidissimo intorno le funzioni economico-finanziarie dei beni demaniali nelle principali epoche storiche, abbiamo cercato togliere tali disgiunzioni, e tentato di dare, riassumendone le fasi principali, il disegno storico dell'istituto nella sua continuità, offrendo così un modesto contributo ad un più ampio sviluppo dell'argomento.

Per la qualcosa se gli altri scrittori hanno trattato, rispettivamente, di esso, disaminandone ognuno quel periodo che ha creduto, noi abbiamo esteso lo studio stesso a tutte le epoche storiche, riannodandole, e collegandone per sommi tratti le vicende in un tutto insieme sotto il predetto unico punto di vista di funzione economico-finanziaria; non senza accennar però alle altre fasi cui l'istituto in parola, per gli altri rapporti, andò incontro, menzionando di queste ultime i dati più salienti, ed aggiungendo in fine quelle altre notizie che via via ci è sembrato opportuno di ricordare.

Onde il titolo di saggio di studio comparativo, in corrispondenza all'obbietto in esso prospettato, ci è parso che più si addica a questo breve lavoro.

II. — Quanto al metodo della trattazione, la stessa importanza dell'istituto, specialmente per le molte e svariate sue modalità, ci ha preoccupato non poco.

Imperciocchè anzitutto abbiamo incontrato difficoltà se fosse stato più opportuno riunire dottrina e leggi sotto l'unico punto di vista che interessava al nostro scopo, ovvero preferire altra maniera.

Oltre a ciò abbiamo esitato non poco circa l'estensione da dare nel corso del lavoro a quegli altri elementi indispensabili a sapersi, per offrire così le necessarie dilucidazioni complementari intorno ai beni demaniali, per quanto potevano interessare in confronto del diritto privato.

Cioè se fosse stato più opportuno svolgere questa o quella tesi ad esso attinente in tutta l'estensione, quantunque non necessaria pel nostro obbietto, ovvero limitarci alla nuda citazione delle fonti, siano di dottrina, siano di leggi.

Ma dopo di avere ponderati entrambi questi sistemi, abbiamo creduto più opportuno scegliere una via di mezzo più consentanea ad un saggio di studio comparativo.

Per il che abbiamo preferito d' esporre da prima il testo del nostro lavoro indirizzato al fine prefissoci, e contemporaneamente, in nota, riportare quei sunti di dottrina e di testi di legge che sotto ogni aspetto occorre per chiarire le nostre affermazioni.

Con ciò da un verso abbiamo esposto i nostri concetti, e dall'altro posto sott'occhio al lettore, per risparmio di tempo, tanto quanto era opportuno acciocchè fosse messo in grado di formarsi un criterio intorno alle varie teorie relative allo istituto del quale abbiamo intrapresa la trattazione, rinviandolo pel di più a quelle fonti che ci sono parse attendibili ed autorevoli.

Ed abbiamo creduto conveniente citare a seconda il bisogno le fonti dalle quali abbiamo attinto, siano di data antica che di data recente, perchè, oltre la ragione generale di riannodarsi il nostro istituto al suo passato, indicare i nomi di quegli autori che ne scrissero ci è parso doveroso.

Anzi, preoccupandoci di evitare il cattivo sistema oggi molto in uso di scrivere avvalendosi dei concetti altrui senza citare neppure le fonti, forse avremo fatte troppe citazioni.

Comunque, se mai non fossimo riusciti nel metodo, nulla però dal canto nostro abbiamo ommesso per la ricerca delle prove e degli argomenti sì di dottrina che di precetti legislativi, i quali occorreano per giustificare le nostre deduzioni.

III. — Senonchè un confronto tra l'*ager publicus* del periodo romano — tema tanto vasto quanto complesso, e in cui, come testè abbiamo detto, ogni lato ha la sua importanza, segnatamente quello politico, quello sociale, ed economico-finanziario — ed il demanio moderno, ormai spoglio, sotto taluni rispetti, di parecchia importanza, sembrerà ad alcuno un po' ardito.

Ma a noi pare invece che un accenno di confronto a larghi tratti tra l'uso e la funzione dei beni pubblici dello Stato nelle differenti epoche non sia nè innaturale nè fuori proposito, sì pel concetto di confronto in genere, e sì per non essere i relativi termini disparati.

Difatti, senza intrattenerci a discutere sul concetto della comparazione in genere e su quale base questa possa aver luogo, gli è fuori dubbio che nella specie i termini di essa sono *ejusdem naturae*, in quantochè beni dello Stato sono tanto gli uni che gli altri.

Inoltre in molti punti di diritto pubblico e di diritto privato pressochè eguali sono le sorgenti, salve le differenze nelle modalità.

Solamente il *jus gentium* è in gran parte mutato, sebbene quello dei Romani in confronto del precedente in uso segnava un progresso; e di esso, d'altronde, nessuno oggi può avere l'intenzione di propugnare il ripristinamento.

Imperocchè si sa bene che come nel tempo l'istesso mondo fisico *mutat*, similmente nello svolgimento dell'umanità varia la missione storica dei popoli ed, in corrispondenza, il contenuto degli istituti che li reggono. E sarebbe al certo stoltezza il non riconoscere cotesta legge.

D'altronde, a noi non pare d'essere usciti da quei limiti impostici dal nostro scopo: il confronto cioè puro e semplice

della funzione dei beni demaniali nelle età decorse con l'età moderna e dipendenti effetti tributarii.

E se qua e là nel corso della trattazione, di passaggio, abbiamo accennato a quei caratteri ed a quelle funzioni dell'istituto dell'*ager publicus*, che non hanno necessario rapporto col nostro argomento, come quando accenniamo segnatamente al momento in cui da esso emana anche la proprietà privata, noi però ci siamo sempre fermati lì dove i beni pubblici servono allo Stato in quanto è tale.

Del resto, una tendenza verso tale comparazione, se non in modo esplicito, gli è certo che in modo implicito rilevasi dalle recenti pubblicazioni.

Di vero quelle del Marquardt sull'amministrazione finanziaria dei Romani, e quelle del nostro De Ruggiero sull'*ager publicus*; nonchè gli studi del Ricca-Salerno, e di altri sulla finanza del medio evo, e la corrente che ogni giorno si va accentuando intorno la preferenza dell'istituto dell'enfiteusi come forma più opportuna di collocamento dei beni dello Stato, secondo le ricerche del Valenti e di altri scrittori, ne sono prove luminosissime.

IV. — Anzi, dalle sopra citate pubblicazioni, oltrechè il concetto della comparazione, ci sembra che risulti altresì come un risveglio tra noi sia avvenuto così nella dottrina che nella pubblica opinione, che tende allo scopo di promuovere un migliore esame del problema economico-finanziario, nel quale rientra per una parte quello demaniale.

A tale risveglio pare che, tra l'altre, abbiano contribuito le seguenti cause:

a) l'alto saggio delle imposte, donde è derivato un numero grandissimo di espropriazioni di beni di contribuenti;

b) l'insufficienza dei provvedimenti che dovevano promuovere la formazione della pubblica ricchezza;

c) il meschino prodotto che si ricava dalle proprietà demaniali, specialmente dalle ferroviarie.

Diremo qualche parola separatamente intorno a ciascuna di queste cause, per non fermarci alla nuda enunciazione di esse.

V. — La prima, ossia l'alto saggio delle imposte, ha pórtato occasione ad un riesame della premessa che per lungo

intervallo di tempo è stata ritenuta fuori discussione: quella cioè dei finanziari, suffragata dalle teorie degli economisti, e per la quale, stimandosi miglior cosa semplificare l'amministrazione di quei cespiti donde lo Stato deve attingere le sue risorse per fronteggiare le spese occorrenti pel compimento della sua finalità, si finì quasi col surrogare in tutto, nel continente europeo, meno che in Germania, le imposte e tasse alle entrate demaniali.

E ciò perchè, secondo essi, per un complesso di ragioni il concetto di uno Stato proprietario ormai ha fatto il suo tempo, e più che mai oggi sarebbe incompatibile il concetto dell'antica civiltà romana, che fece dire al riguardo:

*Privatus illis census erat brevis,
Commune magnum;*

e perchè lo Stato non può essere, sempre a loro modo di vedere, neppure buon amministratore.

Però essendosi, nell'attuazione pratica dei principii di costesta teoria prevalente, andato al di là del segno, n'è venuta la reazione ed il ritorno sulla stessa.

E s'è andato al di là del segno, perchè innanzi tutto non s'è badato convenientemente che, se nelle umane cose vi sono dei confini, i quali non si possono oltrepassare senza cadere in estremo opposto; a maggior ragione tali confini ci dovevano essere nelle difficili e delicate questioni d'imposte, tasse e balzelli, così per la scelta della materia imponibile come anche per l'aliquota erariale da imporsi.

Ed in vero, queste imposte e tasse, tolte tutte le figure e le ragioni generali e speciali, in fondo si risolvono nel domandare un pagamento per causa che, apoditticamente non risultando accertata dagli economisti con quell'ampiezza di ragioni pari alle conseguenze, riducesi nè più nè meno che a causa di pagamento per atto di Governo.

Inoltre, sebbene precetto positivo di legge sancisca che ciascuno debba pagare in proporzione dei suoi averi, pure, non ostante la semplicità del precetto stesso, negl'infiniti casi contingenti non si giunge mai ad applicarlo senza inconvenienti con eguale semplicità.

Nè si riuscì in modo sufficiente ad istituire organi di accer-

tamento e di riscossione semplici e il meno possibile vessatori: invece, oltre il saggio elevato e pressochè insopportabile, se ne crearono di tali che posero il cittadino in uno stato di permanente lotta

Coll'Agente d'imposte e l'Esattore,
Il Doganiere ed il Ricevitore.

Per il che s'è grado a grado creato uno stato di cose donde non potevano derivare che effetti tutt'altro che soddisfacenti.

E questi effetti non hanno mancato di manifestarsi.

Chè, oltre il perturbamento nello sviluppo dell'economia nazionale in genere, n'è derivato il disagio individuale che non accenna a declinare.

Ne sono prove, e dolorose, le espropriazioni dei beni di contribuenti per mancato pagamento di rate d'imposte, e conseguente devoluzione dei relativi lotti al demanio, dal peso dei quali nulla questo omette per liberarsene.

Perciò la dottrina di surrogare ai proventi demaniali le imposte e le tasse per far fronte alle spese, si è rivelata, specialmente tra noi, inadeguata all'intento.

E se all'esorbitanza dell'aliquota erariale e ai difetti degli organi per l'accertamento della materia imponibile, si aggiunge la libertà pressochè sconfinata lasciata nella tassazione alle Provincie, ai Comuni ed anche ad altri Enti di pubblica utilità, come consorzii, ecc., si vedrà ancora di più la verità della nostra osservazione.

Ora, se la bontà delle istituzioni si deve misurare alla stregua delle utilità che producono, il nuovo sistema economico-finanziario, di cui abbiamo discorso, non ci sembra che abbia corrisposto all'intendimento dei fautori di esso.

VI. — D'altronde, pur concedendo che per un cumulo di circostanze, o di cause o di nuove vedute, si fosse dovuto dismettere il patrimonio dello Stato e surrogare ad esso le rendite d'imposte per far fronte ai pubblici bisogni, e che imperiose ragioni avessero resa indispensabile la costruzione delle ferrovie a debito; d'altro canto dovevasi spendere altra cura ed altra sollecitudine per promuovere lo sviluppo economico di chi il nuovo carico d'imposte doveva sopportare.

Insomma, quand'anche fosse stato miglior consiglio l'adottare nella materia il metodo inverso a quello del vi secolo di Roma, per lo meno dovevasi spiegare la massima cura e diligenza per la formazione della base imponibile; così almeno proprietario e proprietà avrebbero potuto reggere al carico senza troppo risentirlo.

In tal modo la surrogazione avrebbe indubbiamente avute delle ragioni in suo pro.

Ma nemmeno questo ci è stato.

Nè crediamo di dover qui dimostrare che i provvedimenti legislativi e regolamentari emanati in Italia dal 1860 ad oggi su proposte del Ministero delle Finanze, coi quali s'imposero i nuovi balzelli necessari per fronteggiare le pubbliche spese, d'anno in anno cresciute, abbiano proceduto in modo parallelo agli altri promossi ed emanati dall'altro Ministero d'agricoltura, industria e commercio, con che a grado a grado dovevasi porre in un certo equilibrio in Italia il tassare col produrre, e nel medesimo tempo avviare la Nazione verso un livello economico, non diremo eguale a quello dell'Inghilterra, della Francia e della Germania, ma tale da poter reggere, senza angustie e difficoltà, al peso che derivava dal nuovo ordine di cose inaugurato nella soggetta materia.

VII. — La terza di coteste cause, cioè il meschino prodotto che si ricava dalle ferrovie, ci ricorda che spesso la coerenza nei metodi che si adottano o nei principii che si è deliberato di seguire, si ricerca indarno tanto nei privati che nelle pubbliche amministrazioni.

Infatti, nella materia in esame, da una parte allo Stato — ritenuto pessimo amministratore — si è fatto dismettere la gran massa dei beni demaniali; dall'altra parte — specialmente sul continente europeo — si è fatto di esso un costruttore di ferrovie, per le quali si sono spesi più miliardi; ferrovie, il cui esercizio qui in Italia — non sappiamo se in momenti opportuni — fu poi dato all'industria privata con discapito dell'utile pubblico, e per ritrarsene un reddito niente affatto remuneratore!

Se l'esercizio di esse fosse continuato con un metodo più razionale per conto del supposto non buono amministratore,

forse si sarebbe ricavato dalle somme spesevi un profitto superiore ad un interesse comune.

Invece, come fu confessato dal Capo del Governo, pel nostro Paese tali profitti si aggirano intorno all'uno per cento, mentre dall'altro canto i contribuenti Italiani sopportano e dovranno ancora sopportare il peso degli interessi sopra ingente somma di debito pubblico e di altri debiti speciali accesi per tale obbietto.

Ed è strano, a fronte di tali risultati, che la proprietà dello Stato oggi, in punto di rendite effettive, contribuisca alle spese pubbliche col reddito dell'uno per cento, mentre quelle dei privati poi, in media, debbano contribuirvi per lo meno col 25 per cento; oltre il peso delle sovraimposte provinciali, comunali e spesso consorziali, che riunite insieme superano di gran lunga il 50 per cento.

Tuttociò senza notare che il voluto cattivo amministratore di beni demaniali, viceversa si ritiene indiscutibile buon amministratore di miliardi d'imposte e di spese!

Onde non si può evitare a prima vista nella materia in disamina l'impressione di una flagrante contraddizione fra i principii della nuova teoria e i fatti della pratica.

VIII. — In ogni modo il ricordo, specialmente per noi Italiani, di un buon evento, qual'è quello della finanza dello Stato del vi secolo di Roma, più volte nel nostro lavoro menzionato per renderlo più noto che oggi non sia nel nostro Paese, dove si fanno tanti sforzi per diffondere altri fatti meno importanti, tal ricordo certamente allieta e ritempra l'animo nostro, e ci è di utile ammaestramento.

Ritempra il nostro patriottismo il pensiero dei fattori di quella prosperità, che consistono specialmente nell'amore al lavoro, nella semplicità dei costumi, nella virtù del popolo Romano; virtù che, *immota cunctis casibus*, appariva più grande nell'avversa che nella prospera sorte.

Questo ricordo gioverà a fortificare il morale della nostra gioventù, rammentandole che la gioventù d'allora ebbe un culto per quella virtù, la quale in mezzo alle opposte correnti ed alle opposte passioni, si mantiene sempre in alto, e sempre,

Intaminatis fulget honoribus.

E gioverà anche per questo, che tenendosi presenti quegli ordinamenti economico-finanziari, forse se ne potranno ricavare utili ammaestramenti nella riorganizzazione dei nostri moderni istituti finanziari, già troppo complicati, e già troppo gravosi.

Non bisogna dimenticare che l'amministrazione romana, per l'indole eminentemente pratica di quel popolo, è un modello da tener sempre presente.

Forse questo studio e questo ricordo serviranno a persuadere i competenti nella materia che, conforme abbiamo sopra osservato, si è passato il segno così nel dare il bando ai beni demaniali, quali sorgente di reddito per lo Stato, come nella misura delle imposte e balzelli a quelli sostituiti.

O quanto meno tale ricordo potrà porgere occasione a coloro che più interessa di ritornare sull'argomento, e forse indurli a ricercare nella materia, fra i due estremi, un *quid medii*.

IX. — Certo è che con questo stato di cose *divites non sumus*; tantochè il Leroy-Beaulieu, il quale non va sicuramente annoverato fra gli avversari d'Italia, molto tempo fa, in epoca meno critica della presente, diceva essere noi una Nazione povera.

Eppure le nostre terre, quantunque sieno state sfruttate per tanti secoli, tuttavia riscaldate dal sole d'Italia sono anche oggi ricche e verdeggianti di olivi e di viti; e se fossero ristrate con mezzi adeguati, sarebbero ancora bene in grado di ricominciare esse una novella èra.

L'intelletto industriale e mercantile italiano, del resto, non è certamente inferiore all'inglese ed al francese.

Però, volere o non volere, ora siamo per molti e svariati oggetti tributarii dello straniero, mentre i nostri prodotti non trovano corrispondente collocamento all'estero.

Soprattutto difettiamo di capitali utilmente disponibili e di specie monetaria metallica; difetto che non fu temperato nè dall'abolizione del corso forzoso, nè molto meno dall'annunziata costituzione del credito fondiario unico, e che è di non poco aggravato dal modo di funzionamento dei nostri Istituti sia di emissione, che d'indole affine.

X. — Certamente occorre moltissimo lavoro per riparare a codeste lacune nell'organismo economico dell'Italia, le cui forze del resto non sono depresse, ma momentaneamente turbate in questa o quella sorgente, in questo o quel punto del loro esplicamento.

Se si cerca di riordinarle con fermezza di volontà, l'intento verrà senza dubbio coronato da felice risultato.

Ma è mestieri cominciare subito, senza ulteriori dispute da nominalisti.

Altrimenti, continuando il sistema unilaterale d'escogitar soltanto tasse e balzelli per pareggiare il bilancio; continuando l'abitudine di spendere nelle medesime proporzioni, spesso per costruzioni di ferrovie da sfruttarsi poi a beneficio privato, senza cercare d'altro canto di ravvivare le fonti della ricchezza pubblica e privata perchè meno si sentano gli oneri tributari, si finirà con trascurare quest'altro termine essenzialissimo, per raggiungere quello che deve essere supremo intento degli Italiani contemporanei, cioè l'avviamento alla prosperità nazionale.

Videant Consules.

BIBLIOGRAFIA

- ALBINI, *Storia della legislazione italiana dalla fondazione di Roma fino ai nostri tempi*. — Torino, 1854-56.
- ARNDTS-SERAFINI, *Pandette*, vol. 3. — Bologna, 1883, Tip. Fava e Garagnani.
- ARNISAEI, *De jure majestatis*, libri tres. — Francofurti, anno dñocX.
- BELLONO, *Note sulle leggi d'espropriazione per utilità pubblica*. — Roux e Favale, editori, Torino-Napoli, 1886.
- BIANCHINI, *Principii della scienza del convivere sociale*. — Napoli, Stamperia Reale, 1855.
- BLÜNTSCHLI, *Dottrina generale dello Stato*, versione dal tedesco del Trono. — Napoli, 1879, editore L. Vallardi.
- BOCCARDO, *Trattato teorico pratico di economia politica*. — Napoli, 1860.
- BOGGIO, *Dell'Evizione negli atti traslativi di diritti in materia civile, e specialmente nella vendita*. — Unione Tip.-Edit. Torinese, 1886.
- BORDA-CATTANEO, *Il Codice civile italiano annotato*. — Torino, 1865, per tipi dell'Unione Tipografico-Editrice.
- BORDE CHARLES, *Droit romain des temples, des églises, et leurs biens — Droit français des droits et des obligations reciproques des Communes et des fabriques sur les edifices affectés au culte paroissial*. — Paris, 1886, Larose et Forcel libraires éditeurs.
- BORSARI, *Commento al Codice civile italiano*. — Torino, 1874, per tipi dell'Unione Tipografico-Editrice.
- BOULLIER, *Essai sur l'histoire de la civilté en Italie*.
- BULENGERUS I. C., *De tributis ac vectigalibus populi romani* (nel *The-saurus antiquitatum romanarum congestus* a I. G. GRAEVIO). — Tomus octavus, pag. 824, Lugd. Batav., An. MDCXCVIII.
- BURMANI P., *De vectigalibus populi romani, dissertatio* (riportata nell'*Utriusque thesauri antiquitatum romanarum graecarumque*, nova supplementa congesta ab I. POLENO) — Vol. I, Venetiis, MDCCXXXVII.
- CALVINI JOH. B., *Lexicon juridicum*. — Coloniae, apud Franciscum Helvidium, MDCXXII.
- CAPIBLANCUS, *Ad pragmat. XI de baronibus*.
- CAPYCIUS LATRO, *Consultat.*
- CARDON, *La giustizia nell'amministrazione*. — Loescher editore, Torino, 1884.
- CARNAZZA, *Elementi di Diritto amministrativo*. — Loescher editore, 1880.
- CENCELLI-PERTI, *La proprietà collettiva in Italia; Studio a proposito dell'abolizione dei diritti d'uso nelle Provincie ex-Pontificie*. — Roma, 1890, libreria A. Manzoni.
- 2 — LOMONACO, *Il Demanio*.

- CIARDULLI, *Della liquidazione e del governo dei demanii civici nelle Province meridionali*. — Benevento, 1887, Demartini editore.
- CICCAGLIONE, *Feudalità e Feudo* (nell'*Enciclopedia* edita dal Vallardi).
- CICCOONE, *Principii di Economia sociale*. — Napoli, 1866, R. Ghio edit.
- CIMBALLI, *La nuova fase del Diritto civile*. — Torino, 1885, per tipi dell'Unione Tipografico-Editrice.
- CIOLFI, *Abolizione dei diritti civici nella Provincia romana; Appunti critici alla legge 24 giugno 1888, n° 5489*. — Roma, 1889.
- CLEMENTINI, *Annotazioni alla legge sulla tassa dei redditi di corpi morali e stabilimenti di mano morta*, nella Raccolta delle leggi speciali fondata dal PACIFICI-MAZZONI, vol. X. — Torino, 1880, per tipi dell'Unione Tipografico-Editrice.
- COGLIOLO, voce *Feudalità e feudo* nell'*Enciclopedia Italiana*. — Milano, 1888-89, Dott. L. Vallardi editore.
- COMTE, *Trattato della proprietà*. — Livorno, 1838, per tipi Migliaresi e Comp.
- COSSA, *Scienza delle finanze*. — Hoepli editore, Milano, 1882.
- GUJAGIO, *De feudis*.
- DALLOZ, *Repertorio generale di giurisprudenza*, voce *Demanio*.
- D'ANDREA, *Jus, istud, quod unuscujusque universitatis civibus competit, est proprium ejusdem universitatis, jure naturali, adeo ut nec per Regem tolli possit*.
- D'AUDIFFRET, *Système financier de la France*, 2^e édition. — Paris, 1854, Guillaumin et C. Éditeurs.
- DE AFFLICTIS M., *Constitutiones*.
- DE BRUN, *Manuale per la lettura del Bilancio Nazionale, con applicazione all'esercizio finanziario 1888-89*. — Roma, 1891, Tipografia della Camera dei Deputati.
- DE-CRESCENZO, *Sistema del Diritto civile romano*. — Napoli, 1869, per tipi di Nicola Jovine.
- DE-CUPIS, *Annotazioni sulla legge della contabilità dello Stato*, nella Raccolta delle leggi speciali fondata dal PACIFICI-MAZZONI. — Torino, 1883, Unione Tipografico-Editrice.
- DE-GIOANNIS GIANQUINTO, *Corso di Diritto pubblico amministrativo*. — Firenze, Tipografia editrice dell'Associazione, 1887.
- DE LUCA, *Theatrum veritatis et justitiae*, specialmente il trattato *De Feudis*.
- DE-RUGGIERO, *Enciclopedia giuridica italiana*, voce *Ager publicus privatus*. — Per tipi del Dott. L. Vallardi, Milano, 1883.
- IDEM, *id.*, voce *Agrariae leges*, *ivi*.
- IDEM, *Dizionario epigrafico*.
- DE WELZ (Bianchini), *La magia del credito svelata, istituzione fondamentale di pubblica utilità*. — Napoli, 1824, presso la Stamp. francese.
- D'ISRAIA, *In usus feudorum*.
- DONELLI, *Opera omnia*. — Lucae, MDCCLXII.
- DOVERI, *Istituzione di Diritto romano*. — Firenze, 1866, per tipi Le Monnier.

- DRAGONETTI, *Origine dei feudi nel Regno di Napoli e della Sicilia.*
- DUCROCQ, *Cours de Droit administratif.* — Paris, 1869, Ern. Thorin édit.
- DUFOUR, *Traité général de Droit administratif appliqué, 2^e édition.* — Paris, 1854, Catillon éditeur.
- DU MOULIN, *De Feudis.*
- EINNECIO, *Elementi di Diritto civile romano secondo l'ordine delle Istituzioni di Giustiniano.* — Napoli, 1831, per tipi del Tramater.
- FAVARO, *Del lido e delle spiagge del mare, nella Rivista Marittima,* anno 1875.
- FIMIANI, *Elementa juris feudalis.*
- FOSCHINI, *Istituzioni di Diritto civile romano ed italiano.* — Napoli, 1883, per tipi dell'Anfossi.
- FRECCIA MARINO, *De sub feudis.*
- FREZZINI, *Sull'abolizione delle servitù di pascolo, legnatico e simili nelle Province ex-Pontificie.* — Castelplano, 1889, Tip. L. Romagnoli.
- GANDOLFO, *Della competenza in ordine alla classificazione delle acque.* — Appendice XI al Vol. VI del LAURENT.
- GARBOLEAU, *Du domaine public en Droit romain et en Droit français, avec une dissertation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique en Droit romain.* — Paris, A. Durand libraire-éditeur, 1859.
- GASPARRO, *Institutiones Juris civilis.* — Venetiis, MDCCLV, apud Boronchelli.
- GAUDRY, *Traité du domaine comprenant le domaine public, le domaine de l'État, le domaine de la Couronne, le domaine public municipal, le domaine privé des Communes, le domaine départemental, suivi d'un appendice contenant les lois ou extraits des lois principales sur les diverses natures du domaine.* — Paris, Auguste Durand, libraire, 1862.
- GEFFCKEN, *Essenza, compiti e storia della scienza delle finanze, vol. IV della 3^a serie della Biblioteca degli economisti, diretta dal BOCCARDO.* — Torino, 1889, Unione Tipografico-Editrice.
- GIANZANA S., *Le acque nel Diritto civile italiano.* — Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1879.
- GIORGI, *La dottrina delle persone giuridiche e corpi morali.* — Firenze, 1889-90, Cammelli, editore.
- GNEIST, *Lo Stato secondo il Diritto, versione in italiano del Senatore J. ARTUM.* — Bologna, 1884, edit. Zanichelli.
- GROTH, *De jure belli ac pacis, cum notis, Barbeyracii animadversionibus, commentariis Cocceii* — Lausannae, MDCCLVIII.
- HUC, *Il Codice civile italiano e il Codice civile Napoleone, studi di legislazione comparata, con prefazione del CAVAGNARI.* — Parma, 1867, editore Ferrari.
- LAFERRIÈRE, *Cours de Droit public et administratif.* — Paris, 1854, Cotillon éditeur.
- LAURENT, *Principii di Diritto civile, con rapporti ed appendici di giuristi italiani, concernenti la legislazione e la giurisprudenza italiana.* — Per tipi del Dott. L. Vallardi, Napoli-Milano, 1878-79.

- LAURENT, *Corso elementare di Diritto civile*, versione italiana del TRONO, con note e raffronti ecc. — Pei tipi di detto Dott. L. Vallardi, Napoli-Roma-Milano, 1881.
- LEROY-BEAULIEU, *I principii della scienza e dell'arte della finanza*, nella Raccolta d'opere di economia politica diretta dal BOCCARDO (serie 3^a), vol. X. — Pei tipi dell'Unione Tip.-Edit., Torino, 1887-88.
- LIBERATORE, *Osservazioni per servir di commento alle leggi civili delle due Sicilie, in correlazione all'antica legislazione romana e patria*. — Napoli, 1830, Palma, editore.
- LOMBARDI, *Delle origini e delle vicende degli usi civici nelle Provincie napoletane*. — Cosenza, 1832, Tipografia Municipale.
- IDEM, *I possessi plebei, la mano morta, e lo svincolo della proprietà fondiaria, ovvero censi, canoni, livelli, decime, ecc., nella storia e nella legislazione*. — Napoli, 1883, Anfossi editore.
- LOMONACO prof. Giovanni, *Del Foro napoletano e della sua efficacia nella legislazione, e in generale nell'opera della civiltà dell'intera nazione*, estratto dal *Filangieri*. — Dott. L. Vallardi, Napoli-Milano-Roma-Torino, 1884.
- LOMONACO V., *Genesi filosofica del dominio* (negli atti dell'*Accademia di scienze morali e politiche* di Napoli, XIII).
- LONGO, *Carattere giuridico dell'amministrazione finanziaria romana* (Estratto dall'*Archivio Giuridico*, Vol. XLVII, fasc. 1-2-3). Bologna, Tipografia Fava e Garagnani, 1891.
- MACAREL, *Cours de Droit administratif*. — Paris, 1844, Thorel éditeur.
- MACÉ, *Histoire de la propriété, du domaine public et de lois agraires chez les Romains*. — Paris, 1851.
- MAFFEI, *Institutiones juris civilis neapolitanorum*. — Napoli, 1841, ex typographia Zamprano.
- MANTELLINI, *Lo Stato e il Codice civile*. — Firenze, 1880-82, editore G. Barbera.
- MARQUARDT, *L'amministrazione pubblica romana*, tradotta in italiano da EZIO SOLAINI. — Firenze, 1887, stabilimento tipografico Pellas.
- IDEM, *Manuel des antiquités romaines*, traduite par ALBERT VIGIÉ. — Paris, 1888, Ernest Thorin éditeur.
- MASCI A., *Esame politico-legale dei diritti e prerogative dei baroni*.
- MENGOTTI F., *Del commercio dei Romani ed il Colbertismo*. Vol. 2. — Milano, 1802. Giusti Ferrario e Comp. editori dei classici italiani.
- MERLIN, *Recueil alphabétique des questions de droit*, quatrième édition. — Bruxelles, 1830, Farlier éditeur.
- MESSEDAGLIA, *Relazione della Commissione sul progetto di legge di riordinamento dell'imposta fondiaria in Italia*, presentata alla Camera dei Deputati il 20 marzo 1884, n. 54, A.
- MEUCCI, *Istituzione di Diritto amministrativo*, Vol. II, parte 1^a. — Roma, 1884, Fratelli Bocca editori.
- MIGLIACCIO, *Studi legali sui ruoli e quadri esecutivi*. — Napoli, 1881.
- MÜHLENBRUCH, *Doctrina pandectarum*, editio nova. — Bruxelles, 1838, apud Hauman.

- NICOLINI, *Procedura penale*. — Napoli, 1828, per tipi del Criscuolo.
- NOODT, *Opera omnia*. — Napoli, 1786, apud fratres Terres.
- NOVARIUS, *De gravaminibus vassallorum*.
- ORTOLAN, *Spiegazione storica delle Istituzioni di Giustiniano col testo e traduzione preceduta da una esposizione generale del Diritto romano*. — Napoli, 1856, stabilimento tipografico di P. Androsio.
- PACIFICI-MAZZONI, *Dizionario di legislazione e giurisprudenza*. — Roma, 1864, Fratelli Pallotta editori.
- IDEM, *Il Cod. Civile commentato (Della distinzione dei beni, della proprietà e servitù, ecc)*. — Firenze, 1875, per tipi del Cammelli, 3^a edizione.
- IDEM, *Trattato delle servitù prediali*. — Firenze, 1874, per tipi del Cammelli, 2^a edizione.
- IDEM, *Trattato delle successioni*, 2^a edizione, per tipi del Cammelli. — Firenze, 1876.
- IDEM, *Istituzioni di Diritto civile italiano*, 3^a edizione. — Firenze, 1884, Eugenio e Filippo Cammelli editori.
- PADELLETTI-COGLIOLO, *Storia del Diritto romano*, 2^a edizione. — Firenze, 1886, Cammelli editore.
- PEREZIUS, *Institutiones imperiales*. — Venetiis, MDCCXXII, ex typographia Balleoniana.
- PERSICO, *Principii di Diritto amministrativo*, 2^a Ediz. — Napoli, 1886, per tipi del Marghieri.
- PERTILE, *Storia del Diritto Italiano dalla caduta dell'Impero romano fino alla codificazione*. — Padova 1873-85, Stabilimento dei fratelli Salmini.
- PISANELLI, *Dei progressi del Diritto civile in Italia nel secolo XIX*. — Milano, 1872, Dott. L. Vallardi, editore.
- PROUDHON, *Traité du domaine public, ou de la distinction des biens considérés principalement par rapport au domaine public*. — Bruxelles, 1835, Librairie de Jurisprudence de H. Tarlier, éditeur des éditions Belges de Merlin, etc.
- PUFFENDORF, *Il Diritto della natura e delle genti, ossia Sistema generale dei principii li più importanti di morale, giurisprudenza e politica*, rettificato, accresciuto e illustrato da GIAMBATTISTA AMICI, Bresciano. — Venezia, MDCCLIX, Pietro Valvasente, editore.
- RAPOLLA, *Commentarius de jure regni Neapolis*.
- RICCA-SALERNO, *Storia delle dottrine finanziarie in Italia (negli Atti dell'Accademia dei Lincei, anno CCXXVIII, 1880-1881, serie III, Memorie della classe di scienze morali storiche e filosofiche, vol. 9, pag. 1-314)*.
- RINALDI, *Dei primi feudi nell'Italia meridionale, ovvero Nuovo contributo alla critica storica dei primi feudi*. — Napoli, 1886, Anfossi editore.
- IDEM, *Il Comune e la Provincia nella storia del Diritto italiano*, Potenza 1881.
- ROCCO, *Corso di Diritto amministrativo*. — Napoli, stamperia Filarmónica, 1855.

- ROSA GABRIELE, *Feudi e Comuni*.
- ROSENTHALL, *Tractatus et synopsis totius juris feudalis*, MDXCVII.
- ROVITUS, *Ad pragmat. XI de baronibus*.
- SABATINI, *Commento alle leggi sull'espropriazione*, nella Raccolta delle leggi speciali fondata dal PACIFICI-MAZZONI. — Torino, 1882, per tipi dell'Unione Tipografico-Editrice.
- SANTAMARIA, *I feudi ed il Diritto feudale e la loro storia nell'Italia meridionale*. — Napoli, 1881, Riccardo Marghieri di Giuseppe, editore.
- SAVIGNY, *Storia del Diritto romano nel medio evò*, tradotta dal tedesco con note ed aggiunte inedite dall'avv. E. BOLLATI. — Torino, 1863, Giannini e Fiore editori.
- IDEM, *Ragionamenti storici di Diritto*, tradotti dal TURCHIARULO. — Napoli, 1852, per tipi dell'insigne di Diogene.
- SAVOJA, *I demani comunali, note e commenti*. — Benevento, 1880, De Gennaro editore.
- IDEM, *Raccolta delle leggi, Decreti e rescritti sull'abolizione della feudalità e sulla divisione dei demani*. — Foggia, 1881, Pascarelli, editore.
- SCHIEL, *Le entrate acquisizioni dello Stato*, nel *Manuale di economia politica*, compilato sotto la direzione dello SCHÖNBERG, nella Raccolta degli economisti diretta dal BOCCARDO, vol. IV. — Torino, 1889, per tipi dell'Unione Tipografico-Editrice.
- SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*.
- SERAFINI, *Istituzioni di Diritto romano*. — Pisa, 1880.
- SCHUPFER, *Delle istituzioni politiche Longobardiche*. — Firenze, 1863, Felice Le Monnier editore.
- IDEM, Voce ALLODIO, nel *Digesto italiano, o Enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, Vol. II, Parte II, edito dall'Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1885.
- SERRIGNY, *Droit public et administratif romain*. — Paris, MDCCCLXII, Aug. Durand éditeur.
- SQUITTI, *Studio sulle res mancipi e nec mancipi*. — Napoli, 1885, Tipografia di Angelo Trani.
- TASSONE, *De antefato*.
- THIERS, *De la propriété*. — Bruxelles, Société Typographique Belge, MDCCCXLIX.
- TIRPOLO, *Leggi ecclesiastiche annotate* nella Raccolta delle leggi speciali fondata dal PACIFICI-MAZZONI. — Torino, 1881, Unione Tip.-Editrice.
- IDEM, *Dottrine compendiate sul Codice civile*. — Roma, tipografia Elzeviriana, 1882.
- IDEM, *Le acque pubbliche nella legislazione italiana con riguardo ai diritti possessori ed alle concessioni*. Seconda edizione riveduta ed ampliata con Appendice contenente testi di legge e di regolamenti. — Torino, 1889, Unione Tip. Edit.
- TROPLONG, *Commentario sulla prescrizione*. — Napoli, 1859, Gabriele Rondinella editore.
- UGO, *Responsabilità dei pubblici ufficiali*. — Torino, Fratelli Bocca, 1885.

- WAGNER, *Scienza delle finanze*, compilata in base ai principii del Rau, nella *Raccolta degli Economisti*, diretta dal BOCCARDO, Serie 3^a, v. X. — Torino, 1883, nei tipi dell'Unione Tipografico-Editrice.
- VALENTI G., *L'Enfiteusi e la quistione agraria in Italia ed in Irlanda*. — (nel *Giornale degli Economisti*, Vol. IV).
- WALTER, *Storia del Diritto di Roma fino ai tempi di Giustiniano*, vulgarizzata dal BOLLATI. — Torino, 1851, Cugini Pomba e C., editori.
- VARCASIA, *Delle spiagge, rive del mare, lidi e terreni arenili*. — Appendice X al Vol. VI del LAURENT.
- VIGNA e ALIBERTI, *Dizionario di Diritto amministrativo*. — Torino, 1846, Fratelli Favale editori.
- WINSPEARE, *Storia degli abusi feudali*, con prefazione del MASUCCI. — Napoli 883, nei tipi del Regina.
- VITA-LEVI M., *Della locazione di opere, e più specialmente degli appalti*, Vol. 2. — Torino, 1876, Unione Tip.-Editrice.
- ZACHARIAE, *Corso di Diritto civile francese*, riveduto ed aumentato da AUBRY e RAU, con prefazione del FULVIO. — Napoli, 1868, nei tipi del Rondinella.

Annuario dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro del Regno d'Italia del 1890, Vol. II, Parte Statistica. — Roma, 1890, Stabilimento Tipografico dell'Opinione.

Corpus juris, con annotazioni di GOTOFREDO e di FREIESLEBEN (Ferromontano), tradotto dal Consigliere VIGNALI. — Napoli, 1856, nei tipi del Pizzuti.

Codice Civile Italiano del 1865.

Codice per la Marina mercantile con le modificazioni sancite con la legge 24 maggio 1877.

Digesto Italiano, voce Arenile del mare, edito dall'Unione Tipografico-Editrice Torinese.

Giornale degli Economisti. — Bologna, Tipografia Fava e Garagnani.

Giurisprudenza Italiana, Raccolta generale periodica e critica di giurisprudenza, legislazione e dottrina, in materia civile, commerciale, penale, amministrativa e di diritto pubblico, e rivista di giurisprudenza straniera, edita dall'Unione Tipografico-Editrice Torinese.

La Corte Suprema, specialmente dell'anno 1890.

La Giustizia Amministrativa, Raccolta completa delle decisioni della Sez. IV del Consiglio di Stato, delle decisioni più importanti della Corte dei Conti, in materia di contabilità dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, nonchè della Cassazione di Roma in materia elettorale e di conflitti di attribuzione, con monografie relative a questioni amministrative. Roma 1890, Stabilimento Tipografico dell'Opinione.

Relazione sull'amministrazione del demanio e tasse sugli affari per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888. — Roma, 1889, Eredi Botta editori.

Relazione XIX della Commissione centrale di sindacato sull'Amministrazione dell'Asse ecclesiastico per l'esercizio dal 1° luglio 1887

- al 30 giugno 1888*, presentata dai Ministri delle finanze e del tesoro (Grimaldi e Perazzi), nella tornata della Camera dei Deputati del 3 febbraio 1889, nei tipi del Fibreno.
- Relazione della Direzione generale del Tesoro per l'esercizio 1887-88*. Roma, 1889, Eredi Botta, editori.
- Relazione sull'esercizio e sulle costruzioni delle strade ferrate italiane per gli anni 1888-89-90*, Vol. I, esercizio, movimento e traffico 1888. — Roma, 1891, Tip. Nazionale di G. Bertero.
- Relazione sulle costruzioni di strade nazionali e provinciali eseguite dallo Stato o col concorso di esso nel periodo dal 1° gennaio 1884 al 30 giugno 1885*. — Roma, 1886, Tip. Eredi Botta.
- Statistica comparata dei bilanci dei principali Stati d'Europa, e parallelo fra il rendiconto generale del Regno d'Italia e quello della Repubblica Francese*. — Roma, Tip. Eredi Botta, 1889.
- Statistica del Patrimonio dello Stato*, compilata dalla Ragioneria generale dello Stato. — Roma, 1889, tipografia Eredi Botta.
-

CAPITOLO I.

Origine, sviluppo ed uso dell' "ager publicus",
nel periodo romano

SOMMARIO

1. Antica distinzione delle cose, rispetto alla loro appartenenza, in *res nullius, communes, publicae, privatae*.
2. Come dall' *ager publicus* emani la proprietà fondiaria pubblica e la privata.
3. Beni che fanno parte del patrimonio pubblico: *originarii* e d'indole derivata.
4. Sviluppo raggiunto dalla proprietà pubblica nel secolo VI di Roma: sospensione della riscossione del *tributum* in Italia: mutamenti sotto l'Impero.

1. Nella dottrina del diritto romano, di cui la scienza moderna ha così allargato il campo, specialmente nella parte che riguarda il diritto pubblico, le cose ¹, rispetto alla loro

1. La parola *res* è adoperata in varii sensi: nelle fonti se ne enuncia così il significato: *rei appellatio latior est, quam pecuniae, quae etiam ea, quae extra computationem patrimonii nostri sunt, continet: cum pecuniae significatio ad ea referatur, quae in patrimonio sunt* ¹. *Rei appellatione et causae et jura continentur* ².

Il MÜHLENBRUCH ³ poi, riepilogando i significati più salienti in cui tale parola viene adoperata, si esprime in questi termini:

Rei appellatio latissime patet, quippe et lites causasque complectens (ut, si rem judicatam dicimus) et jura et facta qualiacumque ⁴. *At plerumque magis contrahitur vocabuli significatio,*

(1-2) Dig., lib. L, tit. XVI, l. 5 e 23, *de verborum significatione*.

(3) *Doctrina pandectarum*, Lib. II, *de rebus earumque dominio*, cap. I, *rerum divisio totiusque loci constitutio*, § 212, *rei notio*.

(4) L. 23, Dig., *de V. S.* — Pr. I, *de obligat. ex delicto* — (*nam omnes obligationes ex re nascuntur, i. e. ex ipso maleficio*) — L. 1, Cod., *de lib. causa*, VII, 16 (*Rem illicitam et inhonestam admisisse te confiteris*), ecc.

appartenenza, si distinguono in *res nullius, communes, publicae, privatae* ².

Si chiamano *res nullius* ³ quelle che attualmente non sono ⁴ nel dominio di alcuno, sia perchè non hanno mai avuto padrone, come le perle giacenti nel fondo del mare, le fiere erranti per i boschi, ecc., sia perchè furono abbandonate dal padrone coll'intenzione di rinunziare alla proprietà ⁵, e cedono a favore

ut ea tantummodo contineat, quae jure nostro afficiuntur, eique sunt subiecta; in qua et facta insunt, ea quidem, quae ad solos eventus causasque jurtum et constituendorum et immulandorum referenda sunt (§ 83). Angustior etiam est quaedam rei notio, quae non nisi ea complectatur, quorum et possessio et domintum esse potest; eaque fere una toto hoc in loco utmur. Atque eo quoque modo infinita quodammodo est hujus verbi vis, siquidem, et quae extra sunt patrimonium continet, cum, quae alicujus jam sunt, in bonis esse dicantur ¹; eademque et patrimonii nomine veniunt ², et pecuniae ³. Et hoc quidem est quod dicitur, latiore esse rei appellationem, quam pecuniae ⁴, quae et peculium ὑπεροριστικῶς appellatur ⁵, tum maxime, cum de eo quaeritur, quod quocumque modo ad homines alieno juri subjeetas pertineat ⁶.

2. Quaedam enim naturali jure communia sunt omnium, quaedam publica, quaedam universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae ex variis causis cuique acquiruntur, sicut ex subjectis apparebit ⁷.

3 a 5. Il GASPARRO distingue le *res nullius* in tre categorie. *Res autem nullius sunt multis modis.*

Primo natura, ut margaritae, vel lapilli, in mari vel ejus

(1) L. 49, Dig., de V. S.

(2) L. 1, Dig., de usufr. ear. rer. quae usu consum., VII, 5. (Cf. L. 1, Dig., de usu et usufr. leg., XXXIII, 2). — Carter. vide, L. 9, Dig., rem. pub. salvam fore (XLVI, 6). — (Cf. A. BRISSON, de V. S., v. patrimonium).

(3) L. 178, pr. Dig., de V. S., L. 222 Cod.

(4) L. 5, pr. Dig., de V. S.

(5) L. 16, pr. Dig., ad Sc. Treb. (XXXVI, 1). — L. 5, § 3, Dig., de pecul. (XV, 1). — BRISSON, v. peculium, § 8. Cf. et infra, § 220, not. 8 in f.

(6) L. 5, § 4, Dig., de pecul. — L. 182, Dig., de V. S.; L. 28, § 2, Dig., de pact. (II, 14); L. ult. Cod., de inoff. test. (III, 28).

(7) Inst. L. II, tit. 1, de rerum divisione, in principio. E vedi anche Dig., lib. I, tit. VIII, l. 1.

di colui che pel primo giunge ad occuparle, *cedunt primo occupanti*, e sia perchè, in fine, sotto taluni rispetti non possono entrare a far parte del patrimonio privato ⁶.

Communes ⁷, poi, sono quelle cose il cui dominio, per la

litore existentes (l. Lapilli, ff. de rerum divisione et qualitate) — *vel ferae, pisces, volucres, etc.* (ad text. in § *ferae*, Instit. tit. nostro).

Secundo *aliquae res dicuntur esse nullius facto hominis, ut si quis rem suam ita a se abiecerit, ut amplius eam, inter res suas computare nolit* (per text. in § penult. tit. eod., Instit.).

Tertio *diurnitate temporis, ut sunt thesauri. Theaurus autem est res pretiosa abscondita a domino, quem ignoramus* (L. unica Cod., de thesauris, Lib. X), *hinc si sciatur dominus, quamvis ipse jam decesserit, thesaurus amplius non est* ¹.

6. Talvolta fra le cose *nullius*, soggiunge il DOVERI, i Romani annoveravano le *res divini juris*, le *res communes*, le *res publicae*, e le *res universitatis* (Inst., § 7, h., t. II, 1; GAJO, II, 11). Ma quando dicevano *nullius* le *res divini juris* intendevano dire che esse per motivi religiosi non potevano avere un padrone, e per conseguenza che erano fuori del commercio degli uomini, e fuori del patrimonio; quando dicevano *nullius* le *res communes*, intendevano accennare all'impossibilità fisica che un uomo ne divenisse proprietario; quando finalmente dicevano *nullius* le *res universitatis*, intendevano dimostrare che, per una ragione di utilità pubblica, erano sottratte alla proprietà privata, e al commercio degli uomini, sebbene queste cose per loro indole ne avrebbero potuto essere oggetto, e ne divengano oggetto quando non sono più destinate ad uso di pubblico interesse. In qualche luogo delle *Pandette* (ff. 1, pr., de divis. rer., I, 8; ff. 13, § 5, *quod vi aut clam*, XLIII, 24) fra le *res nullius* si annovera l'eredità giacente, cioè aperta ma non ancora acquistata, ma impropriamente è detta *nullius*, perchè un proprietario l'ha, sebbene sia ancora sconosciuto (Vedi SAVIGNY, *Sist. del Diritto romano*, vol. II, § 112) ².

Sotto il punto di vista di diritto delle genti anche le cose dei nemici erano dai Romani considerate *res nullius* ³.

7. *Et quidem naturali jure communia sunt omnium haec*

(1) GASPARRO, *Inst.*, pars secunda, tit. I, n° 24, 25, 26, pag. 47.

(2) DOVERI, *Instit. sud.*, vol. I, pag. 395.

(3) FOSCHINI, *Ist. di Dir. romano e italiano*, pag. 371.

loro stessa natura, non appartiene, nè può appartenere ad alcuno, mentre l'uso delle stesse è comune a tutti, come l'aria, l'acqua corrente, il mare ⁸.

Publicae in senso lato ⁹ sono quelle cose che appartengono allo Stato: *sola enim ea publica sunt, quae populi romani sunt*: generalmente appartengono a tale categoria i

— *aër, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris. Nemo igitur ad litus maris accedere prohibetur: dum tamen a villis, et monumentis, et aedificiis abstineat, quia non sunt juris gentium, sicut est mare*¹.

8. Se non che, è da osservarsi, che quantunque in codesta legge si annoverino il lido del mare, e le acque fluenti tra le cose comuni, pure essendo entrambe considerate come facienti parte del territorio dello Stato, siano perciò da comprendersi piuttosto fra le cose pubbliche. Quanto all'aria è anche da notarsi che la colonna di essa, o spazio, che si eleva sulla proprietà privata, essendo ritenuta come accessorio del fondo stesso, sia per tale motivo da ritenersi invece di pertinenza di colui, cui quello appartiene (*qui est dominus soli est etiam dominus coeli et inferorum*); come va inoltre ritenuta proprietà privata quella parte di acqua separata e disgiunta dal mare e dai fiumi, pel riflesso che perdendo in tal modo il carattere di *res communis*, addiviene con ciò stesso privata ².

Altrimenti s'incorre in quel rimprovero che il NOODT ³ e lo EINNECIO ⁴ rivolgono agli antichi, che talvolta confondono le cose comuni con le pubbliche, e si ometterebbe di far notare quel momento evolutivo mercè cui talune cose comuni cessan d'esser tali e diventano private.

Vedi anche *Nota 11*.

9. *Publicas in specie dicimus res, quarum proprietates est penes populum, usus autem apud eos ex quibus populus constat*⁵.

Da non confondersi però queste cose pubbliche dello Stato, con quelle pubbliche delle città, abusivamente dette tali: *bona civitatis*

(1) *Inst.*, lib. II, § 1.

(2) SERAFINI, op. cit., § 13 e nota. DOVERI, op. cit., vol. I, p. 392 A.

(3) NOODT, *Probabilium juris civilis*, lib. I, cap. 8.

(4) EINNECIO, *Elementi di Diritto civile romano secondo l'ordine delle Ist.*, § 325 e nota.

(5) RICHERI, *Universa jurisprudentia*, vol. I, lib. II, de rer. divis., n° 36.

confini terrestri (*limes*¹⁰) e le spiagge marittime¹¹, i porti¹², i fiumi navigabili¹³, i laghi¹⁴, gli stagni¹⁵, le strade pubbliche¹⁶, ossia pretorie e consolari, nonchè gli agri pubblici, le miniere e simili.

*abusive publica dicta sunt*¹. Imperocchè eravi netta distinzione tra *bona publica romanae reipublicae*, e *bona publica civitalum*.

10. Consulta sui *confini* e *potizia* il MARQUARDT².

11. *Litus est quousque maximus fluctus a mari pervenit*³. *Litorum quoque usus publicus est, et juris gentium sicut et ipsius maris, et ob id cuilibet liberum est casam*⁴ *ibi ponere, in quam se recipiat, sicut retia siccare et ex mari deducere*⁵.

Se il lido debba annoverarsi fra le cose pubbliche, come riteniamo, vedi sopra *Nota* 8.

12. *Portus est locus conclusus, quo importantur merces et inde exportantur, atque ibi naves a procellarum impetu defenduntur*⁶.

13. *Publicum flumen esse, CASSIUS definit, quod perenne sit. Perenne est flumen quod semper fluit*⁷.

All'incontro, del torrente, il CALVINO dà questa definizione: *Torrentis, fluvius qui non de fonte, neque de viva aqua, sed a pluviis vel de montibus in valles descendit, aestate autem siccat, aquis vero hyemalibus inundatur et currit*⁸.

14. *Lacus est quod perpetuam habet aquam*⁹.

15. *Stagnum est, quod temporalem contineat aquam ibidem stagnantem, quae quidem aqua plerumque hyeme cogitur*¹⁰.

16. *Viam publicam eam dicimus cujus etiam solum publicum est*¹¹. *Viam publicam populus non ulendo amittere non potest*¹². *Cum via publica, vel fluminis impetu, vel ruina amissa est, vicinus proximus viam praestare debet*¹³.

(1) L. 15, Dig., *de verb. sign.*, e v. appresso *Nota* 17.

(2) *L'amministrazione pubblica romana*, pag. 611.

(3) L. 96, pr. Dig., *de verborum significatione* (L. 16).

(4) *Casam* (l. 73, Dig., *usufructu*, VII, 1); il VIGNALI traduce *capanna*.

(5) Lib. II, tit. I, § 5.

(6) L. 59, Dig., *fr. de verb. sign.* (L. 16) e PEREZIO, *Ist.*, lib. II, p. 101.

(7) L. 1, § 3, Dig., *de fluminibus* (XLIII, 12), e nota del GOTOFREDDO.

(8) CALVINUS, *Lexicon juridicum*, sotto la voce *torrentis*.

(9) L. 1, § 3, Dig., *ut in flumine publico navigare liceat* (XLIII, 14).

(10) § 4 di detta l. 1 e tit. — (*) Vedi sopra *Nota* 10-16.

(11-13) L. 2, § 21, D., *ne quid in loco publ.* (XLIII, 8); L. 2, Dig., *de via publica* (XLIII, 11); L. 14, § 1, Dig., *quemadm. servit. amittantur* (VIII, 6).

Queste cose pubbliche però si suddividono in due specie, di cui la prima viene costituita da quelle il cui uso appartiene a tutti coloro che fanno parte dello Stato, o come cittadini romani, o come stranieri di Stati alleati o riconosciuti da Roma: *quae in publico usu habentur* ¹⁷, e abbraccia le prime testè menzionate; la seconda poi comprende quelle altre destinate a servire ai bisogni dello Stato nello stesso modo che la proprietà privata serve ai bisogni del privato: *quae in pecunia vel patrimonio populi sunt* ¹⁸, e tra esse, oltre l'*ager publicus*, inteso in senso lato, che occupa posto principale, come appresso vedremo, rientrerebbero le suddette miniere, i *servi populi romani* ed altrettali.

17-18. Con esattezza impareggiabile è stata sintetizzata cotesta somma distinzione delle cose pubbliche dal MÜHLENBRUCH ¹.

Publicarum rerum, quae quidem in populi alicujus sunt velut patrimonio ² *duplex est genus distinguendum. Unum, quarum usus spectat ad omnes, qui sunt ejusdem populi, ut flumina publica* ³ *riparumque eorum, ut portus, ut viae publicae* ⁴. *Alterum est earum, quae in pecunia populi, seu in bonis habentur, quales sunt agri reditusque publici* ⁵; *a quibus etiam differunt res, quae ad principis patrimonium referuntur* ⁶, *hac tamen inter utrasque similitudinis ratione intercedente, quod arctis quibusdam finibus circumscriptum est earum commercium, neque vero utique eo prohibentur homines privati* ⁷.

(1) MÜHLENBRUCH, *Doctrina pandectarum*, § 218 b, e vedi anche l'EIN-NECIO, *Istituzioni di Dir. civ. romano*, VI, § 325 e nota. DOVERI, op. cit., § 10 e 11, pag. 394, 395.

(2) L. 14 pr. Dig., *de adq. rer. dom.* (XLI, 1). *At (quae est hujus vocabuli vis) nunc etiam communes res hoc nomine appellantur* (vedi L. 14, pr. Dig., *de adq. rer. dom.*) *nunc res civitatum* (L. 15, 17, Dig., *de V. S.*).

(3) Cf. VINNIUS ad § 2, L. h. t. (« Non idem esse aquam profluentem ac flumen »).

(4) L. 4, § 1, L. 5, pr. Dig., h. t.; L. 3, Dig., *de fluminibus* (XLIII, 12). *Atque hae quidem proprie ita audiunt*; L. 6, pr., L. 72, § 1, Dig., *de contr. emp.* (XVIII, 1); L. 14, pr. Dig., *de adq. rer. dom.*, *vid. not. 1*.

(5) L. 17, Dig., *de V. S.*; T. Dig. (XLIII, 9) (*de loco publico fruendo*).

(6) L. 39, § 10, Dig., *de leg.*, I; Cf. T. T. Cod. (XI, 61-68).

(7) L. 9, Dig., *de usurp.* (XLI, 3); L. 12, § 2, Dig., *de Publ. in rem act.* (VI, 2); L. 39, §§ 8, 10, *de leg.*, I; L. 3, Cod., *ne rei dominicae vel templorum vindictio temporis praescriptione summoveatur* (VII, 38).

La quale distinzione, in confini più limitati, si applica anche alle cose appartenenti alle città, ed alle università ¹⁹.

Privatae, in fine, diconsi quelle che sono nel patrimonio o dominio dei privati: *res privatae dicuntur quae sunt in dominio singulorum*; delle quali, rispettivamente, ciascuno può liberamente usare e disporre: *nam suae quidem quisque rei moderator est atque arbiter* ²⁰.

Appena occorre dire che, relativamente agli altri rapporti, molteplici distinzioni si fanno intorno le cose, considerandole sia nella loro intrinseca natura ²¹, sia sotto il punto di

19. Tale distinzione era anche applicata per le *civitates* e le *universitates*, che a lor volta, in una sfera più circoscritta, possedevano delle cose aventi talune carattere essenzialmente pubblico, ed altre carattere patrimoniale: *El res¹ quidem ad civitates aliasque universitates pertinentes item duplicis sunt generis: aut enim in omnium, qui eiusdem universitatis sunt, usu habentur, aut in pecunia sunt universitatis, quae quidem sumtus in communem omnium utilitatem erogandos, suppeditet* ².

Cfr. Nota 9, e vedi anche DE RUGGIERO ³.

20. Rientrano in quest'ultima classe quelle cose: *quae in cuiusque privato patrimonio sunt, vel quarum dominium acquiri potest singulis, jure aut gentium⁴, veluti per occupationem, inventionem, traditionem, etc., aut civili, per usucapionem, donationem, successionem ex testamento, vel ab intestato* ⁵. Delle quali talune sono *corporales, quae scilicet tangi et videri possunt, vel interim sint immobiles, ut fundus, domus, etc., vel mobiles, ut vestis, suppellex domestica, et his similia; vel se moventes, ut equus, bos, ovis, etc. (ad titulum in Inst. de rebus corporalibus et incorp. inscriptum); et aliae incorporeales, quae in jure consistunt, ut servitutes, haereditates, obligationes, etc.* ⁶.

21. Nel rapporto della loro intrinseca natura si distinguono in *immobili* (terreni, edifici che non si possono trasportare), *mobili*

(1) MÜHLENBRUCH, *Doctrina pandectarum*, § 218, b.

(2) L. 6, § 1, Dig., § 6, I, huj. tit.

(3) Op. cit., pag. 661 e seguenti.

(4) Anche per diritto pubblico, come l'assegnazione, v. *secus.*, Nota 43 e seg.

(5) PEREZIO, op. cit., *quae denique sunt res singulorum?* pag. 105.

(6) GASPARRO, op. cit., pars secunda, tit. 1, n° 27 a 31, pag. 47.

vista di divisibilità ²² o meno delle stesse, sia allorchè se ne guarda l'importanza reciproca, considerandosi l'una come principale, e l'altra come accessoria ²³, sia sotto l'altro rispetto della loro fungibilità o non ²⁴, sia sotto il riflesso della loro

(che si possono trasportare senza cambiare sostanza nè forma) e *semoventi*, che si muovono per propria forza organica od animale (schiavi ed animali bruti, suddistinguendosi quest'ultimi in selvatici e mansueti) ¹.

22. Nell'altro rapporto della divisibilità, si distinguono in divisibili ed indivisibili (*dividuae et individuae*), cioè a seconda che possono essere smembrate in più parti senza pregiudizio della loro essenza e del loro valore economico. E la divisione può essere materiale o di *corpo* (come avviene per la ripartizione dei fondi) e in parti ideali o di valore (*partes pro indiviso*), per es., se quattro fratelli sono comproprietari di un fondo ciascuno per 1/4, questo sarà diviso idealmente, ma non di fatto, perchè nessuno di essi avrà un diritto esclusivo su parte dello stesso ².

23. In *principali* ed *accessorie*, a seconda che materialmente o giuridicamente l'una assorbe e domina l'altra; e quest'ultime possono essere subordinate a quelle in due modi, cioè in forza di rapporto naturale, che faccia comparire l'accessoria come parte *integrante* della principale (come l'erba, gli alberi, e frutta, per le terre; e le tegole, i mattoni, e le travi conficcate nelle mura, per gli edifici), e per causa di rapporto giuridico, per cui senza formarne parte integrante, è destinata al servizio della prima ed in questo caso chiamasi *pertinenza*: p. es., l'ornamento dell'abito ³.

24. In *fungibili* e *infungibili*, *consumabili* e *non consumabili*: — fungibile se l'una poteva essere surrogata da altra dello stesso genere (come un sacco di grano), o non poteva aver luogo codesta surrogazione (p. es. il fondo Corneliano, la Madonna di Raffaello), ed allora s'aveva l'infungibile; oppure non evvi utilità diretta senza consumarsi (p. es., il vino, il grano, l'olio) ed in quest'altro caso si ha la figura della consumabile; e, da ultimo, le dette inconsumabili (da non confondersi con le infungibili) erano

(1) SERAFINI, *Istituzioni di Dir. rom.*, § 15, pag. 79-80 e nota.

(2) SERAFINI, *Istituzioni di Diritto romano*, § 17, pag. 81, e DE CRESCENZIO, *Sistema del Diritto romano*, vol. I, § 34, pag. 106 e nota.

(3) SERAFINI, op. cit., § 19; ARNDTS, *Pandette, rapporti tra più cose, pertinenze*, § 54, pag. 170, e DOVERI, *Istituzioni di Diritto romano*, vol. I, pag. 402.

unicità o pluralità, o semplici o composte ²⁵, sia sotto l'altro del modo di loro esistenza ²⁶, sia rapporto all'origine e forma di trasmissione ²⁷, nonchè per la loro commercialità ²⁸ o meno, sotto il quale punto di vista vi si riannoda l'altra classifica

quelle che presentavano pure una utilità diretta senza bisogno di consumarsi volta per volta per il loro uso ordinario (p. es., un cavallo, una casa, una vettura) ¹.

25. In *semplici, composte*, od in *università* di cose: semplici sono quelle che formano già per natura un tutto unito, cioè un tutto organico, come, p. es., un cavallo, una pianta, una pietra; le cose composte sono quelle che formano un tutto meccanico, come, per esempio, una nave, una casa, un orologio; le università di cose poi sono quelle che senz'essere connesse materialmente formano un tutto ideale, come, per esempio, un gregge, una mandria, un negozio, una libreria. Anche il complesso di diritti patrimoniali, può essere considerato come un sol tutto, cioè un'università di diritti (*universitas juris*): tali università di diritto sono l'eredità, la dote, il peculio ².

26. Nel rapporto giuridico poi, distinguonsi in *corporali*, ed *incorporali*: le prime sono quelle che esistono fisicamente, che cadono sotto i sensi, come un campo, una veste; le seconde invece, senza occupare spazio, si concepiscono con l'intelletto: p. es., l'eredità, l'usufrutto, i crediti ³.

27. E si distinguevano altresì in *res mancipi* e *nec mancipi*: fra le prime annoveravansi i fondi italici, le servitù ad essi inerenti, gli schiavi, i beni, i cavalli ed ogni altro quadrupede, purchè indigeni e domestici; tutte le altre erano *nec mancipi* ⁴.

28. Sono dette in *commercio* o *fuori commercio*: nelle prime rientrano tutte quelle cose che attualmente sono, o che possono divenire di proprietà dei privati, e che da questi si possono libe-

(1) SERAFINI, op. cit., § 16, pag. 80; DE CRESCENZIO, op. cit., § 33, vol. I, pag. 105.

(2) SERAFINI, op. cit., § 18, pag. 82.

(3) SERAFINI, op. cit., § 12, pag. 77.

(4) SERAFINI, op. cit., § 21, pag. 81, e vedi ivi anche il riassunto della disputa per la spiegazione delle *res mancipi* che taluni fanno derivare da ragioni politiche e civili o d'ordine di famiglia, altri da ragioni agricole, ed altri da ragioni censuarie. — Vedi DOVERI, op. cit., pag. 396, SERAFINI, op. cit., § 21, pag. 85; *Archivio Giuridico*, X, pag. 351 e seg., nonchè lo SQCITI, *Studio sulle « res mancipi » e « nec mancipi »*.

di *res sanctae, sacrae et religiosae* ²⁹; ma siccome tutte queste ulteriori distinzioni non hanno un interesse precipuo pel nostro scopo, così ci basta l'averne soltanto fatto menzione.

ramente trasmettere, sia con atto tra vivi che d'ultima volontà; fan parte della seconda classe tutte quelle altre cose che per la loro destinazione non ammettono che su di esse si possano acquistare diritti dai privati (p. es., le comuni e le pubbliche di cui sopra) ¹.

29. Il DOVERI riassume così la dottrina intorno a queste cose:

a) *Sacrae* chiamavansi le cose solennemente consacrate agli Dei superi o celesti, *quae Diis superis consecratae sunt*, dai Pontefici o dal Principe come Pontefice Massimo (*Instit.*, § 8, *de rer. div.*, II, 1; fr. 6, § 3 e fr. 9, *Dig.*, *de divis. rer.*, I, 8; GAJO, II, § 4); in seguito *res sacrae* chiamavansi in generale quelle consacrate al culto divino. Le cose sacre non erano in dominio di alcuno (fr. 1 e 6, § 2, *Dig.*, *de divis. rer.*, I, 8); mediante la consacrazione venivano sottratte alla proprietà degli uomini, ed attribuite agli Dei; laonde non potevano essere obbligate, nè alienate (fr. 9, § 5, *Dig.*, *de divis. rer.*, I, 8) ².

b) *Cose religiose* erano quelle dedicate agli Dei mani o inferi: *quae Diis manibus relictæ sunt* (GAJO, II, 4). Religiosa diveniva una cosa ancora per fatto di un privato, mentre sacra diveniva soltanto per una cerimonia religiosa, e mediante l'intervento della pubblica autorità, cioè, in antico, mediante una legge od un senato-consulto, e poi mediante una costituzione (fr. 9, § 1, *Dig.*, *de divis. rer.*, I, 8; *Instit.*, § 8, *de divis. rer.*, II, 1; GAJO, II, 4). L'inumazione del cadavere di un uomo, libero o servo, rendeva religioso il luogo ove era inumato (fr. 2, *Dig.*, *de religiosis*, XI, 7), non già l'inumazione del cadavere di un nemico (fr. 4, *Dig.*, *de sepulchro violato*, XLVII, 12). Se poi il cadavere era stato diviso in pezzi, sepolti separatamente, religioso diveniva soltanto il luogo nel quale era sepolto il capo (fr. 44, *Dig.*, *de religiosis*, XI, 7) ³.

c) *Cose sante* chiamavansi quelle *sancitæ*, ossia protette da una sanzione pubblica e penale contro ogni violazione: *sancitum est quod ab injuria hominum defensum atque munitum est*

(1) SERAFINI, op. cit., § 13; DE CRESCENZIO, op. cit., § 32, pag. 103 e nostre Note 7-15.

(2) *Istituzioni di Diritto romano*, vol. I, pag. 386-387.

(3) *Istituzioni di Diritto romano*, vol. I, pag. 387.

2. Tra le cose pubbliche (*sensu lato*) occupa posto importantissimo l'*ager publicus*, il quale se si considera sotto il punto di vista dell'estensione, per parecchi rapporti penetra in sè amendue le classi di cose testè dette³⁰; se poi si guarda sotto l'altro rispetto della sua evoluzione³¹ e sviluppo, rispecchia la genesi del modo come man mano sorse e si andò delineando prima il patrimonio pubblico nelle varie sue categorie, e poi quello dei privati, dando così origine a tutte le specie di dominio e proprietà, cioè al dominio essenzialmente pubblico e patrimoniale dello Stato, degli altri enti minori, e a quello dei privati.

Senonchè, essendo lo stesso un determinato d'altro concetto più lato, è uopo fare un cenno del determinante.

E questo è l'*ager*; parola che nel suo più largo significato non vuol dire altro che territorio dello Stato, come complemento necessario dell'organismo politico della Nazione; onde *ager romanus* contrapponesi ad *ager peregrinus*, che

(fr. 8, Dig., *de divts. rer.*, I, 8). Di questa difesa godevano anche le cose sacre e religiose (Dig., XLIII, 6, *ne quid in loco sacro fit*; XLVII, 12, *de sepulchro violato*); ma di preferenza *res sanctae* si chiamavano alcune cose, riguardo alle quali si valevano delle credenze religiose per garantirle da ogni violazione, facendole considerare come una proprietà di alcune divinità protettrici, *Dii tutelares*, laonde la violazione delle medesime era dichiarata specialmente punibile. Tali furono sempre le mura e le porte della città (GAJO, II, 8; *Instit.*, § 10, *de divts. rer.*, II, 1; fr. 8, 9, §§ 3, 4; fr. 11, Dig., *eod.* I, 8). Queste cose non erano nè sacre, nè profane, *sed sanctione quadam sunt confirmata* (fr. 9, Dig., *de divts. rer.*, I, 8): a rigore non erano cose *divini juris*, ma erano considerate come tali, perchè fuori del commercio degli uomini, e circondate da venerazione legale: *quodammodo divini juris sunt* (GAJO, II, 8; *Instit.*, § 10, *de divts. rer.*, II, 1; fr. 1, Dig., *de divts. rer.*, I, 8)¹.

30. Vedi sopra, *Note 10-16*.

31. Vedi MACÉ, *Histoire de la propriété, du domaine public et des lois agraires chez les Romains*, § II, pag. 62-110.

(1) *Istituzioni di Diritto romano*, vol. I, pag. 389-390.

è il territorio dello Stato straniero; epperò sotto tale punto di vista ha un significato più politico che giuridico ³².

O meglio, non dinota solamente territorio in quanto è tale, ma qualche cosa di molto più importante, e cioè quel territorio sul quale si esercita l'alto dominio dello Stato, non come persona giuridica, bensì come ente organicamente e politicamente costituito di fronte ad altro Stato e di fronte ai cittadini, senza escludere che ei possa costituirsi soggetto di diritto.

Una delle determinazioni precipue di tale concetto si manifesta poi nell'*ager publicus*, che già presuppone l'organizzazione dello Stato col suo territorio, mediante la quale determinazione incomincia quel movimento e passaggio in forza di cui lo Stato, pur rimanendo ente politico, si pone eziandio come ente giuridico ³³.

Grado grado indi questo *ager publicus* diviene, a sua volta, fonte dalla quale sgorgano tutte le forme della proprietà fondiaria, e così, oltre le varie specie di proprietà pubblica, anche quelle dei privati ³⁴.

Lo che propriamente si concretizza al momento nel quale

32-33. La parola *ager*, infatti, dice il prof. DE RUGGIERO colla sua solita chiarezza e precisione, nel suo significato più largo, non vuol dire altro che territorio dello Stato, quel territorio che è il complemento necessario dell'organismo politico della Nazione: donde *ager romanus* e *ager peregrinus*, per indicare il suolo dello Stato romano, e quello di ogni altro Stato straniero di fronte a Roma. Il concetto fondamentale che informa originariamente la parola è più politico che giuridico, non contiene ancora alcun rapporto determinato di proprietà specialmente privata. È il concetto generalissimo dell'alto dominio che lo Stato, non come persona giuridica, ma come cittadinanza organicamente e politicamente costituita, vi esercita sopra, tanto di fronte a un altro Stato, come p. es., nella difesa della sua integrità, ovvero nella cessione di una sua parte a quello, quanto rimpetto ai cittadini stessi, come sarebbe nel creare o riconoscere in essi un diritto di proprietà sul suolo ¹.

34. Il MESSEDAGLIA, con un concetto molto sintetico, nota al riguardo: A Roma la proprietà privata s'ingenera, o per lo meno si alimenta ed estende, a mezzo della proprietà pubblica, il fondo

(1) DE RUGGIERO, op. cit., pag. 592.

lo Stato procede ad una determinazione dei suoi diritti sopra una parte del territorio nazionale, di fronte a quelli che i privati acquistano su un'altra parte dello stesso in virtù dell'atto amministrativo detto *terminatio*, o limitazione.

E da questo punto lo Stato, conservando sempre la sua essenza di ente politico, si costituisce anche come soggetto giuridico accanto al cittadino, benchè il diritto di proprietà dello Stato non sia identico nella forma e nella sostanza a quello del privato, e benchè il diritto del privato non distrugga l'alto dominio dello Stato su tutto il territorio ³⁵.

La forma *politica* poi di codesta determinazione varia secondo che si concepisce lo Stato nell'atto stesso della sua costituzione ³⁶, ovvero in momenti successivi, segnatamente in quelli in cui il territorio nazionale s'accresce sia per mezzo di conquista, *deditio* ³⁷, sia per mezzo di confisca in senso lato, *ademptio civitatis* ³⁸, sia per mezzo di annessione o di incorporazioni, *donatio civitatis* ³⁹.

comune dello Stato, l'agro pubblico (*ager publicus*) che solo per un atto formale d'investitura (*assignatio*) può convertirsi in fondo o agro privato (*ager privatus*) ¹.

35. DE RUGGIERO, op. cit., pag. 593, 594.

36. DE RUGGIERO, op. cit., pag. 592, 603.

37. La *formula deditiois*, conservata da LIVIO, a proposito di Collatino, I, 38, 2, è così concepita: *rex interrogavit: deditioe vos populumque Collatinum urbem, agros, aquam, terminos, delubra, utensilia divina humanaque, omnia in meam populi-que Romani dicionem? Deditimus. At ego recipio* ².

38. Aveva luogo per intere città, talvolta per castigo (*agro mulctare*) come toccò a Capua, che per aver defezionato alla battaglia di Canne, fu punita colla confisca dell'intero territorio, con cui si costituì l'*ager Campanus* ³.

39. L'annessione od incorporazione di città (*donatio civitatis*) di interi Stati stranieri a Roma. V. DE RUGGIERO alla pag. 593.

(1) *Relazione della Commissione sul progetto di legge di riordinamento dell'imposta fondiaria in Italia.* — Atti Parlamentari — Legisl. XV, prima Sessione 1882-83, n° 54-A.

(2) DE RUGGIERO, op. cit., pag. 605, nota n° 7.

(3) Vedi JOACHIM MARQUARDT, op. cit., *De l'organisation financière chez les Romains*, pag. 193, e DE RUGGIERO, op. cit., pag. 606 e 608.

Così, secondo la tradizione ⁴⁰, si ebbe innanzi tutto la originaria divisione dell'antico agro romano in tre parti (*adsignationes romuleae*) ⁴¹, indi, ossia a misura che si aumentava il territorio del Stato mediante le conquiste, si faceva assegnazione di parte del nuovo territorio a favore dei cittadini in vera e piena proprietà *ex jure quiritorium* (*adsignatio viritana* ⁴² *et coloniaris*) che sopra tutto s'integrava nella *terminatio* ⁴³.

Quindi seguirono le vendite questorie ⁴⁴, che talvolta importavano pieno trasferimento di proprietà (*ager quaestorius*)

40. La tradizione giuridica romana esprime chiaramente, benchè in forma leggendaria, questo principio, quando fa dividere da Romolo il primitivo agro romano in tre parti, l'una destinata al re ed al culto, l'altra ai privati come proprietà vera, e la terza allo Stato come demanio, e quando attribuisce a Numa l'istituzione dei termini della proprietà privata, e quella della rispettiva festa dei *Terminata* ¹.

41. V. MACÉ, op. cit., § III, pag. 119 e 199, e DE RUGGIERO, *Dizionario epigrafico*, voci *ager publicus*, *ager privatus* e *adsignatio*, nonché *Enciclopedia giur. cit.*, pag. 604, e MARQUARDT, op. citata.

42. L'*adsignatio viritana* importava trasferimento *pleno jure* come l'*adsignatio colonaria* dell'antica Repubblica, e sebbene tra l'una e l'altra notansi differenze, queste in fondo sono più di forma che di sostanza ².

43. La *terminatio* era l'atto finale che aveva luogo dopo la *misurazione* ³, assegnazione ed apposizione dei termini (*termini, terminales agrorum et fines possessionum significant*) ⁴.

44. Secondo le ultime ricerche giova distinguere, in ordine a vendite, quella *pura e semplice* che si faceva dal Questore per un prezzo determinato, contro pagamento immediato, dalla vendita che il medesimo eseguiva a favore dei privati di demanio dello Stato, con la condizione di poter gli acquirenti trasmettere tali proprietà ai loro eredi, ma di non poterli alienare, atteso che la proprietà di siffatti demanii resta allo Stato, e che i compra-

(1) DE RUGGIERO, op. cit., pag. 603, A.

(2) V. MARQUARDT, op. cit., *De l'organisation financière*, pag. 195-196 e pag. 102-104 dell'altra opera *L'amministrazione pubblica romana*.

(3-4) V. MARQUARDT, op. cit., pag. 133, 107, 135, e CALVINUS, voce *termini*.

e tal'altra meno pieno trasferimento della medesima (*ager quaestorius* od *ager privatus vectigalisque*), e da ultimo la concessione in semplice possesso con la corrisposta di un canone (*possessio*) ⁴⁵.

Ad ogni modo, nel fare tale *terminatio* ⁴⁶ lo Stato sotto un certo rispetto circoscrive, o meglio accerta, il suo diritto di proprietà sopra una parte di territorio nazionale, e sotto altro cedendone delle quote per ragioni ⁴⁷ e scopi diversi ⁴⁸

tori debbano corrispondere un'annua prestazione. La prima non aveva nome proprio; l'altra aveva il nome di *ager privatus vectigalisque*, che era una specie di *enfiteusi* ¹.

All'inverso il MARQUARDT dice che l'*ager quaestorius* era costituito da quei fondi destinati a vendersi per mezzo dei Questori: *quaestoribus autem dicuntur agri, quos populus romanus devictis pulsisque hostibus possedit mandavitque quaestoribus ut eos venderent* ².

45. La concessione in *possesso* riguardava i fondi incolti col peso del miglioramento e del pagamento d'una quota di frutti allo Stato che ne conservava sempre la proprietà e che poteva in ogni epoca riprenderli ³.

46. In quanto al modo come eseguirsi l'assegnazione, vedi DE RUGGIERO, *Diz. Ep.*, voci *Colonia*, *Agrimensores*, *Adsignatio*, nonché il MARQUARDT, opera e luoghi citati sopra alla *Nota 43*.

47-48. Il MARQUARDT, nel parlare dell'origine dei pubblici domini in correlazione alla fondazione delle colonie, dice: Il territorio stabilito per la colonizzazione si usò dividere in tre parti, delle quali una pei pascoli comunali, contro il pagamento di una tassa, la seconda fu destinata al mantenimento del tempio, del servizio divino, dei pubblici edifici, e la terza nel tempo antico, divisa in preselle di due *jugera*, fu assegnata ai coloni ⁴; onde *adsignatus ager dicebatur, qui coloniae, militibusve datus adscriptusve erat*.

(1) DE RUGGIERO, *Dizionario epigrafico*, voce *ager quaestorius*, p. 359.

(2) V. MARQUARDT, op. cit., *De l'organisation financière*, p. 198, nota n° 4, e l'altra opera *Sull'amministrazione romana*, p. 37 con la nota 4 e fonti ivi citate.

(3) V. op. cit., pag. 197 della 1°, e p. 109 della 2° con le relative note.

(4) *L'amministrazione pubblica romana*, tradotta in italiano dal SOLAINI, nei tipi del Pellas, vol. I, pag. 103-104, e vedi anche note.

a favore di enti o di cittadini ⁴⁹, dà origine ⁵⁰ formale alle diverse specie di proprietà, e specialmente alla privata (*ager privatus*); e quella larga parte di beni fruttiferi e redditizi che di volta in volta dopo ciò lo Stato riteneva di sua esclusiva spettanza, per adibirla ai proprii bisogni, chiamasi patrimonio pubblico in senso stretto (*ager publicus*).

Il quale a sua volta comprende varie sotto specie, ma che tutte rientrano nella categoria di quei beni che erano in *pecunia vel in patrimonio populi romani* ⁵¹; differenti da quegli altri d'uso pubblico, che si avevano in *publico usu* ⁵², e da quegli altri beni che si addimandano *loca publica* ⁵³;

Per le ragioni economiche, politiche e sociali, le quali ultime specialmente diedero luogo alle varie *Leges agrariae*, V. DE RUGGIERO, *Agrariae Leges*, nell'*Enciclopedia giuridica* edita dal Vallardi citata, ed il MACÉ, op. citata.

49. Agli effetti di tale attribuzione il DE RUGGIERO fa quattro categorie dei beni che o rimangono presso lo Stato, o passano ad altri, e sono le seguenti:

I. Beni che lo Stato ritiene e amministra per sè: *ager publicus*, o demanio propriamente detto;

II. Beni religiosi o che lo Stato destina ai vari culti pubblici (*sacra publica*);

III. Beni che lo Stato dà in semplice possesso ai privati o ai Comuni, serbando per sè il diritto di proprietà;

IV. Beni che lo Stato cede ai privati in piena proprietà: *ager privatus* ¹.

50. Adunque il concetto della proprietà fondiaria, come giuridicamente è una derivazione dell'altro, di alto dominio e di sovranità, così storicamente è posteriore a questo ².

51. Dig., l. 14 (XLI, 1), *de acquirendo rerum dominio*, e vedi anche SERRIGNY, op. e luogo citati.

52. L'esempio tipico si riscontra nella seguente legge del Digesto: *ut publica quae non in pecunia populi, sed in publico usu habeantur, ut est Campus Martius* ³.

53. Circa i *loca publica*, dei quali veramente si fa la distinzione tra infruttiferi e fruttiferi, comprendendosi tra i primi i

(1) Op. cit., pag. 615.

(2) DE RUGGIERO, *Ager publicus-privatus*, pag. 592.

(3) Dig., l. 6 (XVIII, 1), *de contrahenda emp. cit.*; L. 2, § 22 (XLIII, 8), *ne quid in loco publico*.

e da quelli, in fine, appartenenti ai municipii ed alle università ⁵⁴.

3. Tra i beni che lo Stato ritiene ed amministra per sé con la designazione di *ager publicus* nel suddetto senso, o di demanio nello stretto senso della parola, rientrano specialmente le seguenti categorie:

1° *Agri*, nel senso di campi coltivati, tra i quali, furono ritenuti sempre per conto dello Stato fino a Cesare, l'*ager Campanus* e il *Campus Stellatis* ⁵⁵ in Italia.

2° *Pascua populi romani*, detti così per distinguerli da quelli che nelle assegnazioni coloniali erano lasciati alle colonie, come, p. es., il *Mons Gaurus* e i *Salicta ad Minturnas* nella Campania, la *Sila* di Calabria che dall'occidente dell'Appennino si estendeva fino a *Rhegium* e *Locri*, i *montes Romani in Piceno* e in regione *Reatina*, i *pascua* ed i *saltus* nell'*Apulia* e nel *Samnium* ⁵⁶.

3° *Silvae ceduae* di cui alcune comprendono anche delle pegoliere (*picariae*) che lo Stato dà in affitto, dai quali boschi fin dai primi tempi traeva il legname necessario per la costruzione delle navi; come pure dalla *Silva Metia*, della riva nordica del Tevere; da quella di *Perusia*, di *Clusium* e *Rusellae*, che di poi, coll'andare del tempo, divise ed assegnate ai Comuni e ai privati, venivano man mano diboscate; ed allora ai bisogni per le costruzioni navali sopperivano le selve che lo Stato possedeva nelle provincie ⁵⁷.

templi, i ponti, le cloache, e simili, nella seconda le aree edificatorie e simili, vedi MARQUARDT ¹, e il DE RUGGIERO ².

54. I quali avevano organizzazione e funzioni ben diverse da quelli dello Stato, e perciò beni differenti da quelli del medesimo ³.

55. V. DE RUGGIERO, op. cit., n° 11, pag. 622, e MARQUARDT, op. cit., pag. 194.

56-57. Importanza grandissima ebbe in questo periodo la foresta

(1) *Manuel des antiquités romaines*, traduit de l'Allemand en Français par ALBERT VIGIE. — Paris 1888, tome X, pag. 104, 105.

(2) Op. cit., pag. 624.

(3) Consulta in proposito la cit. op. del MARQUARDT, *L'amministrazione pubblica romana*, vol. I della traduzione italiana. — Vedi sopra Note 9 e 19.

4° *Metalla*, sotto il qual nome si comprendono non solo le miniere d'oro e d'argento, di rame e di ferro, ma anche le cave di pietra e di creta. Erano celebri ai tempi di *Polibio*, fra le altre in Italia, le miniere aurifere di *Taurisci* presso Aquileia, sebbene *Plinio* accenni in più luoghi al poco sviluppo che in genere ebbe questa specie d'industria e accenni pure ad un *senato-consulto* in proposito. Più numerose erano invece quelle delle Provincie: tali erano, per esempio, le miniere presso *Vercellae* nella *Gallia transpadana*, quelle d'argento presso *Cartagine Nuova* nella Spagna, quelle d'oro e d'argento nella Macedonia; le cave di cinabro presso Sisapo nella *Betica*, e le miniere di piombo nella stessa regione; le altre si lasciavano esercitare dall'industria privata, sia vendendole ai privati, sia concedendone l'uso alle città, ovvero ai provinciali in genere; salvo le variazioni posteriori ai tempi dell'Impero, per le quali talune divennero pubbliche o fiscali imperiali, come quelle della Dalmazia, della Pannonia, della Dacia, della Britannia, del Dorico, della *Gallia Lugdunense*, che facevano parte delle provincie imperiali, ed altre senatorie, come quelle di Cipro e della *Betica* che facevano parte delle provincie senatorie ⁵⁸.

5° *Salinae*, la cui istituzione è antichissima in Roma, come quelle di Ostia, che rimonterebbero fino ai tempi della Monarchia; altre però ve n'erano presso Roma istessa, ed altre site in diverse città d'Italia, le quali dovevano essere non poco numerose se vedesi costituita un'intera amministrazione pel

Bruzia, che DIONIGI D'ALICARNASSO, dice ricca di materie: *ad aedificationes et naves compingendas, et ad altum quemvis usum commodissima. Nulla quippe abies procera tibi est, nulla alnus, et pinguis picea, et cerrus, et pinus, et ramosa fagus, et fraxini, labentium rivulorum humore abunde nutritae, et omni-gena arbor consertis ramis densam speciem exhibens, umbrosisque factens tota montem* ¹.

58. DE RUGGIERO, op. cit., pag. cit. 622 a 624 e note, nonché il MARQUARDT, op. cit., pag. 195 a 203; poi vedi pag. 354, 355, ove parla dei monopoli e privative dello Stato.

(1) *Antiquit. rom.*, lib. XX, § V. — Vedi anche LOMBARDI, *Origini e vicende degli usi civici napoletani*, pag. 109, 110.

monopolio che sin d'allora si faceva da parte dello Stato delle medesime; però nelle provincie, come si riscontra nelle fonti, ve n'erano pure di proprietà privata, mentre altre, in epoca posteriore, appartennero all'imperatore ⁵⁹.

6° *Lapidinae, cretifodinae, arenae* ⁶⁰, sebbene non

59. *Ivt.*

60. Da questo passo del Digesto: *Sed si haec metalla post usumfructum legatum sint inventa, cum totius agri relinquatur ususfructus, non partium contineantur legato* ¹, non sembra potersene dedurre l'affermazione del DE RUGGIERO ² che ai tempi della Repubblica queste cave erano tutte nel dominio dei privati.

All'incontro è verissima l'altra affermazione di detto autore, che ad eccezione di quelle di marmo pentelico rimaste in possesso di Erode Attico ³, tutte le altre ai tempi dell'Impero erano in possesso dello Stato, tra cui le cave di marmo in Italia, di Luna ⁴, quella nella Grecia di Hymettus ⁵, celebrata anche da Orazio, di Karystos, in Eubea ⁶, di Skyros, di Paros ⁷, di Chios ⁸, nell'Asia Minore di Prokonnesos ⁹, di Troas ¹⁰, di Jassos ¹¹ in Caria, di Teos in Lidia ¹², Dacimium e Synnada ¹³ e quella della Numidia ¹⁴; nonchè le cave di granito nell'Elba ¹⁵, nell'Egitto ¹⁶, quelle di porfido e di granito presso Syene, di smeraldo presso Berenice ¹⁷, e di marmo serpentino presso Koptos ¹⁸.

(1) Dig., VII, 1. 9, 3 ed anche § 2.

(2) Autore citato ed opera, pag. 624, lett. f.

(3) *Pausan.*, I, 19, F. 6, 21, 2, 10, 32; I, *Philostrat. V. Soph.*, II, 1, 10.

(4) *Annali dell'Istituto archeologico di Roma*, 1870, pag. 166.

(5) Op. cit., 163 e seg.

(6) Op. cit., pag. 140. Cfr. STRABONE, X, pag. 446.

(7) Op. cit., pag. 151 e 158.

(8) Op. cit., 143. Cfr. ISIDOR, *Orig.*, XVI, 5 e 17.

(9) STRAB., 13, pag. 588; *Cod. Theod.*, II, 28, 9.

(10) *Cod. Theod.*, II, 28, 9.

(11) *Annali dell'Ist. arch. di Roma*, 1870, pag. 146.

(12) C. I, l. III, n° 419 e seguenti.

(13) C. I, l. III, pag. 356, 357, 358; PLIN., *Hist. Nat.*, 36, 102; *Cod. Theod.*, II, 28, 9.

(14) *Ann. Ist. arch. di Roma*, 1870, pag. 149, 222.

(15) Op. cit., pag. 169.

(16) LETRONNE, *Recueil des inscriptions de l'Egypte*, I, pag. 136.

(17) Op. cit., pag. 446, 453; ORELLI, n° 3880, *Inscrip. R. Neap.*, n° 544.

(18) Op. cit.; LETRONNE, pag. 424 e seguenti.

risultati definitivamente accertato quante e quali di queste cave, al tempo della Repubblica, appartenessero allo Stato, e quante e quali ai privati, mentre è, d'altro canto, fuori dubbio che durante l'Impero, salvo qualche eccezione, le più importanti delle stesse facevano parte del demanio.

7° Sotto taluni rispetti, cioè per gli effetti tributarii, rientrerebbero in queste categorie di beni anche:

a) i *flumina, lacus, portus*, pel motivo che la pesca in essi era riserbata allo Stato, il quale l'esercitava per mezzo d'affitto, e ne ritraeva in conseguenza un utile;

b) i confini terrestri dello Stato (*limites*) e quelli marittimi, ossia le spiagge, ch'eran considerate luogo pubblico (*locus publicus*), dove potevasi esigere un dazio d'importazione (*portorium*), ed al bisogno elevare fortezze per la difesa nazionale;

c) e vi si potrebbero eziandio aggiungere altre categorie di beni, i quali erano siti tanto nella stessa città di Roma, quanto fuori, che con nome generico vengono chiamati *loca publica*, come i pubblici edifizii, gli acquedotti, le cloache, i ponti, le vie ed anche le aree edificatorie, ecc., taluni dei quali erano eziandio destinati, mediante contributo o locazioni, ad accrescere le entrate dello Stato ⁶¹; ma poichè quest'ultimi non facevano veramente parte dell'*ager publicus*, ci asteniamo di aggiungere altro circa gli stessi ⁶².

Però, oltre di queste proprietà che originariamente si appartenevano allo Stato in forza di diritto pubblico, e che in modo precipuo costituivano il patrimonio di esso, ve ne erano anche altre d'indole derivata, o dipendente da diritto civile ⁶³ privato, che andavano in aumento della proprietà pubblica.

61-62. Vedi DE RUGGIERO e MARQUARDT nei luoghi citati sopra nelle Note 56-58, nonchè Note 11-17 e 48.

Loca publica erant, ut ait LABEO (Dig. XLIII, 8, 2, 53), areae, insulae, agri, viae publicae et itinera publica, distinti dai pubblici edifizii; *quae quidem ab operibus publicis distinguebantur, hoc enim nomine publica aedificia, ut templa, basilicae, theatra, porticus, significantur.*

63. MARQUARDT, op. cit., tom. X, pag. 368 e il DE RUGGIERO, op. cit., pag. 609-610.

cioè quelle altre che ad esso pervenivano in virtù di successione testamentaria ⁶⁴, di successione *ab intestato* ⁶⁵, di successione per legge, per i beni vacanti e caduchi ⁶⁶, oppure

64. La tradizione offre parecchi casi di successione testamentaria durante la Monarchia e la Repubblica, tra cui quello di Acca Laurentia, la quale avrebbe per testamento lasciato allo Stato (*populus romanus*) alcuni campi presso Roma; altro, di Attalo III ultimo re di Pergamo, che venuto a morte dispose di tutto il suo regno a favore dei Romani; ed altro di Nicomede III re di Bitinia, che più tardi ripeté lo stesso, e quindi di Tolomeo Apione, che lasciò a Roma per testamento la Cirenaica ¹.

65. Il caso tipico in cui appare questa specie di successione dello Stato, secondo riferisce il DE RUGGIERO, è quello delle Vergini Vestali, giusta le chiare parole del giureconsulto LABEONE conservateci da GELLIO: *Virgo Vestalis neque heres est cuiquam, intestato, neque intestatae cuiquam, sed bona eius in publicum redigi ajunt* ².

66. Nel trattato delle *Pandette* dell'ARNDTs ³ è così riassunta la dottrina dei beni vacanti e caduchi che si devolvono allo Stato.

Quando un defunto non lascia alcun erede, il suo patrimonio ricade di regola al fisco come bene vacante (*bona vacantia*) ⁴, ed il fisco l'acquista per mezzo dei suoi incaricati, premesso un esame della consistenza del medesimo. Questo diritto del fisco ⁵ sorge anche quando il defunto ha eredi che per legge sono chiamati soltanto ad una parte dell'eredità, cosicchè il resto va a lui ⁶, o quando si verifica la vacanza, o perchè un *heres suus* si è astenuto, od in forza di restituzione contro l'acquisto dell'eredità ⁷.

Un rapporto affine a quello della successione sorge per coloro cui tocca un'eredità, o parte di un'eredità tolta ad un indegno ⁸, siano dessi il fisco od altri. Un altro caso simile si ha quando,

(1) DE RUGGIERO, op. cit., pag. 610 e 611.

(2) DE RUGGIERO, op. cit., pag. 611.

(3) ARNDTS-SERAFINI, vol. III, cap. IV, pag. 351 a 353.

(4) Cod., *de bonis vacantibus et de incorporatione*, X, 10.

(5) L. 4, 5, Cod.

(6) Nov. 89, cap. 12, § 4. Cfr. § 482 dell'istessa opera.

(7) L. 2, Dig., *de succ. ed.*, LVIII, 9. Cfr. § 519, nota.

(8) Autore e vol. cit., § 610, p. 353, nota a; L. un. Cod., *si liberaliter imperialis socius sine herede decesserit*, X, 14 e nota b. Leg. 2, § 47, Dig., *ad Sc. Tertull.*, XXXVIII, 17.

mediante donazione ⁶⁷, non che per via di confisca dei beni de' condannati ⁶⁸; e fra queste, naturalmente, oltrechè stabili, vi erano anche beni mobili di ogni specie ⁶⁹.

4. Tutta questa massa di beni dello Stato (a prescindere dai tributi, si da quello detto *tributum civium romanorum*, come dall'altro provinciale, *stipendium* ^{69 bis}, che costituivano

stante un delitto, il patrimonio di una persona ricade per confisca tutto od in parte al fisco.

67. Evvi il caso della Vestale Gaia Taracia, che donò tutti quei campi presso il Tevere che presero poscia il nome di *Campus Martius*, la quale in ricambio di tale munificenza si ebbe decretata una statua, che avrebbe costituito il primo nucleo dell'*ager publicus* ¹.

68. Di quelli però che erano stati condannati a pena capitale, e in sostituzione della stessa ².

69. Vi si comprendono anco i prodotti di bottino, che appartengono allo Stato, con pene severe pei sottrattori ³.

69 bis. Non è il caso qui d'intrattenerci a vedere come il *tributum civium romanorum*, che fu la contribuzione cui da principio andarono soggetti i Romani, e lo *stipendium* poi istituito ed applicato alle Province, in *victoriae praemium et belli poenam*, ebbero indole, durata e vicende diverse; e come in epoche successive costituirono differenti sorgenti di entrate, le quali non avevano a che vedere colle rendite che annualmente si ricavano dai beni di proprietà dello Stato.

Tuttavia non crediamo fuori proposito far qui menzione delle fonti più accreditate dove si ritrovano amplii studi circa l'organizzazione e l'assetto di coteste due imposte, sia durante la Monarchia, come durante la Repubblica e l'Impero, quali, a nostro avviso sono le opere del BURMANNIUS ⁴, del BULENGERUS ⁵, del SERRIGNY ⁶, del

(1) DE RUGGERO, op. cit., pag. 610.

(2) DE RUGGERO, op. cit., pag. 607, nota n° 4.

(3) MARQUARDT, *L'amministrazione pubblica romana*, tradotta come sopra, pag. 102; e vedi anche il *Manuel des antiquités romaines: sur l'organisation financière*. Tom. X, pag. 358 a 360.

(4) *De vectigalibus populi romani*, vol. I, pag. 935, 936 e seg.

(5) *De tributis et vectigalibus populi romani*, tom. VIII, pag. 824.

(6) *Droit public et administratif romain*, vol. II, liv. 2, pag. 1 a 277.

altra e ben differente sorgente di risorse) serviva a far fronte alle esigenze dello stesso; sia con quanto volta per volta si ricavava dalla vendita (*venditio* ⁷⁰) di beni al medesimo spettanti, sia dalle annue prestazioni dipendenti dalle terre date in possesso (*possessio*) ⁷¹, delle quali lo Stato conservava la proprietà, sia con quanto si ricavava dall'affitto (*locatio* ⁷²) dell'*ager publicus*, dei pascoli (*pascua* ⁷³, *ager pascuus*), da uso d'acqua ⁷⁴ (*vectigal aquae ducendae*), dall'esercizio delle saline ⁷⁵ (*locatio salinarum*), da occupazione di suolo pubblico ⁷⁶ (*solarium*), e generalmente da tutte le rendite comunque dipendenti da usi di beni di proprietà pubblica (*omnia ex quibus populus redditus habet* ⁷⁷), che si comprendevano nell'originario

SAVIGNY ¹, del MARQUARDT ² e del MANTELLINI ³, dove i cultori della moderna scienza delle finanze, nonchè i finanzieri degli Stati, possono attingere utili notizie.

70. DE RUGGIERO, op. cit., pag. 631, e v. sopra nota 44.

71. DE RUGGIERO, pag. 705, 706, 707.

72. DE RUGGIERO, pag. 630 a 654, 647.

73. DE RUGGIERO, pag. 622-646.

74. DE RUGGIERO, op. cit., pag. 629.

75. DE RUGGIERO, op. cit., pag. 638.

76. DE RUGGIERO, op. cit. pag. 640.

77. DE RUGGIERO, op. cit., pag. 631, testo e nota n° 6, che pur crediamo giovevole di riportare, perchè l'autore riassume nella stessa una distinzione importantissima tra *vectigal* e *tributum* come appresso:

Il MOMMSEN (op. cit., II, 430, 4), fa un contrapposto tra *vectigal* e *tributum* rispondenti l'uno all'*ager publicus*, l'altro al *privatus*. Quello, egli dice, è l'imposta sul suolo che si paga allo Stato in quanto ne è proprietario, questo è l'imposta anche sul suolo, e in seguito su tutta la proprietà privata, che si paga allo Stato come tale. La distinzione, soggiunge il nostro DE RUGGIERO, non ci sembra molto rigorosa, primamente perchè il *tributum civitum romanorum* è piuttosto un prestito forzato, che una imposta fondiaria, e poi perchè vi sono altri *vectigalia*, come la vicesima *hereditatis* e simili, i quali si fondano non sul concetto

(1) *Sistema romano delle imposte*.

(2) MARQUARDT, *De l'organisation financière chez les Romains*.

(3) MANTELLINI, op. citata.

nome lato di vettigali ⁷⁸ (*vectigalia*). Tanto sviluppo, tanta importanza raggiunse la proprietà pubblica durante il secolo VI di Roma da far fronte con i prodotti della stessa a tutte le esigenze ordinarie ⁷⁹ del bilancio, e da far sospendere la riscossione del *tributum* in Italia ⁸⁰ fino a Massimiano, e così dall'anno 175 avanti l'era volgare all'anno 286 della medesima:

dello Stato proprietario, ma sovrano. Ad ogni modo, il significato originario della parola *vectigal*, da *vehere* (ISIDOR., *Orig.*, XVI, 18, 8), si riferisce principalmente ai frutti dei campi demaniali, alle *decumae*.

78. Il MARQUARDT, a sua volta, volendo da un lato precisare la suddetta distinzione, e dall'altro esplicitare il significato che grado grado si venne attribuendo alla parola *vectigal*, rileva:

Per designare l'insieme delle risorse enumerate sin qui ¹, e provenienti dal demanio dello Stato, s'impiegava l'espressione tecnica *vectigal*; questa parola viene da *vehere*, e dovette applicarsi dapprima al decimo che era percepito in natura sull'*ager publicus*: essa fu in seguito estesa per analogia a tutte le rendite del suolo, al diritto di pascolo (*scriptura*) ed al diritto di dogana (*portorium*); si oppone a questa espressione l'imposta che colpisce la proprietà privata, il *tributum civium romanorum* ².

79. Le rendite ordinarie dell'antico Stato Romano, consistevano sostanzialmente in quelle dipendenti dal possesso dei beni pubblici ³, dei quali la parte più produttiva era rappresentata dall'*ager publicus* italiano ⁴, e costituivano le risorse regolari del bilancio ⁵.

80. La quale liberazione dei cittadini romani dal pagamento dei tributi, da quell'epoca in poi, affermata da PLINIO, da VALERIO MASSIMO, e da PLUTARCO (*illo tempore primum populus romanus tributis praestandi onere se liberare*), ed illustrata nel

(1) Cioè dell'*ager publicus* italiano e delle provincie, dell'*ager quaestorius*, dell'*ager compascuus*, delle *silvae caeduae*, delle saline ed altri cespiti d'indole fondiaria.

(2) Op. cit., *De l'organisation financière chez les Romains*, tom. X, pag. 205.

(3) MARQUARDT, *De l'organisation financière chez les Romains*, p. 191.

(4) *Ivi*, pag. 193.

(5) *Ivi*, pag. 207, e vedi anche pag. 193, nota n° 5, per il rinvio relativo all'estensione dell'*ager publicus* nel secolo VI.

vale a dire per 461 anni gl'Italiani furono esonerati dal pagamento di detta contribuzione.

Uno scrittore nostrano, quantunque dimostri tutt'altro fuorchè entusiasmo pei nostri maggiori, e non pensi affatto di ravvisare alcuna missione storica nella civiltà romana, tuttavia non può fare a meno di riconoscere che proprio in quel turno di tempo l'erario dello Stato trovavasi ricolmo d'oro e d'argento — come non può fare a meno d'ammettere che prosperi altresì trovavansi i patrimoni dei privati cittadini, dandoci al riguardo le seguenti notizie statistiche, sulla testimonianza degli storici romani.

« Il peso dell'oro, dice egli infatti, esistente nel tempio di Saturno, dove si conservava il pubblico danaro, era di libbre 1,920,829, che sono più di due billioni di franchi. A proporzione doveva essere immenso l'argento, poichè la maggior parte delle cose che si toglievano ai vinti consisteva in argento e i tributi de' principi e de' popoli si pagavano in argento. Per quanto prodigiose sieno queste ricchezze non erano però

secolo nostro dal SAVIGNY ¹, viene così riassunta dal MARQUARDT ², il quale in nota riporta pure le testimonianze dei succitati scrittori del tempo:

Le risorse insperate che i Romani trovarono nella conquista delle provincie diedero luogo ad una trasformazione completa dei principii finanziari, che anticamente avevano seguiti. In vero dopo la conquista della Macedonia ed il trionfo di Paolo Emilio, a partire dall'anno 587 il *tributum* a carico dei cittadini romani, benchè non fosse stato legislativamente soppresso, di fatto ne fu sospesa la riscossione ³.

Il WALTER riconoscendo che nell'anno 587 di Roma fu di fatto per l'Italia sospesa la riscossione del tributo, limita però la durata dell'esenzione fino all'anno 711 ⁴: noi ci atteniamo all'opinione di

(1) SAVIGNY, *Sistema romano delle imposte*, ed aggiunte posteriori a tale trattato tradotto in italiano dal Turchiarulo, Napoli 1852, p. 89 e 109.

(2) MARQUARDT, op. cit., *De l'organisation financière*, pag. 225, e note sotto i num. 2 e 3.

(3) MARQUARDT, cit. op., *De l'organisation financière*, pag. 225, e note sotto i num. 2 e 3.

(4) WALTER, *Storia del Diritto romano fino ai tempi di Giustiniano*, vol. I, pag. 442, n° 306.

che una piccola parte di quelle di tutta la città, perchè si contavano già in Roma cittadini opulenti come i re »⁸¹.

Colla costituzione dell'Impero si mutò di conseguenza l'organizzazione politica dello Stato, e con essa si mutò ancora il diritto di cittadinanza, l'amministrazione dei beni pubblici ed il sistema tributario.

Ma poichè in questa nuova fase il problema diventa complesso, così rispetto ai cambiamenti che si verificarono nell'amministrazione e funzione del patrimonio pubblico, rimettiamo il lettore alle fonti⁸².

SAVIGNY che invece estende tale sospensione fino ai tempi di Massimiano.

81. Consulta il lavoro del MENGOTTI, intitolato: *Del Commercio dei Romani ed il Colbertismo*, pag. 82.

82. Consulta WALTER, *Storia del Diritto romano*; MACÉ, *Histoire de la propriété, du domaine public et des lots agraires chez les Romains*; SERRIGNY, *Droit public et administratif romain*; SAVIGNY, *Sistema romano delle imposte*, tradotto dal Turchiarulo, parte I; MARQUARDT, *L'amministrazione pubblica romana*; DE RUGGIERO, *ager publicus, privatus*.

CAPITOLO II.

Vicende del demanio durante il medio evo e periodo
di transizione fino ai tempi moderni

SOMMARIO

5. *Sorte delle cose pubbliche dell'antico Stato col sorgere delle istituzioni feudali.*
6. *Come si formò il demanio regio, il feudale, l'ecclesiastico e quello civico dei Comuni: limitata importanza della proprietà libera.*
7. *Funzione dei beni demaniali nel periodo feudale.*
8. *Abusi ed usurpazioni dei feudatari: provocano la compilazione delle consuetudini e la revisione dei titoli in forza dei quali i feudi sono posseduti.*
9. *Col risorgimento degli studi giuridici si pensa a fortificare il principio monarchico contro il feudale, per effetto di che comincia grado grado a rinascere il concetto del demanio pubblico.*
10. *Coll'affermarsi della monarchia declina il feudalesimo.*
11. *Posteriore esagerazione della nuova dottrina politica fino ad arrivare a quegli estremi che per mezzo di essa si dovevano correggere.*
12. *Crisi che da ciò deriva.*

5. Con la decadenza e rovina dell'Impero romano ⁸³, rovinano anch'essi gli ordinamenti dello Stato e il sistema della proprietà pubblica e privata, che rimasero in balla dei barbari invasori; mentre tale sistema pur tanto aveva contribuito al progresso della civiltà romana ⁸⁴ e alla potenza e grandezza

83-84. Per quali cause dalla cultura, dalla civiltà e dalle leggi latine, si cadde in uno stato di barbarie, è un problema esclusivamente riservato alla filosofia della storia, e tra gli scrittori di questa, quelli che l'esaminarono con profonde indagini, rivelandone le cagioni, sono stati prima il VICO ¹ e poi HEGEL ²; quegli però sotto un punto di vista generale, questi in modo diretto.

(1) *Scienza nuova*, libro IV, sul *Corso delle nazioni*, e libro V, *Ricorso delle umane cose*.

(2) *Filosofia della storia*, parte terza: *Il mondo romano*; e parte quarta: *Il mondo germanico*.

di quel popolo; alla quale, nessun altro popolo, in tanti secoli successivi, giunse mai.

Anzi col repentino succedersi di orde ognora nuove a quelle prima arrivate, senza che fra tanta lotta di estranea gente figurasse alcuna resistenza ⁸⁵ di Stato nazionale; con le inevitabili devastazioni che da codeste invasioni derivano, manomettendosi vita ⁸⁶ ed onore dei vinti; col sostituirsi, inoltre, all'antico assetto e sistema di proprietà, la presa violenta, a danno dei superstiti possessori, ora dei due terzi ⁸⁷, ed ora del terzo delle loro terre, non solo ogni concetto di dominio così pubblico come privato venne meno, ma sidistese a dirittura sul mondo civile di allora un fitto velo di barbarie ⁸⁸.

6. Ma quando questo turbine si va man mano calmando, e la conquista viene assumendo un carattere di quasi stabilità ⁸⁹, e da quelle condizioni storiche a grado a grado inco-

85. Dopo la caduta dell'Impero d'occidente, e dopo che il giovinetto Romolo Augustolo si recò al campo di Odoacre, ai piedi del quale depose le armi e la corona, poichè più non v'era chi osasse resistere all'impeto di tante spaventevoli truppe, *ogni ulteriore cozzo ebbe luogo soltanto fra i barbari* ¹.

86. MASUCCI, prefazione alla *Storia degli abusi feudali* del WINSPEARE, pag. 1.

87. WINSPEARE, op. cit., pag. 62 e 63.

88. WINSPEARE, op. cit., pag. 63; — e sulle condizioni politiche e giuridiche fatte dai barbari ai vinti romani, segnatamente dai Longobardi, consulta lo SCHUPFER ².

89. A seconda rileva il CIARDULLI, sull'opinione del GIANNONE, quando al violento e disordinato contatto dei vinti coi vincitori subentrò uno stato di cose più costante e men disordinato, fu allora che sorse la necessità di un riordinamento politico, che dipoi grado a grado si realizzò in quello feudale ³.

(1) MÜLLER, *Storia universale*, pag. 153.

(2) *Istituzioni politiche longobarde*, lib. I, pag. 39 e seg.

(3) CIARDULLI, *Della liquidazione e del governo dei demanii civici nelle Provincie meridionali*, pag. 9, e vedi anche GIANNONE, *Storia civile del Regno di Napoli*, lib. I, cap. XI.

minciano a sorgere⁹⁰ i primi albori che accennano alla determinazione dell'ordinamento feudale, allora ritorna a spuntare la nozione della proprietà pubblica e della privata, sebbene questa, da prima, in proporzioni assai modeste.

Di quest'epoca, già di sua natura complicata e come tale difficile, e che del resto, pel nostro scopo, non occorre seguire nè nelle sue manifestazioni cronologiche, nè in tutte le sue fasi e particolarità, noi, appena occorre dirlo, ci limiteremo a fare un cenno di volo, prendendo in esame alcuni lati dei portati di essa che crediamo possano riguardarlo.

La proprietà pubblica, al riverbero del nuovo Stato che comincia ad organizzarsi, anzitutto viene chiamata *demanio*⁹¹;

90. Il quale ordinamento, come sagacemente nota il LOMBARDI fra mezzo le svariate opinioni sull'origine del feudalismo, « non lo recarono seco i barbari dalle loro foreste, non lo inventarono Carlo Magno, nè i suoi successori: nacque a mano a mano, *rebus ipsis dictantibus*, e per la necessaria condizione delle cose: nessuna volontà umana lo volle, nessuna poteva far sì che non fosse »¹. Fu largamente dimostrato dal RINALDI che prima dei Franchi vi furono le cause predisponenti al feudo, e solo con essi acquistò forma ed organismo compiuto².

91. La parola *demanio* è un'alterazione di dominio, come rileva il CIARDULLI³: originaria dei Franchi, i quali usarono la voce *demain*, onde poi venne *domain*⁴, coi Normanni pervenutaci, giusta che accuratamente notò il FIMIANI⁵, e ben tradusse il LIBERATORE⁶ significava la cosa posta *sotto l'immediato dominio del re*, e quindi distinta dalla cosa feudale. Ma questo significato non escluse quello più ampio nel quale *generaliter* si comprendevano e le cose date ai baroni e quelle lasciate alle università.

(1) *Delle origini e delle vicende degli usi civici nelle Provincie napoletane*, op. cit., pag. 29-30.

(2) RINALDI, *Dei primi feudi nell'Italia meridionale*, cap. 2, 5, 6 e 7.

(3) CIARDULLI, op. cit., pag. 1.

(4) ZAMBALDI, voce *dominus*.

(5) FIMIANI, *Jus neapolitanorum universum*, lib. II, cap. I.

(6) LIBERATORE, *Osservazioni per servir di commento alle leggi delle Due Sicilie*, vol. II, pag. 13.

nel quale si comprende tutta quella proprietà che, per effetto della conquista, viene tolta agli Stati ⁹² ed ai popoli ⁹³ vinti.

Tale demanio indi si divide ⁹⁴ con determinate forme ⁹⁵, garanzie e fini tra il duce supremo e i suoi fedeli (*comites*), in modo però da rimanerne larga ^{96 bis} parte al primo; e da

92-93. Il demanio del conquistatore era costituito da tutte quelle terre, da tutte quelle università, da tutte quelle cose e, persino (secondo allora si pensava), da tutte quelle persone sulle quali egli dominava; il che vuol dire da tutta quanta intiera la regione conquistata, con le cose che vi si trovavano, eccetto quelle *modeste superficie* che erano state lasciate al dominio privato di qualche persona a durissima condizione, e quelle poche cose che erano sfuggite ai suoi occhi ¹.

Consulta anche l'opera del FILIDEI ².

94. Il dominatore, dice il CIARDULLI, nel parlare dell'origine dei feudi, nient'altro faceva, rispetto al suo dominio, che *dividere le superficie territoriali* ai suoi compagni di ventura (*benefictum*), coll'obbligo a costoro di essergli fedeli e d'esercitare taluni servizi per lui (*officia*), rimanendo spessissimo una parte di esse alle università, le quali originariamente le possedevano ³, dal che incominciarono i primi albori del feudo ed assegnazioni feudali.

Consulta anche il FILIDEI ⁴.

95-95 bis. Consulta in proposito la introduzione del WINSPEARE ⁵ alla *Storia degli abusi feudali*, il BLÜNTSCHLI ⁶, *Dottrina generale dello Stato*, che specialmente facendo menzione dell'atto di ricevimento del feudo riporta varie formule di giuramento che erano in uso e di cui trascriviamo la seguente: « *Devenio HOMO VESTER de tenemento, quod de vobis teneo et FIDEM VOBIS PORTABO de vita et membris et terreno honore contra omnes gentes* »; il RINALDI ⁷, *Dei primi feudi nell'Italia meridionale*, nonché lo SCHUPFER ⁸, citate *Istituzioni politiche dei Longobardi*.

(1) CIARDULLI, op. cit., pag. 9.

(2) *Trattato dei demanii comunali*, §§ 1, 2, 3, 4. RINALDI, op. cit., cap. 7. IDEM, *Il Comune e la prov. nella storia del Diritto ital.*, p. 106 e seg.

(3) CIARDULLI, op. cit., pag. 10.

(4) *Trattato dei demanii comunali*, pag. 39, 42, 60 e seg.

(5) Ediz. del 1883, a pag. 96 e 99 dell'opera.

(6) Cap. XIX, *La monarchia feudale*, pag. 335 e 336 e note.

(7) Op. cit., pag. 41 e 51.

(8) Libro II, cap. I, II e III, pag. 203 e seguenti.

questa distribuzione, che risolvesi in una concessione da parte del primo a pro dei secondi, s'ingenera specialmente la novella ⁹⁶ forma politica dello Stato, cioè la monarchia feudale, della quale tale concessione costituisce la pietra angolare, in quanto mercè di essa si ordina e si esplica dal centro ai raggi locali ⁹⁷ per mezzo de' relativi concessionari; ed in essa

Nella distribuzione generale della terra non solo era naturale che il Sovrano non dimenticasse se stesso, ma era necessario ch'egli si formasse un *appannaggio maggiore* degli altri, e che conservasse i mezzi di premiare e di gratificare i suoi benemeriti ¹.

96. La monarchia feudale, secondo che rileva il BLÜNTSCHLI ², era fondata sopra stretto legame di fedeltà personale verso il re come supremo signore feudale e i suoi vassalli, i quali da lui derivavano potere, onore, ricchezze. La rimanente massa del popolo, sebbene non sottogiaccia al *nexu*s feudale, vien solo in considerazione subordinatamente o indirettamente. Questa dignità regia non è in conseguenza un'istituzione nazionale nello stretto senso, ma piuttosto un'istituzione di *ceto* propriamente detta.

La fedeltà personale, avvalorata e rischiarata dallo splendore e dalla forza dell'onore, venne ormai elevata al più importante concetto politico.

Tutti i vassalli quindi dovevano *personalmente* prestare al signore, inginocchioni, il giuramento di fedeltà e di omaggio (*homagium, homage*) sugli Evangelii con la formola riportata innanzi nella *Nota 95 bis*. Sulle differenze storiche fra l'*omaggio*, la *fedeltà* e il giuramento di fedeltà, consulta RINALDI ³.

97. Il feudatario, o per una delegazione, o concessione primitiva del Sovrano, o per ragione inerente alla proprietà feudale, o per concessione posteriore... alla sua qualità di proprietario, aggiungeva la potestà politica. Era il *braccio* del monarca, era l'unico suo mezzo d'azione: egli capo della milizia del suo distretto, egli era arbitro dei giudizi, egli da ultimo piccolo Sovrano di altri principotti, che da lui rilevavano ed avevano da lui ricevuto, o

(1) WINSPEARE, op. cit., pag. 82.

(2) BLÜNTSCHLI, op. cit., pag. 333. Vedi anche CIARDULLI, p. 16 e 17; SANTAMARIA, *I feudi e il diritto feudale e la loro istoria nell'Italia meridionale*, cap. II, ivi, pag. 135.

(3) *Dei primi feudi*, pag. 41 e seguenti.

il sistema della proprietà privata fu coinvolto e trasformato ^{97bis}.

La parte che il sovrano conserva per sè prende il nome talora di *demanio regio* e talora di *fiscale* ⁹⁸; l'altra che con-

cessioni di terra, o suffeudi con gli stessi obblighi, con la stessa soggezione, che legavano lo stesso feudatario al suo signore.

Quindi l'ordinamento politico di quei tempi era, a differenza dei nostri, principalmente fondato sull'elemento della terra, sul diritto della proprietà immobiliare.

Lo stesso re, per sussistere in mezzo a quella invasione generale della feudalità, ha bisogno di rifiutare le tradizioni antiche, e di reputarsi egli medesimo non altro che un feudatario più potente degli altri ¹. Vedi anche il WINSPEARE ².

97 bis. La tendenza della monarchia feudale di *trarre tutti i soggetti nelle relazioni feudali*, ha pure un rapporto reale alle terre. In questo significato i primi re inglesi di sangue normanno, cercarono di far riconoscere un dominio supremo del re su tutto il territorio, in conseguenza di che non solo gli stabiliti o da poco concessi beni feudali, ma eziandio le libere proprietà, secondo quel sistema giuridico, erano considerate come *derivate* dal re. Il *diritto popolare* della libera proprietà sulle terre fu *trasformato* nel diritto feudale dei possessi fondiari dipendenti (*tenure*) ³.

98. Il *demanio regio* trasse origine dalla conquista, in seguito della quale le terre occupate a guisa di *preda bellica* si ripartivano fra i conquistatori, la cui parte maggiore, naturalmente, andava al capo, sì per mantenere il lusso della regia dignità, sì per avere a disposizione i mezzi per ricompensare, come innanzi s'è detto, i valorosi suoi compagni.

Per testimonianza del WARNEFRIDO così fece Alboino: *divisa in diversos Ducatos Italia, tantum terrarum sibi Rex reservavit quantum nominis veneratio potestatisque splendor postulare videretur*, secondo che riferisce il VALLETTA ⁴; e così pure, giusta le affermazioni del FIMIANI ⁵ e del DRAGONETTI ⁶, fecero

(1) SANTAMARIA, op. cit., cap. III, pag. 58.

(2) WINSPEARE, op. cit., pag. 99.

(3) BLÜNSTICHLI, op. cit., pag. 335 e 336.

(4) *Inst. jur. feudal. praeval. feud.*, § 25, pag. 49.

(5) *Jur. priv. neap.*, pars secunda, cap. 2, pag. 63.

(6) *Origine dei feudi*, cap. 3, ove appunto racconta che Ruggiero, conquistata la Sicilia, la divise in tre parti, assegnandone una agli ecclesiastici, altra ai baroni, e riservando la terza al régio demanio.

cede ai fedeli col corrispettivo d'obblighi verso il concedente finisce gradualmente col prendere il nome di *feudo* ^{98 bis}.

i Normanni: *quas urbes a Graecis coepit, eas suis Nortmannis feudi jure concessit: quas vero Longobardis eripuit, earum partem tisdem jure feudi permisit, partem Nortmannis part jure concessit, nisi quod celebriores ac opulentiores sibi reservavit.*

Si diceva anche demanio della corona: *demaniales, sive demania illa dicuntur quae in singulis regnis principis tributa fuere ad se, suamque dignitatem fovendam, ac praedia, terraeque tractus continent quae ab initio summo imperanti assignata fuerunt, et bona principatus sive coronae dici solent* ¹.

Spesso il complesso di tutte le terre pubbliche riservate al sovrano fu chiamato *fisco*; e quindi fiscali furono dette le terre e le città poste alla immediata dipendenza dello stesso ².

V'è pure chi crede doversi dividere le cose demaniali in tre categorie, cioè in *demaniali, fiscali e patrimoniali*, ritenendo tra le prime tutte le terre assegnate o riservate al principe fin dall'epoca delle prime conquiste come *sors barbarica*, e tra le altre due quelle che per caducità o per altre cause sopravvenute furono aggregate al demanio regio ³.

Pel passaggio delle terre feudali al demanio a causa di confisca o di termine della concessione, od altre, e, viceversa, dal demanio ai feudatarii, tramutandosi perciò le stesse da regie o fiscali in demaniali, od in feudali, rimandiamo il lettore al trattato del FILIDEI ⁴. Cfr. *Note 95 e 95 bis*.

98 bis. Intorno all'etimologia della parola *feudo*, che secondo il RINALDI ⁵ non si vede usata *prima del mille*, il CICCAGLIONE ⁶, riassumendo le varie opinioni espresse in proposito dagli scrittori, si esprime così:

Alcuni fanno derivare la voce *feudum* dall'altra latina *foedus*, ritrovata, secondo essi, per significare il vincolo che venivasi a

(1) BASTA, *Inst. jur. pub. neap.*, lib. 2, pag. 210, 212.

(2) WINSPEARE, op. cit., pag. 82, e FILIDEI, op. cit., pag. 265.

(3) FILIDEI, op. cit., pag. 262.

(4) IDEM, op. cit., pag. 212, 261-265.

(5) RINALDI, op. cit., pag. 37 e 38.

(6) V. *Enciclopedia giuridica*, edita dal Vallardi, dove sotto le voci *feudalità e feudo*, l'autore, tenendo presente la storia e la dottrina svolta su tale materia, ne fa ampia trattazione, pag. 63 e 64.

Quell'altra porzione di terre che poi si riconosce d'appartenere o continua a rimanere alle città libere ed ai Comuni

stringere tra signore e vassallo, e che costituiva una specie di alleanza ¹.

Altri, guardando più che al rapporto reale, al personale, che veniva fermato dal giuramento di fedeltà, fanno derivare la voce *feudum* dal latino *fides* ².

Altri, invece, fermando la loro attenzione più al rapporto reale che personale, e guardando al fatto che il concessionario del beneficio, non acquistava la proprietà del fondo, ma solo una specie di usufrutto, vollero ritrovare la origine della voce feudo nel verbo tedesco *fūden*, che vuol dire pascere, quasi che il fondo fosse dato al vassallo pel suo mantenimento ³.

Altri ancora, fermandosi del pari al rapporto reale, e considerando che i benefici solevano concedersi ai vassalli per compensarli della loro fedeltà, e quasi come stipendio, fanno derivare la voce feudo dalle altre germaniche *fe*, che vuol dire prezzo, stipendio, mercede, e *od*, che significa possesso, appunto perchè, essi dicono, in origine il feudo era un possesso dato a titolo di stipendio, o mercede ⁴.

Altri, in fine, fraintendendo il significato del verbo *infiduciare*, che leggesi in carte longobarde, ma che viene usato sempre nel senso di dare in pegno, in ipoteca, fanno derivare da esso il verbo *infeudare*, e quindi la voce feudo usata per significare il rapporto che sorgeva dalla infeudazione.

È da credere — conclude l'autore — che a formare la voce *feudum* sia concorsa la germanica *fe*, anzichè le latine *foedus* e *fides*, sia perchè la feudalità in fondo fu un portato germanico, e gli elementi che noi stessi abbiamo ritrovati e riconosciuti negli ultimi anni dell'Impero romano, non sarebbero bastati a dar vita alla feudalità come non gliela diedero in quei luoghi, dove non arrivò l'elemento germanico, sia ancora perchè le carte dell'epoca barbarica non ci danno alcuna traccia della trasformazione di quelle parole latine. Dunque pare si possa con maggior ragione dare alla voce *feudum* una origine germanica, facendola derivare dall'altra *fe*, alla quale si potette unire, o la voce *od* o la voce *wadta*, o *wadium* (fideiussione), e quasi inclinerei a preferire quest'ultima. In vero in qualche carta longobarda si trova la parola *fiwadta*, la quale deriva da *fe* (prezzo o fedeltà) e *wadta*,

(1-2-3) Ivi, testo e note.

(4) Ivi, testo e note.

prende il nome di *demanio civico* ⁹⁹, o di *ecclesiastico*, per i fondi e benefici dati ¹⁰⁰ od usurpati dagli ecclesiastici ¹⁰¹.

ed indicava, a dire dello SCHUPFER, quella terra che rispondeva della fedeltà del concessionario. Vedi anche il FILIDEI ¹.

99. Le Università avevano pure il loro demanio appartenente al Comune nella proprietà e dominio, ed a ciascun cittadino per l'uso, il che differiva dal patrimonio dell'Università, su di cui niun diritto aver questi poteva ². In tutte le nostre costituzioni chiamossi Università quella riunione di cittadini e di diverse famiglie sotto un dato reggimento e pel comune bene formata che nelle romane leggi dicevasi Municipio, Città ³.

Il WINSPEARE soggiunge che ciascun Comune, ossia ciascuna città, *continuò a possedere* una quantità di terre ugualmente indivise, che o si coltivavano alternativamente dai cittadini per distribuzione che ne facevano i magistrati locali, ovvero rimanevano nell'uso comune, come furono i pascoli pubblici e le foreste minori ⁴.

Vedi anche il FILIDEI ⁵ pei demanii promiscui ed usi civici nelle provincie meridionali, ed il CENCELLI-PERTI ⁶, il CIOLFI ⁷ per le provincie ex-pontificie.

100. CIARDULLI dice: Comèchè però i feudi alquanto dopo l'epoca della loro istituzione si solevano concedere anche ai *rap-presentanti della Chiesa*, così essi ed i demanii che li costituivano si dissero *ecclesiastici*, benchè non fossero veramente che demanii feudali, dati solamente in feudo a Vescovi, Abati e simili dignitari della Chiesa, nulla alterandone l'indole, neanche in quelle poche differenze nelle formalità che accompagnavano le concessioni...⁸ Consulta, in ordine all'origine di tali concessioni ecclesiastiche, anche il FILIDEI ⁹ e il RINALDI ¹⁰.

101. È una verità ormai riconosciuta, che se i Ministri della

(1) Op. cit., pag. 39, 42, 45, 46, 60 e seguenti.

(2-3) LIBERATORE, op. cit., pag. 14 e nota; e v. anche SANTAMARIA, op. cit., pag. 385 e nota 9 in fine al nostro I capitolo; RINALDI, *Il Comune e la Prov.*, pag. 106 e seguenti.

(4) Op. cit., pag. 82 e nota ivi richiamata n° 403.

(5) *Trattato dei demanii comunali*, vol. I, pag. 282 e seg.; RINALDI, *Dei primi feudi*, pag. 150 e segg.; IDEM, *Dei demanii e degli usi civici* (*Archivio giur.*, vol. XVIII, pag. 203).

(6) CENCELLI-PERTI, *La proprietà collettiva in Italia*, studio a proposito dell'abolizione dei diritti d'uso nelle provincie ex-pontificie.

(7) CIOLFI, *Appunti critici* alla legge 24 giugno 1888, relativa all'abolizione degli usi civici nella Provincia Romana.

(8) Op. cit., pag. 11.

(9) Op. cit., pag. 207, 215, 216 e 235.

(10) *Dei primi feudi*, cap. IX e X.

Da ultimo la quota di proprietà che non rientra nelle suddette specie di demanio, e che non è sottoposta ad alcun vincolo, chiamasi *allodiale* ¹⁰² e *burgensatica*, o proprietà privata libera.

Chiesa si fossero *astenuiti dalla proprietà*, e l'avessero riguardata come un oggetto inferiore alla loro dignità, l'ascendente delle loro virtù e del loro ministero li avrebbe dotati di una fortuna più solida; la purità della dottrina non sarebbe mai stata velata dai vizi di coloro che la predicavano, ed essi avrebbero sempre conservato intatto il deposito di questo divino edificio.

Il primo onore che i barbari venuti nel seno della Chiesa renderono ai Suoi Ministri, fu il cingerli di spada, e l'averli compagni de' loro vizi e della loro ambizione. Questa lega mostruosa fra i principii d'una virtù divina, e la pratica di passioni sanguinarie, tra la mansuetudine stessa e la ferocia, corrompe lo spirito degli ecclesiastici e portò l'anarchia feudale anche nella disciplina e nel governo esteriore della Chiesa.

Una volta le chiese non avevano castelli e rocche, nè i vescovi marciavano vestiti di corazza. Ma ora i prelati delle chiese per l'*abbondanza delle cose temporali* difendono col ferro e colle stragi quei beni che dovrebbero spendere in favore dei poveri.

E dalla corrispondenza di S. Bonifacio a Papa Zaccaria, risulta che il primo si duole che la più parte delle città e delle sedi vescovili, si fossero date a possedere ad avidi laici, o a godere secolarmente a chierici bordellieri e pubblicani ¹.

E in nota dice: Due principali cause renderono *quasi generale* la corruzione dei vescovi nel settimo, ottavo e nono secolo. L'una è l'influenza che i signori presero in tutte le collazioni dei benefizi, e nelle stesse ordinazioni, sia presentando, sia raccomandando i candidati: l'altra è la venalità e l'abuso dei doni, a cui il possesso delle signorie abituò i vescovi ². Vedi anche il RINALDI ³, nonché il CICCAGLIONE ⁴.

102. *Allodium id dicitur quod ad aliquem pleno jure pertinet* ⁵. Cosicché l'*Allodio* o proprietà allodiale è una proprietà libera, di assoluta disposizione del possessore: *quod pertinet pleno*

(1) WINSPEARE, op. cit., pag. 133 e 135.

(2) Aut. cit., nota 667.

(3) Op. cit., cap. IX.

(4) Op. cit., pag. 115 e 116.

(5) DE FRANCHIS, dec. 131, n° 11.

Pertanto, riassumendo, durante questo periodo la proprietà, rapporto alla spettanza, dividesi nelle categorie di demanio regio ¹⁰⁸, feudale, civico, e d'allodio o burgense ¹⁰⁴, distin-

jure; perchè non posseduta per alcun signore, era perciò alienabile e trasmissibile, e quei terreni allodiali acquistati dalle mani dei *burgensi* (possessori di beni *non* feudali) si chiamavano nel periodo feudale, *burgensatici*. Vedi in proposito le opere del FILIDEI ¹, del CIARDULLI ², del LIBERATORE ³, e principalmente consulta il pregevole lavoro dello SCHUPFER pubblicato nel *Digesto Italiano* ⁴, sotto la voce *Allodio*, dove il valente scrittore tratta *ex professo* della materia.

103-104. Nel parlare del come e quando avvenne la distinzione in demanii *regi, feudali e universali del fisco* e delle università, il CIARDULLI dice: Fu in questa occasione che cominciarono le distinzioni delle diverse specie di demanii colle denominazioni di *demanio regio, demanio feudale e demanio universale* a seconda che si voleva indicare il demanio rimasto direttamente nella dipendenza del re, o il demanio dato in feudo, o il demanio che era rimasto alla dipendenza delle università, o pure colla voce demanio semplicemente, quando si voleva indicare il regio feudo, quando il feudale, e terra dell'università quando si voleva indicare l'ultimo ⁵.

Giova riportare in proposito le parole del RAPOLLA: *Optm apud Gallos, ut habet Cancius in gloss., domanium dicebatur dominium, unde domanium quasi per excellentiam denotabat rem, quae erat immediate in dominio regis, ad differentiam rei feudalis. Et ob eandem rationem, in legibus regni, res demanialis intelligitur, vel quae ad regem pertinet, vel quae est propria universitatis, distincta a rebus ad feudum pertinentibus* ⁶.

Vedi anche il LOMBARDI, *Delle origini e delle vicende degli usi civici nelle provincie meridionali* ⁷.

(1) *Dei demanii comunali*, vol. I, pag. 163 e seg., e pag. 240-244.

(2) *Della liquidazione e del governo dei demanii civici*, pag. 21 e 24.

(3) *Op. cit.*, pag. 17.

(4) Parte II, pag. 445 a 502.

(5) *Op. cit.*, pag. 11, testo e note.

(6) *Com. de jure regni Neapolis*.

(7) Capo III e IV, pag. 28 e seguente.

zione che su per giù surrogò ¹⁰⁵ quella dell'antico giure romano; sulla quale nuova distinzione si versò poscia tutta la speculazione giuridica ^{105 bis} per largo intervallo.

105-105 bis. Tutte le dispute dei giuristi, e tutta la speculazione scientifico-giuridica del tempo, fu precipuamente rivolta a chiarire e a commentare i nuovi istituti che, sotto molteplici rispetti, furono surrogati a molti istituti di diritto romano. Consulta in proposito, tra gli altri:

ANDREA D'ISERNIA, *In usus feudorum*;

RAPOLLA, *Commentarius de jure regni Neapolis*;

CAPIBLANCUS, *Ad pragmat. XI, de Baronibus*;

CAPYCIUS LATRO, *Consultat.*;

NOVARIUS, *De gravaminibus vassallorum*;

ROVITUS, *Ad pragmat. I, de Salario*;

TASSONE, *De Antefato*;

CARDINAL DE LUCA, *Theatrum veritatis et justitiae*, specialmente il trattato *De Feudis*;

MASCI ANGELO, *Esame politico-legale dei diritti e prerogative dei baroni*;

FRANCESCO D'ANDREA, *Jus istud, quod uniuscuiusque universitatis civibus competit, est proprium eiusdem universitatis jure naturali, adeo ut nec per Regem tolli potest*;

MARINO FRECCIA, *De subfeudis*;

ROSENTHAL, *Tractatus et Synopsis totius juris feudalis*;

BOULLIER, *Essai sur l'histoire de la civilté en Italie*;

DUMOULIN, *De Feudis*;

DONELLI, *Opera omnia*;

MATTEO DE AFFLICTIS, *In constitutiones*;

CUJACIO, *De Feudis*;

GABRIELE ROSA, *Feudi e Comuni*;

DRAGONETTI, *Origine dei Feudi nel Regno di Napoli e di Sicilia*;

FIMIANI, *Elementa juris feudalis*;

WINSPEARE, *Storia degli abusi feudali*;

SAVIGNY, *Diritto romano nel Medio Evo*.

E per la Storia vedi:

PERTILE, *Storia del Diritto italiano*;

ALBINI, *Storia della Legislazione italiana*;

SCHUPFER, *Istituzioni politiche dei Longobardi*;

CICCAGLIONE, *Feudalità e Feudo*;

RINALDI, *Dei primi feudi*.

7. Secondo gli ordinamenti politici man mano costituitisi, la funzione del demanio in quest'epoca, a prescindere dalle fasi e denaturazioni posteriori (in corrispondenza alle multiformi manifestazioni del feudalesimo nelle epoche successive), sostanzialmente rivela in questa duplice forma: cioè, da un lato, in quella di fronteggiare in principal modo i bisogni finanziari del nuovo Stato ¹⁰⁶, compenetrati ed assorbiti esclusivamente in quelli del monarca; e dall'altro in quella di offrire ¹⁰⁷ ai vassalli o feudatari (duchi, marchesi, baroni, conti, ecc.) i mezzi ¹⁰⁸ onde a loro volta, rispettivamente, in data proporzione usufruendolo, fossero posti ¹⁰⁹ in grado di

106. Così nel medio evo, come nel periodo di transizione, verso le forme moderne della finanza, il WAGNER ¹, il GEFFCKEN ², il LEROY-BEAULIEU ³ ed il RICCA-SALERNO ⁴ concordemente affermano che base principale delle entrate pubbliche, per sopperire alle spese dello Stato, secondo che allora concepivasi, furono i prodotti dei beni demaniali.

107. BLÜNTSCHLI ⁵ e CIARDULLI ⁶ dicono che l'essenza della monarchia feudale consisteva nello stretto legame di fedeltà personale tra il re come supremo signore feudale e i suoi vassalli, che derivano da lui *potere, onore, ricchezze*; escluso di conseguenza ogni altro rapporto verso altri elementi concorrenti alla formazione dello Stato.

108-109. Premessa l'investitura con le debite forme ⁷, se nel ricevere il beneficio, come innanzi abbiamo visto, consistente non solo nell'uso dei beni componenti il feudo, ma anche in talune percezioni per certi usi sulle terre feudali ⁸, d'altro canto si assu-

(1) *Scienza della Finanza*, Sezione IV, pag. 309 a 311 e seg., testo e note.

(2) *Essenza, compiti e storia della Scienza della Finanza*, § 9 a 12, pag. 29 a 39 e seg.

(3) *Scienza delle Finanze*, parte I; *Rendite pubbliche*, lib. I, cap. I, pag. 11 e seg.

(4) *Storia delle dottrine finanziarie in Italia* inserita negli *Atti dell'Accademia dei Lincei*, anno 1880-81, vol. IX, pag. 1 a 314.

(5) Op. cit., pag. 333, e vedi anche WINSPEARE, op. cit., pag. 99.

(6) Op. cit., pag. 10.

(7) V. CIARDULLI, op. cit., pag. 17, e vedi sopra *Nota 95-95 bis*, pag. 54.

(8) Op. cit., pag. 21.

levare armati ed accorrere in aiuto del monarca stesso quando ne fossero richiesti; non già nell'interesse dello Stato in quanto tale, nè, molto meno, in quello del popolo ¹¹⁰.

S. Il nuovo ordinamento si sviluppa con tanta pienezza che col progresso del tempo i feudatari si aumentano e moltiplicano ¹¹¹ a dismisura, ed usurpano le terre fino al punto che

meva l'obbligo di servire con le proprie armi il principe con un numero determinato di armati in *corrisponstone delle rendite* che offriva il feudo stesso ¹, salvo le fasi posteriori che fecero convertire l'indole di tale istituzione da eroica in venale.

110. Nel pregevole lavoro sulla dottrina dello Stato, il BLÜNTSCHLI raffigura in questi termini l'indole e la finalità della monarchia feudale:

Non il popolo, ma la comitiva del re è la base originaria della monarchia feudale in discorso; la qual comitiva presso i Germani, vien così descritta da TACITO: *magna et comitum aemulatio, quibus primus apud principem suum locus: et principum cui plurimi et acerrimi comites. Haec dignitas, hae vires, magno semper electorum juvenum globo circumdari, in pace decus, in bello praesidium. Cum ventum in aciem, turpe principi virtute vinci, turpe comitatui virtutem principis non adaequare. Jam vero infame in omnem vitam ac probrosum, superstitem principi suo ex acie recessisse. Illum defendere, tueri, sua quoque fortia facta gloria eius assignare, praecipuum sacramentum est. Principes pro victoria pugnant, comites pro principe* ².

Per cui molto opportunamente il SANTAMARIA rivolge l'interrogazione ai feudisti: — dov'è in questo la più piccola ombra di Stato e di Governo? ³.

111. Le grandi perturbazioni, i signòri rapidamente succedutisi, e che scambievolmente si riguardavano come usurpatori, i mutamenti delle dinastie, avevano facilitato e facilitavano le *usurpazioni*, per modo che molti feudi si erano costituiti in forza di un atto di *violenza* non legittimato, e *molti altri* si trovavano conceduti

(1) Op. cit., pag. 19, testo e note, e WINSPEARE, op. cit., pag. 90.

(2) Luogo citato del BLÜNTSCHLI, pag. 333 testo e nota, e vedi anche il WINSPEARE, op. cit., pag. 99

(3) Op. cit., pag. 69.

in Francia si giunge a dire: *non v'è terra senza signore* ^{111 bis}, ed abusano ¹¹² tanto della loro posizione, così sotto il punto di

da un potere che *non aveva* alcuna legittimità in confronto di quello che veniva posteriormente a soppiantarlo ¹.

111 bis. In Inghilterra il diritto popolare della libera proprietà sulle terre fu trasformato nel diritto feudale di *possessi fondiari dipendenti* (tenure). In Francia il principio affine: « *Nulle terres sans seigneur* » era di già decisivo nel secolo XIII. Vedi LOYSEL, II, 21. Per contrario nè in Italia nè in Germania il sistema feudale pervenne ad estesa diffusione ².

112. La varietà degli *abusi feudali*, dice l'insigne WINSPEARE, e l'ordine con cui si sono gli uni agli altri succeduti, fanno distinguere l'epoca della loro nascita da quella in cui essi hanno senza ostacolo oppresso le nazioni ³.

In un rapporto recente di un uomo di Stato al governo è detto: non tacerò ciò che io ho veduto nel riattamento d'un antico palazzo baronale, dove all'aprirsi uno di quei trabocchi destinati ad esser crudeli tombe di viventi, ne fu tratta quantità di teschi ed altre ossa umane, misere ed invendicate reliquie di vittime immolate al più brutale furore ⁴.

BARRIO nella descrizione delle Calabrie deplorando la sorte della sua patria ha detto: *Questa regione ridonda anche di mostri, voglio dire di regoli e di tiranni, i quali la saccheggiano e la scorticano, ed a guisa di lestrigoni campani, si pascono giornalmente per una sete inestinguibile, e per una inesausta avarizia, di travagli di mortali, e vi hanno usurpato le selve, le balze e le terre, i pascoli, i fiumi, la caccia, tutti insomma i diritti dei popoli* ⁵.

Per constatare poi la *moltiplicità delle tasse e balzelli* escogitati ed imposti dai feudatari ai cittadini, non si ha da far altro che rivolgere uno sguardo all'*elenco alfabetico* degli stessi, che si trova alligato nelle note dell'opera del medesimo autore sugli abusi feudali ⁶.

(1) SANTAMARIA, *I feudi e i diritti feudali e loro storia nell'Italia meridionale*, cap. III, pag. 62.

(2) BLÜNTSCHLI, op. cit., pag. 335, 336 e nota 1.

(3-4) WINSPEARE, op. cit., introd., pag. 7, 10, 30.

(5) Ivi, pag. 35 e 36.

(6) Op. cit., nota 154, pag. 223 a 259; — e vedi anche CICCAGLIONE, op. cit., pag. 44, 45 e seguenti.

vista politico, come economico e finanziario, che si eleva un grido di lamenti, il quale, a guisa di eco, si ripercuote in ogni parte, e giunge fino al gran feudatario, quale era il monarca ¹¹³ (che s'impersonava qui nell'imperatore, e là nel re a seconda la dominazione germanica, franca o normanna). Onde, sia per frapporre un riparo ¹¹⁴ a codesta marea invadente, sia per rafforzare il vincolo di dipendenza dei feudatarii verso il sovrano, furono pubblicati editti e costituzioni; oltrechè per necessità di cose vennero sorgendo naturalmente diversi *usi e consuetudini*, di cui più tardi fu fatta la compilazione per

113. In una delle leggi di Carlo Magno, aggiunta al Codice dei Longobardi, si dice:

Abbiamo inteso che i famigliari dei Conti ed altri Ministri dello Stato, ed anche alcuni dei più potenti vassalli dei Conti sogliono *esigere una data contribuzione o costo per la mensa*, ed altri anche senza questo titolo inducendovi quasi per preghiera il popolo. Similmente sono stati soliti *d'esigere dal popolo opere, tributi di vellovaglie, servizi di arare, di seminare, di svellere erbe, di trasporti di robe*, e di commettere cose simili, o per gli stessi, o per diversi mezzi, le quali cose tutte ci è sembrato di dovere *abolire*, perchè in alcuni luoghi il popolo è così *oppresso*, che molti *non potendo più soffrire* si sono *sottratti colla fuga a' loro signori e padroni*, e gli stessi sono rimasti deserti ¹.

114. Luigi, imperatore e re d'Italia, rinnovando le leggi di Pipino sui telonei, mentovando i diversi *abusi* che sotto questo nome si esercitavano, diede un primo esempio al riguardo, col promulgare questo divieto: *non si estga più teloneo dove non è necessario di passare il fiume sul ponte, dove la nave traversa l'acqua o passa per sotto il ponte, dove non stiasi accostata alla riva, e dove non stiasi comprata e venduta alcuna cosa. Niuno sia costretto a passare pel ponte quando può valicare il fiume vicino al ponte* ².

(1) WINSPEARE, op. cit. testo, pag. 123 e 125 e note 611 e seguenti; MANTELLINI, *Lo Stato e il Codice civile*, vol. I, capo II, *Il tributo nel medio evo*, pag. 214 e seguenti.

(2) WINSPEARE, op. cit. testo, pag. 123 e 125 e note 611 e seguenti; MANTELLINI, op. e luogo citato.

opera privata ¹¹⁵, stabilendosi le norme per le successioni nei feudi, per il servizio militare e per gli altri doveri degli investiti verso il sovrano ¹¹⁶.

Inoltre, poichè i medesimi non solo, dopo le predette sanzioni, cercano d'invertire ¹¹⁷ il titolo in forza del quale posseggono i feudi, tramutandolo da temporaneo in perpetuo,

115-116. L'epoca del duodecimo secolo è notevole non solo pei miglioramenti individuali fatti nel governo, ma per la connessione, che allora si stabilì fra tutte le parti del sistema civile. L'Italia ne diede il primo esempio colla *compilazione degli usi de' feudi*. Questa collezione contenne le regole per la successione e pei diritti ed obbligazioni vicendevoli del sovrano e dei signori, oggetti che erano stati sin allora regolati dalle consuetudini particolari di ciascun regno e di ciascuna città. Furono dunque raccolti dai giureconsulti di Milano gli usi delle principali città di Lombardia, ed unito a questi le leggi che sulla successione, sul *servizio militare* e su gli altri doveri di feudatarii verso il sovrano eransi pubblicate da Corrado il Salico e dai successori di lui ¹.

Con ciò una specie di *transazione* intervenne tra i signori ed i sovrani. Questi, contenti di aver tolto la parte dell'aristocrazia più incomoda alla loro autorità, e persuasi che non potevano distruggere ad un tratto l'edificio de' feudi che era legato con tutte le altre parti della gerarchia civile, consentirono che i signori ritenessero gli avanzi dei loro privilegi. Ed i signori, persuasi dal loro canto di dover rinunciare alle pretese che avevano altra volta avuto di partecipare dell'autorità regia e di limitarla, si rivolsero a custodire gelosamente le loro prerogative sul popolo ².

117. L'esempio delle signorie e dei benefizi dei Franchi, e la moltiplicazione dei beneficiarii, produssero un doppio effetto, perciocchè destarono nei signori il desiderio di quelle stesse prerogative di cui erano altrove rivestiti, e diminuendo gli uffiziali regii, fecero a poco a poco *concentrare l'autorità* nelle mani dei beneficiati ³.

I benefizi non erano se non la ricompensa de' servizi passati ed il pegno de' futuri. L'obbligo adunque di servire il sovrano era

(1) WINSPEARE, op. cit., introd., pag. 9 e 10; CICCAGLIONE, pag. 154 e segg.; RINALDI, op. cit., p. 25.

(2) WINSPEARE, op. cit., introd., pag. 9 e 10; e vedi anche il CICCAGLIONE, pag. 154 e seguenti.

(3) WINSPEARE, op. cit., pag. 100 e 108.

ma usurpano altresì gran parte delle regalie ¹¹⁸; allora per accertarsi se legittimamente si possedevano i feudi da coloro i quali si trovavano già nel possesso degli stessi, disponesi e compiesi una generale *revisione* ¹¹⁹ *dei titoli*; per effetto di che parve che si raggiungesse una certa tregua.

9. Successivamente, col riprendersi gli studi giuridici, nel

implicato nel godimento di benefizi, ed il separare quest'obbligo dalla cosa equivaleva al *risolvere* la condizione per la quale la concessione era stata fatta ¹.

118. Il *diritto di fare la guerra* inseparabile dalla sovranità fu dalla debolezza de' primi sovrani della Dinastia merovingia abbandonato alle passioni e alle vendette dei signori. Quest'abuso che attacca direttamente gli elementi della società e che distrugge il centro della forza comune può riguardarsi come il principal carattere dell'anarchia aristocratica. I signori vollero l'unione delle classi inferiori per sfruttarle, e cercarono quindi di rendersi indipendenti così dal Sovrano, come reciprocamente fra loro, a detrimento dell'ordine pubblico, dello Stato, e del popolo. Carlo Magno volle ripararvi, e in un suo capitolare, loro disse: Noi non sappiamo per qual criminoso ritrovato siasi introdotto che quelli i quali non sono *rivestiti d'alcun publico uffizio*, pe' loro odii, e per le loro particolari intenzioni, si attribuiscono la facoltà loro non permessa di vendicare i congiunti e di uccidere gli uomini ².

119. Federico, credendo degno e consentaneo a chi tutelava le altrui ragioni, il non dimenticare totalmente le proprie, chiamò nella Curia *Capuana tutti i possessori dei feudi* che li avessero ricevuti o dai monarchi suoi predecessori, o anche da lui medesimo, domandando loro la *esibizione dei titoli*, cioè *delle primitive concessioni*, sottoponendo ad una *generale revisione lo Stato feudale*, e dichiarando che i privilegi che egli specialmente non avrebbe dopo l'esame della suddetta curia a confermare, s'intendessero *revocati ed abrogati* ³.

(1) WINSPEARE, op. cit., pag. 100 e 108.

(2) WINSPEARE, op. cit., pag. 109.

(3) SANTAMARIA, op. cit., pag. 62; e v. anche il CICCAGLIONE, op. cit., pag. 128. Federico II non fece che imitare gli atti e i provvedimenti di re Ruggiero. Consulta RINALDI, op. cit., pag. 174.

fine di porre un argine alle prepotenze dei feudatarii, si ricorre all'espedito di fortificare il potere regio ¹²⁰.

A tal uopo s'incomincia dal rivendicare a questo le regalie ¹²¹, esclusivamente riservate al potere sovrano ¹²², e che, ciò nullameno, da quelli, in molte parti, erano state già usurpate ¹²³; si passa poi a dimostrare quali danni derivano dalle continue usurpazioni e smembramenti dei feudi ¹²⁴, non senza suggerire la convenienza d'integrarli, per arrivare, in ultimo, a definire i limiti tra la proprietà pubblica e la feudale; limitazione

120. Nella lotta col feudalismo si costituì e fortificò prima una nuova monarchia assoluta ¹, per la quale forma politica passarono tutti i popoli romano-germanici per arrivare poscia alla forma politica moderna.

121-122. Lo studio del diritto romano fece anche un bene più diretto all'ordine pubblico ristabilendo le smarrite idee delle *regalie*. I giureconsulti cominciarono a discutere quali fossero le diverse parti del *dominio pubblico* e del *privato*. Sconfinarono, è vero, in questa disputa, ed alcuni fra essi mancarono per poco di rovesciare dai fondamenti il sistema delle proprietà ²; ciò non ostante da questi errori nacque la distinzione fra il dominio dei beni *patrimoniali* e de' *fiscali*, e la giurisdizione e la protezione, la quale contiene tutti i diritti eminenti della sovranità così sulle cose pubbliche come sulle private ³.

123-124. I feudi erano regalie, perchè dismembrazioni del demanio dello Stato, perchè composti di diritti reali, dei quali il sovrano aveva *delegato l'uso* ai baroni, perchè reversibile allo Stato pei diritti di devoluzione che il sovrano conservava su di essi. Non era del potere del feudatario, presso cui risiedeva il solo *utile dominio* de' feudi, il pregiudicare o il diminuire il diritto del padrone diretto, e tutto ciò che fosse stato fatto in frode o in detrimento di questa regola, era per la costituzione dei feudi revocabile. Ecco i giusti principii della giurisprudenza conservatrice dei feudi. Ma nell'applicazione di essa fu dato a questi principii un'estensione che non era nel fine, nè nella natura della legge. Sorse una *giurisprudenza*, ma, dopo lungo discutere, si fermò, tra le altre, la massima, che il prepotente non prescriveva, e che il

(1) BLÜNTSCHLI, op. cit., pag. 340.

(2) WINSPEARE, op. cit., introd., pag. 9 e nota 9, e pag. 32, nota 146.

(3) WINSPEARE, op. cit., 146, fine nota 9.

che potea costituire mezzo efficace sì per far ritornare alla corona quei beni che dai vassalli suddetti le erano stati sottratti, e sì per tentare di scemare nei medesimi quella potenza che loro derivava dal possesso dei beni in parola.

Inoltre i giuristi dei secoli XIV, XV e successivi, pur di debellare il feudalismo continuano a lavorare con ardimento, concependo e sviluppando l'idea di ricostituire la monarchia sulle basi dell'antico Impero romano ¹²⁵.

A questo scopo, per vie meglio diffondere il concetto, fondano una scuola teorico-pratica di governo, i cui principii fondamentali sono l'unità, l'indivisibilità e l'assoluta potestà politica della dignità sovrana ¹²⁶.

Per effetto di che, al sistema che aveva inaugurato la massima: *nulle terre sans seigneur*, sotto la più alta signoria del sovrano, si contrappone lo sviluppo del principio di sovranità, già posto fin dai tempi di Federico Barbarossa, che *il re è il signore diretto e supremo di tutte le terre del suo reame*, sulle quali esercita dominio eminente, ed i feudi occu-

posse dei baroni non giustificato dai loro titoli debba presumersi acquistato colle armi alla mano ¹.

125. Già fin dal secolo XII, quando ancora i signori si sollazzavano nella voluttà del potere, i legisti francesi (così erano detti i giurisperiti romani) lavoravano con ardimento e d'accordo a rimenerare la monarchia francese sulle basi dell'*impero romano* ².

126. Essi fondarono una scuola teorico-pratica del Governo, i cui principii fondamentali furono l'*unità*, l'*indivisibilità* e l'*assoluta potestà politica della dignità reale* che essi abbracciavano colla parola *potere sovrano*. Quindi considerarono le signorie e le giurisdizioni de' grandi e de' loro vassalli come usurpazioni ed abusi, che dovevano abolirsi in favore del re, od almeno limitarsi il più che fosse possibile. Essi considerarono i re francesi come successori degli imperatori romani, e poichè tanto glorificarono la romana giurisdizione, come la vera, trattarono le consuetudini giuridiche feudali con dispregio ³.

(1) WINSPEARF, op. cit., introd., pag. 9 e nota 9, e testo, pag. 32, nota 146.

(2) BLÜNTSCHLI, op. cit., pag. 340.

(3) BLÜNTSCHLI, op. cit., pag. 340.

pano il primo posto fra queste; la quale signoria (*jus imperii*) è dell'essenza del potere reale, che esso non può alienare nè abdicare; e la giustizia sulle terre istesse si amministra da un delegato del re ^{126 bis}.

10. In virtù di codesti principii non solo s'arresta, ma si dà altresì un colpo ben serio al feudalismo, che sin d'allora ¹²⁷, dall'apogeo in cui era arrivato, incomincia il suo movimento di discesa ¹²⁸, perchè d'allora s'inizia la serie di soppressioni

126 bis. Consulta in proposito le dispute tra il DUMOULIN ¹, antif feudale, e il d'ARGENTRÉ ² sostenitore delle istituzioni feudali, riassunte in alcune memorie pubblicate nel *Filangieri* ³ dal Prof. G. LOMONACO, nonchè il CENNI ⁴.

127. Senza dubbio, passarono ancora secoli prima che queste teorie entrassero nella pratica, e il dominio dei signori fosse realmente rovesciato. Ma la lotta non cessò se non quando lo Stato feudale fu abbattuto dalle fondamenta ⁵.

128. In Italia, e in ispecial modo nella parte meridionale di essa, già prima che altrove era incominciato un positivo *movimento contro il feudalismo*, e fu per virtù dello stesso che nel 1650 furono emanate delle *prammatiche* in proposito, costituendosi una *giunta detta del buon governo* onde, volendosi appunto dal governo del tempo *frenare gli abusi* dei feudatari, giudicasse della legittimità dei debiti dei Comuni, e costringesse speditamente i baroni al *pagamento delle imposte*, da cui, tra l'altro, per l'innanzi erano andati esenti un po' per via di prepotenza e d'usurpazione, ed altro poco per debolezza dei precedenti sovrani. Indi incominciò una discussione sui titoli d'acquisto dei feudi, fermandosi tra le altre massime di giurisprudenza al riguardo, in senso più liberale e più giusto di quelle che l'interesse dei potenti aveva fin allora sostenuto a danno dei Comuni, che fu sanzionata in una posteriore prammatica del 1759, cioè che i baroni non pote-

(1) *Libro dei feudi*, § 3, gl. 4, n° 15, n° 17; § 67, gl. 2, n° 5, e *Commentar. in consuetudines parisienses*, tom. I., § 1, gl. 3, n° 10.

(2) *Commentar. in patrios Britonum leges*, art. 230.

(3) Anno 1884.

(4) *Studi di diritto pubblico*, cap. VI.

(5) Op. cit., pag. 340 e 341; WINSPEARE, op. cit., introduzione, pag. 37 e note 145 a 153.

e d'abolizioni di varii soprusi; s'inizia altresì la divisione di molte terre soggette ad uso, con che i Comuni principiano a ricuperare parte di quelle proprietà ch'erano state loro usurpate dai signorotti, e questi s'assoggettano al pagamento delle imposte, dalle quali per tanto tempo erano andati immuni.

11. Senonchè, intendendosi ed applicandosi in modo troppo esagerato la nuova dottrina intorno lo Stato, a grado a grado si finisce coll'arrivare all'estremo di confondere la dignità regia con l'istesso Stato ¹²⁹.

Gli effetti di tale esagerazione non tardano a manifestarsi. Dal personificare ¹³⁰ lo Stato nella maestà del re ¹³¹, ci volle ben poco per giungere alla proclamazione di questo, d'origine

vano rappresentare, se non quello ch'era loro espressamente concesso; la quale fu il *preludio* di molte utili conseguenze, tra cui quella dell'abolizione dei pedaggi, della *soppressione* della qualità di feudo nella vendita dei beni devoluti, e fu ordinata la divisione delle terre soggette alle servitù d'uso ¹; e il Governo prestò la sua assistenza a Comuni che esposero gravami contro i baroni.

129. La piena *confusione della dignità regia con lo Stato* è tanto più degna di considerazione in quanto che nel XVII e XVIII secolo la stessa *divenne di moda*, e prosperò contemporaneamente la teoria dell'*onnipotenza* dello Stato ².

130-131. Luigi XIV, con una novità da sorprendere, espresse il pensiero politico fondamentale di questo nuovo assolutismo nella nota massima: *L'État c'est moi*. Il re non si considerava più come il Capo dello Stato, ma egli *identificava pienamente la sua persona e lo Stato*, cosicchè oltre di lui non vi era alcun altro membro politico con diritti: egli era tutto in tutto, oltre di lui nulla. Fu pure in sostegno dissepolta dall'antichità la massima del diritto imperiale romano: *quod principi placuit legis habet vigorem* ³, la quale passò nel motto giuridico francese: *ce que veut le roi, le veut la loi* ⁴.

(1) WINSPEARE, op. cit., introduzione, pag. 37 e note 145 a 153; RINALDI, *Il Comune e la Prov.*, pag. 271 e seguenti.

(2) BLÜNTSCHLI, op. cit., pag. 343.

(3) L. 1, Dig., lib. 1, tit. IV.

(4) BLÜNTSCHLI, op. cit., pag. 341.

divina ¹³². Il resto è inevitabile: chè, oltre i disordini ed abusi politici, i quali in questo periodo divengono sistema, la proprietà pubblica ¹³³, ed anche il diritto privato ¹³⁴, sono considerati quale prodotto dello Stato, ed abbandonati al beneplacito del potere politico; cadendosi per tal modo, sebbene in forma diversa, in quello istesso estremo fin allora deplorato; in quello cioè degli abusi delle istituzioni feudali, che volevansi correggere, ed, anzi, eliminare del tutto.

Il demanio, a quella guisa che durante il feudalismo sentè tutta l'influenza dei relativi ordinamenti, similmente durante questo periodo della monarchia assoluta subisce l'intero influsso del regime imperante.

E siccome nel sistema della monarchia assoluta in sostanza predomina il concetto di non esservi altra proprietà pubblica

132. I teologi d'allora sfigurarono l'idea cristiana della divinità nel potere sovrano per avere dato in un certo senso i re come diretti e pieni rappresentanti e possessori del *divino reggimento* del mondo sulla terra, facendone Dei terreni. E come Dio è Signore onnipotente del mondo che egli ha creato e che riempie del suo spirito e conserva, così i re debbono essere i signori illimitati dei popoli, i quali essi non han creato nè possono conservare od ispirare. Ritorna in campo ciò che i re desideravano, come nel tempo degli imperatori romani: identificarsi colla divinità. Si sa come ben volentieri Luigi XIV fece il Giove, ciò che certamente era più fattibile nella forma pagana che nella cristiana ¹.

133-134. Non v'è niuna prosperità pubblica ² oltre la personale prosperità del sovrano, niun diritto pubblico oltre il suo diritto personale. Egli era, come abbiamo notato, tutto in tutto, oltre di lui nulla ³.

Non lasciava (la confusione della dignità regia con lo Stato) punto alcuna sfera giuridica indipendente, nè sottratta all'arbitrio ed all'influenza dello Stato. *Anche il diritto privato* veniva considerato quale un prodotto dello Stato, e abbandonato al beneplacito del potere politico ⁴.

(1) BLÜNTSCHLI, op. cit., pag. 343.

(2) BLÜNTSCHLI, op. cit., pag. 343.

(3-4) BLÜNTSCHLI, op. cit., pag. 343.

che quella del sovrano ¹³⁵, niun diritto pubblico fuorchè quello personale dello stesso, che egli è tutto in tutto, ed oltre di lui, il nulla ¹³⁶; così gli è ben facile dedurre da ciò che la funzione del demanio dello Stato in quest'epoca è quella precipuamente di servire ai fini del sovrano; che, d'altronde, se afferma essere esso lo Stato (*L'État c'est moi*), con maggior ragione può assorbirne le proprietà.

Anzi, in questo periodo d'assolutismo non ¹³⁷ è lasciata libera alcuna sfera giuridica; per cui, non solo la proprietà demaniale viene distratta dal suo scopo e sperperata, ricorrendosi invano all'espedito dell'imprescrittibilità di siffatti beni allo scopo di porvi un freno; non solo si sperimentano le varie forme ordinarie d'imposte e tasse ed anche quelle straordinarie fino ad inaridire tutte le fonti di produzione, ma anche il diritto privato è messo a dure prove.

In conseguenza di che, a prescindere che in un tale ambiente qualunque distinzione intorno la natura delle cose e spettanza dei beni e delle proprietà perde quell'importanza che ebbe durante il periodo romano, si finisce col cadere a dirittura in una confusione d'idee indescrivibile ¹³⁸.

135-136. Se tutto era concentrato nel sovrano, nella cui persona tutto si confondeva, la funzione del demanio in quest'epoca dovette essere quella di servire agli scopi personali del medesimo, con perfetto oblio della Nazione e del popolo ¹.

137-138. Una volta che non fu lasciata libera alcuna sfera, non solo la proprietà pubblica, ma anche la privata rimasero travolte nell'esagerata onnipotenza dello Stato che s'identificava ² con quella del monarca, e ne discese come conseguenza inevitabile che l'antica distinzione romana intorno le cose perdette quella importanza che in quel periodo aveva avuto.

Ofr. in proposito la citata opera del BLÜNTSCHLI, pagine 344 e 345, e del GEFFCKEN a pag. 87, dove è riassunta la Memoria del RICCA-SALERNO sulla *Storia delle dottrine finanziarie del medio evo in Italia*.

(1) V. BLÜNTSCHLI, cap. XX, *La Monarchia assoluta*, pag. 340 a 346.

(2) BLÜNTSCHLI, op. cit., cap. XX, *La Monarchia assoluta*, pag. 340 a 346, testo e note.

139. I popoli, per effetto di tale esagerazione, e dei tanti abusi, furono gittati in una miseria orrenda ¹³⁹, e tanto e tale complesso di cause si accumulò da produrre lo scoppio della Rivoluzione dell'ottantanove ¹⁴⁰.

Da questa però, tra gli altri benefici, deriva la caduta del dispotismo, l'abolizione legislativa della feudalità e d'ogni altro privilegio; l'eguaglianza di tutti i cittadini fra loro, e di questi non che di ogni altra persona *giuridica innanzi alla legge; una certa armonia fra i varii poteri del nuovo Stato che conduce alla sua finalità; e la rinnovazione, infine, di quel concetto giuridico, già da lungo intervallo di tempo frainteso, intorno alla proprietà pubblica e privata.

139. Chi volesse apprendere le opere dell'assolutismo dell'Europa civile, studi un po' le *condizioni morali spagnuole, italiane ed austriache* dal 1540 al 1740: i popoli furono gittati in una *miseria indicibile* ¹.

140. Il LAURENT osserva: « Si la révolution avait besoin d'une justification, elle la trouverait dans l'incompatibilité radicale de la monarchie absolue avec le droit et par suite avec les intérêts de l'humanité » ².

(1) BLÜNTSCHLI, op. cit., pag. 345.

(2) *Études sur l'hist.*, XI, 136; e vedi anche BLÜNTSCHLI, op. cit., pag. 345.

CAPITOLO III.

Con le codificazioni il demanio riacquista
la propria fisionomia

SOMMARIO

13. *Prima distinzione sancita nel Codice napoleonico tra il demanio dello Stato in genere, e la proprietà dei Comuni e dei privati.*
14. *Progresso posteriormente segnato dal Codice civile italiano del 1865 in ordine alla distinzione dei beni dello Stato in beni di demanio pubblico e beni patrimoniali.*
15. *Categorie dei beni demaniali in genere a seconda la legislazione italiana.*
16. *Il demanio pubblico propriamente detto: beni che vi si comprendono.*
17. *Beni patrimoniali dello Stato: specie o classi.*
18. *Dotazione della corona: sua natura giuridica: la proprietà è riservata allo Stato.*
19. *Provenienza di tutti i beni, così demaniali come patrimoniali.*

13. Al riflesso delle idee di eguaglianza¹⁴¹ e di libertà^{141bis} propugnate dalla Rivoluzione, al riflesso dei principii che grado grado si erano andati affermando dalla dottrina giuridica;

141-141bis. Il LAURENT¹ riassume in questo modo il momento di passaggio al Codice:

La Rivoluzione fin dal primo giorno dell'89 ebbe l'ambizione di rimpiazzare questo diritto diverso mediante una *legge comune*, per tutti la medesima. Nella celebre notte del 4 agosto, gli ordini rinunziavano a ogni loro privilegio, per confondersi in una stessa patria. L'unità nazionale richiese un diritto nazionale. In attesa che le assemblee legislative potessero imprendere questo lungo lavoro, esse vollero mettere il diritto privato in armonia col novello ordine di cose. La *libertà* e l'*uguaglianza* erano il fondamento della costituzione politica: come mai la dipendenza delle classi, come mai l'oppressione feudale potevano continuare a re-

(1) *Principii di Diritto civile*, vol. 1, Introd., n° 8, pag. 14-15.

attingendosi, per quanto fosse compatibile con le nuove condizioni politiche, così dal diritto romano ¹⁴² come dal consuetudinario ^{142 bis}, a seguito di ampia discussione, venne sanzionato e promulgato il Codice civile francese.

Questo, tra l'altro, rapporto ai beni sanziona che, in quanto alla loro natura, si distinguono nelle due ¹⁴³ somme categorie di immobili e mobili; e relativamente a coloro che li possiedono, in primo luogo si collocano quelli che sott'ogni titolo appartengono allo Stato col nome generico di demanio pub-

gnare nelle relazioni individuali? Uno dei primi atti della Rivoluzione fu di proclamare la libertà delle persone e delle terre. La feudalità fu abolita fin nelle sue ultime vestigia: per la prima volta, dacchè il mondo esiste, gli uomini furono *liberi ed eguali*.

Era una rivoluzione più radicale ancora di quella che si compiva nell'ordine politico. L'antico diritto era aristocratico come l'antico regime, e bisognava democratizzarlo. Si cominciò per abolire i privilegi che tendevano a concentrare le grandi fortune su alcuni individui. Ciò per altro non bastava: bisognava sminuzzarle.

142-142 bis. Il medesimo LAURENT ¹ prospetta in questo modo il punto di transizione *dalla precedente dottrina* a quella che venne consacrata nel Codice:

Il Codice civile non consacra un diritto nuovo, non fa che formulare i principii che si seguivano nell'antica giurisprudenza: il *diritto romano*, le *consuetudini*, le *ordinanze* e le *leggi intermedie*, sono le sorgenti alle quali hanno attinto gli autori del Codice ², che secondo lo scrittore, a preferenza, furono le opere di DOMAT ³ e di POTHIER ⁴.

Per quant'altro possa occorrere, rimandiamo il lettore all'opera grande del medesimo autore citata nella pagina precedente ⁵.

143. Art. 516 del Codice: Tutti i beni sono *mobili* o *immobili*. Indi nel capo I, del titolo I, del Lib. II, si specificano i beni immobili, e nel capo II i mobili.

(1) LAURENT, *Corso elementare di Diritto civile*, pag. 25, 28 e 29.

(2) LAURENT, *Corso elementare di Diritto civile*, pag. 25, 28 e 29.

(3) DOMAT, *Leggi civili disposte nel loro naturale ordine*.

(4) POTHIER, *Le pandette di Giustiniano e trattati di Diritto civile francese*.

(5) *Principii di Diritto civile*, vol. XXXIII.

blico ¹⁴⁴, in secondo luogo quegli altri spettanti ai Comuni ¹⁴⁵, ed in terzo luogo quelli di spettanza dei particolari ¹⁴⁶.

Soggiunge, quanto ai beni di demanio pubblico, che entrano a farne parte tanto le strade poste a carico dello Stato, i fiumi e le riviere navigabili o adatte ai trasporti, le rive, i siti occupati e quindi abbandonati dal mare, i porti, i seni, le spiagge ¹⁴⁷, le porte, i muri, i bastioni, le fosse delle piazze da guerra e delle fortezze ¹⁴⁸ e i terreni delle fortificazioni ¹⁴⁹,

144. Art. 538 del Codice; e vedi anche LAURENT, *Corso elementare di Diritto civile*, vol. I, pag. 434, n° 496 a 498.

Questo concetto di *demanio pubblico* formulato nel citato articolo del Codice non era cosa nuova, ma la riproduzione presso a poco letterale della disposizione contenuta nei decreti 22 nov. e 1° dicembre 1790, coi quali l'Assemblea nazionale volle definire la natura e tracciare le principali divisioni del demanio, sanzionando all'art. 2 che « les chemins publics, les rues et places des villes, les fleuves et rivières navigables, les rivages, *lais et relais de la mer*, les ports, les havres, les rades, etc. etc., en général, toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérées comme des dépendances du domaine public » ¹. Oltre, s'intende, i *mobili* ².

145. Art. 542 del Codice, e LAURENT, n° 498 cit., ove distingue le persone civili *pubbliche*, nelle quali annovera lo Stato, le Province ed i Comuni — dalle persone civili *morali*, ove menziona gli ospizi, gli istituti di beneficenza e le fabbricerie.

146. Art. 537 del Codice. I particolari hanno la libera facoltà di disporre dei beni che loro appartengono.

147. Art. 538 del Codice. Tutte le strade che sono a carico dello Stato, i fiumi e le riviere navigabili, o adatte ai trasporti, le rive, i siti occupati, e quindi abbandonati dal mare, i porti, i seni, le spiagge, e generalmente tutte le parti del territorio francese non suscettive di privata proprietà, sono considerati come pertinenza del demanio pubblico.

148. Art. 540 del Codice. Le porte, i muri, le fosse, i bastioni delle piazze di guerra e delle fortezze, fanno similmente parte del demanio pubblico.

149. Art. 541 del Codice. Lo stesso è dei terreni delle fortificazioni, dei bastioni delle piazze che più non sono piazze di guerra;

(1-2) DUFOUR, *Droit adm.*, tom. IV, pag. 281, e tom. V, pag. 91 e 92.

quanto i beni vacanti e senza padroni, come pure quelli di coloro che muoiono senza lasciare eredi ¹⁵⁰, o le cui eredità fossero rinunziate o abbandonate; e da ultimo, con formola generale, sancisce considerarsi altresì come beni di pertinenza del demanio pubblico ¹⁵¹ tutte le parti del territorio francese non suscettibili di privata proprietà ¹⁵².

Relativamente all'alienabilità ^{152 bis} dei beni demaniali san-

essi appartengono allo Stato, se non furono legittimamente alienati, o non ne fu prescritta la proprietà contro lo Stato.

150. Art. 539 del Codice. Tutti i beni vacanti e senza padrone, quelli delle persone che muoiono senza eredi, o le cui eredità sono abbandonate, appartengono al demanio pubblico.

151-152. Tale nomenclatura lata di *demanio pubblico* è criticata dal LAURENT, per difetto di chiarezza e di logica, pel riflesso che confonde in unica classe beni che hanno tra di loro capitali differenze ¹.

All'opposto il MANTELLINI loda la indeterminata disposizione del surriportato articolo 538, in quanto dichiara che tutte le parti del *territorio francese* (indipendentemente dai beni dello Stato, degli altri enti minori, e da quelli che appartenere possano ai privati) costituiscono anche beni del demanio pubblico, e quindi, prendendo da ciò occasione, lamenta una lacuna nel nostro Codice ².

Ci sembra fondata l'osservazione del LAURENT ed, all'opposto, non ci pare meritevole di lode il Codice francese per questa disposizione, nè di rimprovero il nostro per non averla riprodotta.

152 bis. Il principio sancito nell'articolo 537 del Codice francese intorno l'alienabilità dei beni dello Stato, mediante legge, si può dire che abbia una storia giuridico-politica, che in correlazione alle differenti ragioni si può esprimere colle due parole di *inalienabilità* prima, e d'*alienabilità* poi, che si completano nelle altre d'imprescrittibilità, e di prescrittibilità. Sin dai tempi di GROZIO ³, deplorandosi lo sperpero che dai sovrani si faceva dei beni dello Stato, sin d'allora questi sosteneva che essendone usufruttuarii, non si potevano dai medesimi alienare. « *Patrimo-*

(1) LAURENT, *Corso elementare*, vol. I, pag. 436.

(2) Stato e Codice civ., vol. II, pag. 8-9.

(3) *De jure belli ac pacis*, tom. II, lib. II, cap. V, pag. 349; e vedi anche le annotazioni del COCCIO; nonchè il PUFFENDORF, tom. IV, lib. VIII, cap. V, pag. 383, n° VIII.

ziona di non potersi degli stessi disporre, nè farne trasmissione ad altri, se non nelle forme e con le regole che loro sono proprie.

ntum quoque populi, cujus fructus destinati sunt ad sustinenda reipublicae, aut regiae dignitatis onera, a regibus alienari, nec in totum nec in partem potest. Nam et in hoc jus majus fructuario non habent ».

Onde il principio d'inalienabilità che in Francia per lungo tempo fu sostenuto strenuamente.

Dopo la Rivoluzione, secondo nota il TROPLONG¹, le basi del potere regio furono modificate, e lo Stato si governò da sè stesso.

Allora non era più necessario di trincerarsi nel principio d'inalienabilità perpetua, la quale non era stata immaginata che per far fronte agli abusi di un governo senza contrappeso. Il re aveva perduto il diritto di disporre a suo piacere della pubblica fortuna: non vi era conseguentemente alcun pericolo nel *permettere l'alienazione del demanio con una legge discussa pubblicamente e votata da poteri*, sempre in guardia contro le dilapidazioni, nè potea sospettarsi di essere estorta con mezzi sorrettizi.

Da ciò il principio di alienabilità, di cui al predetto art. 537 del Codice, che divenne di diritto comune.

Senonchè debbonsi al riguardo distinguere i beni d'uso pubblico, che *in publico usu habentur*, dai beni meramente patrimoniali.

Il principio d'alienabilità sancito in detto precetto non riguarda nè può riguardare i primi: invece riflette le proprietà che producono rendite, o, propriamente, le patrimoniali. In conseguenza di che venute meno le ragioni, le quali per l'innanzi avevano consigliato la rigidità dei principii d'inalienabilità ed il correlativo d'imprescrittibilità di tali beni, d'allora in poi i principii opposti, vale a dire d'alienabilità e di prescrittibilità, divennero di diritto comune².

Per il che il LEROY-BEAULIEU³ ben nota che i principii della inalienabilità e d'imprescrittibilità dei beni demaniali hanno un valore storico *retrospettivo*.

(1) *Prescrizione*, n° 183, 195, 190 e seg., testo e nota.

(2) PACIFICI-MAZZONI, *Istituzioni*, vol. III, n° 72 e 75.

(3) *Op. cit.*, pag. 57 e seg.; WAGNER, *op. cit.*, pag. 329 e seg.

In tal modo il concetto del demanio riappare ¹⁵² *ter.* nella sua vera fisionomia, e i beni demaniali distinti così da tutto ciò, con cui per lo innanzi erano stati confusi, ritornano a quella destinazione ed uso confacenti all'indole ed alla finalità dello Stato.

14. Affrancata l'Italia dalla dominazione straniera e conseguita, dopo tanti secoli, la sua unità politica, notevole progresso viene a segnare il Codice civile patrio del 1865, così in confronto del francese, come degli altri Codici preesistenti nei vari antichi Stati italiani ¹⁵³.

152 *ter.* Giuristi ¹ ed economisti ² convengono che non solo durante il periodo feudale, ma anche durante la monarchia assoluta, e fino alla Rivoluzione francese, i beni del demanio erano confusi coi beni del re, ritenendosi *un tutto indiviso* col patrimonio del principe, e solo in seguito alla detta rivoluzione i beni del demanio furono separati da quelli della corona ³.

153. Le dispute scientifico-giuridiche che sorsero tra i nostri scrittori, dopo la pubblicazione del Codice civile patrio, mentre questo si traduceva in *lingua francese e russa*, sono state riassunte nelle loro parti sostanziali dal PACIFICI-MAZZONI ⁴ nell'introduzione alla 3ª edizione delle sue *Istituzioni*, alle quali rimandiamo il lettore.

Non possiamo però omettere di riportare qui, i motivi espressi da tale scrittore, pei quali il senatore ZARAUDNY, russo, preferì il Codice Italiano agli altri, ed in ispecie, al francese, nel suo *Saggio di legislazione comparata*: 1° perchè più del francese si accosta alla sua sorgente mediata, il diritto romano; 2° è un'applicazione del diritto romano ai bisogni contemporanei del Paese, ove questo diritto è nato, cresciuto, e donde fu propagato non

(1-2) TROPLONG, *Prescrizione*, n° 183 e seg., pag. 138 e seg.; DUFOUR, *Traité général de Droit administratif*, vol. IV, tit. II, chap. XII, p. 276 e seguenti.

(3) VAGNER, *Scienza della finanza*, Sezione IV, p. 300, testo e note; GEFFKEN, *Essenza, compiti e storia della Scienza delle finanze*, § 11 a 12, pag. 29 a 39 e seguenti; LEROY-BEAULIEU, *Scienza delle finanze*, parte I: *Rendite pubbliche*, lib. I, cap. I, pag. 11 e seguenti; SCHEEL, *Entrate acquisizionali di Stato*, citato vol. X della *Biblioteca degli Economisti*, serie 3ª, pag. 217 e 218.

(4) Vol. I, introduzione, p. I, pag. LXI.

Con lo stesso, infatti, riepilogandosi le molteplici distinzioni che nel diritto romano si fanno intorno le cose, con una disposizione generale anzitutto si sanziona che tutte le cose, le quali possono formare oggetto di proprietà pubblica e privata, sono beni immobili o mobili ¹⁵⁴; rispetto poi alle persone cui tali beni possono appartenere, migliorandosi in questa parte il relativo concetto e la dizione del Codice francese, categoricamente si dichiara che appartengono allo Stato, o alle Province, o ai Comuni o ai pubblici istituti o ad altri corpi morali, o ai privati ¹⁵⁵.

In ordine ai beni dello Stato, colmandosi col patrio Codice quella lacuna già rilevata in proposito dalla dottrina francese in quel Codice, si soggiunge che gli stessi vanno distinti ¹⁵⁶

solamente nel mondo antico, ma anche in alcune regioni del nuovo mondo; 3° è più appropriato ai bisogni della odierna società; 4° è più conforme ai principii generali della scienza e alle pratiche esigenze; 5° è più completo e più breve del francese; 6° è esposto con sistema più razionale ed espresso in lingua più moderna ¹.

154. Codice ital., art. 406. Per la specificazione poi dei beni immobili, tanto per loro natura, quanto per destinazione, vi consacra il cap. I del libro II; e per l'enunciazione dei beni mobili così per la loro intrinseca natura, come per determinazione di legge vi consacra il cap. II del medesimo tit. I, del libro II.

155. Codice ital., art. 425. I beni sono o dello Stato o delle Province, o dei Comuni, o dei pubblici istituti ed altri corpi morali, o dei privati.

156. Codice ital., art. 426. I beni dello Stato si *distinguono* in beni di demanio pubblico, e beni patrimoniali.

Il PACIFICI-MAZZONI chiarisce tale distinzione così:

I beni dello Stato si distinguono in demaniali e patrimoniali, secondo l'uso a cui sono destinati. Se quest'uso è pubblico e comune a tutti i cittadini dello Stato, i beni sono demaniali e costituiscono ciò che chiamasi demanio; se appartiene esclusivamente allo Stato sono patrimoniali ².

(1) Vol. I, Introduzione, p. I, pag. LXI.

(2) PACIFICI-MAZZONI, *Della distinzione dei beni*, pag. 70, n° 70.

in beni di *demanio pubblico* ¹⁵⁷ e in beni *patrimoniali* ¹⁵⁸; distinzione questa, che successivamente fu ripetuta e meglio specificata in quelle disposizioni speciali che regolano la materia attinente al pubblico patrimonio ¹⁵⁹, in guisa da essere la sola ammessa nella nostra legislazione ^{159 bis}.

157. Fanno parte dei beni del demanio pubblico :

Art. 427. Le strade nazionali, il lido del mare, i porti, i seni, le spiagge, i fiumi e torrenti, le porte, le mura, le fosse, i bastioni delle piazze da guerra e delle fortezze.

158. Circa i patrimoniali sancisce :

Art. 428. Qualsiasi altra specie di beni appartenenti allo Stato forma parte del suo patrimonio.

159. V. legge contabilità, testo unico, approvato con R. Decreto del 17 febbraio 1884, n° 2016 (serie 3°); Regolamento per l'esecuzione della stessa, approvato con R. Decreto 4 maggio 1885, n° 3074.

159 bis. Pertanto il concetto di demanio di sovranità, di cui parla il PROUDHON ¹, e quello di demanio fiscale, del quale discutono gli economisti e, tra i nostri, il BOCCARDO ², il CICCONE ³ e il COSSA ⁴, non hanno posto nella nostra legislazione.

Non il primo, perchè, come ben dice il MANTELLINI ⁵, è una astrazione o confusione dell'alta sovranità dello Stato su tutto il territorio della Nazione col demanio; non il secondo, perchè se lo stesso ebbe vita nei tempi del basso Impero romano, e durante il periodo feudale e della monarchia assoluta con altro contenuto, oggi invece l'erario pubblico è quello della Nazione, ed il demanio e patrimonio pubblico è quello del corpo dei cittadini: il concetto del demanio fiscale dei tempi andati è divenuto perciò incompatibile col moderno diritto pubblico e con la costituzione e leggi del nostro Paese.

Coerentemente nè nel Codice civile ⁶, dove sono riuniti e definiti su per giù tutti i rapporti giuridici, e dato il *nomen juris*

(1) *Domaine public*, vol. II, pag. 86.

(2) *Prefazione alla Scienza delle finanze*, di LEROY-BEAULIEU, pag. 12.

(3) *Principii di economia sociale*, vol. III, cap. I, n° 6 e seg., pag. 60 e seg.

(4) *Primi elementi di Scienza della finanza*, cap. III, pag. 38-39.

(5) *Lo Stato e il Codice civile*, vol. II, pag. 10 e seg.

(6) Cit. art. 426 e seg., per la distinzione dei beni per le persone cui appartengono. Art. 758, per la successione dello Stato a chi muoia senza lasciare eredi, e art. 1937, per il privilegio che compete allo Stato.

La quale distinzione, in modo compatibile però con la loro finalità, s'applica anche ai beni degli enti minori.

15. Sono beni di demanio pubblico quelli che, per la loro destinazione o per la propria natura, o sono addetti alla sicurezza generale (fortezze, arsenali, navi), ovvero addetti all'uso¹⁰⁰

alle cose, nè nelle leggi di contabilità¹, nè nelle stesse leggi di vendita², nè in altre leggi speciali è usata la parola fisco o demanio fiscale: anzi può dirsi al riguardo d'essersi fatto apposta per eliminarla del tutto.

E se si parla di privilegio fiscale nell'art. 71 della legge 20 aprile 1871, relativamente alla durata del periodo in cui si può far uso dall'esattore della *procedura abbreviata* per la riscossione delle imposte³, indipendentemente dal riflesso che trattasi di materia d'imposte, quell'aggettivo fiscale rappresenta una disarmonia colla nomenclatura del Codice.

Nè crediamo che l'uso di tale parola possa giustificarsi per asserita precisione scientifica, quando sta in fatto che storicamente l'uso in cui fu adoperata tale parola è diametralmente opposto a quello che oggidì le si vorrebbe attribuire⁴.

160. A vero dire un'affermazione categorica circa l'uso delle cose pubbliche per loro natura, come porti, lido, fiumi e strade a seconda che si trova nella dottrina romana, che dice essere *in publico usu*⁵, non vedesi nel nostro Codice.

Invece si è preferito di ritenere tale uso per parte di ciascuno come un presupposto, tostochè è stato sancito qualmente col *cessare*⁶ *taluni beni dalla destinazione ad uso pubblico*⁷, *entrano a far parte del patrimonio dello Stato.*

(1) Art. 1 e seg. della Legge sulla contabilità dello Stato, 17 febb. 1884, e art. 1 a 17 dell'annesso Regolamento 4 maggio 1885.

(2) Vedi Legge 21 agosto 1862, e Regolamento 14 settembre 1862.

(3) N° 192, serie 2° e Legge 30 dicembre 1876, n° 3591, che apporta talune modificazioni alla predetta legge rapporto ai termini del privilegio fiscale.

(4) SERRIGNY, *Droit public des Romains*, vol. II, cap. III, pag. 1 e seg., e MANTELLINI, op. cit., vol. I, pag. 209 e seg.

(5) V. sopra *Note 9 e 17*, e cfr. anche *Inst.*, l. 4 e 5 (II, tit. I), nonché Dig. (Lib. I, tit. VIII) *de rerum divisione*.

(6) Art. 429, Codice civile.

(7) Art. 6 del Regolamento di contabilità generale, e art. 157 del Codice per la marina mercantile.

della generalità (strade nazionali, fiumi navigabili, lido del mare). E questi, così per l'uso cui vanno destinati, come per la propria intrinseca natura, sono perciò stesso inalienabili ed imprescrittibili ¹⁶¹.

Tutti gli altri beni poi che non entrano in codesta categoria vanno generalmente a costituire il patrimonio dello Stato per addirsi a determinati usi ¹⁶².

Non poca imprecisione vi è poi al riguardo nel Codice francese quando dispone che: « vi sono cose, che non appartengono ad alcuno, e l'uso delle quali è *comune* a tutti. Le leggi di polizia determinano il modo di usarne » ¹.

Imperciocchè a prescindere dal riflesso che fra tale disposizione e quella che precede ove è sancito che « i beni che non hanno padrone appartengono allo Stato » ², v'è non troppa armonia, ed a prescindere dall'altra considerazione che il precetto col quale si dice che le parti del territorio francese non suscettive di privata proprietà sono considerate di pertinenza del demanio pubblico ³, evidentemente quelle cose che *non appartengono ad alcuno* e che sono d'*uso comune* a tutti di cui all'art. 714 succitato, lungi di potersi annoverare fra le comuni, come a prima vista sembra che l'annoveri detto Codice, debbonsi invece intendere per quelle che i giureconsulti romani chiamavano *publicae* secondo che saggiamente osserva in proposito il LAURENT ⁴.

161. Il TROPLONG ⁵ colla consueta chiarezza nel parlare dei beni imprescrittibili ne fa tre categorie: quelli imprescrittibili per se stessi, come l'aria, i fiumi, il mare; tra quelli poi imprescrittibili per loro destinazione, annovera le strade, i porti, i seni, i baluardi, i muri, i fossi, e le porte delle piazze da guerra, finchè conservano tale destinazione, che chiama artificiale e fattizia; e beni finalmente imprescrittibili, per ragioni delle persone, come quelle dei minori.

162. I beni *patrimoniali* dello Stato, che tali siano dall'origine, o che tali sieno divenuti i beni demaniali, per essere in

(1) Art. 714, Codice francese.

(2) Art. 713, Codice francese.

(3) Art. 538, Codice francese.

(4) *Principii di Diritto civile*, vol. VI, pag. 1 e 2. E consulta anche il BIANCHI, *Corso del Codice civile italiano*, vol. IX, cap. III, pag. 431 e seguente: *Dei beni, della proprietà e della comunione*.

(5) *Prescrizione*, n° 109, e vedi sopra *Nota 152 bis*.

Però, siccome in forza del diritto statutario e plebiscitario al Capo dello Stato è fatto assegnamento di una certa quantità di beni, così da ciò ha origine un'altra categoria di beni, di quelli cioè destinati a costituire la dotazione della Corona, o la lista civile ¹⁶³, senza che mai dallo Stato si perda la proprietà di essi.

Cosicchè, riepilogando, i beni tutti di pertinenza dello Stato, a seconda la nostra legislazione (senza oblio di quelle altre distinzioni dipendenti da speciali destinazioni come, p. es., i templi) ¹⁶⁴, si possono tutti raggruppare in tre categorie:

proseguo di tempo venuta a mancare la primitiva destinazione, come, ad es., quelli di cui è parola nell'art. 429 del Codice civile, sono alienabili soltanto in senso relativo; cioè in quanto occorre una legge speciale che autorizzi il Governo ad alienarli; in altri termini sono alienabili sotto determinate forme.

Ma in quanto alla prescrizione, essi sono soggetti al diritto comune, ossia la loro proprietà, e i diritti di servitù sopra di essi sono acquisibili per prescrizione, giusta le regole comuni concernenti i beni privati (art. 2114 del Codice civile) ¹.

163. La dotazione della corona, a norma dei principii statuali, viene determinata per legge.

Dalla promulgazione dello Statuto ad oggi s'è provveduto al riguardo con le seguenti leggi:

16 marzo 1850, n° 1004 — 24 giugno 1860, n° 4135

10 agosto 1862, n° 755 — 14 marzo 1865, n° 2129

5 febbraio 1868, n° 4212 — 24 agosto 1868, n° 4547

20 maggio 1872, n° 823 — 21 maggio 1876, n° 3122

31 maggio 1877, n° 3853 — 22 giugno 1880, n° 5517.

164. Veramente pei mutati ordini politici, in corrispondenza all'odierna cultura, nei Codici civili moderni non viene identicamente ripetuta l'antica ² distinzione delle cose in *sacre, sante e religiose*; nè evvi espressa sanzione con cui si stabilisca, se, in che modo, e fino a qual punto i templi oggidì si debbano intendere di appartenere o meno allo Stato.

Però di esse, sotto altri punti di vista, e con variata nomenclatura, ne è fatta menzione in altri precetti legislativi.

Così nel lib. I, tit. I, cap. I, e tit. II, cap. II, del Codice penale,

(1) PACIFICI-MAZZONI, *Codice civile italiano commentato*, pag. 88.

(2) V. sopra *Nota 29*.

vale a dire, in beni di demanio essenzialmente pubblico, in beni patrimoniali, e in beni destinati alla dotazione della corona.

16. Rientrano pertanto nella *prima categoria*, dei beni essenzialmente demaniali, che fino a quando conservano la destinazione, sia ad uso pubblico, sia a difesa dell'integrità nazionale, sono beni *extra commercium*, precipuamente:

1° Le piazze da guerra, le fortezze coi rispettivi terreni adiacenti, fossati, bastioni, mura, porte, loro pertinenze, ed accessori, tra cui gli arsenali ¹⁶⁵;

si sanzionano le pene per turbamento di funzioni religiose, vilipendio di causa religiosa, di deturpazioni in luoghi destinati al culto, o in cimiteri, o della violazione dei cadaveri e dei sepolcri.

Nelle leggi speciali sull'asse ecclesiastico, relativamente ai diritti di proprietà dello Stato sui templi, e propriamente nell'art. 18, n° 1 della Legge 7 luglio 1866; art. 1, ultimo capoverso, della Legge 15 agosto 1867, e nella legge 27 agosto 1880, si prefisse un periodo di tempo per l'enumerazione di quelli che dovessero ritenersi di pertinenza dello Stato; s'è pure disputato per la devoluzione al demanio di quelle chiese delle corporazioni soppresse, e della loro apertura al pubblico ¹; ma l'enumerazione crediamo che sia tuttavia *in fieri*.

Ad ogni modo circa le variazioni di *nomenclatura* al riguardo consulta le sentenze della Corte di cassazione ² e della Corte d'appello ³ di Roma.

165. Citato art. 427, Cod. civile: Le porte, le mura, i bastioni delle piazze da guerra e delle fortificazioni fanno parte del demanio pubblico.

Il LAURENT ⁴ riportando il testo dell'art. 540 del Codice Nap. completa il concetto nel rapporto dei terreni contigui alle fortezze

(1) *Foro Italiano*, 1880, pag. 267, e 1881, parte I, pag. 132; e vedi anche il MANTELLINI, op. cit., vol. II, pag. 514 e seg.

(2) *Giurisprudenza Italiana*, anno 1887, vol. XXXIX, parte I, sez. I°, pag. 224 a 230, in causa Comune di Roma e Guerrini-Feltrinelli.

(3) *Giurisprudenza Italiana*, anno 1876, vol. XXVIII, parte I, sez. II, pag. 668-672, in causa Ministero della Pubblica Istruzione e Compagnia Fondiaria.

(4) *Corso elementare*, I, pag. 442.

2° Le navi da guerra ed assimilate coi loro corredi ¹⁶⁶;

3° Le armi colle loro munizioni, nonchè gli effetti di equipaggiamento, di trasporto e locomozione dell'esercito e dell'armata tanto se posti in uso, quanto se depositate nelle darsene e nei magazzini ¹⁶⁷;

4° Le biblioteche, le pinacoteche, le opere d'arte, i monumenti e i musei ¹⁶⁸ in genere, quantunque da un verso nel

che vanno sottoposti a servitù militari in questi termini: « Le porte, muri, fosse, bastioni delle piazze da guerra e delle fortezze, fanno similmente parte del demanio pubblico. In materia di fortificazione si distingue la *zona* dei terreni militari e la *zona* delle servitù: questa è fuori le fortificazioni; ne diremo qualche parola al titolo delle servitù. I terreni militari propriamente detti fanno parte delle fortificazioni, ed è a questo titolo, come destinati alla difesa nazionale, che sono classificati nel pubblico demanio ». In quanto alle servitù militari, vedi MANTELLINI sotto tale rubrica ove riepiloga la legislazione anteriormente vigente tra noi e l'attuale italiana ¹.

Lo stesso, in ordine alla condizione giuridica in cui rimangono le mura d'una città che prima erano fortezze, e poi cessarono da tale destinazione, riferendo il caso delle mura di Roma, dice così:

Innalzata sotto un *diritto* che aveva le mura per cose *sante*: *sanctae quoque re*, *veluti muri et portae civitatis*; perocchè (nè sacre nè profane) venivano protette da tale sanzione che ne vietavano fino il restauro, senza l'autorità del principe o del preside; si domandava cosa le mura di Roma divenissero col Codice civile che nell'art. 427 dichiara le porte, le mura, le fosse, i bastioni delle piazze da guerra e delle fortezze formanti parte del demanio pubblico, e che all'art. 429 i terreni delle fortificazioni o dei bastioni delle piazze da guerra, che più non abbiano tale destinazione, fa dal demanio pubblico passare al patrimonio dello Stato. E fu risposto che invece doveansi applicare dello stesso Codice civile gli articoli 430 e 432 ².

166-167-168. Il DE GIOANNIS-GIANQUINTO premesso che il Demanio si divide in *incorporate* e *corporate*, e questo suddividesi in immobile e mobile, così riassume la parte corporale mobile:

(1) *Lo Stato e il Codice civile*, vol. II, pag. 131, 132 e seg.

(2) *Op. cit.*, vol. II, pag. 119 e 120.

Codice civile non si faccia menzione alcuna di questi tesori nazionali, e dall'altro, nell'ultimo Regolamento di contabilità (forse perchè supposti tassativi quelli enunciati nell'art. 427 del Codice stesso, dove del resto, neppure si fa menzione dei laghi, e non per questo resta esclusa la possibilità di laghi demaniali) si veggono invece annoverati, contro la dottrina giuridica che li pone nella categoria dei beni in parola, fra quei patrimoniali, onde a ragione fu tale Regolamento criticato;

I primi (i mobili) consistono in numero indefinito d'oggetti di valore quasi inapprezzabili. A questa categoria appartengono la mobilia ed il materiale delle amministrazioni, degli stabilimenti e servizi mantenuti dallo Stato, e vi si comprendono la mobilia dei Ministeri, il materiale delle linee telegrafiche, delle case centrali di detenzione, degli uffici postali, delle zecche e simili; in ispecie di certi teatri regi, accademie e conservatorii di musica, tutte le materie prime o fabbricate e provvigioni d'ogni sorta, che si depositano o si conservano nei magazzini dello Stato destinati ai pubblici servizi della marina, della guerra o della finanza; le armi tutte consegnate alla pubblica forza, come pure i legni o i bastimenti dello Stato; i libri, i manoscritti, le medaglie od altri oggetti esistenti nelle biblioteche nazionali; le carte ed i documenti esistenti nei diversi archivi nazionali ed altri appartenenti allo Stato, le carte ed i registri delle varie pubbliche amministrazioni dello Stato; gli oggetti di arte e di scienze esistenti nei musei, conservatorii, gabinetti, depositi scientifici formati e mantenuti dallo Stato ¹ (sebbene *questi ultimi* vadano meglio collocati sì per l'indole loro propria e sì per la loro finalità, fra gl'immobili per destinazione, come effettivamente in questa categoria vengono annoverati dall'art. 8 del Regolamento generale di contabilità che in questa parte crediamo abbia fatto bene). Consulta il DUFOUR per le categorie dei beni mobili di pertinenza dello Stato, tra i quali comprende anche i diritti incorporali ².

Vedi anche cap. III, sez. III, art. 21 e 18 del Regolamento di contabilità 4 maggio 1885; nonchè l'art. 15 del Regolamento 4 settembre 1870 del pari sulla contabilità generale, lettera *a*, segnatamente: non comprendiamo come quella disposizione per la sua immensa importanza, siasi potuta obliare nel predetto Regolamento posteriore del 1885.

(1) *Diritto pubblico amministrativo*, vol. I, pag. 385, 313.

(2) *Op. cit.*, tom. V, pag. 92, 93 e seg.

5° Gli edifizii demaniali finchè rimangono addetti a pubblici uffici o ad altri usi d'indole essenzialmente pubblica¹⁶⁹;

6° Le strade nazionali, sotto il qual nome si comprendono¹⁷⁰:

Quanto poi al collocamento dei musei, pinacoteche, biblioteche, ecc., fra i beni patrimoniali dello Stato a seconda l'*intestazione* del capo III del cit. Reg. di contabilità e art. 8 del capo stesso, quantunque si dica in questo che tale annoverazione sia per gli *effetti della compilazione degl'inventarii*, pure a noi sembra che ciò sia stato giustamente *criticato* dal DE CUPIS¹ ed altri scrittori, perocchè non mai tra i beni patrimoniali dovevansi questi collocare.

169. Edifizii pubblici sono in generale i palazzi dei due rami del Parlamento e dei Ministeri, tutti destinati permanentemente ad uffici pubblici, od addetti ai servizi dello Stato; così a cominciare dai suddetti palazzi legislativi, dei Ministeri e degli altri di proprietà dello Stato, nella Capitale, e a terminare a quelli delle Province, pei quali inoltre evvi la disposizione dell'art. 556 che vieta di render comuni i muri degli stessi, e ciò indipendentemente dagli edifizii pubblici dei Comuni.

Vedi anche il MANTELLINI, op. cit., circa la distinzione, tra l'altro, delle cose fatte pubbliche per l'uso, e cose pubbliche per *destinazione*², ove parla dei teatri e resto.

Consulta altresì il DE CUPIS, *La Legge sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale commentata*³.

170. Intorno le strade, classificazione delle stesse, pertinenza e pulizia, vedi GARNIER, *Traité des chemins de toute espèce comprenant les grandes routes, chemins de halage, vicinaux et particuliers* (Quatrième édition, Paris 1834); MAZZONI, op. cit., n° 71; MANTELLINI, op. cit., II, pag. 39, 42 a 47, 61 a 66; DE GIOANNIS GIANQUINTO, op. cit., I, § 379; RINALDI, *Appunti sulle vie viciniali*, nella *Gazzetta di Diritto e di Giurisprudenza*, anno 3°, numero 23; CERESETO, *Vie viciniali*, nella *Giurisprudenza Italiana*, anno 1887; nonchè il TEDESCO, *Codice delle strade, raccolta metodica delle leggi, regolamenti ed istruzioni, ecc.*

(1) Op. cit., vol. II, pag. 157 e segg., nonchè il PACIFICI-MAZZONI, ivi ricordato.

(2) Op. cit., vol. II, pag. 136, 137 e segg., nonchè 329 e seguenti. — DE GIOANNIS GIANQUINTO, § 379.

(3) Pag. 32, 33, 34.

a) le grandi linee stradali che nel loro corso congiungono direttamente parecchie delle città primarie del Regno, e queste coi più vicini porti commerciali di prima classe;

b) quelle che allacciano le precedenti alle grandi linee commerciali degli Stati limitrofi;

c) le grandi strade attraverso le catene principali delle Alpi e degli Appennini;

d) quelle che hanno uno scopo esclusivamente militare;

7° I fiumi, i torrenti, i canali di navigazione e i laghi con le rispettive pertinenze ed accessori ¹⁷¹;

171. In ordine ai fiumi e torrenti secondo il nostro Codice civile, il MAZZONI espone la seguente teoria:

Per fiume a rigore s'intende ogni corso di acqua perenne, e per torrente ogni corso di acqua che nasce da subite piogge o da scioglimento di nevi, e che perciò manca in breve tempo.

Ma sarà questo il significato che ai loro termini dà il legislatore italiano?

Altra volta, sebbene in modo dubitativo, mi decisi per l'affermativa; ma più maturo esame mi fa correggere e completare questa decisione.

E la ragione per cui l'autore muta di avviso, ancora in modo dubbio, la fa dipendere dal riflesso che il legislatore mette i fiumi ed i torrenti fra i beni demaniali, locchè fa supporre doversi ritenere i torrenti un corso perenne, perchè inoltre intorno le rive degli stessi si possono formare successivamente ed impercettibilmente alluvioni; fenomeno che non si potrebbe verificare qualora l'acqua corresse impetuosissima e per pochi giorni a norma dell'art. 453 Codice civile, e perchè a seconda l'altro art. 457 per detto Codice vi sono dei torrenti navigabili, mentre consta che in Italia non vi sono torrenti navigabili *hyeme fluens*, e perchè infine il termine *torrente* è stato sostituito alla parola *riviera* del Codice napoleonico tradotto ufficialmente *riviera* quando quel Codice fu esteso al Regno italico di Napoleone I (art. 559 e seg.); ed è noto che per *riviera* s'intende un corso perenne e non un corso *hyeme fluens*.

Noi non crediamo di andare errati attenendoci alla definizione romana del torrente.

Ad ogni modo perchè un torrente si debba annoverare fra i demaniali, detto autore dice che ciò dipende dal se lo stesso ha un *rilevante volume* d'acqua e d'importanza, senza distinguere se

8° Il lido del mare, i porti, i seni, le spiagge e loro dipendenze ¹⁷², ecc.;

sia o meno navigabile, e atto o no al trasporto; imperciocchè la disposizione è generale ed assoluta ¹.

V. puranche ZILIOLI ², il MANTELLINI ³, nonchè l'*Encicl. giur.* ⁴, edita dal Vallardi, voce *Acque*; il GIANZANA, *Le acque nel Codice civile italiano*; il TIEPOLO ⁵, il RICCI ⁶, il DALLOZ ⁷; e per la competenza consulta il GANDOLFO ⁸.

172. Relativamente all'estensione del carattere di demanialità delle spiagge, lo stesso MAZZONI in annotazione all'art. 429, Codice civile, si esprime come appresso:

In secondo luogo fanno parte del demanio il lido del mare, i porti, i seni, le spiagge. CELSO disse che: *Litus est quousque maximus fluctus a mare pervenit: idque Marcum Tullium aiunt cum arbiter esset primum constituisse.*

Ma deve intendersi il massimo flutto degli ondeggiamenti periodici e regolari, e non di quello straordinario, innalzato e spinto entro terra dagli uragani e dalle tempeste, e perciò, trattandosi del Mediterraneo, il massimo flutto invernale dicendo di esso GIUSTINIANO che: *Est litus maris quatenus hibernus maximus fluctus excurrit* ⁹.

Vedi anche il MANTELLINI ¹⁰, il PANZARASA ¹¹, nonchè la sentenza della Cassazione di Roma, 2 luglio 1889 ¹², e della Corte d'appello di Genova in ordine a prove al riguardo ¹³.

Cfr. anche autori citati appresso a *Nota 274 bis*.

E per la prescrittibilità, v. appresso, n° 34, testo e note..

(1) PACIFICI-MAZZONI, op. cit., n° 74, pag. 73.

(2) *Del diritto dei privati al terreno che è sotto l'acqua dei fiumi.*

(3) Op. cit., volume 11.

(4) Voce *Acque*, pag. 438 e seguenti.

(5) *Le acque pubbliche nella legislazione italiana.*

(6) *Diritto civ. ital.*, vol. II, pag. 72 e seguenti.

(7) *Repertorio Gen.*, voce *demanio*, e *Giuris. Gen.*, anno 1853, I, 106 e anno 1859, I, 162.

(8) Appendice XI al vol. VI del LAURENT, dove l'autore riassume *dottrina e giurisprudenza*, citando anche il GIANZANA e il MANTELLINI.

(9) PACIFICI-MAZZONI, op. cit., n° 72.

(10) MANTELLINI, II, 26, 27, 28 e 275, e pag. 34.

(11) *Digesto Italiano*, edito dall'Unione Tipografico-Editrice Torinese.

(12) *Foro Italiano*, 1889, parte I, pag. 897.

(13) *Foro Italiano*, anno 1890, vol. XV, parte I, pag. 618.

9° Taluni boschi ¹⁷³ dichiarati da legge speciale inalienabili;

10° Si potrebbero eziandio riannodare a questa prima

173. Boschi demaniali dichiarati inalienabili con la Legge 30 giugno 1871, n° 283, poi modificata con l'altra Legge 4 maggio 1884, n° 3713.

N° d'ordine	NOME DELLA FORESTA	PROVINCIA	SUPERFICIE ETTARI	ARX	CENTIARE	PRODOTTI ricavati nell'esercizio 1887-88	
						Lire	Cent.
1	Somadida	Belluno . . .	1,589	28	50	5,201	33
2	Sette Fratelli . .	Cagliari . . .	9,143	»	»	688	»
3	Taburno	Benevento . .	640	39	98	921	05
4	Camere Chiuse della Sila	Cosenza . . .	3,500	»	»	2,716	»
5	Boscungo	Firenze	3,542	»	»	26,236	42
6	Vallombrosa . . .	Id.	1,453	58	»	49,216	50
7	Camaldoli	Arezzo	1,442	20	39	34,131	46
8	Umbra Jacotente	Foggia	2,002	96	90	18,730	13
9	Codibona	Genova	332	91	85	5,319	08
10	Boschi di Follonica	Grosseto-Pisa	11,297	72	»	115,201	41
11	Ficuzza	Palermo . . .	2,092	13	»	31,979	83
12	Gallipoli e Cognato	Potenza	4,110	80	»	45,676	26
13	Bultei	Sassari	1,606	»	»	10,019	22
14	Anela	Id.	1,078	67	55	5,436	*
15	Bono	Id.	1,599	94	41	12,536	82
16	Bottida	Id.	555	16	56	14,750	*
17	Consiglio	Treviso-Udine	6,454	37	16	74,913	04
18	Montello	Treviso	5,936	01	10	57,872	22
19	Fontana	Mantova . . .	237	95	»	7,223	57
TOTALI			58,615	12	40	519,768	84

Il valore attribuito agli stessi ascende a L. 19,452,999,89; che confrontato col prodotto darebbe una quota media del 3 per cento ¹.

(1) *Relazione della Direzione Generale del Demanio e Tasse sull'amministrazione di tale cespite dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888*, pag. 110-111.

NB. Non trovandosi l'*estensione* dei boschi nel quadro della Relazione del Demanio, ci è stata fornita dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, con alcune varianti anche nelle contrade ove essi sono situati.

categoria, in modo da formare di essa una sottospecie *sui generis*, le saline, inquantochè sebbene non abbiano quella destinazione del demanio essenzialmente pubblico, tuttavolta, sotto il punto di vista d'essere riservate esclusivamente allo Stato, da costituirne, secondo i precetti della nostra legislazione, una vera e propria privativa allo intento di assicurarne i prodotti ai cittadini, ci sembra che avendo perciò dei lati assimilabili più ai beni demaniali, anzichè ai patrimoniali, partecipino più dei caratteri di quelli che non di questi ¹⁷⁴.

17. Nella *seconda categoria* si comprendono tutti quei beni immobili e mobili, crediti, ragioni, ecc. (fondi rustici ed urbani, ferrovie ^{174 bis}, titoli di rendita, di canoni e simili) che sono adoperati dallo Stato — *servato juris ordine* — dopo tutto, a simiglianza dei privati, ed addetti dall'amministrazione demaniale a quegli usi previsti dalle leggi e regolamenti sulla materia ¹⁷⁵.

174. Il MANTELLINI, premessa una rapida sintesi sulle vicende legislative delle saline ¹, ne menziona dieci di proprietà dello Stato.

Tutte di proprietà dello Stato, son dieci le saline in Italia, chiamate dal paese ove sono situate: *Bartetta, Cervia, Comacchio, Corneto-Tarquinta, Lungro, Portoferrato, Salsomaggiore, San Felice* (Sardegna), *Volterra*. Nella salina di Lungro si adopra il piccone e la mina; a Salsomaggiore e Volterra il sale s'ottiene per evaporazione dell'acqua mediante l'azione del fuoco; e lungo mare col calore naturale e la ventilazione ².

V. pure art. 3, lett. *b* e *d* del Regolamento 14 settembre 1862, che *escluse* le saline dai beni da vendere, e pel loro *prodotto* vedi *Nota 254*.

174 bis. Per la concessione dell'esercizio delle ferrovie all'industria privata e costruzione di talune linee, per la Sardegna, v. Legge 22 marzo 1885, n° 3011 (serie 3°); per le continentali delle reti Mediterranea, Adriatica e per quelle della Sicilia, v. Legge 27 aprile 1885, n° 3084.

175. Cfr. art. 432, capoverso del Codice civile, in correlazione

(1) MANTELLINI, op. cit., circa l'estensione di tale privativa a tutta l'Europa, vol. II, 267, 268.

(2) MANTELLINI, vol. II, pag. 269 e 270.

18. Formano la *terza categoria* tutti quei beni coi quali si costituisce la dotazione della Corona, che sono specificati nella lista civile; dei quali il Capo dello Stato ha il possesso per l'uso e godimento, ma non la proprietà che rimane allo Stato ¹⁷⁶.

Anche i beni stati assegnati al Pontefice sono regolati dai medesimi principii, in quanto esso conserva il godimento dei

alla duplice distinzione di cui all'art. 426, ed alla categoria di cui all'art. 428, e art. 7 a 21 del Regolamento di contabilità generale dello Stato del 4 maggio 1885 ¹.

Ma, meglio di tutti, il MAZZONI dà la vera impronta dei beni patrimoniali.

Qualsiasi altra specie di beni appartenenti allo Stato, il medesimo dice, fanno parte del suo patrimonio: tali sono tutti quelli che *non sono* destinati ad uso pubblico, sebbene anche essi tornino a vantaggio pubblico, in quanto che mercè loro viene impinguato l'erario, o vengono risparmiate spese.

Su questi beni lo Stato ha gli stessi diritti di proprietà esclusiva, che ogni privato ha sul suo patrimonio.

Possono formare parte del patrimonio dello Stato tutti i beni mobili ed immobili, niuno eccettuato. Fra essi nomineremo le isole, isolette ed unioni di terre, che si formano nei letti dei fiumi e torrenti navigabili, od atti al trasporto (art. 457), i terreni abbandonati dal mare, ossia il *lido* che il massimo flutto più non coprisse (art. 454, capov.), le eredità di coloro che non lasciano persone chiamate dalla legge a succedere (art. 758), ed infine i beni costituenti la dotazione della Corona ².

176. Consulta intorno a ciò il MANTELLINI ³ e v. anche sopra *Nota 163* ⁴. Per altro, se lo Statuto da un lato vuole stabilita la dotazione della Corona nella prima legislatura per la durata di ogni regno ⁵, dall'altro, pel *patrimonio privato*, eccetto l'esenzione relativa alla quantità disponibile, pel rimanente tale patrimonio privato rientra sotto l'impero delle *leggi comuni* ⁶.

(1) N° 3074.

(2) PACIFICI-MAZZONI, *Distinzione dei beni*, n° 75, 76 e 77.

(3) Op. cit., vol. I, pag. 69, *Lista civile*, detto vol. I, pag. 233, 475; vol. II, 4, 8, 9, 326, 327, 328, 329, 330, 333, 334, 339; vol. III, 370-405.

(4) Pag. 86.

(5) Art. 19 dello Statuto.

(6) Art. 20 dello Statuto.

Palazzi Apostolici, con tutti gli edifizj, giardini e terreni annessi e dipendenti, nonchè dei Musei, della Biblioteca e delle Collezioni d'arte e d'archeologia ivi esistenti, oltre la villa di Castel Gandolfo, essendo la proprietà di questi beni dello Stato e della Nazione italiana: i quali beni tutti furono altresì dichiarati dal nostro legislatore inalienabili, ed espressamente esentati da ogni tassa o peso, e da espropriazione per causa di utilità pubblica ^{176 bis}.

Con siffatta conservazione di godimento, e con la conservazione della dotazione delle L. 3,225,000, che il Pontefice aveva già iscritte nell'antico bilancio degli ex Stati pontifici, nonchè con gli altri privilegi ed immunità dal legislatore italiano sancite, da un lato, sotto alcuni rapporti, s'è rinnovato, sebbene con principio e forme diverse, l'istituto analogo dell'assegnazione al culto dell'antica Roma ^{176 ter}, e dall'altro s'è, quantunque diversamente ordinato e circoscritto, conservato quello d'immunità che ebbe tanta applicazione nel medio evo ¹⁷⁷.

19. Tutti i beni di proprietà dello Stato, a qualunque di dette categorie possano appartenere, traggono principalmente la loro origine ^{177 bis}:

176 bis. V. art. 4 e 5 della Legge 13 maggio 1871 sulle prerogative del Sommo Pontefice e della S. Sede, e sulle relazioni dello Stato colla Chiesa. — V. anche le annotazioni del TIEPOLO intorno a questi precetti nell'opera citata.

176 ter-177. V. sopra *Note 40 e 41*.

177 bis. La *genesi* dei beni dello Stato lo SCHEEL ¹ l'enuncia nelle seguenti proposizioni:

Questi capitali fondi degli Stati odierni, o risalgono alla formazione di questi — così una parte delle terre, che gli Stati possiedono (*terre demaniali*) sono un resto della proprietà comunitativa, che negli Stati giovani, come in quelli dell'America, esiste ancora su vasta scala, e delle terre passate allo Stato, coi proventi delle quali i principi sopperivano una volta ai bisogni dello Stato — o furono creati per considerazione di politica economico-sociale o fiscale (i due ordini di considerazione non si lasciano spesso, come ad esempio nella posta, facilmente distinguere l'uno

(1) SCHEEL, op. cit., pag. 208.

a) dall'atto costitutivo dello stesso ¹⁷⁸ o d'annessione di territorio o da occupazione ^{178bis}:

dall'altro) — o pervennero allo Stato in virtù del suo diritto sui beni di « nessuno » (*res nullius*), come le eredità vacanti, che nessuno erede legittimo si presenta a raccogliere (e il diritto ereditario è alla sua volta creazione della legge dello Stato) e le nuove formazioni di terre in seguito al ritrarsi del mare, o a mutamenti d'alveo, ecc., — o finalmente pervengono allo Stato in seguito ad atti del suo potere, come le così dette secolarizzazioni o indemaniazioni dei beni ecclesiastici ¹.

178-178 bis. Ben rileva al riguardo il BLÜNTSCHLI ² che qualunque sia l'*origine della formazione* di uno Stato, vi si trova *sempre annesso un territorio*; attesochè per ogni Stato havvi un elemento *personale*, che è costituito dal popolo, ed altro *reale* dal territorio.

Qui non è certamente il caso d'indagare se la scienza della storia abbia fin'oggi rinvenuta l'origine del primo Stato ³, nè dell'esplicamento progressivo di quelli che nella storia segnarono le loro orme ⁴; solamente, agli effetti dell'argomento che c'interessa, diciamo che quale che possa essere l'origine di uno Stato fin dal suo primo atto costitutivo ci ha sempre dei beni; e ce li ebbe lo *Stato romano* ⁵, il *feudale* ⁶, la *Monarchia assoluta* ⁷, e tutti gli altri Stati posteriori, oggidì chiamati *beni originarii*; come ce li avevano gli antichi Stati italiani, ai quali lo *Stato Unitario Italiano* successe *in universum jus* per virtù dei plebisciti e quindi anche nei rispettivi beni demaniali (pubblici e patrimoniali) che fece suoi; e così successe nei beni degli ex Stati Lombardo-Veneto, Toscano, Parmense, Modenese, delle due Sicilie e già Pontificii ⁸.

Anche per occupazione in genere a forma del diritto civile ⁹ e scoperta: per cui se una nave italiana scopre una nuova terra e l'occupa, innalzandovi la propria bandiera, d'allora quella terra

(1) SCHEEL, op. cit., pag. 208.

(2) Op. cit., pag. 284.

(3) Op. cit., pag. 206.

(4) Op. cit., pag. 209.

(5) V. sopra capitolo I, pag. 25 e seg.

(6) V. sopra capitolo II, pag. 51 e seg.

(7-8) V. MANTELLINI, op. cit., vol. II, pag. 350, 359, 363 e vol. III, pag. 405.

(9) V. art. 710, Codice civile.

b) dal vecchio demanio, specialmente degli ex governi italiani, molti dei quali avevano riservato al demanio dello Stato le miniere, le saline, le cave, i fiumi, i laghi e canali d'irrigazione, nonchè boschi e tenute ¹⁷⁹;

c) o dalla soppressione di enti e corporazioni incompatibili con il nuovo diritto pubblico, e con le esigenze dei nuovi tempi, o perchè venuta a mancare la loro finalità; ed in conseguenza, poichè lo Stato crea e dà vita giuridica a simili enti in ragione di detta finalità, e la toglie ad essi quando questa viene a mancare, così eccezione fatta per documentati casi di pattuito o disposto ritorno e reversibilità a favore di chi per avventura sia stato contemplato, quando ciò sia pure sancito dalle relative leggi, affinchè i beni di tali persone giuridiche che muoiono non restino *res nullius* ¹⁸⁰, vanno, per virtù della stessa legge che li sopprime, devoluti al demanio;

d) o da leggi di conversione, con le quali prendendosi dalle *mani-morte* gli stabili in ricambio di rendita iscritta, si restituiscono detti beni alla circolazione ¹⁸¹ con vantaggio dell'agricoltura;

apparterrà allo Stato italiano: altrettanto è per l'occupazione secondo il diritto internazionale, sia in modo pacifico — come da principio avvenne per la nostra istallazione nei possedimenti africani (i quali nonostante le molte discussioni e pubblicazioni attendono ancora la loro organizzazione ed assetto) — sia per effetto di occupazione bellica: onde se è eliminata dal moderno diritto delle genti l'occupazione della proprietà privata dei popoli vinti, come ben nota un moderno nostro scrittore ¹, resta però fuori disputa che le armi, munizioni, bandiere e tesori tolti al nemico si occupano; come pure i trattati spesso sanzionano la cessione di porzione di territorio da parte del vinto a favore del vincitore.

179. Di demanio antico sono adunque quei beni ereditati dallo Stato italiano, così dal demanio delle antiche provincie, come da tutti gli ex Stati, cui subentrò in conseguenza della proclamata unità politica d'Italia, consistenti in *proprietà urbane e rustiche*, in *beni mobili*, *dritti*, *ragioni* ed *azioni*.

180-181. Sin dal 1848 s'iniziarono le leggi eversive dei beni dell'asse ecclesiastico, da prima cominciate nelle antiche Provincie

(1) MANTELLINI, vol. II, pag. 329, 330.

e) da espropriazioni ¹⁸² per mancato pagamento d'im-

pel miglioramento della condizione dei parroci più bisognosi ¹; poi grado grado si convertirono in leggi di Finanza; e così di soppressione e di conversione dei relativi beni con devoluzione al demanio dello Stato ², e furono in prosieguo emanate le seguenti leggi ora regionali, ed ora generali ³, salvo il rispetto per le cose monumentali ⁴, e salvo la devoluzione ai privati di quota di beni dipendenti da patronati ⁵, e salvo una quota ai Comuni ⁶, cioè:

Legge 25 agosto	1848	n° 777	pel Piemonte
» 29 maggio	1855	n° 878	id.
D. Luogotenenz.	17 febbraio 1861	n° 251	pel Napoletano
Legge 21 agosto	1862	n° 794	id.
» 7 luglio	1866	n° 3036	per tutta l'Italia
» 15 agosto	1867	n° 3548	Generale
» 3 luglio	1870	n° 5723	id.
» 11 agosto	1870 (<i>all. P</i>)	n° 5784	id.
» 19 giugno	1873	n° 1402	per Roma.

182. Altra sorgente, dolorosa sorgente, è costituita dai beni espropriati ai debitori per morosità in pagamento delle imposte, in forza della legge 20 aprile 1871, n° 122 (serie 3^a), poscia in alcune parti modificata con le leggi 30 dicembre 1876, n° 3591 e 2 aprile 1882, n° 674.

E su tale non lieta sorgente nella citata relazione del Demanio al § 19, *Devoluzioni di beni al demanio per debiti d'imposte a termini dell'art. 54 della Legge 20 aprile 1871, n° 192, modificato dalle Leggi 30 dicembre 1876, n° 3591 e 2 aprile 1882, n° 674*, si leggono le seguenti notizie:

Può ormai affermarsi vana la speranza di poter presentare, non dirò buoni, ma almeno mediocri risultati nella gestione dei beni devoluti, attesa la costante sopravvenienza di nuovi immobili ad ingrossare l'infausto patrimonio.

Passarono infatti al demanio, durante l'esercizio 1887-88, altri 6833 immobili, da aggiungersi ai 40,000 e più che, fra i beni pervenuti negli scorsi anni rimanevano a liquidare al 30 giugno 1887.

(1) MANTPELLINI, vol. I. pag. 483.

(2) Ivi. pag. 484.

(3) Ivi. pag. 496 a 500.

(4) Cit. op. del MANTPELLINI, vol. I. pag. 6.

(5) Ivi. pag. 556 a 559.

(6) Ivi. pag. 483 a 490.

poste, ovvero da espropriazione per causa di pubblica utilità ¹⁸³, o relitti da essa dipendenti;

Così il patrimonio dei beni devoluti, detratti i beni venduti, o retroceduti agli espropriati, era costituito al 30 giugno 1888 da ben 46,225 immobili. Altro sintomo del peggioramento progressivo di questo servizio, si ha nel diminuito numero degli affitti, i quali da 2362 nel 1882, quando i beni devoluti erano meno della metà, discesero a 1715 nel 1886-87, ed a soli 1655 nel 1887-88.

Senonchè ad oggetto di porre un rimedio a questo stato di cose, fu emanata la Legge 2 luglio 1885, n° 3207, per facilitare agli espropriati di riacquistare i beni devoluti al demanio, e così liquidare quella massa di beni.

E si dispose all'art. 1° della stessa, che i beni espropriati fino al 31 dicembre 1885, potevansi dai medesimi ricuperare mediante il versamento di una somma corrispondente di un'annata d'imposta e sovrainposta, gravante l'immobile, quando gli stessi ne facessero domanda entro il 31 dicembre 1886.

Il quale diritto di ricupero si estese coll'art. 2 della stessa fino al 31 dicembre 1889, qualora gli immobili non fossero stati ancora venduti, o destinati a scopo di beneficenza dallo Stato, e paghino il prezzo corrispondente a 3 annate d'imposta.

Ed il numero degli immobili devoluti si scemò di alquanto, ma non raggiunse quegli effetti che il Governo si riprometteva ¹.

183. Ed altra causa donde derivano beni al patrimonio pubblico, in genere, è quella dell'espropriazione *per utilità pubblica* da parte dello Stato, regolata dalla Legge 25 giugno 1865 ², poscia modificata in parte dall'altra Legge 1869 ³ ed estesa anche per ragione di salute pubblica alla città di Napoli con delle ulteriori modificazioni ⁴, dove si disciplina la materia con le relative garanzie per i privati onde potersi raggiungere i fini civili, ornamentali, di pubblica utilità, nonchè di sicurezza militare ⁵ ed igienici.

(1) Citata *Relazione*, pag. 98, 104, 105.

(2) N° 2359.

(3) N° 5188.

(4) Legge 15 gennaio 1885, n° 2892 (serie 3°).

(5) V. MANTELLINI, op. cit., vol. II, pag. 123, 444 a 446; V. anche il SABATINI, *Legge sulle espropriazioni, ecc.*, annotata, e BELLONO, *Note alle Leggi sulle espropriazioni, ecc.*

f) o da contratti di acquisto o compra, specie di materia prima, per indi convertirsi in valori, o da appalti di costruzioni eseguite a favore dello Stato, di ferrovie, di strade nazionali, di canali, di ponti, di docks e simili ¹⁸⁴;

g) o da donazioni o lasciti testamentarii fatti dai privati a favore dello Stato ¹⁸⁵;

h) o da successione dello Stato che subentra allorchè mancano quelle persone che per le regole sancite dalle leggi civili sarebbero chiamate a succedere al *de cuius*, ed anche per caducità di disposizioni testamentarie, in difetto di eredi

184. Lo Stato nel contrattare se non *utitur jure privatorum* in tutte le forme di questo ramo di diritto, nella sostanza però non può prescindere dallo stesso in punto *res, praetium* e *consensus* che costituiscono la base ordinaria di ogni contrattazione; salvo le aggiunte dipendenti dalla natura speciale della persona, la quale se compra o appalta, o vende, è obbligata a valersi di maggiori condizioni estrinseche, in cui si risolvono i lavori preliminari, i capitolati, le aste con le gare, l'approvazione da parte dell'amministrazione stessa, e la registrazione del contratto alla Corte dei conti, così di questi come dei pagamenti ¹ de' prezzi.

Ad ogni modo lo Stato contratta, sia nel comprare od appaltare lavori o forniture, sia nel vendere; e compie i primi atti in forza delle Leggi speciali sui lavori pubblici e di contabilità generale e relativi Regolamenti; e compie i secondi mercè d'altre Leggi; ed avverasi che mentre pei primi contratta alla *base di ribasso*, per gli ultimi poi, in senso inverso, cioè alla *base d'aumento* ².

185. Anche da donazione e successione a forma del diritto civile italiano e di norme speciali possono pervenire beni allo Stato, quantunque ai tempi che corrono — tranne che per qualche Comune — la storia non registra gli splendidi esempi di donazione e successione del diritto romano ³, quand'anco, all'inverso, non manchino donativi da parte dello Stato a cittadini benemeriti ⁴.

(1) Consulta in proposito il MANTELLINI, op. cit., vol. II, pag. 352, 661, 663, 666, 667, 673 a 776, 678, 679.

(2) Autore e luoghi cit., nonchè il LEVI, *Della locazione d'opera* e più specialmente *Degli appalti*; il TEDESCO, *Degli appalti e delle opere pubbliche*, e DE CUPIS, *Leggi di contabilità commentate*.

(3) V. sopra Note 64 a 68.

(4) V. MANTELLINI, vol. I, pag. 7 e vol. II, pag. 143, 331 e seguenti; 504 e 505.

legittimi successibili ¹⁸⁶, o da rinunzie da parte dei legittimari, o da parte dei chiamati a succedere;

186. Questa sorgente di provenienza di beni a pro dello Stato viene dalle leggi civili, e propriamente dal Codice civile che sanziona in proposito: « In mancanza delle persone chiamate a succedere secondo le regole stabilite nelle sezioni precedenti, l'eredità si devolve al patrimonio dello Stato » ¹.

La quale devoluzione di eredità ha luogo in mancanza delle tre classi successibili degli eredi, cioè parenti legittimi ², figli naturali ³ e conjuge superstite ⁴.

Il PACIFICI-MAZZONI ⁵ circoscrive però tali diritti successori ai soli cittadini italiani, escludendo così le eredità degli stranieri, e ne adduce le seguenti ragioni: « Lo Stato succede nella eredità di tutti i cittadini italiani dello Stato che non lascino altri successori legittimi. Ma non può succedere che a cittadini italiani. Esso non succede a stranieri, quand'anche posseggano tutto il loro patrimonio in beni stabili situati nel Regno; poichè anche in questo caso il diritto successorio è personale, e soggetto perciò, giusta l'art. 8 delle Disposizioni preliminari al Codice civile, alla legge nazionale della persona della cui eredità si tratta. Nè può dirsi con altri che in tal caso i beni lasciati dal *de cuius* non hanno più proprietario, sono *res nullius*, appropriatisi perciò dallo Stato italiano quasi per occupazione ⁶, ostando sempre in modo generale ed assoluto, la disposizione del succitato art. 8; poichè per virtù di essa, concepita in termini generali ed assoluti, il patrimonio lasciato dallo straniero è sua eredità, devoluta perciò a chi v'è chiamato dalla sua legge nazionale. Nemmeno può opporsi con effetto, che il succedergli dello Stato estero, al quale appartiene, sarebbe dannoso, alla pubblica quiete del nostro Regno, e si opporrebbe alle ragioni della sovranità territoriale ⁷; perciocchè lo Stato estero possederà beni nel nostro Regno, non come potenza quasi sovrappostasi alla nostra nei poteri o nelle case lasciate dal

(1) Art. 758, Codice civile, in correlazione all'art. 48 dello stesso, e vedi MANTELLINI, op. cit., Tit. *Successioni vacanti*.

(2) Art. 736 a 742, Codice civile.

(3) Art. 743 a 752, Codice civile.

(4) Art. 753 a 757, Codice civile.

(5) *Trattato delle successioni*, vol. 1, parte 1, pag. 471.

(6) BUNIVA, *Trattato delle successioni*, pag. 91 e 92.

(7) BUNIVA, loco citato.

i) o da relitti del mare, o da fenomeni vulcanici od idro-tellarici ¹⁸⁷;

j) o mediante usucapione, specie in materia di servitù civili o militari ¹⁸⁸;

k) o dal rinvenimento di tesori nei fondi demaniali per la parte che compete al proprietario ¹⁸⁹;

l) o da reperti provenienti da reati e contravvenzioni in genere dalle leggi previste, segnatamente per confisca di oggetti, o d'armi di cui sia vietata la detenzione, o il porto ¹⁹⁰;

m) o da creazioni di titoli, siano essi assimilati ad effet-

defunto, ma come una persona giuridica strettamente nei rapporti civili » ¹.

Consulta pure ZACHARIAE, *Corso di Diritto civile francese* ². Vedi pure la nostra *Nota 64*.

187. V. sopra per le spiagge e relitti di esse, *Note 172*, e fonti ivi citate.

188. Pervengono allo Stato de' beni anche in virtù della *prescrizione acquisitiva* a secondo la norma generale racchiusa nell'art. 2111 del Codice civile ed a seconda altri precetti racchiusi in varie leggi speciali.

189. In virtù dell'art. 714 del Codice civile anche dal rinvenimento di tesori in fondi demaniali può derivare una sorgente di proprietà per lo Stato; oltre i tesori d'arte che derivano dagli scavi, dei cui prodotti si arricchiscono i musei.

190. Se oggidì, come nota uno scrittore italiano, non vi sono più i privilegi del fisco patrimoniale, come non più confisca, non più il fisco si prende le robe tolte all'indegno, non più le cose smarrite, o dei naufraghi; e le cose sequestrate al ladro si restituiscono al loro padrone, e le sequestrate al corsaro o al pirata si attribuiscono dai giudici delle prede; vanno però sempre al demanio, come lo scrittore medesimo dice ³, gl'istrumenti che servirono a perpetrare il delitto, o a contravvenire alla legge di pubblica amministrazione. V. pure Codice marina mercantile.

(1) Vedi FULCI, pag. 81, e BORSARI, §§ 16, 26 del *Comm. al Cod. civ.*

(2) Tit. II, § 641, testo e note.

(3) MANTELLINI, vol. II, pag. 334, 335.

tivi valori ^{190 bis}, siano documenti di rendita ^{190 ter}, siano azioni od obbligazioni, siano effetti commerciali, ovvero contengano

190 bis. Come, ad esempio, il *Biglietto di Stato*, al quale, per virtù della disposizione che lo crea, si attribuisce il valore di quella somma che corrisponde alla cifra che porta impressa.

Giova però far notare in ordine a tali biglietti che questi, sia che vengano emessi direttamente dallo Stato, sia da Istituti di credito a ciò autorizzati, possono essere:

a corso forzoso, quando la carta-moneta è obbligatoria per tutti ¹;

a corso legale, quando l'accettazione della carta-moneta debba aver luogo così da parte dell'Amministrazione dello Stato, come da parte dei privati, ma è convertibile a vista ²;

a corso fiduciario, quando l'accettazione negli scambi e pagamenti si può rifiutare dalle Amministrazioni e dai privati — e in ogni caso — se accettata — è convertibile a vista, e rispecchia la fiducia dell'emittente.

190 ter. Il debito pubblico è regolato dalla Legge organica, istitutrice del Gran Libro, del 10 luglio 1861, n° 94, cui fece seguito il Regolamento per l'amministrazione dello stesso del 28 luglio 1861, distinguendosi tutti i titoli in due categorie, in *nominativi* e al *portatore*.

Alla stessa fecero seguito altre disposizioni creatrici di nuovi titoli speciali.

Per le ulteriori notizie occorrenti sul nostro debito pubblico rimandiamo il lettore all'*Annuario dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro*, dell'anno 1890, e propriamente al capo IV, *tesoro*, e capo V, *debito pubblico*, ove potrà vedere tutte le specie di titoli e l'ammontare dei debiti dello Stato, che nè è indifferente, e nè tale da non meritare il massimo studio.

(1) Come quelli che furono messi in circolazione dalla Banca Nazionale in virtù della Legge 1° maggio 1866, n° 2872, e R. D. 1° maggio 1866, n° 2873; poi gli altri posti in circolazione dai sei Istituti di Credito, riuniti in consorzio, cioè Banca Nazionale, Banco di Napoli, Banca Nazionale Toscana, Banca Romana, Banco di Sicilia, e Banca Toscana di Credito per le industrie e commercio; giusta le Leggi 30 aprile 1874, n° 1920; 21 maggio 1876, n° 3121; 26 dicembre 1877, n° 4212; 30 giugno 1878, n° 4430, di proroga veramente quest'ultime.

(2) Legge 7 aprile 1881, n° 133 (serie 3^a) per la cui esecuzione furono dipoi emanati i Regolamenti 16 giugno 1881, n° 253 (serie 3^a); 11 marzo 1883, n° 1231 (serie 3^a) e successivi.

atti costitutivi di censi, di prestazioni e, generalmente, di qualunque altro cespite ¹⁹¹ redditizio.

Altre questioni, specialmente d'indole giuridica, si fanno intorno ai beni dello Stato, ma per non uscire dai limiti del nostro lavoro, le omettiamo ^{191 bis}.

191. Si comprendono sotto tal nome non solo le rendite effettivamente mobiliari dipendenti da *titoli* sul Gran Libro; da *azioni industriali, obbligazioni* e simili, ma anche tutte quelle altre che derivano da *censi, canoni, livelli*, da *diritti di servitù, d'uso, da concessioni* e, generalmente, da qualunque altro cespite donde possano derivare redditi patrimoniali continuativi o a dati intervalli, al patrimonio dello Stato.

191 bis. Il lettore potrà utilmente consultare su tale proposito la recente opera del GIORGI ¹.

A parte qualsiasi considerazione in ordine alla nozione delle persone giuridiche espressa da tale autore, che diede luogo a critiche ², noi dissentiamo da esso, tra l'altro, intorno ai dubbi ivi accennati circa la spettanza dei beni che costituiscono la dotazione della S. Sede ³. Imperciocchè relativamente agli stessi ci sembra che non vi sia bisogno di attendere nuove vedute, di fronte al testo della legge, per dichiarare che appartengono allo Stato ed alla Nazione italiana, per la considerazione, non fosse altro, che chi dichiara di *continuare a far godere, ecc.*, non può essere che quello a cui i beni spettano.

E giacchè ci troviamo a parlare del lavoro, d'altronde pregevolissimo, non possiamo fare a meno di rilevare l'abuso veramente ingiustificabile che vi si fa della parola *fisco* ⁴. Essa, come abbiamo accennato innanzi, ci sembra incompatibile collo spirito della nostra legislazione la quale l'ha accuratamente evitata, nonchè collo Stato moderno, in cui i cittadini sono tassati dai loro rappresentanti ⁵.

Abbiamo, in fine, dei dubbi circa le sue opinioni intorno agli edifici pubblici ⁶ e alle ferrovie che dice *indisponibili* ⁷.

(1) *La dottrina delle persone giuridiche e corpi morali.*

(2) V. BONELLI (nella *Riv. italiana per le scienze giur.*, vol. IX, fasc. III).

(3) Op. cit., vol. II, pag. 268 e seg.

(4-5) V. sopra *Nota 159 bis*, pag. 83-84, e vedi anche il MANTELLINI, p. cit., vol. I, pag. 235 e seg.

(6) GIORGI, op. cit., pag. 282 a 285.

(7) Op. cit., pag. 296.

CAPITOLO IV.

Lotta degli economisti per l'alienazione dei beni patrimoniali e dispute dei giuristi circa la proprietà dei beni demaniali. — Correnti diverse nei vari Stati: effetti.

SOMMARIO

20. *Lotta degli economisti e giuristi intorno al demanio.*
21. *Argomenti di quelli per l'alienazione dei beni patrimoniali, e loro dispute sulla convenienza o meno di conservarne parte dei territoriali, o surrogarvene in parte o in tutto altri industriali.*
22. *Disputa fra i giuristi intorno ai diritti che competono allo Stato sul demanio pubblico.*
23. *Opposta corrente negli Stati in ordine al demanio patrimoniale: periodo di transizione in cui lo stesso versa.*
24. *Effetti differenti che la conservazione, lo sviluppo o la dismissione di tale demanio patrimoniale riverberano nei sistemi tributari dei rispettivi Paesi.*
25. *Sviluppo continuo del demanio industriale e pubblico: effetti che da ciò sono derivati segnatamente nel debito pubblico.*

20. Singolare contrasto verificasi in questo periodo, che diremmo di rinascimento del demanio.

Giacchè, nel momento appunto in cui questo, sia come demanio patrimoniale, sia come demanio pubblico, esce, dopo tante vicende, da quella confusione ¹⁹² nella quale per lungo tempo era stato coinvolto, e riacquista una certa individualità, ecco che contro di esso sorgono opposizioni da parte di una scuola di economisti, e di un'altra di scrittori di diritto amministrativo; volendo alcuni, pel motivo che non sia oppor-

192. La quale confusione durò oltr'alpi fino ai principii del secolo volgente; in Italia, invece, tale confusione tra i beni delle dinastie già regnanti e quelli del demanio, su per giù, cessò alla promulgazione del Codice civile italiano.

Cfr. *Nota 152^{ter}* e luoghi degli scrittori ivi citati.

tuno oggidì l'avversario uno Stato proprietario ¹⁹³, la dismissione dei beni patrimoniali ^{193 bis} dello stesso, ed altri, negandogli ogni diritto sui beni di demanio pubblico ¹⁹⁴, vorrebbero far dei medesimi una specie di *res nullius*.

21. Difatti, quella degli economisti adducendo essere lo Stato un cattivo coltivatore ed anche un cattivo proprietario, che non può gerire se non con molte spese; i suoi impiegati,

193. Circa la questione se e fino a qual punto per l'indole politico-giuridica degli Stati moderni, questi e gli altri enti minori possono essere proprietari, consulta il BIANCHINI ¹, lo SCHEEL ² e il LEROY-BEAULIEU ³ che ne discutono, nonchè il BOCCARDO ⁴ e il COSSA ⁵.

193 bis. Consulta in proposito WAGNER ⁶ — conservazione o alienazione dei beni demaniali; — LEROY-BEAULIEU ⁷ — della rendita del demanio; — COSSA ⁸ — Amministrazioni del demanio — e gli autori citati nella Nota 193.

194. Fra i più accentuati può menzionarsi il DE GIOANNIS-GIANQUINTO ⁹, il quale reputa tanto giuridicamente assurdo uno Stato possessore di beni fondi, quanto uno Stato speculatore industriale per soddisfare ai bisogni della finanza — perchè in entrambe le ipotesi, dice tale autore, ne verrebbero profondamente alterate le funzioni governative dello Stato medesimo, sebbene a dimostrare il contrario evvi tra gli Stati moderni l'esempio della Germania, citato da LEROY-BEAULIEU ¹⁰, la quale, eliminando di fatto gl'inconvenienti temuti dallo scrittore italiano, ha un demanio patrimoniale in beni fondi ed industriali ricchissimo, che amministra con regolarità.

V. appresso Nota 223, relativa alle rendite annuali del demanio di questo Stato.

(1) *Principii della scienza del ben vivere sociale*, lib. II, cap. V, pag. 73 e seg., e lib. IV, cap. I, pag. 320 e seg.

(2) *Op. cit.*, pag. 203 e seg.

(3) *Scienza delle finanze*, vol. X, cap. V, pag. 54-55 e seg.

(4) *I principii della scienza e dell'arte delle finanze*.

(5) *Scienza delle finanze*, pag. 38 e seg.

(6) *Scienza delle finanze*, sez. I, pag. 329 a 344.

(7) *Scienza delle finanze*, lib. I, parte I, pag. 12 e seg.

(8) *Scienza delle finanze*, cap. II, pag. 35 e seg.

(9) *Corso di Diritto pubbl. amm.*, vol. I, §§ 403 e seg., pag. 321 e seg.

(10) *Op. cit.*, pag. 20 e seg.

non avendo un interesse diretto nei benefici dell'amministrazione, esser proclivi alla negligenza, tanto più perchè gli stessi sono sovente reclutati non in considerazione della loro capacità e competenza, ma per ragione di favori; ed aggiungendo inoltre non esser bene che lo Stato, anche dal punto di vista politico, abbia un numero troppo considerevole di agenti e di funzionarii; ed in fine essere possibile che, quando vi sieno troppe posizioni ufficiali da occupare, la Nazione non abbia più gusto che pei servizi pubblici, e perciò divenga di mano in mano o simultaneamente servile o rivoluzionaria ¹⁹⁵, sostenne e tuttora sostiene la dismissione e liquidazione ¹⁹⁶ del demanio patrimoniale.

Ed è a notarsi come eccezione se di tanto in tanto siano sorti altri scrittori, i quali qua e là ¹⁹⁷ abbiano osato di alzar la voce e tentato di opporre una diga a codesta corrente per salvare dalla liquidazione, se non altro, i superstiti beni ¹⁹⁸ del demanio patrimoniale in parola.

195-196. Il LEROY-BEAULIEU ¹, dopo d'aver riassunte le ragioni di quegli scrittori che sostengono la liquidazione e dismissione dei demanii dello Stato, e notate anche le principali operazioni finanziarie compiutesi in epoche successive intorno a codeste proprietà, eccezione fatta pel demanio forestale di cui incoraggia lo sviluppo in Francia, pel rimanente non risolve tale importantissimo quesito ², pur riconoscendo l'utile funzione del demanio in Germania.

Il WAGNER ³, invece, volendo essere più preciso, riporta prima per esteso le ragioni esposte dal RAU pro e contro l'abolizione del demanio territoriale, indi ne critica talune, e finalmente si dichiara per la dismissione, nell'intendimento di creare con i beni un ceto di proprietari.

V. anche lo SCHEEL su tale punto, testo e note ⁴, nonchè il COSSA ⁵.

197-198. Vi tende il RAU, sotto certi punti di vista, come

(1-2) *Trattato di scienza delle finanze*, nella *Biblioteca degli economisti*, vol. X, parte I, pag. 54, 55 e seg.

(3) WAGNER, op. cit., pag. 329-330.

(4) *Entrate acquisizionali dello Stato*, pag. 220 a 224.

(5) *Scienza delle finanze*, pag. 38 e seg.

Cionondimeno tra gli stessi abolizionisti vi fu e vi è ancora disputa se, posta la massima della liquidazione da eseguirsi in questo o in quel modo ¹⁹⁹, per questo o quello scopo ²⁰⁰ (sebbene sterili queste dispute in quanto al passato), debbasi ora, al demanio patrimoniale territoriale ²⁰¹ dello Stato, sostituirne altro, che dicono industriale; ed evvi altresì discussione tra essi se del medesimo debbasi preferire questa o quella specie, tra cui precipuamente il ferroviario ²⁰², il fore-

rilevasi dall'esposizione della dottrina del medesimo che ne fa il citato WAGNER ¹.

Fra noi v'è il MANTELLINI che ha dimostrato non troppo entusiasmo per le alienazioni e dismissioni che si sono fatte dei beni del demanio antico e dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico ².

199. LEROY-BEAULIEU, op. cit., pag. 19, 20, 22, 24, 30, nonchè il WAGNER, op. cit., pag. 30 a 38.

200. Il citato LEROY-BEAULIEU ³ *accenna*, tra gli altri scopi, al riscatto del *debito pubblico*; — mentre il WAGNER ⁴ opina di farsene assegnazioni onde crearsi un *celo di proprietarî*.

201. Confronta al riguardo così il LEROY-BEAULIEU ⁵ come il WAGNER ⁶, che trattano distesamente e sotto varii punti di vista la materia.

202. V. cit. op. del LEROY-BEAULIEU ⁷, cap. VI, dove tratta codesto tema, non che lo SCHEEL: « Entrate acquisizioni come entrate pubbliche » ⁸ e svolge altresì il concetto del demanio industriale nelle terre e boschi ⁹, trattando inoltre dell'industria mineraria, manifatture ed intraprese commerciali ¹⁰; nonchè dei mezzi di comunicazione, poste, telegrafi e ferrovie ¹¹.

(1) Op. cit., pag. 333 o 334, testo e note.

(2) *Lo Stato e il Codice civ.*, vol. II, pag. 32.

(3) Op. cit., pag. 66 e seg.

(4) Op. cit., pag. 329, 330.

(5) Op. cit., pag. 20, 24, 26, 38, 40.

(6) Op. cit., nonchè 349 e seg.

(7) Op. cit., pag. 75.

(8) Op. cit., pag. 204, 205 e seg.

(9) Op. cit., pag. 216 e seg.

(10) Pag. 231 e seg., testo e note.

(11) Pag. 247, testo e note, con richiami agli scrittori italiani.

stale ²⁰³, od altro, ed in quale proporzione ²⁰⁴, non senza indicare, anche in questa parte, la forma ²⁰⁵ e la finalità ²⁰⁶ di tale demanio industriale.

22. L'altra scuola poi dei giuristi, disputando sulla natura od indole dei diritti dello Stato sul demanio in genere, e distinguendo beni da beni, ammette che, concorrendo nel demanio patrimoniale i caratteri della proprietà, debba questa appartenere allo Stato stesso: all'inverso, non riscontrandosi eguale concorso di caratteri nei beni di demanio pubblico, nega che questi possano a quello appartenere *jure domini*.

Tutto all'opposto, altri scrittori adducendo che anche nei beni demaniali pubblici vi si riscontrano, sebbene in forma *sui generis*, i caratteri della proprietà, affermano che pur questi beni di demanio pubblico appartengono allo Stato.

Dicono i primi che compete allo Stato solamente una potestà d'imperio sui beni di demanio pubblico, limitata alla protezione degli stessi, acciocchè non siano distolti dall'uso cui sono destinati, e non mai per esercitarvi diritti di proprietà; per la ragione, secondo tali scrittori, che essendo

203. Il LEROY-BEAULIEU ¹ consiglia l'acquisto dei monti per il rimboschimento, facendone allo Stato un dovere onde creare un nuovo demanio con l'acquisto e la semina di terreni montuosi, non senza far voti che le somme stanziare dal Governo francese in lire 1,683,000, siano elevate a lire 5,049,000. Consulta anche lo SCHEEL per l'importanza che dà alle foreste, per l'economia in genere ², e per l'igiene in ispecie, secondo che oggidì sostengono gli igienisti.

All'incontro tra noi si stanziava ³ appena la somma di lire 100 mila annue.

204 a 206. Confronta al riguardo il BIANCHINI ⁴ il LEROY-BEAULIEU ⁵, il WAGNER ⁶, e lo SCHEEL ⁷ sopra citati.

(1) Op. cit., cap. IV e V, pag. 47, 48, 54, 64.

(2) Op. cit., pag. 222 e seg.

(3) Legge citata in nota 220.

(4) Op. e luoghi citati.

(5) Vol. I, cap. V e VI.

(6) Op. cit., sezione V, pag. 209 e seg.

(7) *Fonte delle entrate acquisizionali*, pag. 218 a 269.

la proprietà un diritto di godere e di disporre nella maniera più assoluta, questo non può aver luogo pei beni in parola; anzi tale potere di disporre ripugna alla ragione dei beni pubblici fino al segno che lo Stato non può neppure goderne come università, come ente, nè molto meno alienarli, ma deve conservarli e mantenerli al predetto uso cui sono consacrati. Perciò tali beni non hanno veramente un padrone nè possono averlo ²⁰⁷, una volta che non si può nè godere, nè disporre di essi; per cui sono inalienabili, e come tali altresì imprescrittibili. E ricordando, in fine, la legge: *quae publica sunt, nullius in bonis esse creduntur* (a), finiscono col farne una specie di *res nullius*.

All'opposto sostengono gli altri ^{207 bis} che, pur ammettendo codesti caratteri d'inalienabilità e d'imprescrittibilità pei beni di demanio pubblico, fino a quando dura la relativa destinazione, anzichè derivarne di non essere d'alcuno, ne discende invece che sempre debbano appartenere a qualche persona, che, se non altro, ne impedisca le usurpazioni, e questa è lo Stato ²⁰⁸: il quale appunto ne conserva integralmente l'uso

207. Tale teoria è sostenuta, come riassume il MEUCCI ¹, dal PROUDHON ², dal DUCROCQ ³, dal LAURENT ⁴, DE GIOANNIS-GIANQUINTO ⁵, dal PERSICO ⁶, dal PACIFICI-MAZZONI ⁷, dal CARNAZZA ⁸, e da molte decisioni di Tribunali ⁹.

(a) L. 1, in princip. Dig., *de divisi. rer. et qualitate* (I, 8).

207 bis. Ed il GIORGI, che col corredo della sua dottrina ben poteva esprimere una autorevole opinione ed apportar luce in questa quistione, non la vede affatto nella sua recente opera ¹⁰.

208. La quale teoria, che crediamo vera, è sostenuta invece

(1) *Ist. di Dir. amm.*, vol. II, pag. 14.

(2) *Domaine public*, vol. I, pag. 19, 62, 288.

(3) DUCROCQ, *Cours de Droit adm.*, I, 2, n° 764.

(4) *Princ.*, VI, 1, 2, 4, 7, 46, 54, 63, 64, v. però n° 283.

(5) *Corso di Dir. amm.*, I, § 381.

(6) *Princ. di Dir. amm.*, II, pag. 9.

(7) *Distinz. dei beni*, n° 78.

(8) *Elem. di Dir. amm.*, pag. 199.

(9) DALLOZ, *Rép.*, voc. *Domaine pub.*, nonché l'AUBRY e RAU, 3° ediz. § 189; DEMOLOMBE, *Traité de la dist. des biens*, n° 457; RICCI, *Dir. civ.*, vol. II, n° 44, 45; MATTEI, *Cod. civ.*, vol. II, n° 3.

(10) *Dottrina delle persone giuridiche e corpi morali*.

per la rispettiva destinazione in pro di tutti; tanto più poi tra noi, dove, essendovi un precetto legislativo, che li attribuisce ad esso, non si può in dispregio del precetto medesimo qualificarli *nullius*; e, finalmente perchè col cessare la destinazione ad uso essenzialmente pubblico passano senz'altro al patrimonio dello Stato istesso, il quale allora può disporne.

D'altronde il ritenere *res nullius* quella massa di beni dello Stato che costituiscono il pubblico demanio, come ad esempio, le spiagge marittime, i fiumi, le strade nazionali, le piazze fortificate, oltre il materiale fisso e mobile di queste, nonché la flotta e tutte quelle altre specie di questa classe di beni, ormai aumentata a dismisura, che per virtù degli stessi principii dei sostenitori di questa teoria, vi si dovrebbero comprendere, comunque si voglia colorire, a prima vista si rivela sempre una di quelle esagerate maniere d'intendere taluni criteri teorici a danno di precetto positivo di legge civile.

Ma, oltre i precetti del Codice civile, vi sono altre disposizioni di leggi, e l'istessa pratica amministrativa, la quale ha pure un certo peso, che contraddicono la tesi di coloro che vorrebbero ritrovare delle *res nullius* nei beni di demanio pubblico.

Di vero, a seconda delle norme sancite nel Regolamento marittimo ^{208 bis}, e nella Legge 10 agosto 1884 ^{208 ter}, le spiagge

dal GARNIER ¹, dal TROPLONG ², dal WODON ³, dal citato MEUCCI ⁴ che diffusamente ne adduce le ragioni, dal MANTELLINI ⁵ e dallo SCIALOJA ⁶.

208 bis. Regolamento marittimo 20 novembre 1879, n° 5166 (serie 2°) emanato per l'esecuzione del testo unico del Codice per la marina mercantile, tit. III, cap. II, art. 165 e seg.

208 ter. V. Regio Decreto 31 dicembre 1883, n° 1832, per l'occupazione di spiagge lacuali e Legge, n° 2644 (serie 3°) articoli 8, 14 e seguenti.

(1) V. PROUDHON, op. cit. §§ 217 e 238.

(2) *Prescription*, n° 144 e seg.

(3) *Traité des choses publiques*.

(4) *Ist. cit.*, pag. 15 e seg.

(5) *Stato e Cod. civ.*, vol. I, pag. 4 e 5, 270, sebbene appresso (vol. II, pag. 11) si palesi, parlando dell'uso, d'opposto avviso.

(6) *La Legge*, anno 1883, II, pag. 786.

marittime e le acque pubbliche che appunto costituiscono gli esempi tipici delle cose pubbliche, quelle non si possono occupare, neppure temporaneamente per erigersi capanne balnearie, ricovero per depositarvi legnami, marmi, merci od altro, e queste non si possono derivare senza speciale permesso dell'autorità amministrativa.

La quale, così pel permesso di occupazione di spiagge marittime, come di derivazione di acque da fiumi pubblici, di regola stipula coi richiedenti veri e propri contratti e stabilisce coi medesimi appositi canoni che regolarmente percepisce ²⁰⁹.

Del resto, di fronte ai nuovi ordinamenti politici vigenti; di fronte alle predette leggi comuni e alle speciali che disciplinano l'amministrazione così dei beni del demanio pubblico, come degli altri che fanno parte del patrimonio dello Stato; e di fronte ai continui mutamenti ^{209 bis} che ogni giorno si verificano circa l'uso d'una gran massa di beni del demanio pubblico, e al continuo passaggio ²¹⁰ ora di questa, ora di quella

209. *Relazione della Direzione generale del demanio per l'esercizio 1887-88*, pag. 127 e 128.

209 bis. In ordine a ciò il MANTELLINI ¹ prima ed il TIEPOLO ² poi hanno rilevato: dal demanio pubblico dello Stato, mura, bastioni, fosse, ponti, quando cessano dal servizio di guerra e divengono al servizio pubblico *indifferenti*, passano al demanio pubblico comunale.

Ciò a noi non sembra esatto. Difatti, il demanio pubblico, nazionale, provinciale o comunale che sia, appartiene rispettivamente allo Stato, alla Provincia, o al Comune. Ora quando questa o quella parte del demanio dello Stato cessa dalla destinazione ad uso pubblico, perdendo così quella veste che prima aveva, *recto tramite*, secondo il testuale disposto dell'art. 429 del Cod. civ., senza distinzione o restrizione *passa al patrimonio dello Stato*, e non al demanio o patrimonio d'altro ente minore.

210. Circa il passaggio dal demanio pubblico nel patrimoniale, appena occorre dire che ogni giorno se ne avverano casi, subito

(1) *Lo Stato e il Codice civile*, vol. II, pag. 120.

(2) *Dottrine compendiate sul testo degli articoli del Codice civile*, vol. I, pag. 241.

parte dei medesimi nel patrimonio, a meno che non si abbiano in mira le *res communes*, la questione relativa alla natura dei diritti che possano competere allo Stato su detti beni di demanio pubblico, non ha davvero quell'importanza pratica che la disputa teorica vorrebbe attribuirle ²¹¹.

23. Intanto, forse per effetto delle suddette teorie degli economisti sui beni patrimoniali, o d'altre cause, s'è verificata e verificasi tuttora quest'antitesi; cioè, che mentre da un lato statisti e finanzieri ricorrono ²¹², come di frequente ricorsero, ai beni demaniali per imbastirvi operazioni finanziarie, sia alienandoli ²¹³, sia altrimenti dandoli in pegno e garanzia ²¹⁴, sia costituendone un reddito enfiteutico a pro dell'erario ²¹⁵ — dall'altro, finanzieri di altri Stati, senza

che cessa la primitiva destinazione, e se ne ha esempio nella città di Roma nei terreni adiacenti al Castello S. Angelo che sono stati venduti. Altri forti a quello furono sostituiti, come il Tiburtino, prendendo la veste d'inalienabilità e d'imprescrittibilità, ed anche questi ultimi per le nuove scoperte nelle materie piriche corrono pericolo di cessare a lor volta da quella destinazione, per lasciare il posto ad altri. Per quelli patrimoniali basta riflettere un po' per l'estero sugli esempi di dismissione di beni riferiti dal LEROY-BEAULIEU ¹, e tra noi alle Leggi del 1862, 1866-67 ² e sulle altre leggi votate dal Parlamento per vendita di navi ed altre cose militari per cessazione d'uso.

211. Difatti poteva avere molta importanza tale disputa quando si lottava per l'inalienabilità e per l'imprescrittibilità di siffatti beni, onde impedirne le usurpazioni e lo sperpero, nel periodo feudale e della monarchia assoluta, come effettivamente l'ebbe; ma ora che i beni pubblici dello Stato sono amministrati con apposite leggi ³, e di più evvi il controllo della legge annuale del bilancio ⁴, in verità non vediamo l'utilità pratica di essa disputa.

V. sopra *Nota 152 bis*.

212 a 215. Il citato LEROY-BEAULIEU ⁵ narra le principali

(1-2) Op. cit., pag. 59 e altri luoghi sopra citati.

(3) Vedi Legge di contabilità.

(4) Legge sui lavori pubblici, 20 marzo 1865, all. F; Legge sui porti e fari; Legge sulla derivazione delle acque, 10 agosto 1884.

(5) Op. cit., vol. I.

eliminare la dismissione di quei beni patrimoniali che non si prestino per operazioni finanziarie, fanno acquisto ²¹⁶ di beni stabili per costituirne demanio, e così aumentare il patrimonio del loro Stato.

Sicchè oggi il demanio patrimoniale continua a versare in un periodo d'incertezze presso le diverse nazioni; chè presso talune è ancora quasi intatto ²¹⁷, quantunque si preparino operazioni finanziarie su di esso; presso altre si trova in condizioni di sviluppo e d'ingrandimento ²¹⁸; presso altre si

operazioni finanziarie imbastite sui beni demaniali, prima in Inghilterra, poi in Francia, in Germania, in Danimarca, nella Svezia e Norvegia, in Russia, negli Stati Uniti d'America e in Italia, sia mediante vendita ¹, sia dandoli in garanzia ², sia distribuendoli ai cittadini a titolo di *assegnazione enfiteutica* ³.

216. Lo stesso LEROY-BEAULIEU ⁴ cita questo esempio:

Nel ducato di Baden queste proprietà demaniali erano state ridotte nel 1830 a 37,321 arpenti per mezzo di alienazioni successive, nell'intervallo fra questa data e quella del 1870 il Governo comperò altri beni rurali che portarono il complesso delle terre demaniali (oltre alle foreste) a 54,218 arpenti, che rendevano 996,800 fiorini (2,133,152 franchi), somma relativamente molto considerevole, benchè sia per certo una rendita lorda. I demani puramente agricoli del ducato di Baden rappresentavano l'1,17 per cento della superficie totale del paese.

217. In Russia, secondo le notizie raccolte da LEROY-BEAULIEU ⁵, lo Stato possiede una immensa estensione di foreste, e nella sola parte europea questo Impero è proprietario di 127,790,000 ettari di boschi (123 milioni di *desiatines*: ogni *desiatines corrisponde ad ettaro* 1,39) cioè del 70 per cento del suolo forestale della Russia europea il quale comprende 172 milioni di *desiatines*.

L'estensione dei boschi dello Stato in questa parte dell'Impero russo è così più del doppio della superficie totale della Francia.

218. Nell'Allemagna il demanio industriale ha preso un grande sviluppo giusta le notizie raccolte dal WAGNER e dal LEROY-BEAULIEU; oltre le estesissime foreste che si posseggono dallo Stato,

(1-2) Op. cit., pag. 56 e 66.

(3) Cit. pag.

(4) Cit. *Scienza delle finanze*, pag. 35 e 74.

(5) Op. cit., pag. 40.

trasforma da demanio territoriale in demanio industriale ²¹⁹; presso altre si propugna una larga trasformazione in demanio forestale, e presso altre, in fine, si trova quasi liquidato e finito

le quali, secondo le statistiche del 1864, comprendevano 12,880,000 ettari (50 milioni 510,000 jugeri od arpenti, l'arpento valendo in Prussia 25 are e 50 centiare). Sopra queste 12,880,000 ettare, 4 milioni, 431,900 appartenevano agli Stati, 2 milioni, 315,000 ai Comuni, 170 mila ettari erano di proprietà delle Chiese e delle corporazioni, in fine 5,959,350 ettari appartenevano ai privati ¹.

Anche l'Austria possedeva nel 1848, secondo i dati raccolti dal Professore RAU, 3,530,452 jochs di foreste, cioè 2,040,857 ettari (il jochs corrisponde a 57 are). Secondo il Prof. WAGNER le foreste appartenenti allo Stato austriaco sarebbero molto più considerabili; esse avrebbero una superficie di 5,460,000 jochs nel 1862, cioè 3,112,200 ettari ².

219. Secondo il LEROY-BEAULIEU ³ in Francia di proprietà *non destinate* a servizi pubblici l'inventario del 1875 ne enumera 9098, cui si attribuisce un valore di 1,650,368,815 franchi, compresi i boschi, e le foreste dello Stato, e le particelle di terreno rimaste libere in seguito ai lavori per strade, strade ferrate, per fortificazioni, per porti, ecc.

Le proprietà dello Stato *destinate a servizi pubblici* sono in numero di 17,889, avendo un valore di 1,948,301,130 ⁴.

Se vi si aggiungessero le cattedrali, i monumenti d'arte, il demanio pubblico dipartimentale e comunale, come gli ospedali, gli stabilimenti di beneficenza, la cifra di *quattro miliardi* sarebbe certamente oltrepassata ⁵.

Inoltre se si valuta il demanio pubblico della navigazione interna e della viabilità, molto maggiore del demanio monumentale, che non ha mai figurato nell'inventario dello Stato, si avrebbe un altro valore di oltre *quattro miliardi e mezzo*.

E se si tiene conto dei porti, dei canali, e delle altre parti del demanio pubblico, non si riterrà una esagerazione se si stima *dodici miliardi* circa l'importanza del demanio pubblico dello Stato, dei dipartimenti e dei Comuni in Francia ⁶.

E conclude, non esser probabile che nei prossimi anni l'attività sociale cessi d'ingrandire il demanio pubblico della viabilità e della

(1-2) LEROY-BEAULIEU, op. cit., vol. I, cap. II, III e IV.

(3) Op. cit., pag. 26-27.

(4-6) Op. cit. pag. 26-27.

come demanio patrimoniale, discretamente esplicito come industriale, e in istato rudimentale ²²⁰ come demanio forestale.

24. Frattanto le notate condizioni in cui oggi versa il demanio patrimoniale riverberano, se non in modo diretto, certo riflesso, effetti alquanto contraddittorii nel sistema tributario ed economico dei rispettivi Stati.

Si avvera infatti che in taluni paesi, nonostante la vastità del demanio ²²¹, il saggio delle imposte è bastantemente

navigazione, di modo che verso la *metà del XX secolo* questa parte della fortuna nazionale, che passa inosservata, varrà senza dubbio una *quarantina di miliardi* ¹.

Nondimeno, indipendentemente dalle rendite provenienti dalle foreste, dalle saline, e da altri cespiti aventi la fisionomia di monopolio, il demanio figura nel bilancio della Francia per L. 23,322,167,77, che non rappresenta che la 140^a parte dell'entrata del bilancio ².

Per altro se colà da un lato si è liquidato il vecchio demanio, dall'altro si è costituito un patrimonio ferroviario di molta importanza, e si propugna lo sviluppo di quello forestale ³.

220. Secondo la relazione della Direzione generale sull'amministrazione di quel cespite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888, si rileva che lo Stato ancora possiede di boschi demaniali ⁴, ivi detti alienabili in 30 provincie differenti, una estensione di ettari 84,250,77,66 del valore di L. 14,539,649,75; e nel quadro successivo si fa menzione di altri boschi col vincolo della inalienabilità, siti in 13 provincie del valore ivi loro attribuito di L. 19,452,999,89, del reddito di L. 519,768,84 per detto esercizio, che rappresenta una quota media del 3 0/0.

Con la *legge 1° marzo 1888, n° 5238*, si è provveduto per l'*imboschimento* di taluni bacini di territorio nazionale, prefiggendosi di stanziare annualmente nel Bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio una somma, che d' allora ad oggi si è sempre aggirata intorno alle L.100 mila, la qual cifra è evidentemente meschina in confronto di quella che spendono gli altri Stati ⁵.

221. E questo oggidì si avvera in Russia, ove tra l'altre ric-

(1-2) Op. cit., pag. 25-27 e pag. 31-32.

(3) Op. cit., pag. 66, 67 e seg.

(4) Pag. 110 e seg.

(5) V. Nota precedente.

elevato, e l'agiatazza privata non trovasi in uno stato soddisfacente di prosperità: viceversa, in altri paesi dov'è del tutto eliminato²²² come cespite redditizio dello Stato, e da un pezzo, ivi il saggio delle imposte è assai moderato, l'industria e i commerci sono già da tempo sviluppati, e l'agiatazza individuale nulla lascia a desiderare in confronto di altri popoli.

All' incontro, si osserva altrove che il demanio segna un periodo di sviluppo, sia come demanio territoriale, sia come demanio industriale, e il saggio delle imposte che grava a carico dei cittadini è, se non lieve, se non basso, relativamente sopportabile²²³, con un rilevante sviluppo industriale e commerciale, e dai privati si vive una vita in certo qual modo agiata. Per lo converso, in altri Stati dove esso non ha

chezze, lo Stato possiede un immenso demanio forestale¹, come s'è visto², e ciò nullameno quel popolo è uno dei più gravati di tributi in Europa³.

222. L'esempio vivente di questo caso inverso alla Russia ce l'offre l'Inghilterra, il cui demanio per le vicende storiche subite nulla offre al bilancio, attesochè solo dai beni della Corona ritraggonsi 400 mila sterline (pari a 10 milioni di lire), e non ostante ciò, i commerci, le industrie, le intraprese, il mercato metallico e bancario di quel paese per l'intraprendenza privata e la preveggenza sempre calcolata e misurata dei suoi uomini di Stato, sono arrivati ad un punto, che diremo massimo, mentre l'agiatazza della vita inglese crediamo sia alquanto superiore a tutte le altre dei popoli del vecchio continente⁴.

223. Secondo le notizie statistiche raccolte da LEROY-BEAULIEU⁵ sulle orme del RAU, nel regno di Prussia il demanio dà una rendita di quasi 400 milioni di franchi sopra un bilancio di 787,163,000 di franchi, cosicchè più della metà del bilancio della Prussia, propriamente detto, proviene dai prodotti dei beni dello Stato, o dai benefizi delle industrie che esso esercita; e inoltre il commercio, l'industria, le intraprese, le espansioni coloniali, e l'istessa agiatazza privata, seguono un continuo progresso. V. sopra *Nota 194*.

(1) LEROY-BEAULIEU, op. cit., pag. 48 e seg.

(2) V. GEFFCKEN, op. cit., pag. 50.

(3) V. sopra *Nota 217*.

(4) LEROY-BEAULIEU, op. cit., pag. 19.

(5) Op. cit., pag. 20.

che assai limitata importanza (a causa delle alienazioni) come demanio redditizio di vecchio tipo ²²⁴, ma è ricco assai come demanio pubblico e patrimoniale-ferroviario, ivi il saggio delle imposte è non per tanto così sopportabile da non farsene quasi oggetto di lagnanze, e l'economia nazionale, comprese le industrie e i commerci, raggiunse presso che il massimo sviluppo, e la privata, entro i rispettivi limiti, svolgesi parallela alla nazionale.

Presso altri Stati si verificano dei fenomeni diversi da quelli sopra enunciati, giacchè se in un luogo il demanio conserva ancora molti beni territoriali, l'aliquota ²²⁵, relativamente, apparisce alta, ma l'industria e i commerci non possono dire depressi, nè depressi i patrimoni privati; all'opposto, in altro dove trovasi depauperato, dov'è liquidato e venduto, come demanio antico, ivi l'aliquota e il saggio delle imposte a carico dei cittadini sono alti talmente che rasentano

224. Il LEROY-BEAULIEU ¹ da un lato dimostra che per le molteplici vicissitudini, cui andò incontro il demanio in Francia, appena 24 milioni di rendita questo ora offre al bilancio; dall'altro fa vedere l'immenso sviluppo ivi preso dal demanio pubblico infruttifero e dal ferroviario, dalle cui cifre presagisce che fra non molto possa raggiungere proporzioni ancora maggiori ²; ed atteso il reddito annuo di quel paese, che, tra fondiario ed industriale, pel progresso ognora crescente d'ogni ramo di proprietà, si eleva a ben 28 miliardi, conclude: *per nulla fa peso la contribuzione all'erario pubblico di 3 miliardi all'anno, attesochè l'aliquota, sebbene alta in confronto d'altri paesi vicini, ivi nondimeno è sopportabile; mentre l'economia privata in nessuna sfera sociale nulla lascia a desiderare.*

225. Quest'esempio pel continente europeo viene offerto dalla Austria-Ungheria, la quale sebbene possenga molti beni demaniali, tra cui forestali come testè s'è visto ³, pure le popolazioni dello Impero a seconda lo GEFCKEN ⁴, sono più gravate di noi, mentre di quelle, d'altro canto, non abbiamo l'assetto dell'economia privata.

(1) LEROY-BEAULIEU, op. cit., vol. I, pag. 18 e seg.

(2) Cf. Nota 219 per le cifre del demanio francese.

(3) V. sopra Nota 218.

(4) *Essenza, compiti e storia della Scienza delle finanze*, pag. 58.

quasi l'insopportabile, e quantunque esplicito il demanio essenzialmente pubblico e il ferroviario, pure le industrie e i commerci, anzichè trovarsi in un periodo di sviluppo, sonosi invece arrestati in un tentativo di espansione, mentre l'agiatezza individuale lascia molto a desiderare ²²⁶.

226. Per ora, fatalmente, ci troviamo noi in questo caso; perchè il demanio di vecchio tipo fu tutto alienato, nonostante che d'altro canto il citato GEFCKEN ¹ lodi il nostro Paese per essersi imposti i più gravi sacrifici onde fare onore ai suoi impegni, e per cui potè uscire dal corso forzoso ed abolire la gravosa imposta del macinato; al che, soggiunge, non poterono arrivare nè l'Austria-Ungheria nè la Russia, malgrado le forti imposte dalle quali la prima è gravata, e le peggiori condizioni finanziarie in cui versa la seconda; per cui a modo di vedere dell'autore parrebbe che il saggio delle imposte tra noi dovesse essere inferiore a questi due paesi.

Ma all'opposto il LEROY-BEAULIEU, dopo d'aver parlato di detta alienazione del nostro demanio ², soggiunge che il saggio dell'imposta nel Belgio ³, compresavi l'imposta erariale, comunale e provinciale, non supera il 5 o 6 per cento dell'insieme delle rendite cittadine, saggio che sarebbe sopportabile anche quando spaziasse tra il 13 o 14 per cento, e che tra noi è già superato dalle sole imposte erariali (a prescindere dalle provinciali e comunali). Egli termina col dire essere l'Italia ⁴ un paese aggravato molto di più della Francia, di cui non ha la rendita dei 28 miliardi, e conclude affermando essersi qui giunto all'estremo limite in cui l'imposta incomincia a diventar nociva alla società ed a se stessa, perocchè con ciò si dà troppa facilità alla frode ⁵. Nè omette di notare, nel parlare della nostra imposta mobiliare, che essendo le rendite fondiarie abbastanza colpite dalle imposte dirette, il Governo italiano a vece di considerare l'imposta sulla rendita, siccome una tassa di compensazione destinata a ristabilire l'equilibrio del regime fiscale, ed a far pagare alle classi agiate o ricche la loro giusta parte di contribuzione, che non pagano sufficiente-

(1) Op. cit., pag. 58.

(2) Op. cit., pag. 72 e seg.

(3) Op. cit., pag. 102 a 106.

(4) Op. cit., pag. 157 nonchè pag. 153, ove parla del confronto della aliquota tra la Francia e l'America.

(5) Op. cit., pag. 395-396.

25. Ma nonostante le predette disputazioni economico-giuridiche, il fatto certo che oggigiorno si avvera ovunque, si è che le esigenze moderne, da un verso hanno perseverantemente richiesto e richiegono uno sviluppo maggiore nei mezzi di comunicazione e di trasporto, facendosi per tal modo largo posto al demanio detto industriale, e, dall'altro, vuoi per ragioni di difesa nazionale, vuoi per altre cause, hanno reso necessario uno sviluppo ognora crescente nelle spese che si riferiscono alla parte di demanio pubblico.

Da ciò però, in complesso, è derivato un enorme aumento di debito pubblico e un rincrudimento nel sistema tributario, specialmente perchè quello, il ferroviario, non ha prodotto quei frutti che erano d'aspettarsi dai capitali investiti per le relative costruzioni, e questo si è rivelato, per le continue innovazioni, ogni giorno più gravoso.

mente coll'imposta diretta, per evitare il rimprovero di doppio impiego, preferisce di trovare soltanto delle rendite, e ad esse imporre. Finalmente nel parlare dell'imposta fabbricati, facendo un confronto tra la popolazione francese e l'italiana, osserva che questa è più povera e meno manifatturiera ¹.

A noi pare che con tali saggi elevati, dopo la liquidazione dei beni demaniali, lungi dal promuoversi la formazione di capitali nell'economia privata propugnata dal GEFCKEN ², se non si pone un freno nel saggio delle imposizioni, si corre il pericolo di assorbire i capitali, si soffocano le industrie e i commerci, e si spingono i cittadini ad emigrare per ignote regioni.

(1) Op. cit., pag. 295.

(2) GEFCKEN, op. cit. p. 118; e confronta anche SCHEEL, op. cit., pag. 121, testo e note, nonché HELFERICH, pag. 357 e seg., testo e note.

CAPITOLO V.

Fasi del demanio italiano dopo l'unificazione, e confronto delle attuali rendite dello stesso con quelle che si ricavano dall'antico "ager publicus", nel periodo romano.

SOMMARIO

26. *Floridezza del demanio italiano in genere dopo l'unificazione politica e periodo successivo.*
 27. *Posteriore decadenza della parte patrimoniale, d'antico tipo, dello stesso a causa delle alienazioni.*
 28. *Poche osservazioni sul metodo prescelto dell'alienazione e dismissione definitiva di questi beni.*
 29. *In ogni modo il demanio italiano oggi occupa nel bilancio dello Stato un posto assai secondario in confronto dell'antico ager publicus del periodo romano.*

26. Il demanio nostro, in ispecie, si patrimoniale che pubblico, è andato incontro alle seguenti fasi.

Al momento dell'unificazione ²²⁷ politica il demanio italiano da prima ereditò tutti i beni demaniali degli ex Stati, poi s'aggiunsero agli stessi quelli che derivarono dalle leggi di soppressione delle corporazioni religiose e conversione dei beni degli enti conservati, consistenti in fabbricati, terre ed altri cespiti ²²⁸; grado grado quindi s'allargò per le costru-

227-228. È risaputo che il nostro demanio, al momento dell'unificazione si arricchì di tutti i beni che per lo innanzi spettavano a tutti gli ex Stati; cui poscia si unirono anche gli altri beni provenienti dalle leggi di soppressione e conversione dei beni dell'asse ecclesiastico, raggiungendo così un'importanza considerevole, lo che non è sfuggito nemmeno agli scrittori stranieri ¹.

(1) Cfr. LEROY-BEAULIEU, vol. cit., pag. 71-72-73, e SCHEEL, op. cit., pag. 215-229, e note ivi, e vedi anche *Relazione sull'amm. del demanio per l'esercizio 1887-88.*

zioni ferroviarie ²²⁹, per la formazione della flotta e suo corredo ²³⁰, per le dotazioni dell'esercito ²³¹, per l'impianto di servizi telegrafici ²³², per l'acquisto di edifici da addirsi a pubblici uffici ²³³ e altro; per effetto di che parve per un momento che, ricco di tanti beni, in breve raggiungesse un grande sviluppo.

27. Ma di lì a poco, mediante le leggi del 1862, 1864 e 1867, la gran massa dei beni patrimoniali ereditati così dagli ex Stati, come dalla soppressione e conversione suddette, fu, per ragioni finanziarie, alienata e dismessa nella quasi totalità ²³⁴, sia per mezzo della società anonima ^{234 bis}, che prese il nome dall'istessa operazione della vendita, sia direttamente dall'amministrazione demaniale; ed in progresso di tempo si

Cfr. quanto si è detto sopra per ciò che riguarda la provenienza al n° 19 del testo e *Note* dilucidative.

229 a 233. Appena occorre dire che gradualmente lo Stato con le leggi di bilancio e speciali, ha speso, e tuttora spende molte somme per la costruzione delle ferrovie, formazione della flotta, dotazione dell'esercito, impianto di servizi postali e telegrafici, acquisto e costruzione d'edificii per installarvi pubblici uffici, specie in Roma, ecc. ¹.

234. Sulle *vendite* dei beni demaniali ed ecclesiastici, delle quali fa oggetto di apposito esame il LEROY-BEAULIEU, consulta le osservazioni di tale scrittore ², nonché le ultime relazioni pubblicate dal Ministero delle Finanze, così sull'amministrazione del demanio come dell'asse ecclesiastico ³.

234 bis. Cfr. al riguardo l'op. cit. del DE CUPIS, nella parte in cui riassume la *convenzione tra il demanio e la Società anonima* dei 31 ottobre 1864 ⁴.

(1) Cf. al riguardo la precitata *Statistica del patrimonio dello Stato*, compilata dalla Rag. Gen. del 1889, quella della Dir. Gen. del demanio e la *Relazione dell'Ispettorato per l'esercizio delle Strade Ferrate* del 1891.

(2) Op. cit., pag. 70-71 e seg.

(3) *Relazione sul demanio per l'esercizio 1887-88*, pag. 137 a 148, e *Relazione sull'asse ecclesiastico*.

(4) Pag. 203 e seguenti.

assottigliarono anche le foreste ²³⁵; in conseguenza di che di originario patrimonio territoriale fruttifero, di vecchio demanio, non vi rimasero che le saline — le quali veramente costituiscono un monopolio — talune miniere ²³⁶ e pochi altri beni redditizi.

238. Però, checchè dir si voglia circa le condizioni del tempo, comunque si creda di considerare le predette tre leggi, ci sembra che esse non rappresentino il meglio di quello che lo stato delle cose d'allora poteva richiedere che si facesse, tanto sotto il punto di vista finanziario, quanto sotto l'altro più lato dell'economia nazionale in genere ²³⁷.

Di vero, pur concedendo larga parte di ragioni alle condizioni del Tesoro in quell'epoca ²³⁸, alle ristrettezze finanziarie ed economiche, ed a quelle del credito nazionale ²³⁹, indubbiamente col rimanente di esse non poteva sfuggire ad alcuno che tra l'alienazione in modo definitivo, donde per unica volta si ebbero, e a larghi intervalli, delle risorse, e l'amministrazione di quella massa di beni per conto dello Stato, vi era di certo qualche cosa di mezzo.

Vi erano cioè gl'istituti delle affittanze ²⁴⁰ e delle enfiteusi ²⁴¹, e, nella peggior ipotesi, quello dell'anticresi ²⁴², che si potevano, se non altro, tentare.

235-236. Sulle condizioni delle foreste e miniere consulta la citata *Relazione del demanio* ¹.

237 a 239. Sulle *condizioni delle finanze e del credito in Italia dal 1860 al 1870*, consulta le varie leggi di bilancio e relazioni ministeriali e parlamentari, e i *discorsi* intorno ai provvedimenti finanziari, occorsi per fronteggiare il disavanzo, pronunziati dal SELLA in Parlamento, riassunti dal GUICCIOLI nel pregevole lavoro da lui pubblicato intorno a quello, nonchè l'*Annuario finanziario del 1884*, nella cui *prefazione* sono riassunti gli annuali risultati progressivi del bilancio.

240. Vedi lib. III, tit. IX, capo II, sez. II e III, art. 1571 e seg. del Cod. civile.

241. Vedi lib. III, tit. VIII, art. 1556 e seg. del Cod. civ.; e sull'ipoteca e modo speciale di concessione della stessa al riguardo, consulta l'op. cit. del DE CUPIS.

242. Vedi cit. lib. III, tit. XX, art. 1891 e seg. del Cod. civile.

(1) Pag. 108 e seg.

Ed alla base di quel reddito, che si sarebbe accertato mediante il collocamento dei beni in alcuna di coteste maniere, potevasi senza dubbio concludere una larga operazione finanziaria; e pur pagando un interesse ad usura (con tutta la garanzia ipotecaria o dazione in pegno) in meno di un trentennio il reddito ^{242 bis} istesso di quei beni ammortizzava il debito e l'interesse, ed in definitiva la proprietà degli stessi ritornava franca e libera allo Stato: o per lo meno potevasi, in ultima analisi, costituire colla massa di tali beni una rendita

242 bis. Per vero sono stati dismessi così per effetto di alienazione, come di concessioni gratuite e rilasciati a rivendicanti, i seguenti beni:

Beni del *demanio antico* venduti per mezzo della Società anonima L. 239,868,052 89

Venduti direttamente dal demanio così specificati:

A) Beni del demanio ordinario »	101,979,568 50
B) Beni ex ademprivili di Sardegna »	7,950,387 36
C) Beni della maremma Toscana »	273,360 22
D) Beni dell'istruzione pubblica di Sicilia »	5,072,355 73
E) Fabbricati monastici provenienti dalle soppressioni anteriori alla legge 7 luglio 1866, concessi dal demanio alle Provincie ed ai Comuni »	11,978,156 17
F) Beni venduti in esecuzione della legge 10 agosto 1867 »	600,121,871 71
G) Beni censiti in Sicilia in forza della legge 10 agosto 1862 »	117,433,401 80
H) Beni rivendicati dai patrimoni laicali »	59,859,669 98
I) Fabbricati monastici provenienti dalla soppressione ordinata colla legge 7 luglio 1866, concessi ai Comuni e Provincie »	17,614,221 79

Totale generale dei beni disamortizzati L. 1,162,151,046 15¹

Or, se lungi dal ricorrere all'alienazione definitiva, si fosse invece ricorso ad altre operazioni, gli è certo che la rendita della massa di beni venduti avrebbe estinto in meno di un *trentennio* qualunque debito, e poi sarebbe rimasta libera allo Stato.

(1) Cfr. Relazione cit. della Dir. Gen. del Dem., pag. 142 e seguenti.

enfiteutica, e così conservar sempre un'annua risorsa fondiaria e certa per le esigenze del suo bilancio ²⁴³.

Al che, se si aggiunge che molti degli acquirenti, allora tanto premurosi di comprare, che si slanciarono nella gara senza misurarne le conseguenze, posteriormente si videro porre all'asta per mancato pagamento delle rate di prezzo, quei medesimi beni, pria acquistati con tanta fretta e furia, si rendono palesi i risultati, non troppo soddisfacenti, derivati da quelle operazioni tanto a discapito del bilancio dello Stato, quanto a danno dei patrimoni dei privati ²⁴⁴, e così dell'economia nazionale in genere.

Se non che, dai sostenitori della totale dismissione dei beni dello Stato si adduceva, per escludere persino l'enfiteusi, che questo metodo di collocamento, di generazione in generazione avrebbe dato luogo a grande frazionamento dei red-

243. L'istesso LEROY-BEAULIEU infatti, premesse le ragioni per le quali il DE LAVELEYE ed altri avevan criticato il metodo di alienazione delle terre demaniali seguito negli Stati Uniti, nell'Austria e nel Canada, soggiunge: « In vece di alienarli in perpetuità, sarebbe più vantaggioso secondo essi, di concederli a tempo, con una specie di locazione enfiteutica per 99 anni, per esempio, per 150 anni anche se si trova il primo termine troppo corto.

« Alla fine di questo lasso di tempo lo Stato rientrerebbe in possessione di terre migliorate ed aventi un valore grandissimo; esso potrebbe concederle nuovamente per un periodo di 99 anni, lo Stato ricaverebbe così delle prestazioni considerevoli dalla terra; assorbirebbe alla fine di un certo tempo la quasi totalità di ciò che gli economisti chiamano la rendita del suolo, cioè a dire la parte di rendita netta che rappresenta la fecondità naturale primitiva della terra, e che è distinta dall'interesse del capitale dei benefici del coltivatore ¹, ecc. » Si dichiara favorevole pel collocamento di simili beni in enfiteusi per 99 o 150 anni.

244. Vedi la *Relazione della Direzione generale sull'amministrazione del demanio e tasse per l'esercizio finanziario 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888*, nella parte relativa all'accenno delle rivendite in danaro ².

(1) Op. cit., pag. 57.

(2) Pag. 137.

diti originari, e che in conseguenza, per la riscossione degli stessi, sarebbero occorsi molti impieghi.

Ma è agevole rispondere a tale obbiezione: perocchè a prescindere dalla poca gravità che presenta quella tratta dalla previsione delle future generazioni, l'inconveniente del frazionamento si sarebbe potuto temperare disciplinando opportunamente le concessioni, ed il molteplice personale si sarebbe potuto risparmiare, sostituendo alla riscossione diretta da parte del demanio, l'altra degli esattori comunali delle imposte dirette.

D'altronde se all'inconveniente del frazionamento, che è inevitabile così nella imposta terreni come in quella fabbricati, continuamente rimediasi col dividere le particelle catastali, intestandole nelle tavole censuarie, rispettivamente, ad eredi e dividendi, e trasportando le relative partite nei ruoli di riscossione, senza deplorarsi per tutto ciò serie difficoltà, non si comprende poi perchè l'istesso sistema sarebbe stato incompatibile per i fondi che lo Stato avesse concesso in enfiteusi.

Del resto, se presso i Comuni di una gran parte d'Italia tale metodo è riuscito con soddisfazione, a meno che non vi sieno argomenti riposti, quelli adottati per escludere il metodo del collocamento dei fondi dello Stato in enfiteusi non ci sembrano davvero troppo persuasivi.

Nel porre termine a questa breve digressione siamo lieti di constatare come di giorno in giorno si stia formando nell'opinione pubblica e nella dottrina una corrente favorevole all'enfiteusi.

La quale, sebbene di niuna utilità pratica rispetto alla parte maggiore dei beni del patrimonio dello Stato, dal quale sono ormai da tempo definitivamente usciti, tuttavia potrà giovare per l'avvenire, ponendo nella vera luce l'istituto giuridico in parola ^{244 bis}.

244 bis. Consulta in proposito l'accurato lavoro del VALENTI intitolato: *L'enfiteusi e la questione agraria in Italia ed in Irlanda*, dove tratta di questo istituto giuridico nel periodo romano, nel medio evo, prima e dopo la Rivoluzione francese, e discute anche delle vendite dei nostri beni demaniali che critica, e

29. Il posto, pertanto, che oggidi occupano nel bilancio dello Stato italiano le rendite del demanio patrimoniale, con tutto lo sviluppo che ognora si avvera nelle parti del demanio industriale e pubblico, è di un ordine molto secondario in confronto di quello che occuparono le risorse che pervenivano dall'*ager publicus* ²⁴⁵ nell'antico periodo romano.

È noto infatti che il *tributum* presso i Romani, fino ai primi tempi dell'Impero, non costituì una sorgente d'entrata ordinaria per lo Stato, nè molto meno permanente, ma bensì una risorsa straordinaria e di misura lievissima, perchè l'aliquota spaziava dall'1 al 3 per cento (*simplex, duplex, triplex*).

Invece le entrate ordinarie in Roma s'attingevano dai prodotti delle proprietà stabili dello Stato o dai beni demaniali in genere ²⁴⁶.

dove cita molti autori che ne hanno trattato in questi ultimi tempi ¹.

245-246. Nel senso cioè che se durante il secondo periodo romano l'*ager publicus* prese tali proporzioni da fare *abolire le imposte per tutta l'Italia* ², e durante anche il primo periodo della monarchia feudale ³ il demanio valse a fronteggiare le spese dello Stato, oggidi, all'inverso, specie tra noi, di veri ed effettivi redditi demaniali di vecchio tipo ve ne sono rimasti pochi davvero dopo le alienazioni dei beni dell'antico demanio ⁴, e di quelli pervenuti dall'asse ecclesiastico ⁵ di rincontro ai prodotti delle imposte e tasse.

In vece nel nostro Paese è aumentato il demanio essenzialmente pubblico, ma *infruttifero* pel bilancio annuale, come il *naviglio, le dotazioni militari*, gli edifici pubblici-demaniali, specie, per questi ultimi, per quanto si ereditò dai patrimoni delle Corone degli ex Stati ⁶.

Per quant'altro poi si attiene all'indole, misura e vicende del *tributum* presso i Romani, vedi sopra le notizie raccolte nelle *Note 69 bis a 82* nonchè fonti ivi ricordate.

(1) *Giornale degli Economisti*, vol. IV, pag. 36 e segg. a pag. 222 e seguenti.

(2) Vedi sopra *Nota 80*, pag. 48.

(3) LEROY-BEAULIEU, op. cit., vol. I, pag. 11 e seg.

(4-5) Cit. *Relazione della Dir. gen. del dem. e dell'asse ecclesiastico*.

(6) V. *Relazione statistica della Ragioneria generale* del 1889.

Oggi è tutto l'opposto. Imperocchè nei moderni sistemi finanziari, specie nello italiano ²⁴⁷, si sopperisce alle esigenze del bilancio dello Stato, nella quasi totalità, con le imposte, tasse e dazii, in linea principale ²⁴⁸; coi prodotti che si ricavano dalle private, monopoli e concessioni governative, non che con le quote spettanti allo Stato sulle ferrovie, prodotti

247. Nello SCHEEL riportasi in nota ¹ il prodotto del demanio italiano nei seguenti termini:

« Per ciò che è dell'Italia, nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887, i « redditi patrimoniali dello Stato » erano previsti in L. 76,681,000 (principali partite: redditi patrimoniali del *demanio dello Stato*, 8; redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico, 5730; proventi dei canali Cavour, 3065, partecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle ferrovie, 58), i proventi dei *tabacchi* in 188³ milioni, quelli del *sale* in 58⁵, quelli del *lotto* in 76⁵, quelli delle *poste* in 437 e quelli dei *telegrafi* in 12,468.

« Raccogliendo tutte queste entrate sotto il concetto di « entrate *acquisizioni* » si avrebbe per queste un totale di 436¹⁴⁹ MILIONI, rappresentante il 31⁷ per cento della totale entrata ordinaria *effettiva* (escluse così le « *partite di giro* ») preventivata in 1432⁶⁰² milioni ».

Se così fosse nulla di meglio; ma a voler esser più precisi cotesta enumerazione non corrisponde più; imperocchè di vero demanio antico, a rigore, non vi sono che i prodotti del patrimonio demaniale, quelli dell'asse ecclesiastico, delle miniere e saline; sebbene la figura di queste ultime sia piuttosto quella di un monopolio, essendo gli altri prodotti effetto del reinvestimento di somme, che non danno neanche l'interesse del capitale investitovi, come si verifica nelle ferrovie dove *non si ricava davvero il 5 per cento di rendita annua dai 3 miliardi e più spesi per la costruzione delle stesse* ², ma appena l'uno per cento giusto affermò testè il presidente del Consiglio dei ministri nel discorso di Milano.

248-248 bis-249. Non occorre spender parole a giustificazione di queste affermazioni, ma a persuadersene basta rivolgere uno sguardo al seguente prospetto.

(1) Pag. 215.

(2) Vedi *Relazione statistica del patrimonio dello Stato del 1889*, e la *Relazione sull'esercizio delle ferrovie 1888-89-90*.

dei telegrafi e poste (sebbene questi cespiti, detti di demanio industriale, siano l'effetto di capitale investitovi, dal quale in media non si ricava nemmeno un tenue interesse commerciale), in seconda linea ^{248 bis}; ed in modesta proporzione, in terzo luogo, figura il demanio in discorso, con quanto si ricava dai prodotti delle rendite di taluni cespiti, dalle affrancazioni di censi, e dalle residuali rate di prezzo di alienazione che d'anno in anno si sono andate assottigliando ²⁴⁹.

Difatti, passando sommariamente in rassegna tutti i beni dello Stato, si constata che i beni di demanio essenzialmente

248-248 bis-249 (*Segue*).

Secondo la *legge 22 marzo 1888, n. 5269*, che approva le variazioni per l'assettamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1887-88, l'entrata effettiva è fissata in

L. 1,498,104,377 07

I versamenti eseguiti nelle Tesorerie dello Stato, dipendenti da diversi titoli, sono i seguenti ¹:

Rendite <i>patrimoniali</i> dello Stato ² . . . »	80,955,693 59
Imposta sui fondi rustici e sui fabbricati »	174,132,489 67
Imposta sui redditi di ricchezza mobile »	218,903,192 65
Tasse in Amministrazione del Ministero delle Finanze »	199,271,113 10
Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie »	17,621,720 76
Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero »	794,325 24
Tassa sulla fabbricaz. degli spiriti, birra, ecc. »	32,502,648 79
Dogane e diritti marittimi »	244,789,488 24
Dazi interni di consumo »	81,500,195 42
Tabacchi »	186,665,380 70
Sali »	59,198,778 02
Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte »	12,578 19
Lotto »	83,974,108 68
Poste »	43,547,058 95
Telegrafi »	15,567,611 26
Servizi diversi »	18,200,922 19

(1) V. *Relazione del Tesoro per l'anno 1887-88*, pag. 13 e 14 e segg., dove il lettore troverà le ulteriori notizie che gli occorreranno.

(2) Che si compongono delle partite indicate sopra nella *Nota 247*.

pubblico, o destinati alla difesa della Nazione, o di confine al territorio della stessa, o ad uso pubblico, o al miglioramento intellettuale, economico o commerciale delle popolazioni ²⁵⁰, non danno risorse da far fronte ai bisogni del bilancio.

Gli altri beni della suddetta 3^a categoria, esclusivamente destinati in dotazione ed appannaggio al Capo dello Stato, neppure offrono proventi ²⁵¹, come neppure proventi disponibili derivano al bilancio da quella gran massa di beni addetta a pubblici uffici ²⁵².

Quelle quote poi che spettano allo Stato sui prodotti dell'esercizio delle ferrovie, o derivano da proventi telegrafici ²⁵³ e postali, o da affitto di canali, dipendendo, come dicemmo, da altri titoli, o per lo meno da titoli complessi, che non sono esclusivamente demaniali, non possono perciò assimilarsi ai redditi demaniali di vecchia forma; e le saline e miniere ²⁵⁴, da ultimo, vanno regolate a parte.

250. E nell'art. 1 della Legge di contabilità, testo unico, approvato con Regio Decreto 17 febbraio 1884, n° 2016, (serie 3^a), si fa apposita categoria, detta di beni *infruttiferi*, sebbene da altri moltissimi lati siano a qualificarsi utili e fruttiferi.

251. Non occorre neppure intrattenerci a dimostrare che i beni assegnati in dotazione alla Corona siano del pari infruttiferi così pel bilancio come per la Corona stessa.

252. Tutta quella gran massa di fabbricati destinati per sede di *pubblici uffici*, o in qualunque altra maniera e forma destinati ad usi e per servizi pubblici, sono utili in quanto fanno risparmiare affitti e pigioni allo Stato, ma nessuna risorsa annuale offrono alla parte attiva del bilancio ¹.

253. I prodotti delle ferrovie ², dei telegrafi, delle poste e di canali, non ci pare che si possano assimilare a vere e proprie rendite patrimoniali del demanio di vecchio tipo: invece debbonsi considerare nella parte sostanziale come interessi di capitale, più o meno fruttifero, in essi investiti, e per una parte di second'ordine ricambio di servizi pubblici.

254. Vedi sopra, *Nota 174*, pag. 94 per le saline di proprietà dello Stato. Il prodotto di questa privativa dello Stato si fa ascendere a circa 58 milioni.

(1) Consulta la citata Relaz. della Direzione generale del demanio.

(2) V. le citate Relazioni dell'Ispettorato e della Ragioneria generale.

Rendesi pertanto evidente, come testè accennammo, che gli utili che annualmente i beni demaniali dello Stato d'antico tipo forniscono al bilancio, si risolvono in corrisposte di censi, canoni e simili, o in affitti ²⁵⁵, ovvero in prezzi di vendite ²⁵⁶ o d'affrancazioni di annualità.

Consulta in proposito la relazione al disegno di legge presentato dal Ministro delle Finanze, on. GRIMALDI, nella seduta della Camera dei deputati del 3 febbraio 1889, e discorsi da esso pronunciati in sostegno dei provvedimenti finanziari nelle tornate del 19 e 25 febbraio 1889, ove l'assetto e prodotto di questo cespite è così riassunto:

		Consumo	Importo
Sale comune	Quintali	1,523,305 52	L. 50,943,101 20
» macinato	»	142,354 06	» 6,334,756 66
» raffinato	»	12,014 08	» 648,841 31 ¹
Totali Quintali		1,677,673 66	L. 57,926,699 17

V. sopra le notizie circa le saline in *Nota 174*.

255-256. Consulta al riguardo la citata *Relazione della Direzione generale del demanio* nei capi — *Amministrazione dei beni* — *Vendite ed affrancazioni* ².

(1) *Esposizione finanziaria del Ministro delle Finanze*, on. GRIMALDI, pag. 41.

(2) Pag. 92 a 148, e cfr. *Nota 247*.

CAPITOLO VI.

Amministrazione dei beni demaniali in Italia

SOMMARIO

30. *L'amministrazione dei beni demaniali tra noi è regolata da leggi.*
 31. *Nomenclatura adottata per la distinzione di tali beni.*
 32. *Inventario e conservazione dello stesso.*
 33. *Il passaggio dei beni da una destinazione o categoria ad altra, viene eseguito senza bisogno d'atto formale.*
 34. *Effetti del non uso, o della cessazione tacita di tali beni dalla loro precedente destinazione in confronto della prescrizione.*
 35. *Le esigenze determinano le varie destinazioni od usi effettivi dei beni.*
 36. *Duplicata forma in cui i beni patrimoniali contribuiscono alle annuali esigenze del bilancio: rendita — prezzo di vendita.*

30. L'amministrazione dei beni del nostro Stato è regolata dalle norme sancite nella Legge e nel Regolamento di contabilità ²⁵⁷, nonché da altre leggi e precetti speciali, compresi pur quelli relativi alle alienazioni dei beni disponibili.

Ma l'effettiva gestione degli stessi è tenuta, per quelli addetti ai bisogni generali, o servizi governativi ²⁵⁸, dai Ministeri o da quegli altri uffici che li hanno avuti in consegna per adoperarli e mantenerli ai rispettivi scopi: per gli altri beni patrimoniali, poi, detta gestione è tenuta dal Ministero del Tesoro ²⁵⁹, dice il Regolamento, o dagli uffici dipendenti;

257. Legge 17 gennaio 1884, n° 2016 (serie 3°) testo unico; Regolamento 4 maggio 1885, n° 3074 (serie 3°), ed Istruzioni 2 febbraio 1887, nonché Istruzioni per le contabilità demaniali, oltre varie altre Leggi e Regolamenti e quelle relative alle alienazioni, di cui appresso ci occuperemo.

258. Art. 4 e 5 in correlazione all'art. 11 del citato Regolamento.

259. Citato art. 11 del Regolamento.

ma in fatto sta che essa è maggiormente affidata alle cure della Direzione generale del demanio, che d'anno in anno ne dà conto ^{259 bis}.

31. Nei precetti legislativi in parola, alla nomenclatura adottata dal Codice civile relativamente alla distinzione ed appartenenza dei beni, sono aggiunte ulteriori specificazioni consigliate da ragioni d'indole tecnica.

Imperciochè ivi, premessa la distinzione dei beni in *immobili* e *mobili* ²⁶⁰, in *demaniali* e *patrimoniali* ²⁶¹, sancita nel predetto Codice, si aggiunge distinguersi altresì in *disponibili* e *non disponibili* ²⁶², in *fruttiferi* ed *infruttiferi* ²⁶³, e si

259 bis. Vedi la citata *Relazione sull'amministrazione del demanio*. Sulla *latitudine* dell'esercizio dei diritti di proprietà dello Stato sui beni del demanio da parte delle Amministrazioni consegnatarie, o del Ministero del Tesoro o delle Finanze, consulta il DE CUPIS che la dice maggiore nel primo, mentre il secondo *vende* ¹.

260. Art. 406 del Cod. civ. in correlazione all'art. 7 del Regolamento 4 maggio 1885 per l'esecuzione della Legge di contabilità.

261. Art. 426 e 430 del Cod. civ. e art. 1 e 2 del citato Regolamento di contabilità.

262. Citati articoli 7 e 10 del Regolamento di contabilità, il secondo dei quali dispone: « Si considerano *disponibili* quei beni dello Stato, qualunque ne sia la provenienza, dei quali si può effettuare la *vendita*, la *permuta*, la *cessione* o l'*affrancazione*, o con i quali si può fare un'operazione finanziaria in virtù e secondo speciali leggi di autorizzazione.

« Si classificano fra i *non disponibili* gli altri beni di qualsiasi natura sui quali lo Stato, sia per la destinazione di essi, sia per disposizioni di leggi speciali, non può fare alcuna delle operazioni accennate per i disponibili ».

Cfr. *Statistica del patrimonio dello Stato del 1889*, pag. 1 a 9 e seguenti.

263. Art. 12 citato Regolamento di contabilità: la quale distinzione non si sa perchè siasi voluta applicare unicamente agli immobili, e non estenderla anche ai mobili.

(1) Op. cit. vol. I, pag. 33 e vol II, pag. 159.

fanno ancora ulteriori specificazioni che qui crediamo superfluo ricordare ²⁶⁴.

32. Di tutti i beni di pertinenza dello Stato, qualunque caratteristica possa competere ad essi, è fatto accertamento in appositi inventari ²⁶⁵ descrittivi ²⁶⁶ per cura del Ministero

264. Per le altre distinzioni al riguardo rimettiamo il lettore al ROSTAGNO che ne tratta ampiamente, op. cit., pag. 17 a 20.

265. Nel Regolamento in fatti si fa menzione:

- 1° d'inventario dei beni di demanio pubblico ¹;
- 2° d'inventario dei beni patrimoniali ²;
- 3° d'inventario dei beni situati all'estero ³;
- 4° d'inventario dei beni ecclesiastici, da tenersi separati da tutti gli altri beni del demanio ⁴;
- 5° d'inventario dei beni mobili ⁵.

Per le maggiori notizie storiche circa la formazione degli inventari de' beni demaniali tra noi, rimandiamo il lettore al DE CUPIS ⁶.

266. In quanto alla *descrizione degli immobili patrimoniali* essa dovrà eseguirsi indicandosi:

- a) il luogo, la denominazione, la qualità;
- b) i connotati catastali, l'estimo o la rendita imponibile;
- c) i titoli di provenienza;
- d) la estensione;
- e) la rendita annuale media, decennio per decennio;
- f) il valore fondiario approssimativo;
- g) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;
- h) l'uso speciale cui sono addetti e il Ministero alla cui amministrazione sono affidati;
- i) la durata della loro destinazione ad usi speciali ⁷.

(1) Art. 4 e 5 cit. Regolamento.

(2) Art. 13 e 14 cit. Regolamento.

(3) Art. 18 cit. Regolamento.

(4) Art. 20 cit. Regolamento.

(5) Art. 21 e 22 cit. Regolamento.

(6) Op. cit., pag. 43, 44.

(7) Art. 12 cit. Regolamento.

del Tesoro ^{266 bis}; dei quali per regola ²⁶⁷ gli originali si conservano presso la Direzione generale del demanio, che fa parte del Ministero delle Finanze, e per eccezione ²⁶⁸ presso quelli della Guerra, della Marina e degli Esteri, ed il riepilogo ²⁶⁹ degli stessi presso la Ragioneria generale dello Stato e Corte dei conti.

266 bis. La legge dispone al riguardo come appresso:

A cura del Ministro del Tesoro sarà formato l'inventario di tutti i beni immobili di pertinenza dello Stato, distinguendo quelli destinati in servizio governativo dagli altri, ed indicando gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore ¹.

Il Regolamento per l'esecuzione di detta legge, invece, nel parlare dell'inventario dei beni di demanio pubblico, dispone:

L'inventario di tali beni sarà fatto eseguire a cura della Direzione del demanio e dei Ministeri ai cui servigi i beni sono addetti ².

Ora se la legge dice che l'inventario di tutti i beni deve essere formato a cura del Ministero del Tesoro, con qual criterio poi si dice nel Regolamento che l'inventario dei beni patrimoniali deve essere fatto a cura della Direzione generale del demanio?

267. L'*originale* del suddetto inventario si conserva presso la Direzione generale del demanio ³, per la parte non destinata alla difesa dello Stato.

268. Per eccezione, relativamente ai beni destinati alla difesa dello Stato, l'originale inventario viene conservato presso i detti Ministeri della Guerra e della Marina ⁴; e per quelli situati all'estero presso il Ministero degli Esteri, e Direzione generale del demanio ⁵.

269. Un *riepilogo* di siffatti inventari è trasmesso alla Ragioneria generale, ed un altro alla Corte dei conti ⁶; e sebbene negli art. 3, 4 e 5 del citato Regolamento non si parli d'invio di quello relativo ai beni di demanio pubblico alla Corte dei conti, tuttavia riteniamo che lo si debba inviare come è disposto per i beni patrimoniali.

(1) Art. 2 della Legge sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato, 17 febbraio 1884, testo unico.

(2) Art. 4 cit. Regolamento.

(3) Art. 5 e 16 del cit. Regolamento.

(4) Art. 5 capoverso cit. Regolamento.

(5) Art. 18 cit. Regolamento.

(6) Art. 14 cit. Regolamento, ult. capoverso.

Gli estratti ²⁷⁰ di tali inventarii sono rimessi agli altri Ministeri, od Intendenze, od altri uffici per tenere in evidenza i beni rispettivamente affidati alla loro custodia e gestione.

E le singole amministrazioni consegnatarie annotano nei proprii registri le variazioni ²⁷¹ e movimenti che di volta in volta si verificano nei beni che riguardano ognuna di esse, tenendone a giorno la Direzione generale del demanio.

33. Per i passaggi ²⁷² poi di beni da una ad altra categoria, e così da quella dei demaniali a quella dei patrimoniali, che costituiscono le figure più notevoli, o a quelle altre classi

270. Un *estratto* dell'inventario per la parte relativa a ciascuna Provincia, deve essere conservato presso le rispettive Intendenze di finanza per l'esercizio della vigilanza che loro incombe, e le altre amministrazioni da cui detti beni dipendono ¹.

271. Tutti gli *augmenti*, le *diminuzioni* e le *trasformazioni* che si avverano nel valore e nella consistenza dei beni immobili patrimoniali, debbono essere registrati nell'inventario generale, nei registri di consistenza e nei libri della contabilità del demanio e delle rispettive amministrazioni.

A tale effetto le Intendenze di finanza, di volta in volta che avvengono tali variazioni, debbono recarle a notizia della Ragioneria dell'amministrazione consegnataria, la quale, dopo averne preso nota nei proprii registri, le comunica alla Direzione generale del demanio.

Pei beni che non sono in consegna delle Intendenze, le amministrazioni consegnatarie fanno tale comunicazione di propria iniziativa.

La Direzione generale del demanio comunica alla Ragioneria generale un riepilogo di dette variazioni ².

272. In Francia si ritiene necessario l'atto di sdemanamento o sconsecrazione dei beni dalla qualità di demanio pubblico per far passaggio ai beni patrimoniali o privati.

Per altro, le ragioni addotte dal DUFOUR per mantenere tale formalismo non sembrano di tanta importanza da giustificarlo ³.

(1) Art. 5, capoverso, e 14 del cit. Regolamento.

(2) Art. 17, cit. Regolamento.

(3) Op. cit., vol. V, n° 69 a 81, pag. 76 a 90.

di beni mentovati nella predetta Legge di contabilità, per lo più non occorre atto formale.

Basta in proposito un semplice provvedimento ²⁷³ amministrativo, che in sostanza risolvesi in note interne tra il Demanio e le altre Amministrazioni, da cui questo o quello stabile o cespite direttamente dipende; con le quali note vicendevolmente si comunicano le richieste di beni per pubblici servizi, o la partecipazione d'esser cessato lo scopo della precedente destinazione d'alcuno di essi, e quindi divenuto di libera disponibilità, si mette a disposizione del Demanio per farne quell'uso che meglio crede ^{273 bis}.

34. Da tale premessa, che del resto è il principio puro e semplice sancito nell'art. 429 del Codice civile, discende che quelle cose, le quali, *more civitatis*, erano prima a causa della destinazione, insuscettibili di privata proprietà, perchè appartenenti al pubblico demanio, o che siano strade, edifici pubblici, mura, fosse e terreni di piazze da guerra ²⁷⁴; o che sieno relitti marittimi ^{274 bis}, altrimenti detti *arenili* ²⁷⁵, ovvero

273. Cons. al riguardo il DE CUPIS che esamina tale questione¹.

273 bis. Il qual movimento di *libera disponibilità*, come abbiamo visto innanzi, rappresenta il preludio delle vendite, di cui parleremo nei capitoli seguenti ².

274. Confr. *Giurisprudenza Italiana*, vol. XXXVI, dell'anno 1881, parte I, sez. I: Corti di cassazione, pag. 538, in causa *Città di Tortona e Ravazzini*, in cui il supremo Collegio torinese trattò appunto la questione di prescrittibilità dei *terreni delle fortezze* che avessero cessato dalla precedente destinazione e ad uso pubblico.

274 bis. Vedi *Foro Italiano*, anno 1889, vol. XIV, parte I, pag. 897, in causa *Finanza e Comune di Porto S. Giorgio*, ove fu discussa una questione di prescrittibilità di *arenili* del mare; nonchè l'articolo del FAVARO, *Del lido e della spiaggia del mare*³, e l'Appendice al vol. VI del LAURENT del VARCASIA⁴.

275. Fa contrasto a tale giurisprudenza l'unica sentenza della Cass. di Napoli resa in causa *Vigilante e Demanio* nel 22 marzo 1890.

(1) Op. cit., vol. I, pag. 33, 34 e 35.

(2) Nota 262.

(3) *Rivista marittima*, anno 1875, pag. 220 a 223.

(4) *Appendice X*, pag. 675 e seg., e *La Corte Suprema*, anno XIV, pag. 378.

terreni intorno le mura di città, denominati *pomerio* ²⁷⁶, od anche monumenti che per avventura, scavando, si trovano nei fondi privati ²⁷⁷, coll'aver successivamente cessato di fatto dalla precedente destinazione, sono perciò stesso divenute commerciabili e quindi suscettibili di prescrizione.

Però, essendo la stessa fondata sull'ipotesi che la spiaggia ed il lido fossero una sola e medesima cosa, mentre in realtà sono due, ne discende che è da preferirsi al riguardo il principio sancito dalla Cassazione romana ¹.

Invano si ricorre all'art. 157 del Codice sulla marina mercantile; imperocchè, a prescindere dal riflesso che in fondo colla dizione ivi adoperata con differenti parole non si fa altro che ripetere quella formola stessa che si adopera nell'art. 1 della legge del 1862 intorno le alienazioni, quel precetto, non avendo derogato all'altro della legge comune di cui all'art. 429, ove è sancito che i beni i quali cessano di essere destinati all'uso pubblico o alla difesa nazionale divengono *ipso facto* patrimoniali; passaggio che può derivare anche dal fatto stesso del *non uso*, nessuna pratica importanza può esercitare ².

Per la concessione di arenili e parti di spiagge, cfr. anche la sentenza dalla Corte d'appello di Genova resa in causa *Gropallo e Demanto* ³.

276. Vedi nella *Giurisprudenza Italiana*, anno 1887, volume XXXIX, sez. I, pag. 224 a 229, la sentenza resa dalla Corte di cassazione di Roma in causa *Comune di Roma, Guerrini, Feltrinelli* ed altri, ove appunto il supremo Collegio risolse la questione relativa al terreno intorno alle mura di Roma denominato *pomerio*, e disse che se prima costituiva demanio pubblico, epperò inalienabile, posteriormente poi, avendo cessato da quella destinazione divenne di privata proprietà; ed in conseguenza volendosi espropriare devesi pagare il relativo prezzo.

277. Vedi nella *Giurisprudenza Italiana*, anno 1876, volume XXVIII, parte I, sez. II, pag. 668 a 672, la sentenza resa dalla Corte d'appello di Roma in causa *Ministero della Pubblica Istruzione e Compagnia fondiaria italiana*. Cfr. pure *Note 172 e 187*.

(1) *Foro Italiano*, vol. XV, anno 1890, parte I, pag. 9-70.

(2) Cfr. al riguardo il ПРОВОДНОН, *Traité du domaine public*, vol. I, pag. 289, dell'opinione da noi seguita.

(3) *Foro Italiano*, vol. XV, anno 1890, parte I, pag. 618.

Per lo che all'atto in cui sopraggiunge un fatto che di per sè induca cangiamento di destinazione, e conseguente passaggio tacito ²⁷⁸, da demaniali a patrimoniali, allora verificasi che, essendo questo stato di fatto avvalorato dal principio di diritto sancito nel detto articolo (il quale non esclude che il cangiamento stesso possa verificarsi tacitamente) prende impero l'altro precetto racchiuso nell'articolo 2114 del Codice stesso e si fa luogo alla prescrizione a favore del possessore.

In appoggio di questa teoria si adduce: — le cose sono in commercio o fuori commercio.

Queste si suddividono in cose fuori commercio *natura rerum*, e fuori commercio *more civitatis*.

Le prime (*āer, aqua, profluens, mare* ²⁷⁹) essendo inappropriabili, nè potendosi sottoporre a cangiamento, sono fuori commercio per la stessa loro natura.

Le altre poi fuori commercio *more civitatis* si suddividono in due specie.

Nell'una si fanno rientrare porti, fiumi, rive del mare, strade ²⁸⁰, e nell'altra edifici pubblici, templi e monumenti.

Ora se le prime di queste possono cessare dalla loro destinazione sotto il tale o tal'altro modo, e divenire allora alie-

278. Nel precetto legislativo non dicendosi espressamente che tale cessazione debba risultare da dichiarazione espressa, ma solo che « i terreni delle fortificazioni o dei bastioni delle piazze da guerra, che più non abbiano tale destinazione, e *tutti gli altri beni* che cessino di esser destinati all'uso pubblico ed alla difesa nazionale, *passano* dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato » implicitamente ammette che la cessazione stessa possa risultare da fatti non contraddetti o taciti ¹.

279. Citata *Giurisprudenza Italiana*, vol. XXVIII, sez. II, pag. 670.

280. Citata *Giurisprudenza Italiana*, vol. XXVIII, sez. II, pag. 671.

Cfr. *Note 17-18* relative alle cose pubbliche secondo il diritto romano.

(1) Citata sentenza della Cassaz. romana, *Giur. Italiana*, vol. XXXIX, sez. I, pag. 224 a 229.

nabili ^{280 bis} e prescrivibili, *a fortiori* le seconde possono divenire tali, perchè in contemplazione appunto della destinazione *more civitatis* furono poste fuori commercio, e quindi diventare appropriabili, alienabili e prescrivibili.

D'altronde essendo l'inalienabilità del demanio pubblico dello Stato un privilegio ²⁸¹, il quale non può sopravvivere alla sua causa, altrimenti produrrebbe un effetto sornito di ragione, ne discende che dopo ciò dovendosi i beni considerare svestiti di fatto della precedente qualifica siano, o quanto meno, debbansi considerare come rientrati nel demanio patrimoniale ²⁸², e così sotto l'impero del diritto comune e della prescrizione ordinaria ²⁸³.

35. Per regola le esigenze generali e speciali, in correlazione alla rispettiva natura, determinano le varie destinazioni ed effettivi usi di tali beni.

I quali, del resto, come si è innanzi accennato, si assommano nelle due finalità maggiori, cioè o nell'essere direttamente impiegati all'uso della generalità ²⁸⁴, ovvero indirettamente, ricavandone un utile, in quella maniera in cui il privato lo ricava dai beni proprii ²⁸⁵, ed adibirlo del pari a beneficio del pubblico. Però quelli della seconda categoria da noi fatta, ossia patrimoniali in genere, vanno suddivisi ed addetti a tre precipui usi pressochè continuativi.

280 bis. Per l'*alienabilità o meno* dei siti occupati e quindi abbandonati dal mare, consulta *Annali*, 1868 (II, 2, 416) e 1869 (III, 2, 182).

281. Citata *Giurisprudenza Italiana*, vol. XXXIX, sez. I, pag. 227 e vol. XXVIII, sez. II, pag. 668 a 672.

282. Combinato disposto degli articoli 426 e 429 del Codice civile.

283. Art. 2114 del Codice civile.

284-285. Consulta al riguardo il *DE CUPIS* ¹, il quale prima fa rilevare la differenza giuridica, e poi esamina accuratamente i diversi usi cui rispettivamente sono adibiti i beni demaniali e quelli patrimoniali.

(1) Op. cit., vol. I, pag. 33.

Cioè o sono addetti a designati servigi, i quali in verità ne assorbono una massa rispettabile, o, a seconda la loro attitudine, s'impiegano a produrre rendite, affittandosi, oppure si vendono: nel primo caso per risparmiare spese di locazione al Tesoro dello Stato stesso, nel secondo per ritrarne un profitto od utile, e nel terzo per adibirne i relativi prezzi di vendita alle esigenze annue del bilancio ^{285 bis}.

36. Comunque, mentre le ferrovie, le poste, i telegrafi e le saline, vanno regolati da altre leggi, sempre però affluendo i prodotti degli stessi al bilancio annuo, del pari le corrisposte e rendite ²⁸⁶ di pertinenza del demanio patrimoniale, da qualunque causa e titolo dipendano, che alle relative scadenze si percepiscono e riscuotono ²⁸⁷ in conformità dei procedi-

285 bis. Insomma i beni di questa terza categoria, cioè patrimoniali, si subripartiscono *in tre somme classi*, rientrando nella prima gli edifizii dello Stato, che non abbiano il carattere di uso pubblico; nella seconda le rendite; nella terza quelli di libera disponibilità, cioè *nè destinati ad uso pubblico, nè necessari al pubblico servizio*, e da potersi in conseguenza alienare ¹.

286. Le quali traggono origine da molteplici titoli, cioè, oltre da veri e proprii affitti, anche da censi, canoni e prestazioni in genere, sia che abbiano effetto continuativo, sia per unica volta; e i cui dettagli si possono riscontrare nella citata *Relazione del Demanio* ².

287. I quali procedimenti di riscossione delle rendite demaniali hanno ancora un carattere regionale; per cui bene a ragione dalla Direzione generale del Demanio ³ s'insiste perchè siano *unificati* per tutto il Regno.

Ad ogni modo tali procedimenti relativi alla riscossione delle rendite, proventi e cespiti demaniali, si possono tutti qualificare colla parola *d'ingiunzionati*, sistema sancito negli art. 131, 132 e seguenti della Legge del registro ⁴.

(1) Art. 1 della Legge 21 agosto 1862, in correlazione all'art. 10 del Regolamento di contabilità del 1885.

(2) V. cap. I, II e III, pag. 81 e 148 cit. *Relazione del Demanio*.

(3) Cit. *Relazione*, pag. 84 e seguenti.

(4) Legge 13 settembre 1874, n° 2076 (serie 3°).

menti tracciati nelle leggi che rispettivamente le disciplinano, in ogni anno si riportano anch'esse nella parte attiva del bilancio dello Stato ²⁸⁸.

Gli altri beni poi di libera disponibilità del medesimo patrimonio demaniale, per lo più si sono venduti e si vendono in virtù delle norme che appresso riassumeremo.

E per la riscossione dei censi, canoni ed altre prestazioni demaniali nelle provincie meridionali, si può utilmente consultare il MIGLIACCIO ¹.

288. E si riporta il prodotto in bilancio come entrata effettiva.

(1) *Ruoli e Quadri esecutivi delle Provincie Napolitane e Siciliane.*

CAPITOLO VII.

Autorizzazione delle vendite dei beni demaniali
e atti preliminari per l'esecuzione di esse

SOMMARIO

37. *Richiamasi la distinzione tra beni non disponibili e disponibili.*
 38. *Vendite: provvedimenti che le autorizzano: legge del 1862: leggi posteriori.*
 39. *Atti preliminari: determinazione dei beni: norme per la formazione dei lotti.*
 40. *Il valore si determina in base dei contratti di vendita o d'affitto risultanti dai registri di amministrazione ed, in difetto, da stima.*
 41. *Elenchi ed approvazione degli stessi.*
 42. *Capitolato generale e suo contenuto: termini della garanzia da evizione: capitolato speciale.*

37. Nel fare un cenno delle vendite dei beni demaniali dello Stato occorre ricordare la distinzione sopra cennata tra beni non disponibili e disponibili.

Chiamansi non disponibili quelli sui quali per la loro natura o destinazione, tanto se questa dipende da legge generale, quanto da legge speciale, lo Stato non può fare alcuna operazione finanziaria, nè in forma di vendita, o di cessione, o di permuta o d'affrancazione, nè in verun'altra maniera; e vi rientrano principalmente quelli da noi menzionati ²⁸⁹ nelle categorie prima e terza.

289. Se non che il GIORGI, in ordine alla non disponibilità, o *indisponibilità*, com'esso dice, dei beni demaniali enuncia questo concetto distintivo, cioè che questa a causa dei servizi pubblici, cui sono addetti, imprime ai beni in parola un carattere d'inalienabilità e d'imprescrittibilità, senza parificarli con ciò ai beni di demanio pubblico; sebbene per eccezione, soggiunge, comunicati

Per lo converso sono detti disponibili tutti quegli altri beni sui quali lo Stato può fare operazioni finanziarie, sia vendendoli, sia cedendoli, sia permutandoli, sia consentendo affrancazioni, sia dandoli in anticresi o pegno, e generalmente sotto qualunque altra forma ²⁰⁰.

Le quali operazioni, in qualunque dei suddetti modi si eseguano, debbono sempre essere precedute da autorizzazione che si concede o deriva da Legge o da Regolamento.

38. Le vendite dei beni demaniali in Italia, che hanno costituito e costituiscono ancora, sebbene in più modeste porzioni, una delle più notevoli operazioni finanziarie, tanto che

talvolta ai beni patrimoniali alcune prerogative del demanio pubblico, facendone persino una proprietà anomala e singolarissima ¹.

Beninteso, prosegue, che tale indisponibilità può cessare mediante atto di governo, quando essa non dipende direttamente da legge ².

Ci sembra che con ciò lungi di chiarirsi, specialmente col fare entrare dell'anomalo e del singolarissimo nella classe dei beni non disponibili, si finisce col complicarla e renderla difficile.

Invece i concetti dell'inalienabilità ed insequestrabilità essendo per noi compenetrati nell'altro di destinazione ad uso pubblico, per effetto di che i beni, siano essi addetti a servizio governativo, siano a servizio pubblico rimangono indisponibili, finchè conservano detta caratteristica, epperò stesso sono sempre *extra commercium*, ci sembra che la nostra distinzione presti meno il fianco a dubbi ed incertezze ³.

290. Quanto ai beni disponibili di cui sopra parliamo ⁴, loro concetto, autorizzazione e latitudine della delegazione, vedi il GIORGI ⁵ e il DE CUPIS ⁶, quantunque i termini in cui è stato concepito il precetto regolamentare ci sembrino abbastanza chiari ⁷.

(1) Cit. op., *Sulla dottrina delle persone giuridiche*, vol. II, pag. 249.

(2) Ivi, pag. 54 e seguenti.

(3) Vedi sopra, capitolo III, pag. 84 testo e Note, e pag. 87 testo e Note.

(4) Vedi innanzi, pag. 134 e Nota 262.

(5) Op. cit., vol. II, pag. 304 e seg., e 320 e seguenti.

(6) Op. cit., pag. 201 e seg., e 215 e seguenti.

(7) Art. 10 del Regol. 4 maggio 1885, *Sulla contabilità*.

sono state disciplinate in modo speciale, ebbero e tuttavia hanno luogo in virtù di Legge ²⁹¹ o di Decreto Reale ²⁹².

In proposito da prima venne emanata la Legge organica ²⁹³ 21 agosto 1862, alla quale fece seguito il Regolamento ²⁹⁴ 14 settembre di detto anno, con cui il Governo fu autorizzato ad alienare i beni del demanio che non fossero destinati ad uso pubblico nè richiesti da pubblico servizio, e così si sanzionarono le norme fondamentali e speciali sulla materia.

Dipoi furono emanate altre leggi che apportarono alle precedenti delle modificazioni suggerite ²⁹⁵ dalla speciale prove-

291. Combinato disposto degli articoli 430, cap. del Cod. civ., che stabilisce il principio di doversi i beni patrimoniali dello Stato vendere in conformità delle Leggi che li riguardano, e art. 13 della Legge di contabilità, che esplica il principio suddetto applicandolo così all'alienazione d'immobili e navi ¹, come agli altri beni, esclusi quelli detti non disponibili ².

292. A tale principio però si fa la seguente eccezione, in quanto che le relative alienazioni possono essere autorizzate, previo parere del Consiglio di Stato, mediante Regio Decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, per le vendite, le permutate dei beni acquistati all'asta pubblica nell'interesse dello Stato nelle procedure di espropriazione per la esazione de' crediti e delle imposte, e non destinati a far parte del demanio pubblico, nonchè le concessioni per derivazioni di acque, e l'alienazione delle strade nazionali abbandonate, o di quelle parti di esse che non sono necessarie ³.

293-294. Legge, 21 agosto 1862, n° 793; Regol. 21 agosto 1862, n° 812.

295. A tali disposizioni che costituiscono la parte organica sull'oggetto, fecero indi seguito altre Leggi che arrecarono delle notevoli ed utili variazioni pel collocamento dei beni ⁴, come la Legge 20 novembre 1864, n° 2066, con la quale fu approvata la convenzione per la *vendita dei beni demaniali con una Società*

(1) Vedi all'uopo anche l'art. 48, Regol., e GIORGI, op. cit., vol. II, pag. 304, 321 e seguenti.

(2) Art. 48, ult. capov. del cit. Regol., in correlazione all'art. 10 dello stesso, e vedi op. cit. del GIORGI, vol. II, pag. 344.

(3) Art. 48, 2° capov. del Regol., e vedi anche il GIORGI, op. cit., vol. II, pag. 348 e 350, e DE CUPIS, vol. I, pag. 37-38 e seguenti.

(4) Consulta il DE CUPIS in proposito, op. cit., vol. I, pag. 215 e seg.

nienza dei beni da alienarsi; ed altre ne furono d'anno in anno sancite, a misura che si riuniva una certa quantità di beni disponibili per la vendita, oltre a quelle che, dettate dalla opportunità, andavano annesse alle leggi del bilancio.

Però siccome il metodo stabilito dalla Legge 1862 è tuttavia la base sostanziale per la vendita dei beni patrimoniali del demanio, così noi crediamo utile riassumerlo per sommi capi.

39. Essendo il primo elemento del contratto di vendita la cosa che ne deve costituire l'oggetto, questa Legge preliminarmente enuncia in modo generico ciò che dallo Stato s'intende vendere ed alienare.

E con ampia locuzione dice di porsi in vendita dal Demanio quei beni rurali ed urbani che esso possiede in ciascuna ²⁹⁶ Provincia del Regno, insieme a tutto ciò che degli stessi forma pertinenza ed accessorio, come le scorte vive e morte, i vivai e piantonai, le piante tanto legnose, quanto da taglio, e quegli altri utensili, vasi, macchine, ecc., occorrenti alla coltivazione dei fondi, coi relativi infissi, affissi e simili ²⁹⁷.

anonima che prese il nome dall'istesso oggetto della convenzione, *dispensandosi la stessa dall'obbligo dei secondi incanti* ¹ per passarsi alle trattative private (art. 2-a di detta legge), e vennero altresì concesse maggiori agevolazioni pel pagamento del prezzo, protraendosi il termine per circa quindici anni (cit. art. 2-b); poi le Leggi ecclesiastiche ²; quindi emanavasi la Legge 20 aprile 1871, n° 192 (serie 2°) sulla riscossione delle imposte dirette; e da ultimo la legge 2 luglio 1891, n° 379, che di regola ammette le trattative private fino a L. 1000 in confronto dei privati; ed in confronto dei Comuni e delle Provincie, così per *vendite* come per *permuta*, fino alla concorrenza di L. 50,000.

296-297. Art. 1° della cit. legge. « Il Governo è autorizzato ad alienare *i beni rurali ed urbani posseduti dallo Stato* che non sono destinati ad uso pubblico, o richiesti dal pubblico servizio » — di pertinenza del demanio — in ciascuna Provincia del Regno — soggiunge l'art. 1° del citato Regolamento.

(1) Consulta il DE CURIS in proposito, op. cit., vol. I, pag. 215 e seg.

(2) Richiamate tutte innanzi, in occasione della provenienza dei beni dello Stato nella Nota 178-178 bis.

È da rilevarsi però che alla lata dizione usata nella Legge, alienazione di beni rurali ed urbani posseduti dallo Stato in ciascuna Provincia, che non siano destinati ad uso pubblico nè richiesti da pubblico servizio, nel Regolamento che la seguì venne fatta restrizione, escludendosi dalla vendita, oltre che gli oggetti di antichità e di belle arti, anche le macchine amovibili ed estranee alla coltivazione e destinazione del fondo ²⁹⁸ vendendo, quei boschi da destinarsi ad uso della marina ²⁹⁹, e quelle altre foreste e beni sì rurali che urbani, che per motivi speciali o per ragione d'ordine generale, non fosse sembrato conveniente all'amministrazione di porre in vendita ³⁰⁰.

Furono così eccettuati:

a) i fabbricati occupati da uffizi governativi o destinati ad uso militare, i magazzini e gli altri locali addetti a manifatture, o stabilimenti erariali di qualunque specie;

b) le saline e le miniere;

c) i canali e gli acquedotti;

d) i boschi che servono alle saline, alle fonderie ed alle altre regie manifatture;

e) tutto ciò che costituisce accessorio o dotazione di beni esclusi dalla vendita;

f) i domini diretti, i censi e le annualità perpetue di qualunque natura ³⁰¹.

Dopo ciò la legge passa a stabilire le norme per la formazione dei lotti da vendersi, disponendo che essi si facciano in maniera compatibile con gl'interessi economici e con le condizioni agrarie e le altre circostanze locali, ed a seconda la natura e la destinazione dei beni e i diritti d'acqua; tenendo conto specialmente dell'accesso ai fondi, a fine di limitare, per quanto più fosse possibile, le servitù; che se al tempo della vendita si trovassero già stabilite sui fondi vendendi, si dovessero specificare ³⁰².

298. Art. 2, Regolamento, capoverso.

299. Art. 4, cit. Regolamento.

300. Art. 5, cit. Regolamento.

301. Art. 3, cit. Regolamento.

302. Art. 6, 7, 8, cit. Regolamento.

Per gli edifizii si soggiunge che si debbano dividere per piani od appartamenti, e così in maniera più opportuna per l'alienazione ³⁰³.

40. Quindi si viene a parlare del prezzo da assegnarsi ai beni da esporsi in vendita, il quale deve desumersi dai precedenti contratti di compra-vendita ³⁰⁴ degli stessi, dai prezzi locali, o dagli affitti, ove i documenti di questi esistano presso l'amministrazione, e siano stati regolarmente tenuti; prendendosi per norma il maggiore di essi risultante dai due ultimi contratti di locazione, quando abbiano avuta una durata non minore di tre anni, e siano stati preceduti da pubblici incanti.

Altrimenti, ossia in mancanza d'incanti negli affitti, si deve aver per guida, tra i prezzi d'affitto, quello degli ultimi nove anni ³⁰⁵.

Dall'affitto in tal modo accertato devesi diffalcare il carico dell'imposta e degli altri pesi; ed il residuo rappresenta la rendita ³⁰⁶ da elevarsi a capitale, a quel saggio d'interesse corrispondente alle condizioni locali e generali del mercato ³⁰⁷.

Se questi elementi mancano o risultano insufficienti, allora il valore degli stabili si deve determinare mediante perizia

303. Art. 9, cit. Regolamento.

304. Art. 10 e 17, cit. Regolamento.

305. Art. 10, 11, cit. Regolamento. Al fitto così determinato, si aggiungerà il valore delle prestazioni accessorie, così fisse come eventuali, cioè l'ammontare dei proventi annuali, se le prestazioni sono fisse, e la media delle somme riscosse dall'amministrazione negli ultimi cinque anni, se quelle sono eventuali.

Quando il fitto o parte di esso, o le prestazioni accessorie si corrispondono non in danaro ma in generi, questi saranno ridotti in danaro secondo la media dei prezzi dell'ultimo quinquennio, giusta le mercuriali del luogo del pagamento; in difetto di esse si ricorrerà al mercato più vicino.

306. Art. 12, cit. Regolamento.

307. Art. 15, cit. Reg., salva l'ipotesi della parte non valutata, di cui parla il successivo art. 16, da aggiungersi al prezzo, che sarà desunto, sempre per questa parte non valutata, o dagli elementi contrattuali o da perizia sommaria.

sommaria; segnatamente quando: a) il fondo da alienarsi non fosse stato fruttifero; b) il prezzo non si fosse potuto con sufficiente esattezza desumere dai contratti, catasti e registri di amministrazione ³⁰⁸.

Bene inteso però che la formazione dei lotti, e le relative operazioni di stima, sono sempre eseguite da delegati ³⁰⁹ del Ministero delle Finanze, i quali di regola potranno valersi della cooperazione degli agenti tecnici delle amministrazioni delle finanze e, dove sia necessario, anche di quelli di altri uffici tecnici governativi. In mancanza di essi, e così per eccezione, potranno allora valersi dell'opera di ingegneri ed agrimensori privati ³¹⁰.

41. Successivamente, a misura che si compiono le operazioni di stima, i delegati formano gli elenchi o tabelle dei beni in lotti, nei quali man mano li distribuiscono, distinguendoli per circoscrizioni provinciali ³¹¹.

Ogni elenco deve contenere: a) la denominazione, la natura, la consistenza, la situazione, la destinazione e i confini di ciascun lotto; i dati catastali, l'estensione nella misura locale e nella misura legale in ettare, come pure i diritti, i pesi, le servitù che vi fossero inerenti, non che le contestazioni e le istanze giudiziarie che sieno pendenti, ed il valore estimativo del fondo; b) la descrizione sommaria dei fondi cui si riferiscono i lotti.

Inoltre negli elenchi si annota, ma sempre separatamente per ciascun lotto, il valore dei frutti pendenti, degli accessori, degli oggetti mobili e simili ³¹².

Dopo formati in codesto modo gli elenchi, i delegati li trasmettono ai Direttori demaniali, ora Intendenti, della Pro-

308. Art. 18, 19, 20 e 21, cit. Regolamento.

309-310. Art. 23, cit. Regolamento.

311. Art. 24, cit. Reg., ove si prevede l'ipotesi che un fondo si trovi in due circoscrizioni di Provincie — nel qual caso questo sarà riportato nella giurisdizione, nella quale risiede l'ufficio della amministrazione del fondo stesso, ed oltre l'ipotesi dell'ultimo capoverso.

312. Art. 25 e 26, cit. Regolamento.

vincia insieme alle perizie originali, e ai documenti tutti, in base ai quali venne accertata la rendita e stabilito il rispettivo prezzo capitale ³¹³.

Questi, ricevuti che avranno tali elenchi e documenti, fanno eseguire, senza indugio, le copie degli stessi, e quindi li spediscono alla Commissione provinciale ³¹⁴, all'uopo stabilita, la quale esamina ³¹⁵:

a) il modo come siano compilati gli elenchi;

b) la convenienza ed opportunità della proposta divisione in lotti;

c) Il procedimento tenuto per l'accertamento della rendita, e la determinazione del prezzo capitale ³¹⁶.

Dietro tale esame, la Commissione provinciale spedisce gli elenchi al Ministero delle Finanze, accompagnandoli con parere in merito ³¹⁷.

313. Art. 26, cit. Reg. Però essendo state abolite le Direzioni compartimentali sin dal 1869, ed istituite in loro vece le Intendenze di Finanza ¹ per ogni Provincia, tutte le attribuzioni di quelle nella materia andarono devolute a queste.

314. Quanto alle variazioni relative alla costituzione di tali Commissioni provinciali per le vendite, in correlazione alle leggi posteriori sulla materia e Commissione centrale di vigilanza consulta il DE CUPIS ².

315. Art. 28, cit. Reg. La Commissione provinciale, giusta lo art. 7 della legge 21 agosto 1862, è composta del Prefetto, Presidente, di due Delegati del Ministero delle Finanze, e di altri due eletti dal Consiglio provinciale anche fuori del suo seno.

Art. 29. Il Prefetto, presidente della Commissione provinciale, sarà supplito, in caso d'impedimento o di assenza, dal Consigliere di Prefettura che è destinato a surrogarlo nell'esercizio delle sue funzioni ordinarie.

Le funzioni di Segretario della Commissione saranno dal Presidente demandate ad un impiegato della Segreteria della Prefettura.

La Commissione potrà deliberare coll'intervento di tre soli dei suoi componenti.

316. Art. 31, cit. Regolamento.

317. Cit. art. 31 del Regolamento.

(1) R. D. 18 dicembre 1869, n° 5397.

(2) Op. cit., vol. I, pag. 204 e seg., pag. 216 e seguenti.

Inoltre, ove occorra, le dette Commissioni potranno chiedere documenti e schiarimenti a qualunque autorità od ufficio.

Daranno anche avviso intorno al tempo più opportuno per gli incanti o le trattative private, e potranno fare tutte quelle altre proposte che reputassero convenienti nell'interesse economico e finanziario dello Stato.

Il Ministero potrà altresì richiederle del loro parere sopra ogni altra questione, sia di massima, sia per casi particolari.

Dal canto suo il Ministero esamina tutti i suddetti atti ed operazioni, e se vede che non vi sia a far variazione o eliminazione di beni, approva gli elenchi ³¹⁸ (a compiere la qual funzione però può anche delegarsi il Prefetto della Provincia, ove sono siti i beni), e poi, compilati i capitolati generali ³¹⁹, li trasmette insieme ai detti elenchi all'Intendenza di Finanza della Provincia.

L'Intendente, ricevuti gli elenchi e il capitolato, previa compilazione del capitolato speciale, li fa inserire e pubblicare per intero nei giornali ufficiali della Provincia, per estratto negli altri giornali del Circondario e, per via di avviso, nei Comuni dove sono siti i beni da vendersi, e negli uffici demaniali che vi hanno giurisdizione, soggiungendo che in questi sono visibili tali elenchi a tutti, e indicando inoltre dove si potranno prendere notizie dei capitolati generale e speciale ³²⁰.

42. Il capitolato generale, in sostanza, contiene le seguenti condizioni ³²¹:

a) i fondi si vendono nello stato in cui si trovano, e come sono posseduti dal demanio, con tutte le servitù attive

318. Art. 34, cit. Regolamento.

319. Cit. art. 34 del Regolamento, capoverso.

320. Art. 35, 36, 37 e 38, cit. Reg., e cit. art. 43 capoverso, nonchè art. 39 del cit. Reg., in correlazione all'art. 43 capoverso.

321. Art. 40, cit. Reg., in correlazione agli art. 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 21 agosto 1862.

Per le ulteriori notizie intorno ai capitolati rimandiamo il lettore al DE CUPIS ¹, nonchè al GIORGI ².

(1) Op. cit., vol. I, pag. 88-89 e seguenti.

(2) Op. cit., vol. II, n° 196 e seg., pag. 406 e seguenti.

e passive, e con tutti i pesi, livelli, censi e decime ed altre annualità perpetue che vi siano inerenti;

b) la vendita si fa a corpo e non a misura e non si fa luogo ad azione per lesione sul prezzo, o a diminuzione dello stesso per errore di perizia ³²²;

c) lo Stato non assume altra obbligazione se non quella dell'evizione ³²³, nel qual caso il compenso spettante all'acquirente è limitato al puro rimborso del prezzo pagato alle

322-323. Sui termini e modi d'intendere questa garanzia di capitale importanza nel diritto comune ¹, così rispetto alla quantità della cosa venduta (dove deriva l'*actio quanti minoris*) come per pesi poscia scoperti, nonchè per danni e spese di lite, V. il DE CUPIS ², il MANTELLINI ³, il GIORGI ⁴, ed infine la *Raccolta* ⁵ delle sentenze della Corte di cassazione di Roma al riguardo.

Tuttavia qui giova ricordare le seguenti specie, le quali, agli effetti del rinfranco del *quanti minoris*, hanno dato luogo a dispute sia intorno a vendite di beni demaniali e sia ecclesiastici.

Ciò se l'evizione debba essere totale o parziale ⁶; se e quale superficie debbasi consegnare ⁷; se i numeri catastali debbano corrispondere esattamente (distinguendosi in proposito se la vendita fu fatta per *modum unius* ⁸ o no); se le gravezze posteriormente scoperte debbansi detrarre dal prezzo (del pari distinguendosi se importano diminuzione di proprietà o di godimento, o se dipendano da fatti anteriori o posteriori ⁹); se le servitù diminuiscano il valore del fondo ¹⁰; se l'imposta fondiaria si trovi maggiore o minore di quella dichiarata ¹¹, o se la casa rurale annessa al fondo venduto sia stata dichiarata esente da questa contribuzione ¹²; nonchè sui

(1) V. Boggio, *Dell'evizione*, e art. 1482 e seg. del Cod. civile.

(2) Op. cit., vol. I, pag. 79 a 83, e 84 e seguenti.

(3) *Lo Stato e il Codice civile*, vol. I, pag. 549, 550 e seguenti.

(4) *Dottrina delle persone giuridiche, o corpi morali*, vol. II, n° 150, pag. 329.

(5) *La Corte Suprema di Roma*, segnatamente anni IX-XIII.

(6) *La Corte Suprema*, VI, pag. 958 e 1071, e IV, pag. 331.

(7) *La Corte Suprema*, IX, pag. 191.

(8) *Annali*, XII, II, 159; *Bollettino*, V, n° 137, pag. 214.

(9) DE CUPIS, op. cit., pag. 84-85.

(10) *La Corte Suprema*, XI, pag. 615.

(11) *La Corte Suprema*, vol. II, pag. 2; IV, pag. 331; VI, pag. 558.

(12) *Bollettino di Giurisprudenza finanziaria e amministrativa*, vol. V, n° 143, pag. 224-225.

Finanze, e delle spese di aggiudicazione; ovvero al rimborso della minore somma effettivamente pagata dal terzo possessore a colui che avrà agito per la evizione: i frutti dell'una e dell'altra parte sono compensati in proporzione corrispettiva del tempo del possesso del fondo e di quello dal pagamento del prezzo;

d) il compratore s'intende obbligato per tutti gli effetti di ragione col solo atto di aggiudicazione; ma gli obblighi dell'amministrazione sono subordinati all'approvazione del contratto da parte dell'autorità competente³²⁴; la quale conserva piena libertà di apprezzamento d'approvare o no il verbale

censi, canoni, e sugli usi civici trovati infissi sul fondo¹; e se essendosi questo venduto franco e libero, mentre trovavasi gravato di servitù o altri pesi reali, si faccia luogo a diminuzione².

Ed ammesso il caso di doversi dall'amministrazione rifare il *quantum minoris* all'acquirente, s'è poi disputato se sia a parlarsi di danni-interessi³, ovvero se debba tale obbligo ridursi alla differenza di prezzo, e se questo debba essere quello per cui lo stabile fu posto in vendita, o quello di gara, nonchè se il nominale o corrente⁴.

324. La quale *sospensiva* nel rapporto del solo acquirente oltre di rappresentare un'anomalia nella materia contrattuale, offre una disparità di trattamento a discapito dell'acquirente stesso; il quale non può dirsi sicuro del fatto acquisto nemmeno dopo di aver lot-tato e superate le altre offerte nella gara.

In vece nelle licitazioni innanzi ai Tribunali ordinari a forma degli art. 659 e seg. del Cod. di proc. civ., dopo proclamata la aggiudicazione l'acquirente non ha d'uopo di altre approvazioni. Cfr. il DE CUPIS⁵ e il GIORGI⁶.

In ogni modo l'acquirente deve attendere prima l'approvazione dell'amministrazione⁷, e poi un decreto da parte della stessa che renda esecutivo il contratto⁸, acciocchè l'acquisto divenga definitivo.

(1) *La Corte Suprema*, V, pag. 654; *La Legge*, XXIII, I, pag. 541; *Annali*, XVII, 2, pag. 63.

(2) *La Corte Suprema*, XI, pag. 434.

(3) *La Corte Suprema*, X, pag. 215; *Annali*, XVII, 2, pag. 63; *Legge*, XVIII, I, pag. 541.

(4) *La Corte Suprema*, XI, pag. 228 e pag. 563.

(5) *Op. cit.*, vol. I, pag. 139 e seguenti.

(6) *Op. cit.*, vol. II, pag. 234.

(7) Art. 40, lettere d del cit. Regolamento.

(8) Art. 91 del cit. Regolamento.

di seguita aggiudicazione, così nelle vendite come anche negli appalti di lavori³²⁵;

e) il compratore subentra in tutti i diritti ed in tutti gli obblighi del demanio, rispetto al fondo, e deve mantenere i contratti di affitto in corso all'epoca della vendita, che non fossero revocabili ad arbitrio del locatore;

f) sono a carico dell'acquirente i compensi che fossero dovuti in conseguenza di miglioramenti fatti nel fondo dal conduttore, e a suo favore i compensi dovuti dal conduttore per deterioramenti arrecati;

g) sino al completo pagamento del prezzo e degli interessi relativi, il compratore concede, ed il demanio acquista, il privilegio o l'ipoteca speciale sui fondi alienati a garanzia del prezzo medesimo;

h) che la vendita ha luogo per pubblico incanto³²⁶.

Nel capitolato speciale poi s'indicano:

a) i beni da vendere, la loro denominazione, confinazione, consistenza, situazione, e i dati catastali;

b) i pesi e le servitù che gravano il fondo;

c) la cassa presso la quale dovrà effettuarsi il pagamento del prezzo;

d) tutte le prescrizioni e le condizioni che si reputeranno necessarie d'introdurre riguardo alle circostanze speciali dell'immobile e agli eventuali diritti dei terzi, ed altre speciali³²⁷.

325. Infatti, prodottosi ricorso alla Sezione IV del Consiglio di Stato contro provvedimenti amministrativi coi quali s'era negata l'approvazione di contratti di lavori eseguiti mediante pubblica gara e conseguente sottoscrizione del verbale di aggiudicazione — il Supremo Consesso, nel respingere i relativi ricorsi, tenne fermo il principio della libertà di apprezzamento nell'amministrazione stessa di approvare o meno i verbali medesimi¹.

326. Cfr. art. cit., nella *Nota 321*, nonché il DE CUPIS² e il GIORGI³.

297. Art. 41, citato Regolamento.

(1) V. *Giustizia Amministrativa*, Anno II, P. I, p. 321 e seg. e p. 374.

(2) Op. cit., vol. I, pag. 55 e seguenti.

(3) Op. cit., vol. II, pag. 334.

CAPITOLO VIII.

Avvisi d'asta, licitazione, aggiudicazione e conseguenze
del mancato pagamento

SOMMARIO

43. *Avvisi d'asta coi quali si bandisce la vendita.*
 44. *Incanti: luoghi ove si tengono: funzionari che v'intervengono.*
 45. *Duplici maniera di licitazione: prezzo sul quale si apre la gara: la maggiore offerta vince le altre e pone in atto il consenso: caso di due offerte eguali.*
 46. *Verbale di aggiudicazione: trasferimento: immissione in possesso: stipulazione.*
 47. *Deserzione dell'asta: nuovi incanti: trattative private.*
 48. *Ribasso di prezzo per altra serie d'incanti.*
 49. *Pagamento del prezzo: rate: interessi sulle rimanenze: abbono del 7 per cento in caso di pagamento contestuale.*
 50. *Conseguenze dell'inadempimento: rivendita in danno.*
 51. *Accenno in particolare all'ultima Legge 2 luglio 1891.*
 52. *Vendite per Decreto Reale.*
 53. *Modificazioni da introdursi nelle leggi sulla materia.*
 54. *Risultati delle vendite e confutazione delle esagerate previsioni dei critici.*

43. Compite nel modo accennato nel precedente capitolo le operazioni preliminari della vendita, si espongono al pubblico gli avvisi d'asta ³²⁸, che sono il primo atto di cui la vendita effettivamente consta.

328. Intorno all'origine della parola *asta*, che dinota il più valido mezzo d'acquisto di forte dominio, consulta il LOMONACO ¹ e il DE CUPIS ².

(1) *Genesi filosofica del dominio* (Atti dell'Accademia di scienze morali e politiche di Napoli, XIII).

(2) *Op. cit.*, vol. I, pag. 52 e seguenti.

Questi avvisi, i quali debbono contenere le indicazioni tutte di ciascun lotto ³²⁹, dovranno essere pubblicati nei luoghi ove sono situati i beni ³³⁰ e altrove, mediante: 1° affissione per 3 volte consecutive prima dell'asta negli uffici comunali a cura dei sindaci che debbono attestarne l'adempimento; 2° affissione permanente alle porte degli uffici demaniali, finanziari e dell'ufficio nel quale si dovranno tenere gli incanti ³³¹; 3° ed inserzione nel Giornale della Provincia. Quando il valore dello stabile esposto in vendita supera ³³² le L. 50,000, oltre le formalità sopraccennate gli avvisi debbono affliggersi in tutti i capoluoghi delle Provincie limitrofe, ed inserirsi per una sol volta nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, per rendere noto al pubblico il giorno in cui hanno luogo gli incanti.

A questi ciascuno potrà concorrere per se stesso, mediante presentazione di domanda corredata di deposito per cau-

329. Art. 44, cit. Regolamento. Gli *avvisi* conterranno:

- a) l'indicazione e situazione del lotto;
- b) il prezzo sul quale si aprono gl'incanti;
- c) i pesi inerenti al fondo;
- d) l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si procederà agli incanti;
- e) il luogo e l'ufficio ove gl'incanti saranno celebrati;
- f) l'ufficio presso il quale sono depositati gli elenchi e le tabelle, i documenti relativi, i capitolati generali e speciali di vendita;
- g) l'ammontare del deposito per cauzione delle offerte;
- h) l'indicazione espressa che l'aggiudicazione sarà *definitiva* senza ammettersi successivi aumenti sul prezzo di essa;
- i) le principali condizioni della vendita, di cui importa che il pubblico, secondo i vari casi, abbia cognizione;
- l) il modo con cui si procederà agli incanti.

Cfr. in proposito il DE CUPIS ¹ e il GIORGI ².

330. Art. 46, 47 e 48, cit. Regolamento.

331. Art. 49, cit. Regolamento.

332. Art. 42 a 47, cit. Regolamento.

(1) Op. cit., vol. I, pag. 54, 55 e seguenti.

(2) Op. cit., vol. II, pag. 334.

zione ³³³, corrispondente al decimo del prezzo, da esibire alla autorità destinata a presiedere l'asta, oppure a nome e per conto di altra persona, purchè si esibisca regolare procura ³³⁴, ed anche per persona da nominare ³³⁵.

44. Decorso un mese da tale pubblicazione, certificata ³³⁶ eseguita, e sempre sulla base di detti avvisi, si apriranno gli incanti nel capoluogo della Provincia presso la Prefettura o gli uffici demaniali, se il valore del lotto superi le L. 10,000, e nel capoluogo del Circondario o mandamento se sia inferiore a codesta somma ³³⁷, e saranno tenuti, nel primo caso, dinanzi al Prefetto o all'Intendente, e nel secondo, innanzi a chi vi sarà destinato; ma in ogni caso vi interverrà sempre un rappresentante dell'amministrazione finanziaria ³³⁸.

45. Gl'incanti potranno aver luogo in duplice modo, cioè, o per schede segrete, o per pubblica gara ³³⁹; nella prima ipotesi l'autorità che vi presiede apre le schede in seduta pubblica, e dopo l'esame delle offerte nelle stesse contenute, seduta stante, dichiara aggiudicatario del fondo chi fece la maggiore offerta sul prezzo stabilito nell'avviso ³⁴⁰; nella seconda ipotesi l'autorità medesima dichiara aperta la gara ³⁴¹, del pari

333-335. Art. 50, 51, 52, 53 e 54, cit. Regolamento.

336. Art. 45 e 48, 2° capoverso, cit. Regolamento.

337. Art. 56, cit. Regolamento.

338. Art. 56, cit. Regolamento.

339. Combinato disposto degli articoli 56, capoverso penultimo, 57 e 58 del cit. Regolamento.

340. Citato art. 57 del Regolamento.

341. Le modalità delle offerte per la pubblica gara sono così disciplinate nell'art. 59 del cit. Regolamento:

Ogni offerta verbale in aumento non potrà essere minore, pei beni il cui valore d'incanto è inferiore alle L. 2000, di L. 10; sino alle L. 5000, di L. 25; sino alle L. 10,000, di L. 50; sino alle L. 50,000, di L. 100; sino alle L. 100,000, di L. 200; e per ogni somma maggiore di L. 500.

Cfr. il DE CUPIS ¹ e GIORGI ².

(1) Op. cit., vol. I, pag. 153 e seguenti.

(2) Op. cit., vol. II, pag. 334.

sulla base del valore di stima o della maggiore offerta presentata come sopra, prima degli incanti, e dopo tre esperimenti di asta ³⁴², coll'intervallo di 5 minuti fra l'uno e l'altro, proclamerà aggiudicatario il maggior offerente.

Se due maggiori offerte risultassero eguali, sarà preferita quella presentata prima; se fossero state presentate contemporaneamente, allora si aprirà una gara limitata fra gli autori delle stesse; che se questi non consentissero, si farà il sorteggio fra essi ed in definitiva sarà dichiarato aggiudicatario chi aumentò, ovvero chi fu favorito dalla sorte ³⁴³.

A questa regola però, in omaggio ai diritti anteriormente acquisiti dai terzi, si fa la seguente deroga: cioè che qualora alcuno in forza di disposizione di legge, o per la natura del suo possesso, avesse il diritto di conseguire il fondo ad un prezzo determinato, od a prezzo uguale a quello d'alienazione, dovrà essere informato, per mezzo di atto notificato, del giorno, dell'ora, del luogo dell'incanto, e del prezzo di stima su cui sarà aperta l'asta, con l'invito d'intervenirvi per rendersi speciale offerente, o ripetere il fondo al prezzo determinato dai patti, od a quello da altri offerto, se lo crede.

Se questi avesse il diritto di pronunciarsi entro un determinato termine, l'aggiudicazione fatta al miglior offerente sarà condizionata alla dichiarazione dell'avente diritto ³⁴⁴.

Da quanto si è detto si rileva che il consenso in queste vendite si manifesta in forma un po' diversa che nei contratti fra privati, tra i quali esso risulta dalla duplice dichiarazione: di voler vendere la cosa per un determinato prezzo da parte di un contraente, e di volerla comprare nei termini dell'offerta da parte dell'altro; onde l'*idem placitum* ³⁴⁵.

Invece il consenso nelle vendite demaniali si manifesta, come abbiamo visto, mediante il verificarsi di questo doppio fatto, cioè dell'apertura d'asta da parte dell'autorità a ciò

342. Art. 58 del cit. Regolamento.

343. Art. 60, capo 2°, 3° e 4°, cit. Regolamento.

344. Art. 55, cit. Regolamento.

345. V. sulle vendite comuni il PACIFICI-MAZZONI ¹.

(1) *Trattato sulla vendita.*

preposta, e dell'aumento di prezzo sulle altre offerte da parte di colui che intende comprare.

Giova inoltre qui ricordare che tra le vendite e le compre o appalti che fa lo Stato come molte altre amministrazioni, evvi un metodo di procedere in senso inverso.

Vale a dire che lo Stato nel vendere, di regola, procede per via di pubblici incanti, salve talune eccezioni, e d'aumento di prezzo; onde dicesi miglior offerta quella che supera e il prezzo venale e quello degli altri offerenti.

All'inverso nel comprare o appaltare lavori e forniture, oltrecchè evvi maggior larghezza nelle trattative private, si ritiene miglior offerta quella che contiene maggior ribasso ³⁴⁶.

46. Tutte le operazioni che si compiranno nel corso della seduta per l'asta, relative ad entrambi i metodi d'incanto, saranno consacrate in apposito processo ³⁴⁷ verbale, il quale sarà sottoscritto da tutti i funzionari che vi hanno assistito, dall'aggiudicatario, e, se vi fu concorso per persona da dichiararsi, anche dal rappresentante di questa, altrimenti si avrà per responsabile l'offerente, e sarà altresì sottoscritto da due testimoni idonei ³⁴⁸.

346. Cfr. per ogni ulteriore notizia su queste contrattazioni l'opera cit. dal DE CUPIS ¹ e l'altra del VITA-LEVI ².

347-348. Art. 61. — Il processo verbale d'incanto e di aggiudicazione conterrà:

a) L'ora, il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui segue l'incanto;

b) Il nome, cognome, e qualità dei funzionari pubblici che assistono agli incanti, ed il nome e cognome del banditore incaricato di pubblicare le offerte;

c) Il valore sul quale l'incanto è aperto;

d) Il nome, cognome, il nome del padre e domicilio di ciascun offerente;

e) Le offerte fatte una dopo l'altra nell'ordine di tempo in cui avvengono ed il prezzo offerto;

(1) *Amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato.*

(2) *Locazione d'opera e appalti.*

Dal giorno stesso dell'aggiudicazione, il fondo s'intende passato nel dominio e nel possesso dell'acquirente ³⁴⁹, il quale subentra da un lato in luogo e vece del Demanio nel godimento di tutti i diritti, azioni, ragioni e frutti allo stesso competenti sul fondo come sopra alienato, e dall'altro nell'obbligo del pagamento delle imposte e degli altri pesi al detto fondo inerenti ³⁵⁰.

Nel termine di 24 ore dopo gli incanti, chi avrà presieduto l'asta rilascerà un certificato ³⁵¹ al compratore, della

7) L'indicazione se l'offerta è fatta in proprio nome o per persona da dichiarare;

g) Il nome, cognome e domicilio dell'aggiudicatario o degli aggiudicatarii, ed il nome del loro rispettivo padre;

h) L'aggiudicazione definitiva del fondo fatta al migliore offerente, coll'indicazione del prezzo ultimo, e della traslazione del dominio del fondo ai patti ed alle condizioni stabilite dalla legge e dai capitoli generali e speciali.

Art. 62. — Il processo verbale sarà sottoscritto da tutti i funzionarii che vi hanno assistito, dall'aggiudicatario e dalla persona dichiarata che sia presente, qualora l'offerta e l'aggiudicazione sia stata fatta per persona da dichiararsi. Sarà altresì sottoscritto da due testimoni idonei e noti all'Autorità che presiede agl'incanti.

Per l'indole ed effetti giuridici di quest'atto, vedi il DE CUPIS ¹ e il GIORGI ².

349-350. Art. 69. — Il fondo s'intende passato nel dominio e nel possesso reale ed effettivo dell'acquirente dal giorno dell'eseguita aggiudicazione, salva la condizione risolutiva che non segua l'approvazione superiore del contratto, o che non sia pagata qualcuna delle rate del prezzo.

Da quel giorno l'aggiudicatario subentra nel godimento dei frutti e in tutti i diritti ed azioni competenti al Demanio, non che nell'obbligazione del pagamento delle imposte e degli altri pesi ³,

351. Art. 65. — Nel termine di 24 ore dall'aggiudicazione avvenuta in seguito sia del primo sia del secondo incanto, sarà consegnato all'aggiudicatario un certificato dell'autorità che ha presieduto agli incanti, da valere come prova dell'aggiudicazione.

(1) Op. cit., vol. I, pag. 164 e seguenti.

(2) Op. cit., vol. II, pag. 334.

(3) V. DE CUPIS, op. cit., vol. I, pag. 62 e seguenti.

eseguita aggiudicazione del fondo in di lui favore. Questi, in forza di tal documento, andrà a versare nella cassa erariale, già menzionata nell'avviso d'asta, la prima rata di prezzo coi relativi accessori, imputandovi, se lo crede, anche il fatto deposito ³⁵².

Quindi nel termine di 10 giorni potrà dimandare l'immissione in possesso del fondo ³⁵³, la quale ha luogo col concorso d'un rappresentante dell'amministrazione e se ne redige apposito verbale, nel quale l'acquirente potrà fare inserire (e se non lo fa s'intende decaduto) proteste e riserve per reclamare qualche oggetto ³⁵⁴. Questi reclami saranno esaminati in merito dall'amministrazione, che quindi provvederà secondo il caso.

Nel tempo stesso l'aggiudicatario pagherà la prima rata del prezzo dello stabile e l'intero ammontare dei relativi accessori.

Dall'altra parte gli sarà restituito il deposito fatto a garanzia dell'offerta, oppure sarà imputato nel pagamento di sopra detto.

Art. 66. — Il pagamento sarà fatto nella cassa erariale indicata nell'avviso d'asta, e nei capitoli speciali.

Verrà esibita al funzionario che ha presieduto agl'incanti la ricevuta contabile del versamento.

352. *Ivi.*

353. Art. 71. — La consegna del fondo sarà fatta interamente a spese del compratore ¹ entro il termine di dieci giorni dopo soddisfatto per intero il prezzo degli accessori, e la prima rata del prezzo dello stabile.

I Direttori demaniali, ora Intendenti di finanza, delegheranno un loro rappresentante per effettuarlo.

V. anche art. 72 e DE CUPIS ².

354. Art. 73. — L'aggiudicatario non potrà presentare reclami contro l'amministrazione per la consegna ricevuta, dove non ne faccia menzione specifica e riserva espressa nel processo verbale di consegna.

I reclami, a cui si riferiscono le riserve, dovranno presentarsi entro 20 giorni dalla data dell'aggiudicazione al Direttore demaniale della Provincia, il quale darà la sua decisione motivata nel termine successivo di altri dieci giorni.

(1) V. GIORGI, op. cit., vol. II, pag. 327.

(2) Op. cit., vol. I, pag. 92 a 104.

Finalmente, alla base degli atti predetti, fra 40 giorni lo acquirente potrà richiedere regolare stipulazione del contratto sia per mezzo di funzionario amministrativo a ciò delegato, sia per mezzo di notaio ³⁵⁵, onde procedere alla trascrizione ³⁵⁶ del titolo di compra e alla voltura catastale dello stabile in suo favore per tutti gli effetti e conseguenze di legge ³⁵⁷.

Appena occorre dire che se nelle gare di appalti è concesso di poter presentare nuove offerte, che importino aumento di sesto sul prezzo d'aggiudicazione, a simiglianza delle vendite innanzi ai Tribunali ordinari, tale facoltà è tassativamente esclusa nelle vendite dei beni demaniali ³⁵⁸.

47. Nel caso in cui dopo la pubblicazione dei sopra menzionati avvisi d'asta, e fino all'apertura degli incanti, non siasi presentata alcuna offerta nè alcun offerente, o siasi presentate

355. Art. 74-75, cit. Regolamento.

356. Per gli effetti della trascrizione, così in confronto delle parti come in confronto dei terzi, vedi tit. XXII, *Della trascrizione*, nel Cod. civ., art. 1932 a 1947.

357. Cfr. art. 74-75 del Regolamento sopra citato.

358. Di ciò fa esame il DE CUPIS commentando l'art. 1 della Legge di contabilità generale del 1869 ¹.

Però avendo esso fatta categorica distinzione nel suo lavoro tra acquisto ed alienazione, non ci par possibile che si possa dar adito ad incertezza su questo punto ².

D'altronde guardando il precetto della legge di contabilità gli accolti, appalti, forniture, dove la figura dello Stato è appunto quella di acquirente, e dove pure parla di miglioramento d'offerta, non ci pare che l'articolo 98 del Regolamento di contabilità 4 settembre 1870 si possa estendere alle vendite che invece sono disciplinate dalla legge del 1862, alla quale non si può retrotrarre il predetto art. 98 ³.

Del resto che *non si ammettono aumenti di prezzo* in queste vendite è tassativamente sancito nell'art. 44, lettera H, del Regolamento sopra riportato ⁴.

(1) Op. cit., vol. I, pag. 143 e 165.

(2) Ivi, pag. 51 e 55.

(3) Art. 98 del Regol. di contabilità 4 settembre 1870, art. V (1)

(4) V. sopra Nota 329 pag. 157.

offerte di prezzo inferiore a quello stabilito nell'avviso d'asta, sarà redatto un puro e semplice verbale negativo ³⁵⁹.

Allora l'amministrazione provvede alla pubblicazione di nuovi avvisi, con le stesse formalità dianzi indicate, e bandisce un secondo incanto, sempre però, secondo è disposto, nel periodo di un mese, dopochè il primo andò deserto ³⁶⁰.

Però questo termine di un mese oltre di sembrarci troppo breve, in pratica non può venire, e non viene osservato con quella esattezza voluta dal precetto regolamentare,

Se neppure a questo secondo esperimento si presentano oblatori, solo allora si ammettono le trattative private, ma con le condizioni tutte dei capitoli e sulla base di quel prezzo medesimo sul quale nessuno si è presentato ad offrire ³⁶¹.

È però da avvertire che per le vendite di quei beni pei quali vi fu la convenzione con la Società anonima, di cui innanzi abbiamo parlato, venne concessa maggior larghezza; perchè, dopo riuscito infruttuoso il primo esperimento d'asta, la Società restò autorizzata a passare immediatamente alle trattative private.

In progresso di tempo venne adottata maggior larghezza per la vendita dei beni di provenienza dall'asse ecclesia-

359. Art. 63. Quando non si siano avute offerte, o queste sieno inferiori al valore estimativo del fondo, sarà compilato processo verbale negativo d'incanto ¹.

360. Art. 64. Nel caso preveduto all'articolo precedente si tenterà l'esperimento di un secondo incanto coll'intervallo di un mese dal giorno in cui il primo rimase deserto (*termine codesto che non si è osservato mai fino ad oggi*).

Si procederà alla pubblicazione degli avvisi ed alla celebrazione del secondo incanto nel modo medesimo che è stabilito per l'esperimento del primo.

Cioè a forma dei succitati art. 39 a 43 e 44 e seguenti ².

361. Art. 86. Quando nè il primo nè il secondo incanto abbia sortito il suo effetto, i fondi saranno venduti a trattive private, anche secondo una nuova formazione dei lotti.

(1) V. DE CUPIS, op. cit., vol. I, pag. 154.

(2) Cfr. DE CUPIS, op. cit., pag. 154-155.

stico ³⁶²; e testè s'è pure autorizzata l'amministrazione a far delle vendite a trattative private fino alla somma di lire mille, senza bisogno di verun esperimento d'asta ³⁶³.

48. Quando e la prima e la seconda asta vadano deserte nè si presentino richieste di trattative private, si procede dalla amministrazione, *propter necessitatem*, a nuova serie d'incanti a prezzo ridotto.

Questa facoltà di procedere a nuove aste, riducendo il prezzo primitivo, poichè nella Legge del 1862 e nel Regolamento relativo non trovasi concessa, è data dalle norme del diritto comune ³⁶⁴.

49. Il prezzo di vendita, come sopra si è visto, è quello che risulta maggiore fra tutte le offerte fatte ³⁶⁵ sia a mezzo di schede segrete, sia alla gara pubblica, oppure quello che si può conseguire dalle trattative private a seguito della duplice deserzione d'incanti.

Il pagamento dello stesso poi si esegue in cinque rate uguali, se supera la somma di L. 10,000; e nei limiti di essa, in dieci

362. Così per la figura giuridica che compete alla *convenzione 31 ottobre 1864* fra lo Stato e la Società anonima, come per i dettagli relativi alla stessa, che del resto oggi non ha che una importanza retrospettiva, nonchè per le sanzioni relative alle *Maremme toscane*, al *Tavoliere delle Puglie*, alla *Sita di Calabria* ed alle alienazioni dei beni demaniali in *Sardegna*, rimandiamo il lettore al DE CUPIS ¹.

363. Vedi *Legge 2 luglio 1891, n° 379, portante modificazione alla Legge sulle alienazioni dei beni demaniali*.

364. Del resto nella Relazione governativa sul disegno di legge presentato alla Camera il 15 maggio 1891, che poscia fu sanzionato come legge il 2 luglio 1891, viene espressamente detto a riconferma dell'interpretazione e pratica che « occorrendo poi di portare *riduzione* al prezzo, si rinnova lo stesso procedimento sul *prezzo ridotto* » ².

365. Cit. art. 57, 58, 59 e vedi anche sopra *Note 340, 341, 342* nonchè *Note 351 e 352*.

(1) Op. cit., vol. I, pag. 204 a 217.

(2) *Atti Parlamentari*, Legislatura XVII, n° 135.

rate, decórrendo l'interésse del 5 per cento sulla somma che di anno in anno rimane, con facoltà però all'aggiudicatario di pagarlo in unica volta, nel qual caso gode l'abbono del 7 per cento; e del 3 per cento se anticipa le rate successive entro due anni dal dì della stipulazione nel primo di detti casi, ed entro cinque anni nel secondo ³⁶⁶.

50. Ove l'acquirente non adempia l'obbligo del pagamento rateale del prezzo, e propriamente se ritarda di tre mesi il pagamento anche di una sola rata, l'amministrazione può procedere a nuovi incanti, a rischio e spese di lui con termini ridotti, senza secondi incanti, e l'aggiudicazione può farsi a prezzo inferiore, rimanendo in conseguenza a carico dell'antico acquirente la differenza, non che il risarcimento di qualunque altro danno che per sua colpa derivasse all'amministrazione ³⁶⁷.

366. Art. 9, Legge. Il prezzo dello stabile sarà pagato in cinque rate uguali se il valore estimativo superi la somma di diecimila lire, ed in dieci rate se non ecceda quella somma.

Nell'atto della stipulazione si pagherà la prima rata del prezzo dello stabile, e l'intero importare dei relativi accessori.

Art. 11 Legge. « Sarà dato l'abbono del 7 per cento sulle rate che si anticipano a saldo del prezzo nell'atto della stipulazione, e l'abbono del 3 per cento a chi anticipasse le rate successive entro due anni dal giorno della stipulazione se il valore estimativo dei beni superi la somma di diecimila lire, e dentro cinque anni se il valore non ecceda quella somma ».

Il quale pagamento può farsi tanto con effettiva moneta metallica che con carte-moneta aventi corso legale, nonchè con titoli di debito pubblico, ed il luogo del detto pagamento per lo più è quello della sede dei ricevitori di registro e bollo e uffici demaniali, dove sono siti i beni, giusta il combinato disposto degli art. 66, 68, 75 del citato Regolamento.

367. Art. 82. Qualora si dovesse far luogo a nuovi incanti, a rischio e spese dell'aggiudicatario a norma dell'art. 13 della legge 25 agosto 1862, pel ritardo di tre mesi al pagamento di una rata qualunque del prezzo, o pel ritardo del pagamento alla prima rata, e del prezzo intero degli accessori, di cui è parola nell'articolo 26 del presente Regolamento, la Direzione o l'Amministrazione dema-

51. Per effetto dell'innanzi citata Legge 2 luglio 1891, fino alla concorrenza di L. 1000, il procedimento per la vendita dei beni del patrimonio demaniale a trattative private è stato di molto variato.

Imperciochè fino alla somma suddetta l'amministrazione procede direttamente per i beni dell'antico demanio o provenienti da espropriazione per causa d'imposte, eccettuati gli ex ecclesiastici, alla vendita di ogni lotto a trattative private, senza attendere l'esito di alcun esperimento d'asta ³⁶⁸.

niale farà pubblicare avviso nel capoluogo della Provincia e nel Comune dove dovrà seguire l'incanto.

L'avviso sarà pubblicato 15 giorni prima di quello stabilito per la licitazione, e conterrà le indicazioni espresse nell'art. 44 del presente Regolamento, colla dichiarazione che non si procederà a secondo incanto, e che l'aggiudicazione potrà seguire anche a prezzo inferiore a quello stabilito dall'amministrazione o risultato dal precedente incanto.

In tutto il rimanente si osserveranno le regole stabilite nel capitolo precedente.

Vedi anche art. 83, 84 e 85 del citato Regolamento e vedi pure il GIORGI ¹ e DE CUPIS ².

368. Reputiamo utile riportare il testo della citata Legge, tanto più che trattasi di pochi precetti:

ART. 1. Il Governo del Re è autorizzato a vendere a trattativa privata ai Comuni, alle Provincie e ad altri corpi morali legalmente costituiti i beni demaniali non necessari per servizi governativi, che siano richiesti ad uso di pubblico servizio od a scopi di comprovata utilità, e che non abbiano un valore superiore alle lire 50,000. È pure autorizzato, dentro gli stessi limiti di valore, a permutare beni demaniali coi Comuni, colle Provincie e con altri corpi morali legalmente costituiti ³.

ART. 2. Il Governo del Re è autorizzato a permutare, con pri-

(1) Op. cit., vol. II, pag. 330.

(2) Op. cit., vol. I, pag. 105 e 108.

(3) È un'agevolazione a favore delle Provincie, Comuni e corpi morali, allo scopo di definire quello stato di provvisoria occupazione con lo Stato relativamente a stabili che quelli detengono ed usano di proprietà di questo, come è detto nella Relazione governativa succitata.

Senonchè, una volta concessa l'agevolazione della vendita a trattative private, potevasi estendere ai beni di valore superiore alle L. 1000; ed invero riconosciute le amministrazioni e gli uffici locali capaci di procedere alla vendita di un fondo di L. 1000, non s'intende perchè tale capacità cessi quando il valore sia maggiore.

D'altronde se pei *mobili*, meno per le navi, è autorizzata l'amministrazione locale a vendere a trattative private fino

vati, beni demaniali che non abbiano un valore superiore alle lire 25,000 ¹.

ART. 3. Le vendite e le permutate di cui agli articoli precedenti saranno fatte sulla base del prezzo di stima, sentito il Consiglio di Stato e, ove si tratti di beni ecclesiastici, anche la Commissione provinciale di sorveglianza, tanto sulla regolarità del progetto di contratto, quanto sulla convenienza amministrativa ².

ART. 4. Il Governo del Re è anche autorizzato a vendere a trattativa privata i beni demaniali che non abbiano un valore superiore alle lire 1,000. Se vi siano più concorrenti all'acquisto, si procederà alla vendita a licitazione privata ³.

ART. 5. Non sarà obbligatoria la ripetizione degli incanti prescritta nell'art. 4 della legge 21 agosto 1862, n° 793, pei beni rimasti invenduti alla prima prova; ma in questo caso, nel contratto a trattativa privata non potranno variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite di prezzo che erano stabiliti nello incanto.

ART. 6. Il Governo presenterà in ogni anno in allegato al conto consuntivo una relazione sui beni demaniali venduti o permutati a termini della presente legge ⁴.

(1) Si consente una maggiore latitudine per le permutate, potendosi eseguire fino alla somma di L. 25,000.

(2) Completa i due precedenti articoli, disciplinando l'esecuzione dei suddetti contratti, che debbono aver luogo alla base del prezzo di stima e previo parere del Consiglio di Stato, e qualora trattasi di beni ecclesiastici richiedesi pure il parere della Commissione di sorveglianza.

(3) Contiene la *vera deroga* alla norma sancita dall'art. 4 della legge 1862 sulle vendite, che richiedeva dall'origine, per qualunque somma, l'esperimento dell'asta.

(4) Altra deroga sancisce questo precetto al predetto art. 4 della legge 1862, inquantochè dopo andato deserto il primo incanto, si può senz'altro procedere a trattative private, senza bisogno di un secondo esperimento d'asta.

a L. 8000 ³⁶⁹, ed essa può anche contrattare a trattative private per spese da farsi in economia, non previste in Regolamenti speciali, fino a L. 4000 ³⁷⁰ e fare altresì contratti d'acquisto per somme maggiori ugualmente a trattative private — in verità non si comprende la differenza tra questi contratti e le vendite d'immobili dello Stato.

Evidentemente lo Stato s'è in ciò fatto influenzare dal vieto pregiudizio economico che la proprietà immobiliare abbia un'importanza maggiore della mobiliare, e che quindi si richiedano maggiori garanzie per la sua alienazione ³⁷¹.

Da ultimo ricordiamo che, giusta innanzi abbiamo fatto cenno, vi sono altre forme di operazioni finanziarie sopra beni dello Stato, siano immobili ³⁷², che mobili ³⁷³, fra le quali v'è

369. Art. 40, n° 2, citato Regolamento di contabilità.

370. Art. 39, penultimo capoverso del citato Regolamento di contabilità.

371. Ad ogni modo per le maggiori notizie che possano occorrere intorno ai precetti che disciplinano le vendite dei beni mobili dello Stato, rimandiamo il lettore a fonte attendibilissima ¹.

372. Cioè, quanto agl'immobili, vi sono tra l'altro, quelle della cessione ², della permuta ³, della transazione ⁴, o affrancazione da servitù ⁵, e sono del pari disciplinate da leggi e da regolamenti.

373. E quanto ai beni mobili ⁶, o effetti fuori d'uso ⁷, o capitali ⁸, o titoli ⁹, o concessioni di derivazione d'acqua ¹⁰, affrancazioni di censi e canoni ¹¹ e simili, sebbene in apparenza vi sia maggior latitudine ¹² nell'amministrazione, tuttavia queste operazioni si debbono sempre eseguire dai funzionari a seconda le norme sancite dalle Leggi e Regolamenti di contabilità.

(1) GIORGI, cit. op., sulla *dottrina delle persone giuridiche*, vol. II, pag. 345 e seguenti.

(2) GIORGI, op. cit., vol. II, pag. 315.

(3-4) Ivi, pag. 316.

(5) DE CUPIS, op. cit., vol. I, pag. 78.

(6) GIORGI, op. cit., vol. II, pag. 354 e seguenti.

(7) DE CUPIS, op. cit., vol. I, pag. 77.

(8-9) GIORGI, op. cit., pag. 308.

(10) A seconda la legge del 1884, e v. GIORGI, pag. 312 e 351.

(11) DE CUPIS, op. cit., vol. I, pag. 92.

(12) Vedi *Legge e Regol. sulla contabilità generale dello Stato*.

stata l'ultima notevole intorno alla concessione per l'esercizio delle ferrovie ³⁷⁴.

52. La vendita mediante Reale Decreto, in fine, che trae specialmente origine dalle Leggi di contabilità, presenta questa diversità formale dagli altri sistemi sopra esposti ³⁷⁵.

Cioè, che non occorre la preliminare autorizzazione con apposita Legge per potersi procedere a vendite di beni, ma basta invece il parere del Consiglio di Stato e l'inserzione del Reale Decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* ³⁷⁶.

Nè occorre passare per la trafila delle Commissioni: ma bensì è l'amministrazione che *ex se* fa l'elenco dei beni disponibili per la vendita.

La pubblicità degli avvisi però è la stessa; come la stessa è la forma degli incanti ³⁷⁷.

53. Sarebbe desiderabile, come espediente pratico ed insieme utile, che per economia di spese e di tempo, per le vendite di beni demaniali eccedenti il valore di L. 1000 da eseguirsi in dipendenza tanto di provvedimenti legislativi, che di Reali Decreti, dopo la deserzione della prim'asta, l'amministrazione restasse facoltizzata a poter senz'altro procedere a trattative private.

E sarebbe anche bene che da un lato si allungasse il tempo del pagamento del prezzo, e dall'altro si diminuisse il saggio dell'interesse sulle rimanenze; senza delle quali agevolazioni tutti quei residui delle prime vendite difficilmente si potranno utilizzare e collocare.

In ordine poi ai beni devoluti al demanio per mancato pagamento d'imposte, avevamo scritto che se la facoltà del

374. V. Legge 27 aprile 1885, n° 3048 per la concessione dell'esercizio delle tre reti ferroviarie.

375. Pel procedimento *ordinario* della vendita dei beni del patrimonio demaniale dello Stato, a seconda le norme tracciate dalla legge 21 agosto 1862, vedi n° di testo dei presenti capitoli VII e VIII, da 37 a 51, e relative Note.

376. Art. 13 della legge di contabilità, e art. 48, capoverso, del relativo Regolamento.

377. Articoli testè citati.

riscatto, di cui alla Legge del 1885 ³⁷⁸, lungi di limitarsi al solo debitore espropriato, si fosse invece estesa ai suoi parenti ed affini negli stessi gradi riconosciuti dal Codice civile e dalle leggi sulle tasse di registro e di successione; ed, in mancanza di questi, anche agli enti locali, e magari a persone attestate idonee dalle autorità municipali, forse sarebbe riescito più agevole il collocamento di moltissimi piccoli lotti, e forse la Direzione generale del demanio nel riferire su tal punto avrebbe adoperate parole di colore meno oscuro ³⁷⁹.

Così forse si sarebbe evitato il duplice inconveniente a danno dell'erario dello Stato, quello cioè della perdita delle piccole quote d'imposte gravanti sui fondi espropriati e l'altro del pagamento delle sovrimposte agli enti locali.

Ma nel frattempo, nel fine di ovviare a tali anomalie, segnatamente a quella più grave delle aumentate devoluzioni di siffatti beni al demanio, è stato presentato dal Ministro delle Finanze alla Camera dei Deputati un disegno di legge ³⁸⁰ che crediamo opportuno riassumere nei punti principali.

Alieni dal volere in questo breve lavoro disputare intorno alle cause delle aumentate devoluzioni e intorno all'indole dei contribuenti italiani di cui si parla nella relazione governativa ³⁸¹, perocchè di quelle si sa ormai che la cagione

378. Legge 2 luglio 1885, n° 3207.

379. Citata *Relazione della Direzione generale del Demanio*, § 19, pag. 98 e seguenti.

380. *V. Disegno di legge*, presentato dal Ministro delle Finanze, on. COLOMBO, alla Camera dei Deputati, nella seduta del 25 novembre 1891, dal titolo: *Modificazioni alle leggi sulla riscossione delle imposte dirette* ¹.

381. Poichè il Ministro oltre la irregolarità dei catasti, la nessuna cura dei possessori a fare eseguire le vulture catastali, e il contegno degli esattori che non fanno precedere serie escussioni mobiliari, soggiunge che: « data la suindicata condizione di cose, molti, specialmente fra i piccoli proprietari, sono tratti a considerare nella devoluzione un mezzo facile e desiderato per migliorare la loro sorte, e a questo mezzo essi si appigliano, e si appiglieranno con crescente progresso anche per l'avvenire, qualora

(1) Legislatura XVII — 1° Sessione, 1890-91 — *Documenti, Disegni di legge e Relazioni*, n° 236.

vera si riassume nell'attuale generale disagio, e di questi è pure noto che pagano meglio dei contribuenti di tutt'Europa, diciamo che col disegno in parola, in parziale modifica dell'art. 54 della Legge di riscossione delle imposte dirette del 1871, per quanto s'attiene a devoluzione e collocamento dei beni provenienti da questa dolorosa sorgente, si propone, tra l'altro, al Parlamento l'approvazione dei seguenti temperamenti e criteri. Vale a dire che per farsi luogo a devoluzione di questi beni al demanio occorre innanzi tutto l'adempimento delle condizioni che seguono, cioè:

A) Che se al primo incanto non si presenteranno oblatori, si procederà senz'altro ad un secondo esperimento d'asta, riducendosi a metà l'originario prezzo venale;

B) Che qualora tale secondo esperimento vada deserto, si debba sospendere il terzo ed informarne l'Intendenza di finanza della Provincia, la quale a sua volta promuoverà delle indagini per accertare se il contribuente sotto espropriazione possieda altri beni nella circoscrizione territoriale del Comune o fuori di essa, e nell'affermativa dispone promuoversi gli atti esecutivi su questi; nella negativa richiede l'esattore di proseguire il terzo esperimento su quei medesimi beni per i quali si avverarono due deserzioni d'asta, riducendo di nuovo il prezzo di un decimo;

C) Che se nemmeno a questo terzo esperimento si presentassero oblatori, allora si farà luogo alla devoluzione del fondo al demanio ³⁸².

mediante provvedimenti efficaci, non sia dato reprimere cotesta forma di speculazione... » ¹.

382. Art. 53 e 54 del *Disegno Ministeriale*, in sostituzione degli art. 53 e 54 della Legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 53. Mancando nel primo incanto offerte superiori al prezzo come sopra determinato, il pretore con decreto dichiara che si procederà al secondo esperimento nel giorno definito a quest'uopo dall'avviso d'asta sulla metà del prezzo indicato nel secondo capoverso dell'art. 51.

Tale decreto, cinque giorni prima di quello fissato pel secondo esperimento, deve affiggersi alla porta esterna della pretura ed a

(1) *Relazione governativa* che precede il *Disegno di legge*, pag. 2.

In ordine al collocamento di tali lotti e liberazione del demanio dal peso degli stessi si propone che siano adottati i seguenti mezzi:

a) Che i beni devoluti pei quinquenni 1873-1892 saranno ceduti, con esenzione da tasse di registro e di voltura catastale, all'espropriato, od a chiunque altro ne faccia domanda purchè paghi entro il 31 dicembre 1894 una somma corrispondente ad un'annata delle imposte e sovraimposte infisse sul fondo;

b) Che per i beni che si devolveranno al demanio nel 1893 in dipendenza di imposte non pagate relative al quinquennio 1888-1892, se ne farà del pari cessione alle medesime condizioni di cui sopra a chiunque (escluso l'espropriato)

quella della casa del Comune nel quale sono situati gl'immobili del debitore.

Art. 54. Non presentandosi obblatori nemmeno al secondo esperimento, l'esattore ne dà avviso all'Intendente di finanza nei modi e termini stabiliti dall'art. 68.

L'Intendente accerta se il debitore posseggia altri beni immobili. In caso affermativo li designa all'esattore onde proceda alla espropriazione dei medesimi nelle forme stabilite dalla presente legge.

Qualora si tratti di beni esistenti fuori del Comune nel quale l'imposta è dovuta, il relativo procedimento, a richiesta dell'esattore creditore, si farà per mezzo degli esattori locali con le norme dettate dal capoverso dell'art. 33.

Allorchè invece risulta che il debitore non possiede altri beni immobili, o quando sia riuscita infruttuosa o insufficiente l'espropriazione di questi, l'Intendente di finanza ordina all'esattore di procedere ad un terzo esperimento di incanto con ulteriore ribasso d'un decimo sul prezzo.

Il relativo avviso d'asta sarà affisso nei modi e luoghi prestabiliti dall'art. 46 almeno 20 giorni prima di quello fissato per lo incanto.

Quando sia tornato inutile anche il terzo esperimento d'incanto, l'immobile è devoluto di diritto allo Stato per una somma corrispondente all'intero credito dell'esattore per imposte e sovraimposte.

L'esattore non può essere mai deliberatario ¹.

(1) Cit. *Relazione governativa*, pag. 11.

ne faccia domanda se paghi l'accennato corrispettivo di un'annata d'imposte al 31 dicembre 1895;

c) Che qualora per gl'immobili rispettivamente devoluti fino al 1° gennaio 1894 e al 1° gennaio 1895 non venisse presentata alcuna domanda di acquisto, se ne farà cessione, colle predette esenzioni da tassa di passaggio e di voltura nonchè con esenzione da ogni imposta e sovraimposta terreni e fabbricati fino all'attuazione del nuovo catasto ai locali Comuni o alle Congregazioni di carità ³⁸³.

Da tali riforme alla predetta legge del 1871, il Ministro proponente attende:

— Il collocamento di 60,000 immobili legalmente devoluti al demanio per non averne accettati altri 80,640 per essersi dall'Amministrazione ritrovata la procedura viziosa;

— Il risparmio allo Stato del pagamento dell'egregia annua somma di sovraimposte comunali e provinciali che gravano sopra quegli'immobili devoluti di L. 206,955 ³⁸⁴.

383. Art. 2, 3, 4, 5 e 6 aggiunti dal Ministro proponente.

Notevoli fra essi sono gli articoli 4 e 6 che crediamo utile riprodurre.

Art. 4. Gli immobili pei quali al 1° gennaio 1894, e rispettivamente al 1° gennaio 1895, non fosse stata prodotta domanda di acquisto nè pagato il corrispettivo di cui agli art. 2 e 3, saranno ceduti, con esenzione dalle tasse sugli affari e di voltura, al locale Comune o alla Congregazione di carità.

Art. 6. *Durante il periodo* nel quale i detti beni rimarranno di proprietà del Comune o della Congregazione di carità e *sino* a che non sia attuato il nuovo catasto, disposto con la Legge 1° marzo 1886, n° 3682 (serie 2°), *non potranno* essere colpiti da imposta o sovraimposta ¹.

384. Con la retrocessione agli espropriati, dice infatti l'onorevole Ministro, e con la cessione ai Comuni e alle Congregazioni di carità dei beni devoluti per debiti d'imposta, lo Stato, oltre di *liberarsi* da una gestione onerosissima, farà una non lieve economia *risparmiando* le spese per le sovraimposte, le quali, come ho superiormente accennato, ascendono a lire 206,965, e quelle che tuttodi occorrono per le prese di possesso in via coattiva ².

(1) Cit. *Relazione governativa*, pag. 12.

(2) Cit. *Relazione governativa*, pag. 6.

E poichè su questo disegno, fino al momento in cui scriviamo, non ha riferito la Commissione parlamentare, ci dispensiamo dall'esternare giudizi sullo stesso per non prevenire in nessun modo l'animo di alcuno.

Solamente ci permettiamo notare che per creare una corrente rattivatrice di emulazione morale nelle classi non abbienti sarebbe stato opportuno che la duplice agevolazione dell'esenzione dalle tasse di passaggio e dal pagamento dell'annata d'imposte infissa sui lotti a concedersi, e l'altra della totale immunità da ogni tributo fino all'attuazione del nuovo catasto, invece di limitarla ai locali Comuni ed alle locali Congregazioni di carità si estendesse anche ad ogni cittadino che ne facesse domanda, specialmente ai non censiti nei ruoli delle imposte.

Chè in tal modo probabilmente coloro i quali intendono di lavorare le terre, invogliati dalla prospettiva dell'esenzione temporanea da ogni tributo e dalla lusinga di diventare possidenti, si spingerebbero a farne richiesta, e così i lotti si potrebbero collocare nelle mani di persone che li coltiverebbero e migliorerebbero, con un certo sviluppo dell'agricoltura.

Altrimenti, concedendosi gratuitamente ai Comuni ed alle Congregazioni di carità, correranno il pericolo di continuare a rimanere nello *statu quo ante*.

54. Abbiamo già innanzi esposto il risultato complessivo delle vendite ³⁸⁵ e manifestata la nostra opinione se fosse stato miglior partito vendere o conservare i beni demaniali, anche concedendoli in enfiteusi ³⁸⁶; e quantunque ora ogni questione, rispetto a quelli venduti, riesca di niuna pratica utilità, abbiamo detto che avremmo preferita all'alienazione definitiva la conservazione, sotto forma compatibile con le esigenze odierne.

385. V. sopra *Nota 242^{bis}* dove abbiamo riportato il valore dei beni venduti *disammortizzati*, che ammonta a L. 1,162,151,046,15¹.

386. V. sopra le osservazioni fatte intorno alla preferenza data all'alienazione, confutando le obiezioni contro il collocamento dei beni demaniali in enfiteusi ².

(1) Capitolo V, pag. 125.

(2) Cit. capitolo V, pag. 126, testo e *Nota 243*.

Senonchè, per quanto disposti a seguire la corrente in favore dell'enfiteusi, che in questi ultimi anni si è venuta man mano formando, e contrari alle vendite come espediente finanziario ed economico, pure avendo trovate espresse delle opinioni esagerate così intorno ad asserite perdite che avrebbe fatto lo Stato colle vendite, come ai prodotti che si sarebbero ricavati dai beni se si fossero conservati, qui ci permetteremo di dimostrare brevemente, se non l'infondatezza e l'insussistenza, l'esagerazione di questi due giudizi.

Troviamo su tale argomento in uno scritto pubblicato in un accreditato periodico le seguenti osservazioni che riportiamo testualmente.

A prescindere dal forte abbassamento di prezzo di terre, in conseguenza di che lo Stato incassò 100 o 200 milioni, dove avrebbe potuto incassarne 200 e 400 — e che con tenue capitale avrebbero dato rilevante reddito, soggiungesi:

« Non è esagerazione il ritenere che le terre passate in proprietà di privati fossero oggi capaci di dare in complesso, indipendentemente dal prodotto dei capitali impiegati per le migliorazioni, una rendita, nel più stretto senso economico della parola, almeno dupla di quella corrispondente, secondo il saggio medio del capitale fondiario, al prezzo di vendita incassato dallo Stato.

« Il che in altri termini significa che lo Stato con questa operazione non ha soltanto ceduto a chi intendesse servirsene l'istrumento naturale della produzione, e ciò sarebbe stato legittimo ed utile — ma ha regalato ai compratori dei beni una parte della rendita che era e dovea rimanere di sua spettanza, compiendo così una spogliazione a danno della collettività, ed a vantaggio esclusivo di una parte della cittadinanza.

« Se al contrario lo Stato avesse conservato a sè la proprietà dei beni, e applicando il sistema enfiteutico, ne avesse soltanto ceduto l'uso, una tale spogliazione non sarebbe avvenuta » ³⁵⁷.

387. Citato lavoro del VALENTI *sull'enfiteusi e la questione agraria in Italia ed in Irlanda* ¹.

(1) *Giornale degli Economisti*, vol. IV, pag. 222 e seguenti.

Ora nessuna di queste affermazioni sembra a noi esatta.

Non è infatti vera la perdita, poichè i prezzi furono accertati con cura e diligenza sulla base di documenti e di stime e in confronto dei prezzi correnti locali, e d'altra parte sta in fatto che, confrontando il prezzo d'asta e quello d'aggiudicazione, se ne rileva a prima vista un considerevolissimo aumento in prò del venditore ³⁸⁸.

Un poco esagerata ci sembra poi l'altra osservazione che i beni venduti avrebbero dato allo Stato un reddito annuo almeno duplo di quello che si sarebbe potuto ricavare dal prezzo di vendita incassato.

Tale previsione a noi pare che superi la media dei prodotti dei capitali investiti in acquisti di terre, specie se si pon mente alla sopraggiunta ed insistente concorrenza estera, nonchè alle ultime vicende dei nostri trattati di commercio.

L'ultima obbiezione colla quale si dice che lo Stato avrebbe fatto un regalo agli acquirenti col trasferire in essi la proprietà della cosa venduta, se sotto un certo aspetto e dal punto di vista economico si comprende, contiene in fondo un manifesto errore di diritto.

Di vero, chiunque si decide a vendere e vende, o che sia lo Stato, o la Provincia o il Comune, o qualunque altro ente, o il privato, deve assolutamente *trasferire nell'acquirente ogni diritto* ³⁸⁹, altrimenti non si sa in che cosa consisterebbe la vendita.

388. Per le cautele stabilite dalla legge da osservarsi per la determinazione dei prezzi, vedi quanto sopra è stato esposto sotto il n° 40 ¹; in ordine poi all'aumento complessivo sul prezzo venale, consultandosi i relativi documenti finanziari se ne rileva che lo Stato conseguì in media un di più del 30 per cento riguardo ai fondi rustici, e del 22,22 per cento sui fabbricati ².

389. Non dobbiamo certamente spendere parole per dimostrare quest'ultimo punto, imperciocchè è elementare nel giure civile che

(1) V. capitolo VII, pag. 149 e seguenti.

(2) V. Rel. XIX, della Commissione centrale di sindacato sull'amministrazione dell'asse ecclesiastico, pag. 32 e seg., ed All. 16, 17, 18, annessi alla stessa, nonchè la cit. Relazione del Demanio.

Si disputa anche intorno ai beni del demanio, se quelli di demanio pubblico possano sottoporsi ad esecuzione forzata per causa di pubblica utilità ³⁹⁰, nonchè sull'indole delle concessioni che si fanno dall'Amministrazione di occupazioni di luoghi demaniali, di concessioni d'acque, d'esercizio di miniere e simili ³⁹¹, e se i beni patrimoniali siano passibili di esecuzione forzata ³⁹²; ma siccome l'esame delle stesse ci porterebbe fuori i confini del nostro scopo, ci limiteremo ad additare le fonti nelle quali il lettore troverà quanto gli possa occorrere in proposito ³⁹³.

per virtù del contratto di vendita il fondo che ne forma oggetto, passa dal venditore al compratore in *pleno dominio* ¹.

390. Su questa questione elegante ha avuto opportunità di decidere la Sezione IV del Consiglio di Stato sul ricorso *Ferra* contro *Ministero dei Lavori Pubblici e Municipio di Roma* ².

391. Per quanto poi si attiene alla concessione di esercizio delle miniere e decadenza dalla concessione stessa, consulta le decisioni pronunciate dalla sopraddetta Sezione IV del Consiglio di Stato sul ricorso *Mazzocchi* contro *Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio* ³, e l'altra relativa a preferenza fra più concorrenti ⁴.

392-393. Consulta le citate opere del MANTELLINI ⁵, del GIORGI ⁶, nonchè il MATTIROLO ⁷ e il RICCI ⁸.

(1) Art. 1447 e seg. del Cod. civ., e art. 40 e 61 del Regol. per l'esecuzione della legge sulle vendite dei beni demaniali.

(2) V. *Giustizia amministrativa*, anno III, parte I, fascic. 5^a-6^a.

(3) V. *Giustizia amministrativa*, anno II, parte I, pag. 165.

(4) Cit. *Giustizia amministrativa*, anno III, parte I, pag. 10.

(5) *Lo Stato e il Codice civile*.

(6) *Le persone giuridiche*.

(7) *Diritto giudiziario*.

(8) *Commento al Codice di proc. civile*.

CAPITOLO IX.

**Valore complessivo dei beni dello Stato
e reddito dei patrimoniali**

SOMMARIO

55. *Valore attribuito ai beni dello Stato.*
 56. *Cifre per le quali i vari redditi patrimoniali dello Stato, d'antico tipo, figurano nell'anno finanziario.*
 57. *Ammontare complessivo dei prodotti di tali beni e degli altri cespiti.*
 58. *Prospetto delle rendite demaniali dei principali Stati d'Europa.*
 59. *Prospetti comparativi delle entrate e delle spese, dell'avanzo e disavanzo nei principali Stati d'Europa.*
 60. *Lacune intorno al demanio stradale, fluviale, lacuale, marittimo, segnatamente in ordine ai beni monumentali.*
 61. *Voti per un coordinamento di questo ramo della nostra legislazione.*

55. Per ciò che concerne l'attribuzione del valore ai beni dello Stato è mestieri andar cauti.

Imperciocchè, a prescindere dai differenti punti di partenza per le valutazioni, donde derivano i differenti risultati sia intorno al valore de' singoli enti, sia intorno all'insieme, in quelle situazioni contabili che comunemente presentansi come unitotalità di valore degli stessi non sembra compenetrato l'intero dettaglio.

Dalla Relazione della Direzione generale del Demanio abbiamo innanzi tutto rilevato queste notizie.

Esclusi dalla valutazione i beni di demanio pubblico, e i beni assegnati all'esercizio delle ferrovie, perchè i primi in gran parte passati alle amministrazioni della guerra e della marina, o iscritti nel registro di consistenza senza indicazione di valore, e per molti altri neppure evvi determinazione dello stesso; e i secondi, cioè i beni assegnati all'esercizio delle ferrovie, perchè passati in consegna alle Società mercè le convenzioni, e quindi tenuti in evidenza presso il Ministero

dei lavori pubblici — restano i beni in gran parte effettivamente patrimoniali, nei quali predomina l'antico tipo, che sono così riportati nella predetta relazione della Direzione generale del demanio :

DESIGNAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI	SITUAZIONE al 30 giugno 1887	SITUAZIONE al 30 giugno 1888
Beni utilizzati mediante affitto o ad economia diretta	87,273,717 60	77,192,307 74
Beni destinati ad uso governativo	551,303,621 86	419,683,275 46
Beni assegnati in dotazione della Corona	45,919,960 15	45,919,960 15
Boschi dichiarati inalienabili ³⁹⁴	19,452,999 89	19,452,999 89
TOTALE ³⁹⁵ L.	703,950,299 50	562,248,543 24

In ordine alla diminuzione avveratasi nel corso dei due esercizi 1887 e 1888, di circa dieci milioni nei beni della prima colonna del prospetto, e di oltre centotrenta milioni nei secondi della seconda colonna dello stesso, nella Relazione della Direzione generale del Demanio in parola è detto così:

« La differenza riguardante i beni utilizzati trova spiegazione nelle vendite di considerevole valore avvenute durante l'esercizio.

« L'altra diminuzione nei beni in servizio governativo dipende dal fatto che, in esecuzione dell'articolo 5 del nuovo Regolamento di contabilità, i beni destinati alla difesa dello Stato furono stralciati dai registri demaniali e trasportati in inventari speciali tenuti dalle amministrazioni della guerra e della marina.

394. Vedi la citata *Relazione della Direzione generale del Demanio*, pag. 92, 93 e 94.

395. Ivi, pag. 109.

« A questa categoria di beni appartengono:

a) per il *Ministero della guerra*:

le opere di fortificazioni cogli spaldi, fossi e loro attinenze;

le strade militari e loro accessori;

i terreni a disposizione dell'amministrazione militare, perchè destinati a fortificazioni e costruzioni militari;

b) per il *Ministero della Marina*:

le stazioni di luce elettrica;

le stazioni semaforiche destinate alla difesa delle coste.

« Il valore dei beni sin qui trasportati negli anzidetti inventarii speciali rappresenta appunto la differenza che apparisce dalla situazione al 30 giugno 1888 » ³⁹⁶.

Volendo addentrarci un po' nelle cifre della suesposta dimostrazione, il valore dei beni patrimoniali redditizii, ivi detti utilizzabili mediante affitto o in economia diretta, ed accertato nella complessiva somma di L. 77,192,307 74, appare così ripartito:

Beni	}	da vendersi in base alla legge	
		21 agosto 1862	L. 65,739,341 40
		da vendersi per Decreto Reale	» 4,648,151 69
		ex ademprivili di Sardegna	» 5,520,497 16
		della maremma Toscana . .	» 1,284,317 16 ³⁹⁷ .

Ma a parte la distinzione ivi fatta rispetto alla destinazione od uso, al valore totale di quel complesso di beni patrimoniali di L. 562,248,543 24 occorre aggiunger sempre l'altro di queste notevolissime specie di beni, perchè costituiscono sempre altrettanti beni d'appartenenza dello Stato, cioè:

a) quello della gran massa dei beni dello Stato che costituisce il patrimonio ferroviario, il quale nella Relazione statistica eseguita dalla Ragioneria generale dello Stato, che tiene presenti le somme erogate per le costruzioni ferroviarie fino al 1889, si fa ascendere a . . . L. 3,225,000,000 00 ³⁹⁸;

396. Ivi, pag. 94 citata.

397. Ivi, pag. citata.

398. *Relazione statistica della Ragioneria generale intorno al patrimonio dello Stato*, §§ 4, 5 e 6, pag. 22 a 27.

b) l'altro di beni destinati al servizio dello Stato che si fa ascendere a L. 1,676,953,667 85 ³⁹⁹;

c) il valore dei depositi e di approvvigionamenti militari determinati in » 164,040,320 51 ⁴⁰⁰;

d) il valore del materiale scientifico ed artistico » 205,537,985 85 ⁴⁰¹;

Aggiunti altri valori di beni dipendenti da differenti titoli, e riuniti tutti in uno, nel consuntivo, al 1° luglio 1888, evvi un totale di » 6,352,322,126 18 ⁴⁰².

A noi sembra che tale risultato finale sia inferiore al vero; non fosse altro perchè non sarebbero stati tenuti presenti altri beni e valori come quello capitale dei canali Cavour, delle Saline e di altrettali ⁴⁰³.

Inoltre, se si calcolano i beni rimasti assegnati al Pontefice apparirà più manifesta la suddetta inferiorità.

E viemmaggiormente essa si appaleserà se si riflette alla parte notevolissima di demanio pubblico, che non è stata nè censita nè valutata ⁴⁰⁴.

Intanto, poichè fra noi si ravvisa di fare il confronto tra l'attivo e il passivo dello Stato, tenuto conto non solo dei beni demaniali e patrimoniali, ma eziandio delle attività finanziarie del Tesoro e delle passività dello stesso e soprattutto del debito

399. Cit. *Relazione della Ragioneria generale*.

400. Ivi, pag. 44 e 47.

401. Cit. *Relazione della Ragioneria*, pag. 48.

402. *Prefazione* alla citata *Relazione statistica della Ragioneria generale* ¹, e DE BRUN ² nella parte che riassume il bilancio.

403-404. Indubbiamente capitalizzando il valore delle Saline, e tenendo altresì presente quello del valore capitale stradale (governativo) fluviale, lacuale, portuale, a prescindere dal monumentale, la cifra del valore dei beni dello Stato aumenta grandemente ³.

(1) *Prefazione*, pag. X e XI, e *Rel.*, pag. 106-107.

(2) *Manuale per la lettura del Bilancio nazionale*, pag. 43, 44 e seguenti.

(3) V. sopra *Nota 254* pel prodotto delle Saline, e per le spese stradali, vedi *Relazione del Ministero dei LL. PP.*, e per le lacune nella parte di demanio fluviale, portuale, ecc. V. appresso *Nota 435*.

pubblico, che si colloca in passivo, crediamo opportuno riprodurre le situazioni che si fanno al riguardo.

PARTE I. — Consistenza e movimento delle attività.

Numero	CONSISTENZA al 1° luglio 1888	VARIAZIONI		CONSISTENZA al 30 giugno 1889
		in aumento	in diminuzione	
1	653,054,654 06	»	126,575,123 95	526,479,530 11
2	719,392,706 43	»	12,281,227 46	707,111,478 97
3	3,175,009,020 74	223,791,637 21	»	3,398,800,657 95
4	186,556,990 98	10,462,319 03	»	197,019,310 01
5	1,618,318,753 97	58,674,913 88	»	1,676,993,667 85
	6,332,332,126 18	292,928,870 12	138,856,351 41	6,506,404,044 89

405. Cfr. *Parte II del rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1888-1889*¹, nonchè il DE BRUN², *Manuale per la lettura del Bilancio nazionale*.

(1) Pag. 3 e seguente.

(2) Pag. 43.

PARTE II. — *Consistenza e movimento delle passività.*

Numero	CONSISTENZA al 1° luglio 1888	VARIAZIONI		CONSISTENZA al 30 giugno 1889
		in aumento	in diminuzione	
1	Passività proprie del Conto del Tesoro	917,024,475 03	111,732,107 95	1,028,756,642 98
2	Biglietti di Stato a corso legale	334,072,905 00	"	334,072,905 00
3	Debito colla Banca Nazio- nale per lo Stock dei tabacchi	68,183,152 24	"	68,183,152 24
4	Passività consolidate per- petue e redimibili	11,443,978,129 59	201,532,553 40	11,645,510,632 99
		12,763,258,661 86	313,264,721 35	13,076,523,383 21

406. Luoghi sopra citati ¹.(1) *Rendiconto consuntivo* 1888-89, parte II, pag. 3 e seg. e DE BRUN, pagina 44.

CONFRONTO RIASSUNTIVO tra l'attivo, rappresentato dai beni demaniali e da altre attività, e il passivo, risultante dal precedente prospetto, al 1° luglio 1888.

ATTIVO	PASSIVO
Beni L. 5,450,564,873 78	Debiti dello Stato superanti le sue
Crediti » 901,767,252 40	attività, ed ammontanti a
L. 6,352,332,126 18	L. 12,763,258,661 86
Attività deficiente » 6,410,926,535 68	
L. 12,763,258,661 86	L. 12,763,258,661 86 ⁴⁰⁷

Dubitiamo, come innanzi abbiamo detto, che il primo termine, cioè l'attivo sia sufficiente per la comparazione, attese le lacune (di cui appresso parleremo) intorno ai valori di molti altri beni, i quali se fossero stati tenuti presenti avrebbero aumentato l'attività, e questa forse avrebbe potuto bilanciare o avvicinarsi al pareggio.

56. Rispetto poi alla potenzialità a produrre redditi, dall'amministrazione si fanno due categorie dei beni demaniali d'antico tipo, cioè di beni demaniali fruttiferi di prima e di seconda categoria.

Nella 1ª categoria si fanno rientrare i seguenti beni con le relative rendite:

Beni demaniali immobili fruttiferi di 1ª categoria.

A) Fabbricati, opifici, terreni e boschi alienabili ed altri, totale lordo ⁴⁰⁸ . . L. 4,664,233 95

407. Citati luoghi ¹.

408. Abbiamo riassunto in unica cifra le varie partite della *Relazione della Direzione generale del Demanio*, dove sono così riportate:

(1) Cit. op. del DE BRUN, pag. 45.

Boschi inalienabili reddito ⁴⁰⁹	L.	519,768 84
B) Stabilimenti termali ⁴¹⁰	»	50,363 69
C) Miniere, stabilimenti metallurgici di Montanistico e di Agordo, valore totale dei prodotti al 30 giugno 1888 ⁴¹¹	»	357,701 90
D) Beni in servizio governativo (valore L. 568,002,263.92) — per la parte affittata ai terzi se ne ricavano ⁴¹²	»	550,294 37

Nella 2ª categoria poi si comprendono questi altri:

Beni demaniali fruttiferi di 2ª categoria.

a) Spiagge marine e lacuali ⁴¹³	L.	137,739 59
b) Derivazioni di acque pubbliche ⁴¹⁴ »	»	10,357 12

	N. dei beni	Reddito
Beni al cui affitto e gestione economica dovevasi provvedere nell'esercizio 1887-88	2,871	483,245 74
Beni che, per vendita o per altre cause cessarono di essere amministrati dal Demanio nell'esercizio 1887-88	451	44,043 26
Rimanenza dei beni da riaffittarsi o da amministrarsi in economia	2,420	439,202 48
Affitti rinnovati	1,537	402,318 32
Gestioni economiche	13	4,100 37
Affitti nuovi stipulati	131	16,167 95
Affitti portati da contratti anteriori nell'esercizio 1887-1888, e duraturi oltre quel periodo	3,884	1,396,856 04
Totale dei beni utilizzati mediante affitti e gestioni economiche	5,565	1,819,422 68
Beni rimasti sfittati e improduttivi ¹	870	58,877 11
		<hr/> 4,664,233 95 <hr/>

409-410. *Relazione del Demanio* citata, pag. 110-111. Però la cifra da noi riportata come reddito degli Stabilimenti termali è l'effetto di un calcolo approssimativo dei prezzi comuni.

411. Ivi, pag. 113 e 115.

412. Ivi, pag. 124 e 125.

413. Cit. *Relazione del Demanio*, pag. 127.

414. Ivi, pag. 127 e 128.

(1) Citata *Relazione del Demanio*, pag. 107.

c) Canali demaniali:

I. Prodotti del canale Cavour e sue dipendenze e prodotti diversi ⁴¹⁵ L. 2,612,963 45

II. Di antichi canali demaniali » 293,879 34

d) Terreni compresi nelle opere di bonificazione, crediti e tasse di bonifica ⁴¹⁶ » 540,961 32

e) Censi, canoni ed altre simili prestazioni attive, censuazioni di beni ecclesiastici, accertate al 30 giugno 1888 ⁴¹⁷ » 2,433,891 80

f) Vendite di beni demaniali così in

415-416. Ivi, pag. 128 e 129 ed All. n° 40.

417. Nella citata *Relazione della Direzione generale del Demanio*, le varie sorgenti di tali entrate, sieno rendite, sieno affrancazioni, figurano come appresso sviluppate:

Prestazioni d'origine feudale ¹ L. 96,299 02

Beni dell'istruzione pubblica amministrati dal demanio ² » 1,144,876 75

Sila delle Calabrie: quote d'affrancamento 1887-88 ³ » 160,333 93

Affrancazioni di censi, canoni ed altre simili prestazioni dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 ⁴ » 103,039 77

Per le affrancazioni delle terre enfiteutiche del Tavoliere delle Puglie e in conto competenza e in conto residui ⁵ » 420,713 67

Cfr. l'op. cit. del DE CUPIS ⁶, vol. I, nella parte in cui enumera le varie leggi di vendita, nonchè quelle relative alle marmme toscane, al Tavoliere delle Puglie, Sila delle Calabrie, e beni ex ademprivili in Sardegna, nonchè circa le censuazioni ecclesiastiche in Sicilia ⁷.

(1) *Relaz. del Demanio*, pag. 134-135.

(2) Ivi, pag. 130 a 132.

(3) Ivi, pag. 132 e 133, in forza della Legge 25 maggio 1876, e vedi DE CUPIS, op. cit., vol. II, pag. 200 e seguente.

(4) Ivi, pag. 146.

(5) Ivi, pag. 148.

(6) Op. cit., vol. I, pag. 200 e seguente.

(7) Ivi, pag. 92 e seguenti.

forza della Legge 21 agosto 1862⁴¹⁸, come per Decreti Reali⁴¹⁹, e a trattative private » 9,142,169 55

E qui termina la distribuzione delle rendite nelle due categorie secondo la Relazione in esame⁴²⁰.

418-419. Cit. *Rel. della Direzione generale del Demanio*¹, e per le variazioni dell'anno successivo vedi l'*Annuario dei Ministri delle Finanze e del Tesoro del 1890*².

420. In ordine alla conglobazione dei beni in queste due categorie non è tanto agevole comprendere come mai nella 1^a di essi siansi riuniti fabbricati, opifici, boschi, stabilimenti termali, miniere, stabilimenti metallurgici, affitti di beni governativi — e nella 2^a i *cenzi*, *canoni*, le *spiagge marine* e *lacuali*, i *canali Cavour* ed altrettali enti d'indole disparatissima³.

La quale classifica neppure è stata rettificata dal GIORGI in quanto che esso ha proseguito ad annoverare tra i beni che dice *indisponibili* tanto quelli assegnati in dotazione alla *Corona*⁴ e alla *S. Sede*⁵, quanto le *saline*⁶, i *boschi*⁷, le *miniere*⁸, i *fabbricati* e *stabilimenti addetti ai servizi governativi*⁹, nonchè i mobili e *danaro*¹⁰, e l'istesso patrimonio *ferroviario* — mentre fra tutti questi beni vi sono marcatissime differenze.

D'altronde non ci occorre molto acume per rilevare che quella ch'egli dice *indisponibilità* dei beni assegnati in dotazione alla *Corona* e *S. Sede* non si può di peso identificare con quella che possa competere alle miniere, ai boschi, al danaro e alle ferrovie.

Da un ingegno veramente nutrito di forti studii come il suo, certamente era da attendersi una più organica classificazione intorno ai beni in parola.

Ad ogni modo ci sembra raccomandabile che nella compilazione dei documenti contabili attinenti all'amministrazione del demanio, venga adoperata maggiore semplicità ed omogeneità per rendersi accessibili all'intelligenza di ciascuno del popolo italiano.

(1) Pag. 134 e 139.

(2) Pag. 7, 8 e 9.

(3) Cfr. la cit. *Relazione del Demanio*, nei succitati §§.

(4) Citata op. *Sulla dottrina delle persone giuridiche*, Vol. II, capo I, § 2, pag. 255 e seguenti.

(5) Ivi, n° 2, pag. 268 e seguenti.

(6-7) Ivi, n° 3, pag. 272 e seguenti.

(8) Ivi, n° 4, pag. 277 e seguenti.

(9) Ivi, n° 5, pag. 279 e seguenti.

(10) Ivi, n° 6, pag. 288 e seguenti.

57. Abbiamo rilevato dai documenti contabili che riepilogandosi i redditi che si ritraggono dai beni demaniali siano d'antico tipo, siano di demanio industriale, se ne ricava il seguente prospetto:

Redditi patrimoniali del demanio dello Stato	L.	7,687,640	62
Proventi dei canali Cavour	»	2,544,926	82
Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio	»	1,287,634	69
Redditi patrimoniali dell'Asse Ecclesiastico	»	5,037,349	17
Ricupero di fitti di parte dei locali adetti ai servizi governativi	»	328,820	74
Partecipazioni dello Stato sui prodotti lordi delle ferrovie	»	60,704,265.44	
Prodotto delle linee complementari costituenti le reti secondarie Mediterranea, Adriatica, Sicula	»	6,801,680	92
Prodotti lordi del servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda	»	138,322	00
Prodotti delle ferrovie dello Stato esercitate dalla Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche ⁴²¹	»	22,787	39.

Ma a noi non pare esauriente, e crediamo che per lo meno bisognerebbe aggiungere al riguardo o ricordare:

1° I proventi delle Saline ⁴²².

2 I prodotti dei servizi pubblici come poste e telegrafi, delle zecche e simili ⁴²³.

421. *Annuario dei Ministri delle Finanze e del Tesoro per l'anno 1890* ¹, dove sono riassunti i versamenti fatti nelle Tesorerie del Regno durante l'esercizio dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889.

422-423. In quanto ai prodotti delle saline cfr. *Nota 254*; pei servizi pubblici poste e telegrafi cfr. la *Relazione del Ministero delle poste e telegrafi*; per le zecche vedi la *Relazione del Tesoro* ² e per l'azienda dei tabacchi, la *Relazione della Dire-*

(1-2) *Parte Statistica*, pag. 2 e 3, e vedi sopra *Nota 248-249* dove sono riassunti i versamenti dell'esercizio precedente — e per le zecche l'altra nell'anno 1887-88, pag. 152.

3° Gli utili sulle rivendite dei tabacchi ⁴²⁴.

Imperciocchè in tutti questi è prevalente l'elemento demaniale, vuoi di quello di vecchio tipo, vuoi di quello che oggidì dagli scrittori della materia è detto industriale.

58. Giova qui riportare il PROSPETTO COMPARATIVO DEI PRODOTTI DEI BENI DEMANIALI presso i principali Stati d'Europa ⁴²⁵.

zione generale delle Gabelle; nonchè la citata Relazione della Ragioneria ¹.

424. Cfr. la citata opera del GIORGI, *Dottrina delle persone giuridiche*, vol. II ²; nonchè la citata *Relazione statistica della Ragioneria generale* ³.

425. V. Statistica comparata dell'ultimo quinquennio pubblicata dalla nostra Ragioneria generale nel 1889 ⁴.

(1) Pag. 42 e seguenti.

(2) Pag. 84 e seguenti.

(3) Pag. 149 e seguenti.

(4) Pag. 149, prospetto n° 28.

STATI	TOTALE	Fabbricati e terreni	Foreste e Boschi	Miniere	Acque, ecc.	Uttili industriali	Interessi di Capitali	Prodotti delle Ferrovie	Per ogni abitante
Austria . .	191,789,807	7,096,918	26,772,918	24,252,440	2,478,378	55,364,527	39,935	75,184,892	4,79
Francia . .	37,713,573	3,492,994	26,781,470	"	2,283,196	"	274,170	4,881,143	0,99
Germania	824,373,785	68,170,321	144,185,689	104,635,939	16,216,934	87,117,379	16,720,560	337,326,913	17,44
Inghilterra	26,462,783	12,338,968	880,013	"	805,627	6,116,888	6,321,287	"	0,71
Italia . . .	83,361,989	7,892,056	463,213	1,010,284	4,583,035	341,116	3,919,166	65,153,119	2,75
Russia . .	154,201,016	34,357,544	53,357,544	23,132,792	501,000	10,297,988	1,082,500	31,100,452	1,41
Spagna . .	12,070,340	1,730,000	954,390	7,355,000	1,030,950	1,000,000	"	"	0,69

Tenendosi presenti tali elementi di statistica comparata, si dice che i prodotti del demanio italiano occupano, in confronto di simili redditi degli altri Stati d'Europa, un posto

medio ⁴²⁶, con una certa superiorità su quelli dell'Inghilterra e della Spagna, nell'intendimento, del resto lodevolissimo, di potersene dedurre, se fosse possibile, qualche cosa in nostro favore.

Ma ci spiace dover dire che allo stato delle nostre condizioni economico-finanziarie nulla se ne possa dedurre in nostro pro — perchè l'Italia, ammesso quanto sopra, in punto commercio, industria e ricchezza capitalistica non può reggere al confronto dell'Inghilterra; per effetto di che mentre colà il saggio delle imposte può dirsi quasi lieve, tra noi invece si sta rendendo pressochè insopportabile, specialmente per le fortune medie e più che mai per le minime.

Quanto alla Spagna, a prescindere dall'importanza che ebbe dopo la scoperta dell'America, essa ha pure dei prodotti e delle industrie con cui pochissimi dei nostri possono fare concorrenza. Per ciò che concerne la Germania, indipendentemente dall'esattezza delle cifre, essa in ogni modo rispetto ai prodotti demaniali occupa sempre il primo posto.

E poichè questi incontestabilmente riescono di grande aiuto così pel bilancio dello Stato come pei contribuenti — non si comprende poi perchè da parte di alcuni scrittori di giure da un lato si ammirino i risultati del metodo amministrativo tedesco ⁴²⁷ nelle materie demaniali — e dall'altro, ripetendosi dai medesimi il modo di vedere degli economisti, si continui ad asserire che nella conservazione dei beni in parola vi si debba ravvisare nient'altro fuorchè un idillio che per giunta avrebbe perduto credito; specialmente per avere l'esperienza data ogni giorno ragione a quegli economisti che non riconoscono nello Stato nè spirito inventivo, nè talento industriale sepolti dal pedantismo amministrativo ⁴²⁸.

426. Cfr. la citata opera del GIORGI, vol. II, pag. 84, e la *Relazione statist. della Rag. Gen.*, pag. 149.

427-428. Il GIORGI infatti ripetendo le assertive degli economisti, innanzi da noi riassunte ¹, al pari di questi senza provarle, dice: Lo Stato inoltre riesce sempre un cattivo gestore d'interessi patrimoniali: e quantunque non siano morti tutti gli arcadi, che prediligono lo Stato agricolo, e i dotti di buona fede,

(1) V. sopra, Capitolo IV, pag. 106 e seguenti.

Evidentemente con tale ragionamento coloro che seguono le teorie degli avversari della conservazione dei beni demaniali dimostrano di ritrovare l'inciampo maggiore nel pedantismo burocratico. Per modo che superandosi le difficoltà di questo pedantismo burocratico il problema demaniale forse, sempre nello stato in cui si trova, potrebbe avere altra soluzione.

Ebbene, circoscritta ogni disputa in tali termini, a nostro avviso non resta — per far cessare lo stato d'incertezza in cui continua a versare il demanio — che studiare meglio il metodo amministrativo prescelto dai tedeschi nella soggetta materia per adottarsi o sostituirci altro pria d'eliminare del tutto i superstiti beni del patrimonio demaniale.

59. Poichè ci troviamo nella via delle comparazioni, non sarà fuor di proposito se al prospetto delle rendite demaniali dei principali Stati d'Europa facciamo seguire l'altro prospetto comparativo di tutte le altre entrate degli Stati stessi.

Tanto maggiormente perchè alla base di tali entrate il lettore, ove ne sentirà il bisogno, avrà l'opportunità di poter controllare la nostra proposizione relativa alla grande inferiorità delle rendite demaniali degli Stati moderni, in confronto di quelli dell'antico Stato Romano.

E ciò anche per quest'altra considerazione, vale a dire che avendo innanzi fatto un cenno di confronto tra le antiche rendite demaniali e le moderne rispetto al solo Stato Italiano ⁴²⁹, col riportare qui i fattori dei bilanci degli altri Stati, la comparazione in parola si estende eziandio a questi.

Ecco intanto il prospetto delle

che lo farebbero volentieri imprenditore di tutte le industrie di interesse collettivo, l'idillio ha perso credito, e l'esperienza dà ragione un giorno più dell'altro a quegli economisti, che non riconoscono nello Stato nè lo spirito inventivo, nè il talento industriale, sepolti dal pedantismo amministrativo ¹.

Ma a *contraddire* tutte queste assertive sta il fatto dell'amministrazione *demantale tedesca* ².

429. V. capitolo V, pag. 122-130.

(1) Op. cit., vol. II, pag. 83.

(2) V. sopra, *Nota 223* a pag. 118 e cit. *Statistica comparativa*, pag. 149.

Entrate effettive dei vari Stati nei singoli rami.

STATI	Entrate Effettive	Rendite Patrimoniali	Imposte Dirette	Tasse e Diritti vari	Imposte Indirette e Tasse di consumo	Proventi dei servizi pubblici	Entrate diverse	Entrate per movimento di capitali	Entrate d'ordine e partite di giro
Austria . .	4,902,358,013	494,789,807	481,156,250	277,097,388	785,304,918	136,041,100	30,968,600	147,522,767	144,129,435
Francia . .	2,932,097,879	37,713,573	475,265,809	795,536,940	1,382,349,300	191,934,331	69,297,926	282,305,611	»
Germania	2,443,463,099	824,373,735	340,705,239	224,505,789	619,774,811	288,880,980	145,225,545	389,705,862	1,196,398,578
Inghilterra	2,347,024,845	26,462,783	484,981,926	385,290,029	1,418,738,014	310,998,973	19,553,120	»	»
Italia . . .	4,499,926,297	83,361,989	390,080,178	295,108,236	603,174,869	79,746,047	47,454,978	347,086,328	89,712,023
Russia . .	3,149,125,241	154,201,016	325,578,866	199,655,136	1,588,054,988	110,963,872	770,682,063	374,086,954	47,922,612
Spagna . .	793,531,653	12,070,340	270,345,000	152,060,609	329,720,950	24,776,104	13,558,050	57,065,100	»
TOTALI .	15,087,527,027	1,329,973,243	2,768,113,268	2,331,254,077	6,418,414,150	1,143,331,407	1,090,740,882	1,597,772,632	1,478,162,658

Cosicchè la parte principale e preponderante delle entrate degli Stati odierni a simiglianza dello Stato nostro, come già innanzi abbiamo rilevato, deriva tanto dalle imposte dirette, quanto da tasse, dazi, concessioni e da ogni altra contribuzione, sia che si riscuota continuativamente, sia a dati intervalli, nonchè da private e monopoli, occupando nei bilanci una modesta posizione le rendite che rispettivamente provengono dai beni demaniali.

O più specificatamente, le risorse maggiori presso i principali Stati moderni provengono:

- a) dall'imposta fabbricati;
- b) dall'imposta terreni;
- c) da quella di ricchezza mobile;
- d) dalle tasse di registro, successioni, giudiziarie, bollo, di concessioni e simili;
- e) dai dazi di confini o doganali o dagli altri di consumo interno;
- f) dai monopoli dei sali, tabacchi, lotto ed altre private;
- g) dai prodotti delle ferrovie, ed in ultimo dai beni demaniali.

Reputiamo anche opportuno, per completare l'accenno sommario intorno la materia, di riprodurre il prospetto comparativo delle spese dei principali Stati di Europa, affinchè il lettore possa avere sott'occhi le somme categorie delle stesse, e vederè altresì presso quali di essi vi sia *avanzo* nell'annuo bilancio, e presso quali altri *disavanzo*.

430. V. *Statistica comparata dei principali Stati d'Europa, per gli esercizi dal 1882-83 al 1887-88*¹, donde abbiamo estratto il *Prospetto* riportato innanzi alla nostra pagina 194.

(1) Pag. 148, *Prospetto n. 27*. Senonchè le ultime due colonne le abbiamo tolte dal *Prospetto n. 26* di cui alla *pag. 146 della Relazione* stessa, onde esaurire il titolo delle entrate per bilanciarle poi al *Prospetto* che segue relativo all'altro titolo delle spese.

Prospetto delle spese dei principali Stati d'Europa giusta i bilanci dell'esercizio 1887-88.

STATI	Spese Effettive	Spese per movimento di capitali	Spese d'ordine o partite di giro	Spesa totale	Avanzo o Disavanzo	Popolazione assoluta di ciascuno Stato	Quota per abitante		Superficie in chilom. quad.	Popolazione relativa per Cmq.
							della spesa entrata effettiva	della spesa effettiva		
Austria . .	2,040,472,573	135,124,265	144,129,425	2,319,726,293	— 125,716,088	39,976,532	47,58	51,04	682,309	64,24
Francia . .	3,146,404,630	87,393,734	»	3,233,798,364	+	38,218,903	77,24	82,32	528,855	72,27
Germania	2,697,395,680	138,290,467	1,196,368,578	4,032,084,725	— 2,517,186	47,272,495	51,69	57,06	540,609	87,44
Inghilterra	2,203,500,740	85,223,976	»	2,288,724,716	+	37,432,636	62,69	58,86	314,628	118,97
Italia . . .	1,572,855,138	331,308,608	89,712,023	1,993,875,769	— 57,151,121	30,260,065	49,56	51,97	296,323	102,12
Russia . .	3,155,437,365	367,774,840	47,922,612	3,571,134,817	»	108,843,192	28,93	28,99	22,224,520	4,90
Spagna . .	812,217,852	44,201,165	»	856,419,017	— 5,822,264	17,358,404	45,71	46,80	504,552	34,40
TOTALI .	15,628,283,978	1,189,317,085	1,478,162,638	18,295,763,701	— 132,301,404	319,362,227	47,24	48,93	25,031,796	12,35
										481

Per il che — giusto rilevasi da questo prospetto — tranne per la fortunata Inghilterra che ha un *avanzo* considerevole, e tranne per la Francia la quale ha un pareggio consolidato, in tutti i bilanci degli altri Stati d'Europa evvi *disavanzo*.

Queste spese vanno divise in due somme categorie, che, a tener presente la nomenclatura adottata nella Relazione della Ragioneria, sarebbero dette spese *intangibili*, e spese che sarebbero tangibili o per lo meno andrebbero annualmente soggette a variazioni.

Costituiscono la prima categoria quelle menzionate nel seguente prospetto che appunto portano la denominazione di *Spese intangibili*.

Spese intangibili.

STATI	Spese intangibili	Debito Pubblico	Interessi	Assegnazioni di rendite diverse	Lista Civile	Camere Legislative	Pensioni:	Garanzie ed altri oneri ferroviari
Austria	732,500,762	576,267,082	»	23,493,250	4,843,070	87,330,958	40,566,402	
Francia	1,270,282,260	981,762,246	46,157,549	1,200,000	12,028,860	199,143,785	29,989,920	
Germania	566,570,486	376,468,735	7,112,375	42,394,475	4,185,379	135,184,522	1,225,700	
Inghilterra	758,804,585	571,517,388	685,841	17,867,910	3,727,051	165,006,398	»	
Italia	638,854,867	532,743,293	9,514,910	15,350,000	2,183,000	24,869,736	54,193,928	
Russia	995,491,269	741,982,756	29,463,868	42,340,000	»	121,950,201	59,854,444	
Spagna	308,726,440	244,200,066	2,167,441	9,850,000	2,299,205	50,209,728	»	
TOTALI	5,271,230,772	4,024,941,566	95,101,984	152,395,635	20,266,565	783,695,328	185,829,604	⁶³³

Senonchè a questo proposito crediamo opportuno far notare che tale *nomen juris* dato alle suddette spese ci sembra alquanto esagerato.

Imperciocchè la causa di esse o il titolo da cui deriva l'impegno annuale nel bilancio è in fondo identico alle altre, che siano diversamente denominate, cioè la legge.

La quale obbliga egualmente lo Stato così per quelle come per queste e per ogni altra che importa onere al bilancio dello stesso.

Ad ogni modo riportiamo qui appresso l'altra categoria delle spese che, a seconda la tecnologia della Ragioneria, non sarebbero intangibili.

STATI	Esercito	Armata	Servizi civili
Austria	406,944,277	32,576,420	868,451,114
Francia	746,934,529	246,547,498	882,640,243
Germania	734,786,610	62,763,147	1,333,275,437
Inghilterra	381,933,924	261,666,608	801,095,620
Italia	318,623,634	109,931,189	505,445,448
Russia	841,865,159	156,989,952	1,161,090,985
Spagna	159,232,847	44,572,322	299,686,243
TOTALI . . .	3,590,320,980	915,547,136	5,851,685,090 ⁴³³

433. V. La citata *Statistica comparata della Ragioneria Generale dello Stato* ¹.

(1) Pag. 155, Prospetto n° 34, colonne 4, 5 e 6.

60. Senonchè, in ordine ad inventarii, censimento e valutazione dei beni di demanio pubblico, come già abbiamo accennato, è da far rilevare che presso di noi non evvi un sistema completo, come si trova organizzato e costituito presso altri Stati ⁴³⁴.

Così v'è lacuna in ordine alla parte di demanio pubblico stradale, fluviale, lacuale e marittimo, e soprattutto in quella importantissima relativa ai beni monumentali della Nazione, perocchè dovendo tutte le notizie statistiche intorno al censimento di detti beni e valore di essi figurare nella Relazione della Ragioneria generale dello Stato, invano ivi le abbiamo ricercate ⁴³⁵.

61. Abbiamo brevemente fatto il confronto fra la funzione od uso dei beni dello Stato nel periodo romano, nel feudale, sotto la monarchia assoluta, e nello Stato moderno, ed abbiamo anche accennato ⁴³⁶ agli effetti tributarii che, dalla conservazione o dismissione dei beni stessi, sono derivati nei diversi periodi storici ⁴³⁷.

434. Il LEROY-BEAULIEU ¹, parla largamente di censimento e statistica di tal parte di demanio e valutazione di questo ramo di beni dello Stato in Francia; come anche di simili beni delle Provincie e dei Comuni francesi; mentre dubitiamo che di ciò si siano mai interessati le Provincie ed i Comuni italiani.

435. Sebbene la Relazione della Ragioneria richiami e ricordi le gloriose tradizioni italiane in materia di statistiche ², e rammenti ancora i provvedimenti legislativi emanati nella materia, pure nella stessa, ove dovevano ritrovare sede opportuna, non ci abbiamo ritrovato nè censimento nè statistica in ordine al demanio stradale, che neppure si trova presso il Ministero dei lavori pubblici, e molto meno v'abbiamo ritrovato censimento e statistica intorno al demanio fluviale, lacuale e monumentale.

436. V. sopra, capitolo I, pag. 25 e seg.; capo II, pag. 51 e seg., e capo V, pag. 123 e seg.

437. V. sopra cit. capitolo I, pag. 25 e seg. e IV, pag. 106 e seguenti.

(1) Op. cit., vol. I, capo III, pag. 24 e seguenti.

(2) Pag. 3 e 4.

Del pari abbiain visto come oggidì il demanio sia costituito, reso fruttifero, e di quale aiuto sia al bilancio dello Stato in Germania ⁴³⁸.

Presso di noi, lo abbiamo pure osservato, le teorie delle alienazioni prevalsero e furono adottate nella nostra legislazione; laonde i beni demaniali d'antico tipo furono nella loro totalità liquidati e venduti ⁴³⁹; fu negletta la sostituzione di un demanio forestale ⁴⁴⁰, e invece fu preferita l'idea della formazione di un patrimonio ferroviario ⁴⁴¹, che, fra tutti, era il più costoso, e vi si spesero circa 4 miliardi ⁴⁴²; senza che da tale investimento di capitali sia derivato quel profitto che era nelle aspettative generali.

Imperciocchè, a confessione dello stesso Capo del governo nel discorso di Milano ⁴⁴³, allo Stato, il capitale impiegato per le costruzioni ferroviarie non rende neppure l'1 % netto; ed intanto da anni i contribuenti italiani hanno pagato, e dovranno continuare a pagare l'interesse sul debito pubblico del 5 %, meno l'aliquota di ritenuta per ricchezza mobile.

Ebbene noi, dopo aver espresso innanzi il nostro avviso intorno l'alienazione, guardandola come semplice operazione finanziaria; dopo aver dimostrato come da un lato non siano troppo bene ispirati i sostenitori della teoria di far *tabula rasa* dei beni patrimoniali dello Stato, e dall'altro arrivino ad esagerate conclusioni anche i fautori della concessione di tali beni in enfiteusi; nel porre termine a questo breve saggio, non vogliamo fare delle postume recriminazioni sotto il punto di vista politico-sociale per l'uso che in Italia si è fatto del patrimonio demaniale.

Non intendiamo nemmeno di fare la diagnosi delle cause

438. V. cit. capitolo IV, pag. 105, 118 e seg.

439. V. sopra capitolo V, pag. 122 e seg.

440. V. innanzi pag. 117. — *Nota 220* e appresso *Nota 372*.

441-442. Consulta la citata *Relazione statistica del patrimonio dello Stato*, compilata dalla Ragioneria generale, parte II ¹.

443. V. discorso pronunziato dal Presidente del Consiglio dei Ministri On. DI RUDINÌ a Milano nel novembre del 1891.

(1) Pag. 61 e seguenti.

che rendono così tenui i prodotti dei miliardi spesi nelle ferrovie, o rimproverare all'Italia risorta l'oblio del censimento dei tesori dell'arte e della civiltà nazionale, che pure costituiscono la parte più preziosa e nobile del demanio dello Stato.

Invece terminiamo col fare voti che venga meglio ordinata la legislazione e, conseguentemente, meglio curata l'amministrazione nella parte attinente al demanio dello Stato, sia essenzialmente pubblico, sia patrimoniale ⁴⁴⁴.

Che soprattutto si studii il modo di rendere più fruttifero l'enorme capitale investito nelle ferrovie ⁴⁴⁵ con un sistema di tariffe più razionali.

Che si coltivi meglio il rimboschimento ⁴⁴⁶ dei nostri monti già nudi e brulli, per migliorare in molte regioni l'igiene e l'agricoltura, ed assicurare maggiormente la viabilità.

Se le acque continueranno a non trovare alcun ostacolo nelle vette e nei declivii dei monti, esse seguiranno a precipitarsi a dirotto nelle nostre pianure e convali ed a produrre d'anno in anno enormi danneggiamenti.

I danni che da questo stato di cose, causati principalmente dalla distruzione delle secolari foreste, derivano all'agricoltura, alla sicurezza degli abitanti minacciati, specie nelle regioni alpine, da frane e valanghe, ed alle opere pubbliche, sono gravissimi ⁴⁴⁷.

In Italia oggi generalmente si sente il bisogno di far convergere tutta l'attività nazionale allo scopo di costituire sopra migliore base il sistema tributario, e di sviluppare le forze produttive del paese ora tanto depresse per un cumulo di circostanze che qui sarebbe lungo enumerare ⁴⁴⁸.

444-445. Cioè legge unica ed organica, censimento e valutazione di tutti e singoli i beni demaniali a qualunque categoria possano appartenere e amministrazione più oculata e sollecita.

446. V. sopra *Nota 203*, per quanto annualmente si spende in Francia e *Nota 220*, per quanto si spende in Italia.

447. Si rileva dal *Bilancio del Ministero dei lavori pubblici* quanto annualmente si spende per riparazioni d'argini, ricostruzioni di ponti e simili.

448. Non dobbiamo spender parole per dimostrare che il saggio delle imposte erariali, specialmente delle dirette, sia elevato in confronto degli altri Stati d'Europa. E se all'aliquota erariale si

Comprendiamo che con questo nostro modestissimo contributo non prepariamo la soluzione del grave problema; l'Italia dovrà attendere ancora prima che ritorni l'*alma parens frugum* di altri tempi ⁴⁴⁹, ed il suo popolo riacquisti quella prosperità economica e ricchezza di cui godette al tempo della grandezza romana e delle gloriose repubbliche del medio evo ⁴⁵⁰.

I fattori dello stato economico di una società sono molto numerosi e complessi, ed il suo movimento finanziario, nel quale rientra anche il demanio, è uno di essi.

Altro e più profondo studio, che noi non abbiamo in animo di fare, occorre per toccar fondo a tutto l'universo dell'economia di un popolo, e in ispecie del sistema tributario italiano, tutt'altro che facile ⁴⁵¹.

aggiunge il di più che impongono le Province e i Comuni, non si deve durar molta fatica per persuadersi che la potenzialità contributiva in Italia si stia pressochè esaurendo.

Cfr. Nota 226 ¹.

449-450. Non vogliam parlare di quella prosperità dell'erario pubblico e dei patrimoni dei privati che si avverò nel periodo romano di cui innanzi abbiamo fatto un cenno ², per essere quello stato di cose effetto di moltissime e svariate cause, le quali in gran parte sarebbero incompatibili collo spirito informatore dei tempi moderni — ma che almeno si miri alla floridezza delle città e repubbliche italiane del medio evo, che quando poterono lottare libere dalle vessazioni feudali e dal dispotismo politico, ben presto raggiunsero e conservarono per parecchi secoli il primato economico-finanziario nel continente europeo e fuori di esso ³.

451. Il quale organismo legislativo tributario è generalmente ritenuto complicato come meccanismo, elastico come attuazione dei precetti legislativi in materia di cotanto *jus singulare*, sparso in molte leggi e leggine; e chi osasse di organizzare o di rimenare ⁴

(1) Capo IV, pag. 120 e 121.

(2) MENGOTTI, op. cit., di cui abbiamo fatto cenno al capo I, pag. 49.

(3) Vedi, se non altro, BALBO, *Sommario della Storia d'Italia, nel periodo dei Comuni*.

(4) Abbiamo usato cotesta frase in quanto l'On. AURITI l'ha adoperata nel suo *Discorso d'inaugurazione dei lavori della Cassazione di Roma del 1891*, nel parlare della competenza, a pag. 29.

Tuttavia nutriamo la speranza che altri dopo di noi, togliendo occasione dagli elementi quivi raccolti, e riannodandoli ai problemi della produzione, della circolazione e del credito, con accurato e diligente esame delle molte nostre leggi tributarie, e con serene indagini sulla nostra vita economica, possa, nel fine altissimo di alleviare le condizioni dei contribuenti italiani e di costituire solidamente l'organismo del pubblico erario, tentare con frutto l'ardua impresa.

E noi di cuore, pel bene della Patria, auguriamo ad un intelletto italiano che riesca nel nobile intento di avviare la moderna Italia, pur rendendo omaggio alle moderne idee di autonomia, a quella floridezza economica che corrisponda al suo passato. A quel passato, se fosse possibile, in cui nel Tesoro dello Stato, oltre l'argento — si trovavano riuniti *due bilioni d'oro* — senza ricordare che per virtù dello sviluppo a grado a grado raggiunto dal *jus italicum*⁴⁵², fu per non breve periodo di tempo prima condizione politico-giuridica il possedere

ad unità organica quella massa disparata e dispersa in tante leggi — o ne tentasse una trattazione scientifica — dovrebbe calcolare prima non una, ma diecine di volte *quid valeant humeri, quid ferre recusent*; altrimenti rimarrebbe sopraffatto dalle difficoltà che ad ogni passo incontrerebbe.

452. Il *jus italicum* tra l'altro importava *esenzione* così dal testatico come dall'imposta fondiaria, esenzione che si protrasse anche per lungo periodo dell'Impero e fino a Massimiano¹.

Questa regola, dice infatti il SAVIGNY, secondo la quale le provincie erano soggette all'imposta e l'Italia esente, pativa alcune importanti eccezioni. Nelle provincie particolarmente furonvi molte città, alle quali fu accomunato il *jus italicum*. Un tal nome dà già ad intendere, ch'esse godevano di alcuni privilegi delle città italiane, i quali nel fatto consistevano in tre elementi: costituzione libera, possibilità di possedere per diritto dei quiriti, ed esenzione dalle imposte².

(1-2) MARQUARDTS, op. cit., *L'amministrazione pubblica romana*, tradotta in italiano, pag. 97; SAVIGNY, op. cit., *Sul sistema romano delle imposte*, pag. 61, 62 e 63.

beni esenti da tributo: *prima enim condictio possidendi haec est per ITALIAM: UBI NULLUS AGER EST TRIBUTARIUS* ⁴⁵³.

453. Il medesimo SAVIGNY, più volte da noi citato, riassume quest'epoca splendidissima della finanza romana nei seguenti termini:

In Italia lo Stato ritraeva le sue rendite dalle sue terre demaniali, ma nelle Provincie si da queste, come pure da tutte le proprietà private (imposta territoriale o in danaro o in frutti); sicché il proprietario, che coltivava le sue terre, si travagliava per se medesimo e per lo Stato: è questo, secondo FRONTINO, il destino d'ogni terra nelle *Provincie*: dove *arva publica* erano dette anche quelle che si trovavano in proprietà dei privati.

Ancor più decisivo è il testimonio di SEMPLICIO sulla COMPIUTA ESENZIONE del terreno *italiano* dalle imposte: *Prima enim condictio possidendi haec est per Italiam: UBI NULLUS AGER EST TRIBUTARIUS; sed aut colonicus, aut municipalis, aut aticujus castelli, aut conciliabuli, aut saltus privati* (ed. Goestius, pag. 76 - ed. Lachmann, pag. 35), e seguita, dicendo che nelle Provincie si trovavano pure singole comunità che andavano esenti dalle imposte (come le *coloniae juris italici*); per contrario vi erano molte *civitates peregrinae*, che vi erano soggette, ed erano queste in maggior numero ¹.

(1) Op. cit., *Sul sistema romano delle imposte*, pag. 91 e v. anche sopra Nota 80.

FINE.



1870

...

...

1870



INDICE DELLE LEGGI CITATE

LEGGI ROMANE

- DIGESTO, *l. 1, de divis. rer.* (I, 8).
- » *l. 6, § 2, de divis. rer.* (I, 8).
 - » *l. 6, § 3, de divis. rer.* (I, 8).
 - » *l. 8, de divis. rer.* (I, 8).
 - » *l. 9, § 1, de divis. rer.* (I, 8).
 - » *l. 9, §§ 3 e 4, de divis. rer.* (I, 8).
 - » *l. 9, § 5, de divis. rer.* (I, 8).
 - » *l. 11, de divis. rer.* (I, 8).
 - » *l. 28, § 2, de pact.* (II, 14).
 - » *l. 12, § 2, de publ. in rem act.* (VI, 2).
 - » *l. 49, de usuf. ear. rer. quae usu consum.* (VII, 5).
 - » *l. 73, de usufructu* (VII, 1).
 - » *l. 14, § 1, quaemad. servitut. amittantur* (VIII, 6).
 - » *l. 2, de religiosis* (XI, 7).
 - » *l. 44, de religiosis* (XI, 7).
 - » *l. 5, § 3, de pecul.* (XV, 1).
 - » *l. 5, § 4, de pecul.* (XV, 1).
 - » *l. 6, de contr. empt.* (XVIII, 1).
 - » *l. 72, § 1, de contr. empt.* (XVIII, 1).
 - » *l. 1, de usu et usufr. leg.* (XXXIII, 2).
 - » *l. 16, pr. ad SC. Treb.* (XXXVI, 1).
 - » *l. 2, § 47. ad SC. Tertull.* (XXXVIII, 17).
 - » *l. 14, pr. de adq. rem dom.* (XLI, 1).
 - » *l. 9, de usurp. et usucap.* (XLI, 3).
 - » *l. 6, ne quid in loco sacro* (XLIII, 6).
 - » *Tit. de loco publico fruendo* (XLIII, 9).
 - » *l. 2, de via publ.* (XLIII, 11).
 - » *l. 2, § 21, ne quid in loc. publ.* (XLIII, 13).
 - » *l. 2, § 22, ne quid in loc. publ.* (XLIII, 13).
 - » *l. 1, § 3. de fluminibus* (XLIII, 12).
 - » *l. 3, de fluminibus* (XLIII, 12).
 - » *l. 1, § 3, ut in flum. publ. nav. licet* (XLIII, 14).
 - » *l. 1, § 4, ut in flum. publ. nav. licet* (XLIII, 14).
 - » *l. 13, § 5, quod vi aut clam* (XLIII, 24).
 - » *l. 2, 3, 4, de sepulchro violato* (XLVII, 12).

- DIGESTO *l. 4, 5 e 23, de verb. signif.* (L, 16).
 » *l. 15, de verb. signif.* (L, 16).
 » *l. 17, de verb. signif.* (L, 16).
 » *l. 59, de verb. signif.* (L, 16).
 » *l. 96, de verb. signif.* (L, 16).
 » *l. 178, de verb. signif.* (L, 16).
 » *l. 182, de verb. signif.* (L, 16).

CODICE, *l. ult., de inoff. test.* (III, 28).

- » *l. 3, ne rei domin. vel templ. vindic. temp. praescript. summoveatur* (VII, 38).
 » *l. 1, de tib. causa* (VII, 16).
 » *l. unica, de thesauris* (X, 15).
 » *l. unica, si liberaliter imperialis socius sive erede decesserit* (X, 14).
 » *l. 4 e 5, de bonis vacantibus et incorp.* (X, 10).

ISTITUZIONI, §§ 7 e 8, *de divis. rer.* (II, 1).

- » § 10, *de divis. rer.* (II, 1).

NOVELLE, 89, *cap. 12, § 4.*

LEGGI SPECIALI ITALIANE

Asse ecclesiastico.

- Legge 25 agosto 1848, n. 777, pel Piemonte.
 Legge 29 maggio 1855, n. 878, pel Piemonte.
 Decreto Luogotenenziale 11 dicembre 1860, per l'Umbria.
 Decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1861, per le Marche.
 Decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251, pel Napoletano, con cui si sopprimono gli Ordini religiosi.
 Legge 21 agosto 1862, n. 794, pel Napoletano, che prescrive il passaggio dei beni dalla Cassa ecclesiastica al demanio dello Stato.
 Legge 7 luglio 1866, n. 3036, per la soppressione degli Ordini e delle corporazioni religiose.
 Regolamento 21 luglio 1866, n. 3070, sulla soppressione delle corporazioni religiose.
 Legge 15 agosto 1867, n. 3848, per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico.
 Regolamento 22 agosto 1867, n. 3852, per la esecuzione della detta legge 15 agosto 1867.

- Legge 3 luglio 1870, n. 5723, sui provvedimenti relativi ai benefici ed alle cappellanie laicali soppresse con leggi precedenti a quella 15 agosto 1867, n. 3848.
- Legge 11 agosto 1870, n. 5784, all. P, sulla conversione dei beni delle fabbricerie.
- Legge 19 giugno 1873, n. 1402, per la estensione alla Provincia di Roma delle leggi sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici.
- Regolamento 11 luglio 1873, n. 1461, per la esecuzione della legge 19 giugno 1873, n. 1402, sull'Asse ecclesiastico.

Contabilità.

- Legge 22 aprile 1869, n. 5026, all. A, sull'Amministrazione dello Stato e sulla contabilità generale.
- Regolamento 4 settembre 1870, n. 5852, per l'esecuzione della stessa.
- R. Decreto 27 novembre 1872, n. 1099 (serie 2°), che approva alcune modificazioni aggiunte al Regolamento 4 settembre 1870.
- R. Decreto 23 giugno 1873, n. 1478 (serie 2°), che approva altre modificazioni ed aggiunte al Regolamento 4 settembre 1870.
- R. Decreto 15 settembre 1873, n. 1721 (serie 2°), che approva altre modificazioni al Regolamento 4 settembre 1870.
- R. Decreto 19 dicembre 1875, che approva altre modificazioni al Regolamento 4 settembre 1870.
- Testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3°), sull'Amministrazione e contabilità generale dello Stato.
- Regolamento 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3°), per l'esecuzione della legge sull'Amministrazione e contabilità generale dello Stato.

Debito Pubblico, Biglietti di Stato e di Banche in circolazione.

- Legge 4 agosto 1861, n. 174, di unificazione dei debiti pubblici d'Italia.
- R. Decreto 5 settembre 1861, n. 208, contenente le disposizioni per l'esecuzione della legge di parificazione dei debiti pubblici del Regno d'Italia.
- R. Decreto 3 novembre 1861, n. 313, col quale si approva il Regolamento disciplinare per l'Amministrazione del Debito pubblico del Regno d'Italia.
- Legge 1° maggio 1866, n. 2872, che autorizza il Governo del Re

- ad ordinare le spese necessarie alla difesa dello Stato, ed a provvedere con mezzi straordinari ai bisogni del Tesoro.
- R. Decreto 1° maggio 1866, n. 2873, concernente la somma di *duecento cinquanta milioni di lire* che la Banca Nazionale (nel Regno d'Italia) darà a mutuo al Tesoro dello Stato, ed altre disposizioni concernenti la Banca stessa, il Banco di Napoli, di Sicilia, la Banca Nazionale Toscana, e la Banca Toscana di Credito per l'Industria ed il Commercio d'Italia.
- Legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2°), sulla circolazione cartacea durante il corso forzoso.
- Legge 21 maggio 1876, n. 3121 (serie 2°), per la proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti di credito riuniti in consorzio, giusta la legge 30 aprile 1874, n. 1920.
- Legge 26 dicembre 1877, n. 4212 (serie 2°), che proroga fino al 30 giugno 1878 il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione.
- Legge 30 giugno 1878, n. 4430 (serie 2°), colla quale è prorogato al 30 giugno 1879 il corso legale dei biglietti propri degli Istituti di emissione, e sono date altre disposizioni relative agli Istituti medesimi ed ai pagamenti in moneta di bronzo.
- Legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3°), che provvede per l'abolizione del corso forzoso.
- R. Decreto 16 giugno 1881, n. 253 (serie 3°), che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge sui provvedimenti per l'abolizione del corso forzoso.
- R. Decreto 11 marzo 1883, n. 1231 (serie 3°), che stabilisce i distintivi dei biglietti di nuova forma da lire dieci.

Dotazione della Corona.

- Legge 16 marzo 1850, n. 1004.
- Legge 24 giugno 1860, n. 4135.
- Legge 10 agosto 1862, n. 755.
- Legge 14 marzo 1865, n. 2129.
- Legge 5 febbraio 1868, n. 4212.
- Legge 24 agosto 1868, n. 4547.
- Legge 20 maggio 1872, n. 823.
- Legge 21 maggio 1876, n. 3122.
- Legge 31 maggio 1877, n. 3853.
- Legge 22 giugno 1880, n. 5517

- Legge 13 maggio 1871, n. 214, sulle prerogative del Sommo Pontefice e della S. Sede e sulle relazioni dello Stato colla Chiesa.

Lavori pubblici.

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sui lavori pubblici.
Legge 10 agosto 1884, n. 2644 (serie 3^a), concernente la derivazione di acque pubbliche.
R. Decreto che approva il testo *unico* del Codice per la marina mercantile del 24 ottobre 1877, n. 4146.
Regolamento per l'esecuzione del testo unico del Codice per la marina mercantile del 20 novembre 1879, n. 5166.
Regio Decreto 31 dicembre 1883, n. 1832, per l'occupazione di tratti di spiagge lacuali.
Legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3^a), per l'esercizio delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e per la costruzione delle strade ferrate complementari.

Vendite, cessioni, censuazioni ed affrancazioni.

- Legge 10 agosto 1862, n. 743, sulla censuazione dei beni ecclesiastici in Sicilia.
Legge 21 agosto 1862, n. 793, che autorizza il Governo ad alienare i beni demaniali che non sono destinati ad uso pubblico, o richiesti da pubblico servizio.
Regolamento 14 settembre 1862, n. 812, per l'esecuzione della detta legge 21 agosto 1862.
Legge 24 gennaio 1864, n. 1636, sulle affrancazioni dei canoni enfiteutici, censi, livelli, ecc., dovuti a corpi morali.
Regolamento 31 marzo 1864, n. 1725 per l'esecuzione della suddetta legge 24 gennaio 1864.
Legge 24 novembre 1864, n. 2006, con cui viene approvata la convenzione con la società anonima per la vendita di beni demaniali.
Legge 2 luglio 1891, n. 379, portante modificazione alla legge sull'alienazione dei beni demaniali.
Legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, successivamente modificata da altra legge 18 dicembre 1879, n. 5188.
Legge 25 febbraio 1865, n. 2168, pel Tavoliere delle Puglie.
Legge 25 maggio 1876, n. 3124, sulla Sila delle Calabrie.
Legge 4 gennaio 1863, n. 1105, relativa ai beni demaniali della Sardegna.
Legge 23 aprile 1865, n. 2252, id.
Legge 18 marzo 1866, n. 2846, id.

- Legge 18 agosto 1870, n. 5839, relativa ai beni demaniali della Sardegna.
- Legge 28 agosto 1870, n. 5858, id.
- Legge 29 giugno 1873, n. 1474, id.
- Legge 3 giugno 1875, n. 2535, id.
- Legge 20 maggio 1865, n. 3340, per le Maremme Toscane.
- Legge 30 aprile 1871, n. 192 (serie 2'), per la riscossione delle imposte dirette.
- Regolamento per la esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. Decreto 23 dicembre 1886, n. 4256 (serie 3').
- Legge 13 settembre 1874, n. 2076, sulle tasse di registro, agli art. 130 e seg. dalla quale è tracciato il procedimento ingiunzionale.
- Legge 30 giugno 1871, n. 283, poi modificata con l'altra legge 4 maggio 1884, n. 3713, con cui furono dichiarati inalienabili alcuni boschi demaniali.

INDICE ALFABETICO DEGLI AUTORI CITATI

(La lettera **p** significa pagina, e la **n** nota).

- ALBINI**, p. 62, n. 105-105 *bis*.
- ARNDTS-SERAFINI**, p. 45, n. 66.
- AUBRY e RAU**, p. 111, n. 207.
- AURITI**, p. 203, n. 451.
- BALBO**, p. 203, n. 449-450.
- BARRIO**, p. 65, n. 112.
- BASTA**, p. 57, n. 98.
- BELLONO**, p. 100, n. 183.
- BIANCHI**, p. 85, n. 160.
- BIANCHINI**, p. 107, n. 193 e 193 *bis*; p. 110, n. 204, 205, 206.
- BLUNTSCHLI**, p. 54, n. 95-95 *bis*; p. 55, n. 96; p. 56, n. 97 *bis*; p. 63, n. 107; p. 64, n. 110; p. 65, n. 111 *bis*; p. 69, n. 120; p. 70, n. 125 e 126; p. 72, n. 129, 130 e 131; p. 73, n. 132, 133 e 134; p. 74, n. 135, 136, 137 e 138; p. 75, n. 139 e 140; p. 97, n. 178-178 *bis*.
- BOCCARDO**, p. 83, n. 159 ; p. 107, n. 193 e 193 *bis*.
- BOGGIO**, p. 153, n. 322-323.
- BORSARI**, p. 103, n. 186.

- BOULLIER, p. 62, n. 105-105 *bis*.
BURMANNIUS, p. 46, n. 69 *bis*.
BULENGERUS, p. 46, n. 69 *bis*.
BUNIVA, p. 102, n. 186.
- CALVINUS, p. 29, n. 13.
CAPIBLANCUS, p. 62, n. 105-105 *bis*.
CAPYCIUS-LATRO, p. 62, n. 105-105 *bis*.
CARNAZZA, p. 111, n. 207.
CASSIUS, p. 29, n. 13.
CENCELLI-PERTI, p. 59, n. 99.
CENNI, p. 71, n. 126 *bis*.
CERESETO, p. 90, n. 170.
CIARDULLI, p. 52, n. 89; p. 53, n. 91; p. 54, n. 92, 93 e 94;
p. 55, n. 96; p. 59, n. 100; p. 61, n. 102; p. 61, n. 103-104;
p. 63, n. 107, 108 e 109.
CICCAGLIONE, p. 57, n. 98 *bis*; p. 60, n. 101; p. 68, n. 119; p. 62,
n. 105-105 *bis*.
CICCONE, p. 83, n. 159 *bis*.
CIOLFI, p. 59, n. 99.
COLOMBO, p. 171, n. 380.
COSSA, p. 83, n. 159 *bis*; p. 107, n. 193 e 193 *bis*; p. 108, n. 195-196.
CUJACIO, p. 62, n. 105-105 *bis*.
- DALLOZ, p. 92, n. 171; p. 111, n. 207.
D'ANDREA, p. 62, n. 105-105 *bis*.
D'ARGENTRÉ, p. 71, n. 126 *bis*.
DE AFFLICTIS, p. 62, n. 105-105 *bis*.
DE BRUN, p. 182, n. 402; p. 183, n. 405; p. 184, n. 406; p. 185,
n. 407.
DE CRESENZIO, p. 34, n. 28.
DE-CUPIS, p. 90, n. 166, 167, 168 e 169; p. 101, n. 184; p. 123,
n. 234 *bis*; p. 134, n. 259 *bis*; p. 135, n. 265; p. 138, n. 273;
p. 141, n. 284, 285; p. 145, n. 290; p. 146, n. 292 e 295;
p. 151, n. 314; p. 152, n. 321; p. 153, n. 322 e 323; p. 154,
n. 324; p. 155, n. 326; p. 156, n. 328; p. 157, n. 329; p. 158,
n. 341; p. 160, n. 346; p. 161, n. 347, 348, 349, 350; p. 163,
n. 358; p. 164, n. 359-360; p. 165, n. 362; p. 167, n. 367;
p. 169, n. 372 e 373; p. 187, n. 417.
DE FRANCHIS, p. 60, n. 102.
DE GIOANNIS-GIANQUINTO, p. 88, n. 166, 167, 168, 169 e 170;
p. 107, n. 194; p. 111, n. 207.
DE LUCA, p. 62, n. 105-105 *bis*.

- DEMOLOMBE**, p. 111, n. 207.
DE RUGGIERO, p. 36, n. 32-33; p. 37, n. 35 a 37; p. 38, n. 40;
 p. 39, n. 46; p. 40, n. 49-50; p. 41, n. 55; p. 42, n. 58;
 p. 43, n. 60; p. 44, n. 61 a 63; p. 45, n. 64 e 65; p. 46,
 n. 67 e 68; p. 47, n. 70 a 77.
DI RUDINÌ, p. 201, n. 443.
D'ISERNIA, p. 62, n. 105-105 *bis*.
DOMAT, p. 77, n. 142 e 142 *bis*.
DONELLI, p. 62, n. 105-105 *bis*.
DOVERI, p. 27, n. 6; p. 34 e 35, n. 29.
DRAGONETTI, p. 56, n. 98; p. 62, n. 105-105 *bis*.
DUCROCQ, p. 111, n. 207.
DUFOUR, p. 78, n. 144; p. 81, n. 152 *ter*; p. 137, n. 272.
DUMOULIN, p. 71, n. 126 *bis*; p. 62, n. 105-105 *bis*.

EINNECIO, p. 28, n. 8.

FAVARO, p. 138, n. 274 *bis*.
FIMIANI, p. 53, n. 91; p. 56, n. 98; p. 62, n. 105-105 *bis*.
FILIDEI, p. 54, n. 92, 93 e 94; p. 57, n. 98; p. 59, n. 98 *bis*;
 p. 59, n. 99; p. 59, n. 100; p. 61, n. 102.
FOSCHINI, p. 27, n. 6.
FRECCIA, p. 62, n. 105-105 *bis*.
FULCI, p. 103, n. 186.

GANDOLFO, p. 92, n. 171.
GARNIER, p. 90, n. 170; p. 112, n. 208.
GASPARRO, p. 26, n. 2 a 5; p. 31, n. 20.
GEFFCKEN, p. 63, n. 106; p. 81, n. 152 *ter*; p. 118, n. 221; p. 119,
 n. 225.
GIANNONE, p. 52, n. 89.
GIANZANA, p. 92, n. 171.
GIORGI, p. 105, n. 191 *bis*; p. 111, n. 207 *bis*; p. 144, n. 289; p. 145,
 n. 290; p. 146, n. 291 e 292; p. 152, n. 321; p. 153, n. 322-
 323; p. 154, n. 324; p. 155, n. 326; p. 157, n. 329; p. 158,
 n. 341; p. 161, n. 347-348; p. 162, n. 353; p. 167, n. 367;
 p. 169, n. 371, 372 e 373; p. 178, n. 392 e 393; p. 188, n. 420;
 p. 190, n. 424; p. 192, n. 426 a 428.
GRIMALDI, p. 132, n. 254.
GROZIO, p. 79, n. 152 *bis*.
GUICCIOLI, p. 124, n. 237 a 239.

HEGEL, p. 51, n. 83-84.

HELPERICH, p. 121, n. 226.

LAURENT, p. 75, n. 140; p. 76, n. 141 e 141 *bis*; p. 77, n. 142 e 142 *bis*; p. 78, n. 144 e 145; p. 79, n. 151 e 152; p. 85, n. 160; p. 87, n. 165; p. 111, n. 207; p. 138, n. 274 *bis*.

LEROY-BEAULIEU, p. 63, n. 106; p. 80, n. 152 *bis*; p. 81, n. 152 *ter*; p. 107, n. 193, 193 *bis* e 194; p. 108, n. 195 e 196; p. 109, n. 199, 200, 201 e 202; p. 110, n. 203, 204, 205 e 206; p. 114, n. 212 a 215; p. 115, n. 212 a 215, 216, 217 e 218; p. 116, n. 219; p. 118, n. 221, 222 e 223; p. 119, n. 224 e 225; p. 120, n. 226; p. 122, n. 227 e 228; p. 123, n. 234; p. 126, n. 243; p. 128, n. 245 e 246; p. 200, n. 434.

LETRONNE, p. 43, n. 60.

LEVI, p. 101, n. 184.

LIBERATORE, p. 53, n. 91; p. 59, n. 99; p. 61, n. 102.

LOMBARDI, p. 42, n. 56 e 57; p. 53, n. 90; p. 61, n. 103 e 104.

LOMONACO G., p. 71, n. 126 *bis*.

LOMONACO V., p. 156, n. 328.

MACÈ, p. 35, n. 31; p. 38, n. 41; p. 40, n. 47 e 48; p. 50, n. 80 *ter*.

MANTELLINI, p. 47, n. 69 *bis*; p. 66, n. 113 e 114; p. 79, n. 151 e 152; p. 83, n. 159 *bis*; p. 87, n. 164 e 165; p. 90, n. 169 e 170; p. 92, n. 171 e 172; p. 94, n. 174; p. 95, n. 176; p. 98, n. 178 e 178 *bis*; p. 99, n. 180 e 181; p. 100, n. 183; p. 101, n. 184 e 185; p. 102, n. 186; p. 103, n. 190; p. 109, n. 197 e 198; p. 112, n. 208; p. 113, n. 209 *bis*; p. 178, n. 392 e 393.

MARQUARDT, p. 37, n. 38; p. 38, n. 42 e 43; p. 39, n. 44 e 45; p. 41, n. 54; p. 42, n. 58; p. 44, n. 61, 62 e 63; p. 46, n. 69; p. 47, n. 69 *bis*; p. 48, n. 78 e 79; p. 49, n. 80; p. 50, n. 82; p. 204, n. 452.

MASCI, p. 62, n. 105-105 *bis*.

MASUCCI, p. 52, n. 86.

MATTEI, p. 111, n. 207.

MATTIROLO, p. 178, n. 392 e 393.

MENGOTTI, p. 50, n. 81; p. 203, n. 449-450.

MESSEDAGLIA, p. 36, n. 34.

MEUCCI, p. 111, n. 207; p. 112, n. 208.

MIGLIACCIO, p. 143, n. 287.

MOMMSEN, p. 47, n. 77.

MÜHLENBRUCH, p. 25, n. 1; p. 30, n. 17 e 18; p. 31, n. 19 e 20.

MÜLLER, p. 52, n. 85.

NOODT, p. 28, n. 8.

NOVARIUS, p. 62, n. 105-105 *bis*.

ORELLI, p. 43, n. 60.

PACIFICI-MAZZONI, p. 80, n. 152 *bis*; p. 81, n. 153; p. 82, n. 156;
p. 86, n. 162; p. 90, n. 170 e 171; p. 92, n. 171 e 172; p. 95,
n. 175; p. 102, n. 186; p. 111, n. 207; p. 159, n. 345.

PANZARASA, p. 92, n. 172.

PEREZIO, p. 31, n. 20.

PERSICO, p. 111, n. 207.

PERTILE, p. 62, n. 105-105 *bis*.

POTHIER, p. 77, n. 142 e 142 *bis*.

PROUDHON, p. 83, n. 159 *bis*; p. 111, n. 207; p. 139, n. 275.

RAPOLLA, p. 61, n. 103 e 104; p. 62, n. 105-105 *bis*.

RAU, p. 111, n. 207.

RICCA-SALERNO, p. 63, n. 106.

RICCI, p. 92, n. 171; p. 111, n. 207; p. 178, n. 392 e 393.

RICHERI, p. 28, n. 9.

RINALDI, p. 53, n. 91; p. 54, n. 95 e 95 *bis*; p. 55, n. 96; p. 57,
n. 98 *bis*; p. 59, n. 99; p. 59, n. 100; p. 60, n. 101; p. 62,
n. 105-105 *bis*; p. 68, n. 119; p. 72, n. 128; p. 90, n. 170.

ROSA, p. 62, n. 105-105 *bis*.

ROSENTHAL, p. 62, n. 105-105 *bis*.

ROSTAGNO, p. 135, n. 264.

ROVITUS, p. 62, n. 105-105 *bis*.

SABATINI, p. 100, n. 183.

SANTAMARIA, p. 55, n. 96; p. 56, n. 97; p. 59, n. 99; p. 64,
n. 110; p. 65, n. 111; p. 68, n. 119.

SAVIGNY, p. 47, n. 69 *bis*; p. 48, n. 80; p. 50, n. 80 e 80 *ter*;
p. 62, n. 105-105 *bis*; p. 204, n. 452.

SCIALOJA, p. 112, n. 208.

SCHUPFER, p. 52, n. 88; p. 54, n. 95 e 95 *bis*; p. 61, n. 102;
p. 62, n. 105-105 *bis*.

SCHEEL, p. 81, n. 152 *ter*; p. 96, n. 177 *bis*; p. 107, n. 193 e 193 *bis*;
p. 108, n. 195 e 196; p. 109, n. 202; p. 110, n. 203 e 204,
205 e 206; p. 121, n. 226; p. 122, n. 227 e 228; p. 129, n. 247.

SELLA, p. 124, n. 237 a 239.

SEMPLECIO, p. 205, n. 453.

SERAFINI, p. 28, n. 8; p. 31, n. 21; p. 32, n. 22 a 24; p. 33,
n. 25 a 28.

- SERRIGNY, p. 40, n. 51; p. 46, n. 69 *bis*; p. 50, n. 80 *ter*; p. 84, n. 159 *bis*.
- SQUITTI, p. 33, n. 27.
- STRABONE, p. 43, n. 60.
- TASSONE, p. 62, n. 105-105 *bis*.
- TEDESCO, p. 90, n. 170; p. 101, n. 184.
- TIEPOLO, p. 92, n. 171; p. 113, n. 209 *bis*.
- TROPLONG, p. 80, n. 152 *bis*; p. 81, n. 152 *ter*; p. 85, n. 161; p. 112, n. 208.
- WAGNER, p. 63, n. 106; p. 80, n. 152 *bis*; p. 81, n. 152 *ter*; p. 107, n. 193; p. 108, n. 195 e 196; p. 109, n. 197, 198, 199, 200 e 201; p. 110, n. 204, 205 e 206.
- VALENTI, p. 127, n. 244 *bis*; p. 176, n. 387.
- VALLETTA, p. 56, n. 98.
- WALTER, p. 49, n. 80; p. 50, n. 80 *ter*.
- VARCASIA, p. 138, n. 274 *bis*.
- VICO, p. 51, n. 83 e 84.
- WINSPEARE, p. 52, n. 87 e 88; p. 54, n. 95 e 95 *bis*; p. 55, n. 95 e 95 *bis*; p. 56, n. 97; p. 57, n. 98 *bis*; p. 59, n. 99; p. 60, n. 101; p. 62, n. 105-105 *bis*; p. 64, n. 108, 109, 110 e 112; p. 66, n. 113 e 114; p. 67, n. 115, 116 e 117; p. 68, n. 118; p. 69, n. 121 e 122; p. 70, n. 123 e 124; p. 71, n. 127; p. 72, n. 128.
- VITA-LEVI, p. 160, n. 346.
- WODON, p. 112, n. 208.
- ZACHARIAE, p. 103, n. 186.
- ZAMBALDI, p. 53, n. 91.
- ZARAUDNY, p. 81, n. 153.
- ZILIOLI, p. 92, n. 171.

INDICE ANALITICO-ALFABETICO DELLE MATERIE

A

- ABUSI feudali, p. 64-66.
- ABBONO del 7 ^o/₁₀ sul prezzo di vendita (Vedi *Vendita*).
- ID. del 3 ^o/₁₀ (Vedi *Vendita*).
- ACQUA (*aqua profluens*):
- in diritto romano, p. 28, 29.
- » moderno, p. 138, 140.
- AËR — sua natura giuridica — spazio sovrastante al fondo, p. 28.
- ACQUISTO di beni da parte dello Stato (Vedi *Origine* dei beni dello Stato).
- ADEMPRIVILI, nome di beni dello Stato in Sardegna, p. 125.
- ADEMPATIO CIVITATIS, od occupazione della città nemica — carattere e conseguenze dell'istituto presso i Romani, 37.
- ADSIGNATIO e sue specie:
- romulea*, p. 38.
- colontaria*, p. 38.
- virtana*, p. 38.
- AFFITTO (*locatio*) di beni dello Stato, p. 47-132.
- AFFRANCAZIONI di censi e canoni, p. 105-187.
- AGER e sue precipue determinazioni:
- colonicus*, p. 38-39.
- pascuus*, p. 47.
- peregrinus*, p. 35.
- privatus*, p. 40.
- privatus vectigalisque*, p. 39.
- publicus*, p. 35, 36, 40.
- quaestorius*, p. 38-39.
- romanus*, p. 35.
- AGGIUDICAZIONE (Vedi *Vendita*).
- AGRI — significato specifico della parola, p. 41.
- ALIENABILITÀ od inalienabilità dei beni demaniali secondo l'antico diritto ed il diritto moderno, p. 79, 80, 87, 93, 134.
- ALLODIO o proprietà allodiale — suo carattere secondo il diritto feudale, p. 60.
- ALTEZZA del saggio delle imposte presso le diverse nazioni:
- Austria, p. 119.
- Italia, p. 120.
- Russia, p. 118.

AMMINISTRAZIONE dei beni posseduti dallo Stato in Roma — specialmente nel VI secolo — categorie di beni che vi erano comprese — *agri*, ossia campi coltivati — *pascua populi romani* — *silvae ceduae* — *metalla* o miniere, ecc., p. 41, 42, 43, 44.

AMMINISTRAZIONE dei beni demaniali — modo come è in Italia regolata, p. 133.

AMMONTARE del valore capitale dei beni demaniali (Vedi *Italia-Valore*).

AMMONTARE delle rendite demaniali (Vedi *Italia-Rendite*).

ANNESSIONE di territorio (Vedi *Origine e Provenienza dei beni dello Stato*).

ANTICRESI (*Contratto di*), p. 124.

APPARTENENZA delle cose e dei beni — specie in cui questi si distinguono sotto tale rapporto in diritto romano ed in diritto moderno :

res communes, p. 27.

res publicae, p. 28.

res nullius, p. 26.

res privatae, p. 31.

cose appartenenti allo Stato, p. 78 e 82.

alle Province, p. 78 e 82.

ai Comuni, p. 78 e 82.

ai Corpi Morali ed Istituti riconosciuti, p. 78 e 82.

ai privati, p. 78 e 82.

ARENILE (Vedi *Lido del mare*), e p. 138.

ARMİ (Vedi *Enumerazione sommaria dei beni demaniali*).

ASTA — origine della parola — suo significato, p. 156.

ATTI PRELIMINARI della vendita (Vedi *Vendita*).

ATTIVO dei beni dello Stato (Vedi *Valore capitale e confronto tra Attivo e Passivo*).

AVANZO e *disavanzo* nei principali Stati d'Europa, p. 196.

AVVISI d'asta (Vedi *Vendita, Asta*).

AUMENTO di sesto — non è ammesso nelle vendite dei beni demaniali, p. 163.

AUSTRIA — importanza del demanio, p. 116 (Vedi anche *Altezza del saggio delle imposte*).

B

BACINI (Vedi *Rimboschimento*).

BADEN — importanza del demanio — suo incremento, p. 115.

BASTIONE delle piazze da guerra e delle fortezze — categoria dei beni cui esso appartiene, p. 78, 84, 87.

BAVIERA (Vedi *Germania*).

BENEFICIUM — natura dell'istituto — sua funzione politica ed economica nel diritto feudale, p. 54.

BENI DELLO STATO (Varie specie di essi):

beni originarii, p. 28, 92, 96.

» derivati, p. 44, 103.

» demaniali, p. 134.

» patrimoniali, p. 134.

» mobili, p. 77 e 134.

» immobili, p. 77 e 134.

» di libera disponibilità, p. 134.

» non disponibili, p. 134.

» fruttiferi, p. 134.

» infruttiferi, p. 134.

» urbani e rurali, p. 147 (Vedi pure voci *Cose* e *Res*)

BIBLIOTECHE (Vedi *Beni demaniali*).

BIGLIETTO monetario e sue varietà:

biglietto a corso fiduciario, p. 104.

» » legale, p. 104.

» » forzoso, p. 104.

BILANCIO delle *entrate* dei principali Stati di Europa, p. 194.

Id. delle *spese*, p. 196 (Vedi pure *Confronto* tra l'*Ager publicus* e il demanio moderno — confronto dei prodotti nei principali Stati moderni, nonchè delle *Rendite* dei beni dello Stato che annualmente figurano nel bilancio).

BOSCHI, stato ed importanza di essi in

Austria, p. 116.

Francia, p. 117.

Italia, p. 117-120.

Prussia, p. 116-118.

Russia, p. 115-118.

Stati Uniti, p. 115.

BOTTINO di guerra — sua importanza come mezzo d'acquisto di proprietà nel periodo romano, p. 46.

nel moderno, p. 98.

BURGENSATICI (Vedi voce *Allodio*).

C

CADUCHI — beni che vanno sotto tale denominazione, e diritto dello Stato su di essi, p. 45, 102.

CANALI CAVOUR e loro prodotti, p. 187.

CANONI (Vedi *Censi*).

- CAPITOLATO di vendita e sue varietà — capitolato generale — capitolato speciale (Vedi *Vendita*).
- CATEGORIE dei beni dello Stato :
- demaniali, p. 87.
 - patrimoniali, p. 94.
 - dotazione della Corona, p. 95.
- CAVE (Vedi *Amministrazione dei beni in Roma*).
- CENSI - loro funzione economica nel bilancio dello Stato, p. 132, 187.
- COMITES — loro partecipazione alla divisione delle terre tolte ai vinti, p. 54.
- COMPARAZIONE fra i beni del demanio nelle varie epoche (prefazione), p. 9 e p. 128.
- COMPETENZA :
- in materia d'aggiudicazione dei beni demaniali, p. 155.
 - di quistioni d'appartenenza di spiagge e lidi, p. 138.
 - di concessione e di decadenza da concessione di miniere, p. 178.
 - di legittimità di atti per l'espropriazione di beni demaniali per causa di pubblica utilità, p. 178.
- COMPRA — differenza del sistema tenuto dall'Amministrazione pubblica nella compra e nella vendita (Vedi *Vendita*).
- CONCESSIONI governative per derivazioni d'acqua, p. 186
- CONFINI dello Stato
- romano, p. 29.
 - italiano, p. 97.
- CONFISCHE di oggetti dei quali sia vietata la detenzione e l'asportazione, o di contrabbando (Vedi *Origine*).
- CONFRONTO tra la funzione economico-finanziaria dell'*ager publicus* e il demanio moderno, p. 128-130.
- Id. dei redditi *demaniali* nei principali Stati d'Europa, p. 128.
- CONFUSIONE dei beni dello Stato con quelli della Corona — sua durata fra noi, p. 105-106.
- CONSIGLIO DI STATO, p. 155-170-178.
- CONSUETUDINI feudali, p. 69.
- CONTRATTI dello Stato (Vedi *Origine e Provenienza dei beni dello Stato*).
- CONTRAVVENZIONI, p. 103.
- CORONA, beni assegnati in dotazione al Capo dello Stato — diritti che questi vi esercita, p. 86-95.
- CORPORAZIONI soppresse — devoluzione dei beni al demanio, p. 98.
- CORRENTI diverse nei vari Stati intorno la conservazione e lo sviluppo del demanio industriale, p. 114.
- CORTE DEI CONTI, p. 136.

COSE (*res*) e loro molteplici distinzioni :

- cose consumabili e non consumabili, p. 32.
- » corporali e incorporali, p. 33.
- » *dividuae et individuae*, p. 32.
- » fungibili e non fungibili, p. 32.
- » mobili e immobili, p. 32.
- » in commercio e fuori commercio, p. 33.
- » *communes*, p. 27.
- » *mancipi e nec mancipi*, p. 33.
- » *nullius*, p. 27.
- » principali ed accessorie, p. 32.
- » *privatae*, p. 31.
- » *publicae*, p. 28.
- » *religiosae*, p. 34.
- » *sacrae*, p. 34.
- » *sanctae*, p. 34.
- » semplici o composte, p. 33.
- » semoventi, p. 32.
- » università di cose, p. 33.

CRITICA delle ragioni addotte per giustificare l'alienazione dei beni demaniali in Italia, p. 124 e seg.

degli argomenti contro l'istituto dell'enfiteusi, p. 123 e seg.

delle esagerate conseguenze che da taluni si vorrebbero trarre dall'alienazione dei beni demaniali, p. 176.

dell'uso della parola *fisco*, p. 83, 84, 105.

del demanio di sovranità, p. 83.

dei calcoli fatti per ottenere la somma delle nostre entrate di demanio, p. 129.

delle teorie sulla proprietà dei beni assegnati in dotazione alla S. Sede, p. 105.

dell'ultimo disegno di legge presentato dal Ministro delle Finanze per modificazione alla legge sulla riscossione delle imposte dirette, p. 171.

dell'uso delle parole: spese intangibili, p. 197.

D

DANARO: categoria di beni cui esso appartiene (Vedi *Attività proprie del Tesoro*).

DANNI-INTERESSI — modo di valutarli, p. 154.

DANNO, o rivendita in danno — caso nel quale essa ha luogo — suoi effetti (Vedi *Vendita*).

DEBITO PUBBLICO — proporzioni da esso assunte negli Stati moderni, p. 121, 183, 198.

- DECADENZA dell'Impero Romano e sue cause, p. 51.
- DECADENZA del demanio patrimoniale italiano — ragioni che la determinarono, p. 123.
- DEDITIO — formula di essa, p. 37.
- DEMANIALI — distinzione dei beni demaniali — beni demaniali per natura — beni demaniali per destinazione, p. 84.
- DEMANIO: forma ed importanza di esso nei vari periodi storici — sue molteplici denominazioni:
- l'*ager publicus in Roma*, p. 36 a 40.
 - il *demain* negli *Stati feudali*, p. 53.
 - o *domain*, p. 53.
 - o *domantum*, p. 61.
 - civico, p. 59.
 - regio, p. 56.
 - feudale, p. 57.
 - fiscale, p. 56.
 - ecclesiastico, p. 59.
- epoca moderna — distinzione del demanio in demanio territoriale, p. 109.
- » pubblico, p. 78-85.
 - » patrimoniale, p. 83.
 - » di sovranità, p. 83.
 - » forestale, p. 109.
 - » ferroviario, p. 109.
 - » industriale, p. 109.
 - » lacuale, p. 200.
 - » monumentale, p. 200.
 - » stradale, p. 200.
 - » marittimo, p. 200.
 - » antico o vecchio demanio o d'antico tipo, p. 131.
- DESERZIONE D'ASTA (Vedi *Vendita*).
- DETERMINAZIONE dei beni a vendersi (Vedi *Vendita*).
- DEVOLUZIONE di beni allo Stato — casi in cui si verifica — per mancato pagamento delle imposte — per mancanza degli eredi più prossimi (Vedi *Origine dei beni dello Stato — Espropriazione*).
- DIRITTI dello Stato sui beni del demanio pubblico e patrimoniale nei diversi periodi:
- nel periodo romano, p. 44.
 - » feudale, p. 51.
 - » moderno, p. 110.
- DISAMMORTIZZAZIONE — beni che vi sono soggetti, p. 98-125.
- DISAVANZO (Vedi *Prospetta comparativo*).

- DISEGNO DI LEGGE pel collocamento dei beni devoluti per mancato pagamento d'imposta (Vedi *Vendita*).
- DISPUTE fra economisti (Vedi *Economisti*).
- DISTINZIONE DELLE COSE rispetto all'appartenenza (Vedi *Appartenenza*).
- DISTRIBUZIONI FEUDALI o concessione del Duce ai suoi fedeli — origine dello stato feudale, p. 55.
- DONATIO CIVITATIS — annessione di città, p. 37.
- DONAZIONE da parte di privati allo Stato secondo le forme del diritto civile, p. 46.
- DONI NAZIONALI fatti dallo Stato a cittadini benemeriti, p. 101.
- DOTAZIONE — sue specie:
 dotazione della Corona (Vedi *Corona, Lista civile*), p. 86 e 95.
 » della S. Sede, p. 95.
- DOTTRINA politica dello Stato — lotta fra il principio monarchico e il feudale, p. 68.
 esagerazione dell'idea monarchica, p. 72.
- ID. del Codice francese, p. 77.
- ID. del Codice italiano, p. 82.
- DUPLICE FORMA in cui i beni dello Stato figurano nel bilancio, p. 142, 143.

E

- ECONOMISTI e loro dispute circa la dismissione dei beni demaniali o conservazione degli stessi, p. 107.
- EDIFICI PUBBLICI — loro carattere giuridico ed appartenenza, p. 90 (Vedi *Beni* di demanio pubblico, nonchè dispute sulla loro classificazione).
- EFFETTI DEL NON USO dei beni demaniali, p. 137 a 141.
- EFFETTI DIFFERENTI che la conservazione e la dismissione dei beni demaniali riverberano sui sistemi tributarii dei vari paesi, p. 118, 121.
- ELENCHI dei beni a vendersi (Vedi *Vendite*).
- ENFITEUSI — sua origine,
 l'*ager quaestorius*, o *ager privatus vectigalisque*, p. 39
 sua configurazione nel Codice civile italiano, p. 124.
 vantaggio che essa presenta per lo Stato di fronte alla vendita dei beni demaniali, p. 125-126.
 infondatezza delle obiezioni contro tale istituto, p. 126.
 durata che secondo gli economisti ad essa dovrebbero dare, p. 126.
- ENTI AMMINISTRATI dallo Stato, p. 187.

- ENTRATE** — fonte principale di esse — imposte, p. 129.
 entrate dei principali Stati d'Europa (Vedi *Bilancio*).
- ENUMERAZIONE** (sommaria) dei beni demaniali dello Stato:
 piazze da guerra, fortezze, mura e dipendenze, p. 87.
 navi da guerra ed assimilate, p. 88.
 armi e loro dotazioni, p. 88.
 biblioteche, pinacoteche, musei, monumenti ed opere d'arte
 in genere, p. 88-89.
 edifici demaniali addetti a pubblici uffici finchè conservano
 la destinazione, p. 90.
 strade nazionali, p. 90-91.
 fiumi, torrenti, canali di navigazione, p. 91.
 laghi, lido di mare, porti, seni, spiagge e loro dipendenze,
 p. 91 e 92.
 boschi dichiarati inalienabili, p. 93.
 saline sotto certi rispetti, p. 94.
- ESENZIONE** da espropriazione dei beni assegnati in dotazione alla
 S. Sede, p. 96.
- ESENZIONE** dal pagamento del *tributum* per l'Italia nel secolo VI
 di Roma (Vedi *Tributum*).
- ESENZIONE** dalle tasse di passaggio e dalle imposte — lotti devo-
 luti al demanio per mancato pagamento delle imposte — loro
 cessione a pro dei Comuni e Congregazioni di carità, p. 174.
- ESPROPRIAZIONE** per causa di pubblica utilità dei beni di demanio
 pubblico, p. 178.
 Id. come sorgente di beni dello Stato (Vedi *Origine*).

F

- FASI** del demanio italiano, p. 122.
- FERROVIE** — concessione dell'esercizio delle principali reti, p. 170.
- FEUDALISMO** (Vedi *Funzione dei beni demaniali durante il feuda-
 lismo*).
- FEUDO** (voce), origine, p. 57.
- FISCALI**: beni dello Stato nel periodo feudale, p. 57.
- FISCO** — origine e significato della parola — se sia usata nel
 Codice civile e nelle altre leggi, p. 83, 84, 105.
- FIUMI** e varie specie — fiumi navigabili e non navigabili, p. 29
 (Vedi *Beni di demanio pubblico*).
- FLORIDEZZA** del demanio:
 nel periodo romano, p. 49.
 nel periodo italiano dopo l'unificazione politica, p. 122.
- FLUTTI** (Vedi *Lido*).
- FONDI** rustici e urbani (Vedi *Beni*).

FONTI DEL CODICE FRANCESE, p. 77.

FORTEZZE — categoria di beni cui esse appartengono per la loro destinazione — effetti della cessazione di tale destinazione, p. 85 e 88.

FRANCIA: valore attribuito al *demanio* dello Stato, delle Province e dei Comuni, p. 117.

Id. alle *rendite* di tutta la Francia, p. 119.

FUNZIONARI PUBBLICI (Vedi *Funzionari* che intervengono all'asta).

FUNZIONE dei beni demaniali e sua importanza nelle diverse epoche di fronte alle altre entrate pubbliche:

a Roma, p. 48, 49.

nel periodo feudale, p. 63, 73.

negli Stati moderni, p. 128, 129.

G

GERMANIA — valore attribuito alle rendite dello Stato, p. 191.

GIURAMENTO dei feudatari in occasione dell'investitura, p. 54.

GIURISTI — loro dispute intorno ai diritti del re e dei baroni per la restaurazione della potestà regia di fronte alla feudalità — questione sulla proprietà dei beni di demanio pubblico, p. 69 a 71 e 110.

I

IMMISSIONE in possesso (Vedi *Vendita*).

IMMOBILI (Vedi *Cose e Beni dello Stato*).

IMPERO ROMANO — condizione dei beni demaniali dello Stato e relativi mutamenti, p. 50.

IMPOSTE — loro importanza come cespiti d'entrata nei bilanci degli Stati moderni, p. 129-130-195.

IMPRESCRITTIBILITÀ — prescrivibilità dei beni, p. 85.

INADEMPIMENTO del pagamento delle rate di prezzo (Vedi *Vendita*).

INALIENABILI (Vedi *Beni di demanio pubblico*), p. 81-141.

INCANTI (Vedi *Vendita*).

INDUSTRIALI (Vedi *Demanio*).

INGHILTERRA: condizione dei beni demaniali — loro produttività, p. 118.

INGIUNZIONALE (Vedi *Procedimento*).

INTENDENZE DI FINANZA: loro istituzione, p. 151.

INTERESSI sulle rimanenze di prezzi (Vedi *Vendita*).

INVENTARIO dei beni dello Stato e sua conservazione, p. 135-136.

INVENZIONI e SCOPERTE (Vedi *Occupazione ed Origine dei beni*).

IPOTECA — garanzia reale, p. 155.

ISTITUTI DI CREDITO, p. 104.

ITALIA: valore attribuito ai beni dello Stato, p. 183.
alle rendite patrimoniali dei beni fruttiferi, p. 191.

J

JUS ITALICUM: estensione del godimento, effetti, p. 204.

L

LACUNE nel censimento e valutazione del demanio fluviale, marittimo, monumentale, stradale, p. 185, 186, 200.

LAGO (*lacus*), p. 29.

LAPICIDINAE, *cretifodinae*, *arenae* (periodo romano), p. 43.

LETTO dei fiumi — teorie sulla proprietà di esso, p. 92.

LICITAZIONI (Vedi *Vendita*).

LIDO DEL MARE (*litus*):

suo significato, p. 29.

qual confine dello Stato su cui si possono elevare fortezze ed esigere tasse, p. 44.

sua estensione, p. 92.

LIEVE SAGGIO DELLE IMPOSTE:

nel periodo romano, p. 128.

nel Belgio, p. 120.

LIMITES (confini dello Stato nel periodo romano), p. 44.

LISTA CIVILE — beni di cui essa consta — modo come essa è stabilita (Vedi *Corona*).

LOCA PUBLICA: quali essi erano nel periodo romano, p. 44.

LOTTI (Vedi *Vendita e luoghi degli incanti*).

M

MARE (Vedi *Cose comuni e Lido*).

MATERIALE artistico e scientifico, p. 182.

METALLA, p. 42.

MINIERE — concessione d'esercizio, decadenza:

nel diritto romano, p. 29-44.

nel diritto moderno, p. 186.

MINISTERO delle Finanze, p. 134-136.

Id. del Tesoro, p. 133-136.

MOBILI (Vedi *Cose dello Stato*).

MODIFICAZIONI da introdursi nelle leggi di vendita (Vedi *Vendita*).

MONARCHIA assoluta — (Vedi *Funzione dei beni demaniali nella monarchia assoluta*).

MONOPOLIO dei Sali e Tabacchi, p. 94.

MULTE (Vedi *Confische e Contravvenzioni*).

MUNICIPI (Vedi *Appartenenza dei beni*).

MURA di fortezza, p. 88.

di città coi dipendenti terreni laterali esterni ed interni
detti *pomerto* — loro natura, p. 139.

MUSEI — categoria di beni dello Stato, p. 88.

N

NAVE (Vedi *Beni* del demanio pubblico dello Stato).

NOMENCLATURA DEI BENI (Vedi *Beni*).

NON USO dei beni demaniali (Vedi *Effetti del non uso*).

NULLE TERRE SANS SEIGNEUR (periodo feudale), p. 65.

NULLIUS (Vedi *Cose*).

NULLUS AGER EST TRIBUTARIUS (periodo romano), p. 204.

O

OCCUPAZIONE — modo d'acquisto di proprietà — occupazione di
isole e terre (Vedi *Origine dei beni dello Stato*).

OFFERTE di prezzo nelle licitazioni (Vedi *Vendita*).

OGGETTI D'ARTE — categoria di beni tra cui vanno annoverati —
se siano alienabili od inalienabili, p. 88.

OMAGGIO — sua prestazione dal feudatario al Monarca, p. 55.

OPERAZIONI finanziarie sui beni demaniali, p. 114-123-145.

ORIGINE DEI BENI DELLO STATO :

dall'*atto costitutivo* o d'annessione di territorio o da occu-
pazione, p. 97.

dal vecchio demanio degli ex Governi italiani, p. 98.

dalla soppressione di Enti e Corporazioni incompatibili col
nuovo diritto italiano, p. 98.

da conversione di beni appartenenti a *manimorte*, p. 98.

da espropriazioni per mancato pagamento d'imposte, o a
causa di utilità pubblica, p. 99.

da contratti, p. 101.

da donazioni e lasciti testamentari, p. 101.

da successioni a beni vacanti, p. 102.

da relitti del mare, p. 103.

da prescrizione acquisitiva, p. 103.

da rinvenimento di tesoro nei fondi demaniali, p. 103.

da confiscazione d'oggetti di cui sia vietata la detenzione, ecc.,
pene pecuniariè, ecc., p. 103.

da creazione di titoli, p. 104.

ORIGINE della proprietà fondiaria privata nel periodo romano, p. 40.

P

- PAGAMENTI (Vedi *Vendita — Rate di prezzo*).
- PASCUA POPULI ROMANI, p. 41.
- PASSAGGIO dei beni demaniali a patrimoniali — se v'occorre atto formale, p. 84-113.
- PASSIVO (Vedi *Debito Pubblico*).
- PATRIMONIALI (Vedi *Beni dello Stato*).
- PENE *pecuntarie* (Vedi *Origine dei beni dello Stato*).
- PENSIONI — aggravio che portano ai bilanci dei principali Stati d'Europa, p. 198.
- PERSONA giuridica: lo Stato, p. 36-37-44-45-101.
- POMERIO (Vedi *Mura di Città*).
- POPOLAZIONE dell'Italia e degli altri principali Stati d'Europa, p. 196.
- PORTE delle fortezze (Vedi *Beni del demanio*).
- PORTO (*Portus*), p. 29.
- POSSESSO, p. 47.
- POSTE: prodotti, 130.
- POSTO che occupano i prodotti dei beni patrimoniali nel nostro bilancio (Vedi *Confronto coll'Ager publicus, Imposte, Prospetto comparativo delle relative rendite nei principali Stati d'Europa*).
- PRECONCETTI degli economisti che lo Stato sia cattivo amministratore (prefazione), p. 11 e 109.
- PRESCRITTIBILITA' (Vedi *Effetti del non uso, e cenno sulle vicende della prescrizione*), p. 85.
- PRESCRIZIONE, p. 80-139.
- PRESTITI (Vedi *Debito Pubblico*).
- PRIMA DISTINZIONE (nel periodo moderno) fra i beni demaniali dello Stato e quelli dei Comuni e dei privati, p. 77.
- PRINCIPALI prodotti dei beni patrimoniali in Italia, p. 125.
- PROCEDIMENTO *ingiunzionale* per la riscossione delle rendite demaniali, p. 142.
- PRODOTTI o prospetti comparativi delle rendite demaniali nei principali Stati in Europa, siano effettivamente demaniali, siano industriali:
- Austria, p. 191.
 - Francia, p. 191.
 - Germania, p. 191.
 - Italia, p. 191.
 - Russia, p. 191.
 - Spagna, 191.

- PROGRESSO segnato dal Cod. civ. italiano in confronto del francese intorno alla distinzione dei beni demaniali, p. 82.
- PROPRIETÀ, p. 110.
- PROSPETTO delle rendite dei beni patrimoniali (Vedi *Prodotti*).
 ID. di prodotti delle nostre imposte, p. 130.
 Saline, p. 132.
 Boschi inalienabili, p. 93.
- ID. COMPARATIVO delle *entrate e spese* dei principali Stati di Europa (Vedi *Bilanci*).
- PROVENIENZE di tutti i beni dello Stato (Vedi *Origine dei beni dello Stato*).
- PROVINCIE (Vedi *Appartenenza dei beni alle*).
- PROVVEDIMENTI che autorizzano le vendite (Vedi *Vendita*).
- PRUSSIA (Vedi Germania).

Q

- QUANTI MINORIS (*actio*), p. 154.
- QUESTIONE sull'appartenenza dei beni demaniali dello Stato (Vedi *Giuristi*).

R

- RAGIONE del titolo del lavoro (prefazione), p. 5.
- RAGIONERIA Generale dello Stato, p. 136, 179 e seg.
- RATE di prezzo (Vedi *pagamenti del prezzo dei beni comprati dallo Stato*).
- REGALIE — disputazioni tra i giuristi per integrare e fortificare il principio monarchico contro il feudale, p. 68-69.
- REGISTRO — esenzione da questa tassa per le compre di lotti provenienti da espropriazione di contribuenti, p. 171.
- RENDITE odierne dei beni demaniali dello Stato, p. 128-129.
 (Vedi anche *Posto che occupano nel Prospetto comparativo fra i principali Stati d'Europa*).
- RES — suo significato più ampio, p. 25.
 (per le ulteriori notizie, vedi *Cose*).
- ID. *publicae Civitatum*, p. 29.
- REVISIONE dei titoli in forza dei quali si possiedono i feudi, p. 68.
- RIBASSO di prezzo (Vedi *Vendita*).
- RICHIAMO della distinzione tra beni *disponibili e non disponibili*, p. 144.
- RICORDO di epoca fortunata per l'Erario pubblico (prefazione), p. 14.
- RIMBOSCHIMENTO in Italia e in Francia, p. 109, 110 e 117.
- RISCOSSIONE dei redditi patrimoniali (Vedi *Procedimento ingtunzionale*).

- RISULTATI delle vendite (Vedi *Vendita*).
 RIVENDITE in danno (Vedi *Vendita*).
 RIVOLUZIONE francese: cause-effetti, p. 75.
 RUSSIA: importanza del demanio forestale della stessa (Vedi la voce *Boschi*).

S

- SALINAE nel periodo romano, p. 42.
 SALINE, sali e prodotti nell'epoca moderna, p. 132.
 S. SEDE (Vedi *Dotazione*).
 SCIENZA delle finanze:
 antico periodo, p. 46-49.
 periodo moderno, p. 83-108.
 SCOPERTA d'isole o di territori (Vedi *Occupazione*).
 SERVITU' MILITARI (zona delle), p. 88.
 SILA delle Calabrie — vicende, prodotti, p. 41-187.
 SILVAE CEDUAE (Vedi voce *Amministrazione dei beni nel periodo romano*).
 SISTEMA tributario (accenno al):
 in Roma, p. 48-49.
 durante il periodo feudale, p. 63.
 nel tempo moderno, p. 123-129.
 SOLARIUM — aree donde dallo Stato si ritraeva un utile nel periodo romano, p. 47.
 SORS BARBARICA — quota toccata nelle distribuzioni che facevano i barbari delle terre e cose conquistate dopo la caduta dell'Impero romano, p. 57.
 SORTI dei beni dello Stato Romano col sorgere delle istituzioni feudali, p. 52.
 SOSPENSIONE della riscossione del *Tributum* nel secolo VI di Roma e sua durata (Vedi *Tributum*).
 SPAGNA — prodotti dei beni demaniali, p. 191.
 SPESE (Vedi *Bilancio*).
 SPESE pubbliche dei principali Stati d'Europa, p. 196.
 SPIAGGIA (Vedi *Lido*).
 STABILIMENTI (termali) nel diritto italiano che rientrano tra i beni amministrati o utilizzati dallo Stato, p. 186.
 STAGNO (*Stagnum*), p. 29.
 STATISTICA *comparativa* dei prodotti dei *beni demaniali* dei principali Stati d'Europa (Vedi *Prodotti*).
 STATI UNITI d'America: condizione del demanio forestale e metodo adottato pel collocamento dei beni demaniali, p. 115.
 STATO — in quanto eredita e succede, p. 101.

- STATO — sua formazione — elementi che vi concorsero, p. 96-97.
 STIPENDIUM (imposto a carico delle prov. nel periodo romano), p. 46.
 STRADE (Vedi *Bent dello Stato e Via*).
 SUCCESSIONE dello Stato ad altri Stati (Vedi *Origine dei bent*).
 ID. in materia di diritto privato (Vedi *Origine*).
 SUPERFICIE territoriale dei principali Stati di Europa (Vedi *Territorio*).
 SVILUPPO continuo del demanio industriale e pubblico, p. 121.

T

- TABACCHI (Vedi *Monopotto*).
 TASSE (Vedi *Imposte*).
 TAVOLIERE di Puglia, p. 187.
 TELEGRAFI (prodotti dei), p. 130.
 TEMPLI (Vedi *Bent dello Stato*):
 nel periodo romano, p. 40.
 nel periodo italiano, p. 86-87.
 TEORIE scientifiche:
 sulla conservazione dei beni patrimoniali dello Stato (Vedi *Economisti*).
 sulla loro dismissione (Ivi).
 sulla proprietà dei beni demaniali (Vedi *Gturisti*).
 TERMINATIO — ultimo atto *amministrativo* delle assegnazioni nel periodo romano, p. 37.
 TERMINOLOGIA (Vedi *Bent*: distinzione generale).
 TERMINI (*limites agrorum*), p. 38.
 TERRENO delle fortezze (Vedi *Fortezze*).
 TERRITORIO:
 Francese, sua superficie, p. 79.
 Italiano, sua superficie, p. 96-196.
 degli altri principali Stati d'Europa, p. 196.
 TESAURO e Tesoro (Vedi *Origine e Provenienza dei bent dello Stato*).
 TESORO dello Stato nel secolo VI di Roma, p. 49.
 TESORO Italiano: sue attività, p. 183.
 TITOLI di rendita (Vedi *Origine dei bent dello Stato*).
 TORRENTI, p. 91.
 TRANSAZIONE (contratto di), V. *Operaz. sui bent dem.*, p. 146.
 TRANSIZIONE o periodo di transizione in cui versa il demanio per le opposte correnti economiche e finanziarie, p. 115.
 TRASCRIZIONE, p. 163.
 TRATTATIVE private (Vedi *Vendita*).
 TRIBUTUM CIVIUM ROMANORUM, p. 46, 50, 128, 204.

U

- ULTIMA legge emanata per le vendite di beni demaniali ed agevolazioni in essa contenute (Vedi *Vendita*).
- UNIVERSITAS RERUM (Vedi *Cose*).
- USI CIVICI, p. 59.
- USI FEUDALI (Vedi *Consuetudini feudali*).
- USO dei beni demaniali (Vedi *Funzione dei beni demaniali*), p. 84.
- USURPAZIONI dei feudatari (periodo feudale), p. 67.

V

- VACANTI (beni nei quali succede lo Stato), p. 45-79.
- VALORE capitale attribuito ai beni demaniali:
in Italia, p. 185.
in Francia, p. 117.
- VALORE dei beni disammortizzati, p. 125.
- VECTIGAL — significati varii di questa parola: da prima dinotò tutte le rendite dei beni dello Stato — poi si estese a quelle provenienti dai pascoli (*scriptura*), e quindi ai diritti di dogana (*portorium*): — secondo le ultime affermazioni scientifiche non comprende il *tributum* di cui è un contrapposto, p. 48.
- VENDITA — provvedimenti che l'autorizzano, p. 145.
Legge, Decreto Reale, p. 146.
determinazione dei beni da vendere, p. 147.
formazione dei lotti, p. 148.
determinazione del valore e relativi modi, p. 149.
elenchi, p. 150.
capitolato generale, p. 152.
speciale, p. 155.
termini della evizione: differenza dal diritto comune — casi decisi, p. 153.
avvisi d'asta, p. 156.
incanti, p. 158.
luogo ove si tengono, p. 158.
licitazione, p. 159.
offerte o modo di licitazione: la maggiore vince le altre, p. 159.
preferenza, p. 159.
verbale d'aggiudicazione, p. 160.
approvazione, p. 154.
stipulazione del contratto, p. 163.
immissione in possesso, p. 162.
esclusione d'aumento di sesto (Vedi *Aumento di*).

VENDITA — provvedimenti che l'autorizzano :

- deserzione d'asta, p. 164.
- nuovi incanti, p. 164.
- trattative private, p. 164.
- ribasso di prezzo, p. 165.
- pagamento del prezzo, p. 165.
- rate, p. 166.
- interessi sulle rimanenze, p. 166.
- abbono del 7 % pagandosi contestualmente, p. 166.
- id. del 3 % sulle rate, p. 166.
- inadempimento, p. 166.
- rivendita in danno, p. 166.
- risultato delle vendite, p. 175.
- modificazioni da introdursi nelle leggi di vendita, p. 170.
- ultimo disegno di legge presentato per la vendita dei beni provenienti da devoluzioni pel mancato pagamento d'imposte, p. 171.

VENDITA *per Decreto Reale* e sue modalità, p. 170.VENDITA *secondo l'ultima legge* 2 luglio 1891 e relative agevolazioni, p. 167.VIA *pubblica*, p. 29.

- consolare o pretoria (periodo romano), p. 29.
- pubbliche nel periodo moderno (Vedi *Beni di demanio pubblico*).
- nazionale (periodo moderno), p. 90.
- ferrata, p. 90.
- provinciale, p. 90.
- comunale, p. 90.
- vicinale, p. 90.

VOLTURE catastali di beni comprati dal demanio, p. 163.

- Id. esenzione da questa tassa per le compre di lotti provenienti da espropriazioni di beni di contribuenti morosi, p. 171.

VOTI per il riordinamento degli istituti che disciplinano la materia dei beni dello Stato, p. 202.

INDICE DEL VOLUME

PREFAZIONE

I. Ragione del titolo	Pag. 5
II. Motivi del metodo	» 8
III. Termini della comparazione	» 9
IV. Cause accennanti a un riesame del problema demaniale »	10
V. Prima: alto saggio delle imposte	» 10
VI. Seconda: insufficienza dei provvedimenti che dovevano promuovere la formazione di enti imponibili . . »	12
VII. Terza: basso prodotto delle proprietà demaniali, spe- cialmente delle ferroviarie »	13
VIII. Come il ricordo di una prospera data del pubblico erario ritempra e può giovare »	14
IX. <i>Divites non sumus</i>	» 15
X. <i>Videant Consules</i>	» 16
BIBLIOGRAFIA	Pag. 17

CAPITOLO I.

Origine, sviluppo ed uso dell' « *ager publicus* » nel periodo romano.

1. Antica distinzione delle cose, rispetto alla loro apparte- nza, in <i>res nullius, communes, publicae, pri- vatae</i>	Pag. 25
2. Come dall' <i>ager publicus</i> emani la proprietà fondiaria pubblica e la privata »	35
3. Beni che fanno parte del patrimonio pubblico: originarii e d'indole derivata »	41
4. Sviluppo raggiunto dalla proprietà pubblica nel secolo VI di Roma: sospensione della riscossione del <i>tributum</i> in Italia: mutamenti sotto l'Impero »	46

CAPITOLO II.

Vicende del demanio durante il medio evo
e periodo di transizione fino ai tempi moderni.

5. Sorte delle cose pubbliche dell'antico Stato col sorgere delle istituzioni feudali Pag. 51
6. Come si formò il demanio *regio*, il *feudale*, l'*ecclesiastico* e quello *civico* dei Comuni: limitata importanza della proprietà libera » 52
7. Funzione dei beni demaniali nel periodo feudale . . . » 63
8. Abusi ed usurpazioni dei feudatari: provocano la compilazione delle *consuetudini* e la *revisione dei titoli* in forza dei quali i feudi sono posseduti » 64
9. Col risorgimento degli studi giuridici si pensa a fortificare il principio monarchico contro il feudale, per effetto di che comincia grado grado a rinascere il concetto del demanio pubblico » 68
10. Coll'affermarsi della monarchia declina il feudalismo » 71
11. Posteriore esagerazione della nuova dottrina politica fino ad arrivare a quegli estremi che per mezzo di essa si dovevano correggere » 72
12. Crisi che da ciò deriva » 75

CAPITOLO III.

Con le codificazioni il demanio riacquista
la propria fisionomia.

13. Prima distinzione sancita nel Codice napoleonico tra il demanio dello Stato in genere, e la proprietà dei Comuni e dei privati Pag. 76
14. Progresso posteriormente segnato dal Codice civile italiano del 1865 in ordine alla distinzione dei beni dello Stato in beni di *demanio pubblico* e beni *patrimoniali* » 81
15. Categorie dei beni demaniali in genere a seconda la legislazione italiana » 84
16. Il *demanio pubblico* propriamente detto: beni che vi si comprendono » 87
17. *Beni patrimoniali* dello Stato: *specie* o *classi* . . . » 94
18. *Dotazione della Corona*: sua natura giuridica: la proprietà è riservata allo Stato » 95
19. Provenienza di tutti i beni, così demaniali come patrimoniali » 96

CAPITOLO IV.

Lotta degli economisti per l'alienazione dei beni patrimoniali e dispute dei giuristi circa la proprietà dei beni demaniali. — Correnti diverse nei varii Stati : effetti.

- 20.** Lotta degli economisti e giuristi intorno al demanio *Pag.* 106
21. Argomenti di quelli per l'*alienazione* dei beni patrimoniali, e loro dispute sulla convenienza o meno di conservarne parte dei territoriali, o *surrogarcene* in parte o in tutto altri industriali » 107
22. Disputa fra i giuristi intorno ai diritti che competono allo Stato sul demanio pubblico » 110
23. Opposta corrente negli Stati in ordine al demanio patrimoniale: periodo di transizione in cui lo stesso versa » 114
24. Effetti differenti che la conservazione, lo sviluppo o la dismissione di tale demanio patrimoniale riverberano nei *sistemi tributari* dei rispettivi paesi . . » 117
25. Sviluppo continuo del demanio industriale e pubblico: effetti che da ciò sono derivati segnatamente nel *debito pubblico* » 121

CAPITOLO V.

Fasi del demanio italiano dopo l'unificazione, e confronto delle attuali rendite dello stesso con quelle che si ricavavano dall'antico « *ager publicus* » nel periodo romano.

- 26.** Floridezza del demanio italiano in genere dopo l'unificazione politica e periodo successivo. *Pag.* 122
27. Posteriore *decadenza* della parte patrimoniale, d'antico tipo, dello stesso a causa delle alienazioni. . . . » 123
28. Poche osservazioni sul metodo prescelto dell'alienazione e dismissione definitiva di questi beni » 124
29. In ogni modo il demanio italiano oggi occupa nel bilancio dello Stato un posto assai secondario in confronto dell'antico *ager publicus* del periodo romano » 128

CAPITOLO VI.

Amministrazione dei beni demaniali in Italia.

- 30.** L'Amministrazione dei beni demaniali tra noi è regolata da leggi *Pag.* 133

31. Nomenclatura adottata per la distinzione di tali beni *Pag.* 134
 32. *Inventario* e conservazione dello stesso » 135
 33. Il *passaggio* dei beni da una destinazione o categoria ad altra viene eseguito senza bisogno d'atto formale » 137
 34. Effetti del *non uso*, o della cessazione tacita di tali beni dalla loro precedente destinazione in confronto della prescrizione » 138
 35. Le esigenze determinano le varie destinazioni od usi effettive dei beni. » 141
 36. Duplice forma in cui i beni patrimoniali contribuiscono alle annuali esigenze del bilancio: *rendita — prezzo di vendita*. » 142

CAPITOLO VII.

Autorizzazione delle vendite dei beni demaniali ed atti preliminari per l'esecuzione di esse.

37. Richiamasi la distinzione tra beni *non disponibili e disponibili*. *Pag.* 144
 38. Vendita: provvedimenti che l'autorizzano: legge del 1862: leggi posteriori » 145
 39. Atti preliminari: *determinazione dei beni*: norme per la formazione dei lotti. » 147
 40. Il *valore* si determina in base dei contratti di vendita o d'affitto risultanti dai registri di amministrazione ed, in difetto, da stima » 149
 41. Elenchi di approvazione degli stessi » 150
 42. Capitolato generale e suo contenuto: *termini della garanzia da evizione*: capitolato speciale . . . » 152

CAPITOLO VIII.

Avvisi d'asta, licitazione, aggiudicazione e conseguenze del mancato pagamento.

43. Avvisi d'asta coi quali si bandisce la vendita . . *Pag.* 156
 44. Incanti: luoghi ove si tengono: funzionari che v'intervengono » 158
 45. Duplice maniera di licitazione: prezzo sul quale si apre la gara: la maggiore offerta vince le altre e pone in atto il *consenso*: caso di due offerte eguali . . » *ivi*
 46. *Verbale di aggiudicazione*: *trasferimento*: immissione in possesso: stipulazione » 160

47. Deserzione dell'asta : nuovi incanti : trattative private *P.* 163
 48. Ribasso di prezzo per altra serie d'incanti » 165
 49. Pagamento del prezzo : rate : interessi sulle rimanenze :
 abbono del 7 per cento in caso di pagamento conte-
 stuale » *ivi*
 50. Conseguenze dell'inadempimento : *rivendita in danno* » 166
 51. Accenno in particolare all'*ultima Legge* 2 luglio 1891 » 167
 52. Vendite per *Decreto reale* » 170
 53. Modificazioni da introdursi nelle leggi sulla materia » *ivi*
 54. Risultati delle vendite, e confutazione delle esagerate
 previsioni dei critici » 175

CAPITOLO IX.

Valore complessivo dei beni dello Stato
 e reddito dei patrimoniali.

55. Valore attribuito ai beni dello Stato *Pag.* 179
 56. Cifre per le quali i vari redditi patrimoniali dello Stato
 d'antico tipo, figurano nell'anno finanziario . . . » 185
 57. Ammontare complessivo dei prodotti di tali beni e degli
 altri cespiti » 189
 58. Prospetto delle rendite demaniali dei principali Stati
 d'Europa » 190
 59. Prospetti comparativi delle *entrate*, delle *spese*, e del-
 l'*avanzo* e *disavanzo* nei principali Stati d'Europa » 193
 60. Lacune intorno al demanio *stradale*, *fluviale*, *lacuale*,
marittimo, segnatamente in ordine ai beni *monu-*
mentali » 200
 61. Voti per un coordinamento di questo ramo della nostra
 legislazione » *ivi*

-
- Indice delle leggi citate *Pag.* 207
 Indice degli autori citati » 212
 Indice analitico-alfabetico delle materie » 218
-

